

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
(98/C 196/01)	E-1720/97 di Heidi Hautala al Consiglio Oggetto: Dichiarazione ONU relativa ai diritti dei popoli indigeni	1
(98/C 196/02)	P-2729/97 di Marianne Thyssen alla Commissione Oggetto: Compensazioni per i distributori di benzina olandesi lungo la frontiera con il Belgio e la Germania (Risposta complementare)	1
(98/C 196/03)	E-3169/97 di Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Programma divenuto obsoleto per assenza di decisione del Consiglio	2
(98/C 196/04)	E-3378/97 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Seconda direttiva sul diritto societario 77/91/CEE	3
(98/C 196/05)	E-3516/97 di John Iversen alla Commissione Oggetto: Stimolatori della crescita	3
(98/C 196/06)	E-3548/97 di Frédéric Striby alla Commissione Oggetto: Armonizzazione dello stato giuridico e fiscale di distillatore proprietario	4
(98/C 196/07)	E-3549/97 di Frédéric Striby alla Commissione Oggetto: Applicazione non equa dei diritti di accisa in materia di alcool puro	4
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3548/97 e E-3549/97	5
(98/C 196/08)	E-3563/97 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: Comunicazione della Commissione sul coordinamento fiscale nell'Unione europea (COM(97)495) ...	5
(98/C 196/09)	E-3564/97 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: Comunicazione della Commissione sul coordinamento fiscale nell'Unione europea (COM(97)495) ...	6
(98/C 196/10)	E-3565/97 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: Comunicazione della Commissione sul coordinamento fiscale nell'Unione europea (COM(97)495) ...	6
(98/C 196/11)	E-3566/97 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: Comunicazione della Commissione sul coordinamento fiscale nell'Unione europea (COM(97)495) ...	6



Prezzo: 30 ECU

(Segue)

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(98/C 196/12)	E-3567/97 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: Comunicazione della Commissione sul coordinamento fiscale nell'Unione europea (COM(97)495) ...	7
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3563/97, E-3564/97, E-3565/97, E-3566/97 e E-3567/97	7
(98/C 196/13)	E-3591/97 di Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Film che hanno consentito di realizzare i migliori incassi in Spagna	8
(98/C 196/14)	E-3648/97 di Armelle Guinebertière alla Commissione Oggetto: Concorrenza sleale dovuta al regime dell'IVA	8
(98/C 196/15)	E-3658/97 di María Izquierdo Rojo alla Commissione Oggetto: Progetti europei per la città di Granada e il quartiere «Albayzín»	9
(98/C 196/16)	E-3667/97 di John Iversen alla Commissione Oggetto: ESB	9
(98/C 196/17)	E-3705/97 di Françoise Grossetête alla Commissione Oggetto: Mercato interno – vendita di occhiali premontati nell'UE	10
(98/C 196/18)	E-3728/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: SPG – Gruppo Andino e mercato comune dell'America centrale: frodi sull'origine e cauzioni	11
(98/C 196/19)	E-3729/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Apertura di un contingente di 1000 tonnellate di tonno proveniente da paesi terzi a dazio ridotto	12
(98/C 196/20)	E-3730/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Approvvigionamento di tonno – materia prima per l'industria conserviera comunitaria	12
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3729/97 e E-3730/97	13
(98/C 196/21)	E-3746/97 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Inquinamento acustico e valutazione di impatto ambientale nel tratto dell'autostrada Milano-Napoli, all'altezza del Comune di Galliciano nel Lazio (RM)	13
(98/C 196/22)	E-3749/97 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Appalto del Comune di Roma per un contratto pubblicitario	14
(98/C 196/23)	E-3759/97 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: Cooperazione UE/USA in materia di istruzione e formazione permanenti	15
(98/C 196/24)	E-3772/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Libero accesso ai manuali di Schengen	16
(98/C 196/25)	E-3777/97 di Jean-Antoine Giansily e Jacques Donnay alla Commissione Oggetto: Il programma tessile francese	16
(98/C 196/26)	E-3812/97 di Hilde Hawlicek alla Commissione Oggetto: Quota dei fondi di bilancio UE riservata alla cultura	18
(98/C 196/27)	E-3813/97 di Ilona Graenitz alla Commissione Oggetto: Giocattoli negli alimenti	18
(98/C 196/28)	E-3818/97 di Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Soppressione di posti di lavoro nell'azienda Kodak	19
(98/C 196/29)	E-3823/97 di Roberto Mezzaroma alla Commissione Oggetto: Paradisi fiscali	20
(98/C 196/30)	E-3824/97 di Roberto Mezzaroma alla Commissione Oggetto: Situazione della podologia in Europa	21
(98/C 196/31)	E-3845/97 di Kirsi Piha alla Commissione Oggetto: Informazioni sull'ampliamento dell'Unione europea	22
(98/C 196/32)	E-3846/97 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Direttive concernenti la televisione	22
(98/C 196/33)	E-3847/97 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Salonicco, capitale europea dalla cultura 1997	23
(98/C 196/34)	E-3869/97 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Irregolarità nella gara di appalto del Ministero della pubblica istruzione italiano	24

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(98/C 196/35)	E-3870/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Competitività dell'industria europea	25
(98/C 196/36)	E-3879/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Libro verde – relazioni UE-ACP	26
(98/C 196/37)	E-3880/97 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Libro verde – relazioni UE-ACP	26
(98/C 196/38)	E-3881/97 di Amedeo Amadeo e Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Libro verde – relazioni UE-ACP	26
(98/C 196/39)	E-3882/97 di Amedeo Amadeo e Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Libro verde – relazioni UE-ACP	27
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3879/97, E-3880/97, E-3881/97 e E-3882/97	27
(98/C 196/40)	E-3883/97 di Amedeo Amadeo e Spalato Belleré alla Commissione Oggetto: Attrezzature a pressione trasportabili	28
(98/C 196/41)	E-3886/97 di Leonie van Bladel al Consiglio Oggetto: Utilizzo abusivo delle sovvenzioni dell'Unione europea in Russia	29
(98/C 196/42)	E-4158/97 di Leonie van Bladel al Consiglio Oggetto: Fallimento di un progetto TACIS in Russia	29
(98/C 196/43)	E-0298/98 di Leonie van Bladel al Consiglio Oggetto: Atteggiamento intransigente del sottosegretario olandese in merito alla soluzione di una controversia con partner russi	30
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3886/97, E-4158/97 e E-0298/98	30
(98/C 196/44)	E-3890/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Esclusione dei produttori dagli indennizzi	31
(98/C 196/45)	E-3896/97 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Riduzione dell'IVA nei settori a forte intensità di manodopera	32
(98/C 196/46)	E-3900/97 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Assistenza legale internazionale per il trasferimento di richiedenti asilo	32
(98/C 196/47)	E-3907/97 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Inosservanza del comune di Mantova delle direttive 92/50/CEE e 93/50/CEE in materia di appalti pubblici per servizi	33
(98/C 196/48)	E-3908/97 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Forniture di HEU (uranio altamente arricchito) per il reattore FRM II	34
(98/C 196/49)	E-3920/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Raffigurazione delle isole greche nelle monete e banconote Euro	35
(98/C 196/50)	E-3924/97 di Johannes Swoboda alla Commissione Oggetto: Contributi agli istituti che svolgono attività d'informazione in vista dell'adesione di taluni paesi dell'Europa orientale	35
(98/C 196/51)	E-3930/97 di W.G. van Velzen alla Commissione Oggetto: Progetto di fusione tra la Worldcom e l'MCI sul mercato Internet	36
(98/C 196/52)	E-3935/97 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: Diritto delle guide turistiche professionali di esercitare la loro attività sull'intero territorio dell'UE ...	37
(98/C 196/53)	E-3938/97 di Heidi Hautala alla Commissione Oggetto: Tutela del salmone selvatico nel Mar Baltico	38
(98/C 196/54)	P-3939/97 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Riciclaggio dei proventi di attività illecite	39
(98/C 196/55)	E-3941/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Creazione di una sezione greca nella terza Scuola europea di Bruxelles	39
(98/C 196/56)	E-3947/97 di Johannes Swoboda al Consiglio Oggetto: Accordo OCSE per combattere la corruzione	40
(98/C 196/57)	E-3948/97 di Johannes Swoboda al Consiglio Oggetto: Iniziativa per la soluzione della questione Kosovo	41

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 196/58)	E-3959/97 di Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Politica demografica in Cina	41
(98/C 196/59)	E-3967/97 di Reimer Böge alla Commissione Oggetto: Necessità di una direttiva generale sui mangimi	42
(98/C 196/60)	E-3968/97 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Problema dell'anno 2000	42
(98/C 196/61)	E-3969/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Disoccupazione di giovani con formazione professionale supplementare	44
(98/C 196/62)	E-3972/97 di Gianni Tamino alla Commissione Oggetto: Appalti e VIA della strada «Cispadana»	44
(98/C 196/63)	P-3978/97 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Notizie relative all'esportazione illegale di carne bovina britannica dal Belgio allo Zaire nell'agosto 1996 accompagnata da restituzioni all'esportazione	45
(98/C 196/64)	E-3979/97 di Eva Kjer Hansen alla Commissione Oggetto: Disposizioni per la cancellazione e/o sospensione dei debiti doganali insoluti	47
(98/C 196/65)	E-3984/97 di Laura González Álvarez, Alonso Puerta e María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Condizioni di lavoro nelle miniere di carbone del comune di Acalândia (Brasile)	48
(98/C 196/66)	E-3992/97 di Alexandros Alavanos al Consiglio Oggetto: Violenza razzista in Germania	48
(98/C 196/67)	P-3993/97 di Olivier Dupuis al Consiglio Oggetto: Tunisia, caso del sig. Khémâis Csila	49
(98/C 196/68)	E-3996/97 di Friedhelm Frischenschlager alla Commissione Oggetto: Libera circolazione dei lavoratori	50
(98/C 196/69)	E-3998/97 di Eva Kjer Hansen alla Commissione Oggetto: Ritardati pagamenti nell'ambito della gestione di PACTE	51
(98/C 196/70)	E-4002/97 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Sistema europeo di gestione delle scorte da parte di un gruppo farmaceutico	51
(98/C 196/71)	E-4003/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Entrate per il bilancio UE derivanti dalla tassazione delle imbarcazioni da pesca	52
(98/C 196/72)	E-4004/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Lancio di una bomba contro il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli	53
(98/C 196/73)	E-4006/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Industria comunitaria dell'ardesia e ambiente	53
(98/C 196/74)	E-4007/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Campagna per la promozione dell'ardesia europea	54
(98/C 196/75)	E-4010/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Norme di qualità dell'ardesia comunitaria	54
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-4006/97, E-4007/97 e E-4010/97	54
(98/C 196/76)	E-4008/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Ricerca e sviluppo tecnologico nel settore comunitario dell'ardesia	55
(98/C 196/77)	E-4009/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: La competitività dell'industria comunitaria dell'ardesia	56
(98/C 196/78)	E-4011/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Esportazione dell'ardesia comunitaria	56
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-4009/97 e E-4011/97	56
(98/C 196/79)	E-4015/97 di Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Pubblicità ingannevole da parte delle compagnie aeree	58
(98/C 196/80)	E-4018/97 di Panayotis Lambrias alla Commissione Oggetto: Creazione di una sezione greca nella terza scuola europea attualmente in costruzione a Bruxelles	58

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 196/81)	E-4019/97 di Panayotis Lambrias alla Commissione Oggetto: Finanziamento della ricerca nel settore delle allergopatie	59
(98/C 196/82)	E-4020/97 di Panayotis Lambrias alla Commissione Oggetto: Presenza di piombo nell'acqua potabile	59
(98/C 196/83)	E-4021/97 di Panayotis Lambrias alla Commissione Oggetto: Vendita nei supermarket di cibi nocivi per la salute	60
(98/C 196/84)	E-4022/97 di Panayotis Lambrias alla Commissione Oggetto: Lotta all'ecstasy	60
(98/C 196/85)	E-4024/97 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Misure a favore dei disabili	62
(98/C 196/86)	E-4026/97 di Mair Morgan alla Commissione Oggetto: Agenda 2000	63
(98/C 196/87)	E-4027/97 di Glenys Kinnock al Consiglio Oggetto: Mine terrestri e assistenza dell'UE	64
(98/C 196/88)	E-4037/97 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Scrapie negli allevamenti di ovini	64
(98/C 196/89)	E-4038/97 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Ricerca contro le sovvenzioni a favore della cocciniglia	65
(98/C 196/90)	E-4039/97 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Degrado delle salmastraie di acqua amara ad Alicante	66
(98/C 196/91)	E-4045/97 di Raimo Ilaskivi, Marjo Matikainen-Kallström e Jyrki Otila alla Commissione Oggetto: Gastrite emorragica indotta dall'Escherichia coli e conseguente abbattimento di bovini	67
(98/C 196/92)	E-4047/97 di Antonio Tajani e Claudio Azzolini al Consiglio Oggetto: Autonomia della Banca d'Italia	68
(98/C 196/93)	E-4048/97 di Antonio Tajani e Claudio Azzolini alla Commissione Oggetto: Autonomia della Banca d'Italia	68
(98/C 196/94)	P-4054/97 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Contributo netto dei Paesi Bassi nel 1997	69
(98/C 196/95)	E-4062/97 di Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Assistenza sanitaria	69
(98/C 196/96)	E-4073/97 di Riccardo Nencini alla Commissione Oggetto: Assicurazioni	70
(98/C 196/97)	E-4077/97 di Guido Podestà alla Commissione Oggetto: Promozione nell'Unione europea di un sistema di garanzia: «Performance Bond»	71
(98/C 196/98)	E-4078/97 di Monica Baldi alla Commissione Oggetto: Spot contro l'Italia su «Channel Four»	72
(98/C 196/99)	P-4079/97 di Georg Jarzembowski alla Commissione Oggetto: Servizi di assistenza a terra	72
(98/C 196/100)	E-4087/97 di Katerina Daskalaki alla Commissione Oggetto: Centrale idroelettrica ubicata in un sito archeologico	73
(98/C 196/101)	E-4089/97 di Peter Truscott alla Commissione Oggetto: Finanziamenti concessi all'Hertfordshire nel quadro dei programmi per l'occupazione Adapt, Horizon, Youthstart, Now e Integra nel periodo 1994-1997	74
(98/C 196/102)	E-4093/97 di Peter Truscott alla Commissione Oggetto: Finanziamenti concessi all'Hertfordshire nel quadro del FESR e del programma Konver nel periodo 1994-1997	74
(98/C 196/103)	E-4095/97 di Peter Truscott alla Commissione Oggetto: Finanziamenti concessi all'Hertfordshire nel quadro dei programmi PHARE e TACIS nel periodo 1994-1997	75
(98/C 196/104)	E-4096/97 di Peter Truscott alla Commissione Oggetto: Finanziamenti concessi all'Hertfordshire nell'ambito del programma MEDIA II e dei fondi destinati al gemellaggio di città nel periodo 1994-1997	76

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(98/C 196/105)	E-4097/97 di David Morris alla Commissione Oggetto: Finanziamenti destinati allo sviluppo delle risorse umane	76
(98/C 196/106)	E-4099/97 di Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Aggiudicazione di appalti	77
(98/C 196/107)	E-4106/97 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Stato di realizzazione delle iniziative comunitarie e delle opere del Fondo di coesione in Grecia	78
(98/C 196/108)	E-4107/97 di Joan Vallvé alla Commissione Oggetto: Utilizzazione dei servizi frigoriferi nelle regioni transfrontaliere produttrici di frutta	78
(98/C 196/109)	E-4108/97 di Gianfranco Dell'Alba alla Commissione Oggetto: Processo per l'uccisione del cittadino italiano Giacomo Turra in Colombia il 3 settembre 1995	79
(98/C 196/110)	P-4109/97 di Mirja Ryyänen alla Commissione Oggetto: Sostegno alle organizzazioni che beneficiano di aiuti operativi da parte dell'Unione	80
(98/C 196/111)	E-4114/97 di Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: La politica sociale nel contesto delle relazioni UE/ACP	80
(98/C 196/112)	E-4119/97 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: responsabilità di Afghanistan e Pakistan rispetto al problema della droga	81
(98/C 196/113)	E-4121/97 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Dichiarazione sullo sport	82
(98/C 196/114)	E-4124/97 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Attività di pulizia ambientale nella penisola di Kola	82
(98/C 196/115)	E-4125/97 di Claude Desama al Consiglio Oggetto: Situazione di Eurocontrol	83
(98/C 196/116)	E-4135/97 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Prodotti posti fuori dal regime T.I.R. per decisione della Russia	84
(98/C 196/117)	E-4137/97 di David Bowe alla Commissione Oggetto: Importazione di primati dall'Indonesia	85
(98/C 196/118)	E-4138/97 di David Bowe alla Commissione Oggetto: Importazione di primati dall'Indonesia	85
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-4137/97 e E-4138/97	85
(98/C 196/119)	E-4142/97 di Francisco Sanz Fernández alla Commissione Oggetto: Istruzione interculturale/Programma SOCRATES	85
(98/C 196/120)	E-4143/97 di Francisco Sanz Fernández alla Commissione Oggetto: Programma SOCRATES	86
(98/C 196/121)	E-4145/97 di Antoinette Spaak alla Commissione Oggetto: Recepimento della direttiva 94/80/CE da parte degli Stati membri	86
(98/C 196/122)	E-4146/97 di Marco Cellai alla Commissione Oggetto: Ristrutturazioni e fusioni nel settore assicurativo finanziario italiano	87
(98/C 196/123)	E-4147/97 di Gastone Parigi alla Commissione Oggetto: Sistema della negoziazione diretta tra società petrolifere e gestori di impianti stradali e di distribuzione carburanti per l'acquisto esclusivo in Italia	88
(98/C 196/124)	P-4148/97 di Sirkka-Liisa Anttila alla Commissione Oggetto: Aiuti alle aree coltivate a prato per compensare l'ingente divario fra il prezzo del mangime prodotto con cereali e quello del foraggio, imputabile ad Agenda 2000	89
(98/C 196/125)	E-4166/97 di Irene Soltwedel-Schäfer alla Commissione Oggetto: Carni bovine in provenienza dal Regno Unito	90
(98/C 196/126)	E-4169/97 di Eryl McNally alla Commissione Oggetto: Trasmissioni dell'emittente via satellite SKY nell'UE	91
(98/C 196/127)	E-4172/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Politica di coesione e cultura	91
(98/C 196/128)	E-4173/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Politica di coesione e cultura	92

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 196/129)	E-4174/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Politica di coesione e cultura	92
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-4173/97 e E-4174/97	92
(98/C 196/130)	E-4175/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Politica di coesione e cultura	92
(98/C 196/131)	E-4176/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Politica di coesione e cultura	94
(98/C 196/132)	E-4177/97 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Politica di coesione e cultura	94
(98/C 196/133)	E-4185/97 di Bárbara Dührkop Dührkop al Consiglio Oggetto: Divieto di utilizzazione di reti da posta derivanti e Presidenza britannica	94
(98/C 196/134)	E-4188/97 di Eolo Parodi e Guido Viceconte alla Commissione Oggetto: Assegnazione degli «slots» negli aeroporti comunitari	95
(98/C 196/135)	E-4189/97 di Eolo Parodi e Guido Viceconte alla Commissione Oggetto: Finanziamento comunitario per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari	96
(98/C 196/136)	E-4190/97 di Ernesto Caccavale alla Commissione Oggetto: Elettrodotti e campi magnetici: rischi per la salute umana	96
(98/C 196/137)	E-4192/97 di Maria Berger al Consiglio Oggetto: Detenzione privata di armi	98
(98/C 196/138)	E-4195/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Agenda 2000 e Obiettivo 1: Aiuti di Stato 1993-1997	99
(98/C 196/139)	E-4202/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Agenda 2000 e Obiettivo 1: Fondi ricevuti 1993-1997	100
(98/C 196/140)	E-4203/97 di José García-Margallo y Marfil alla Commissione Oggetto: Agenda 2000 e Obiettivo 1: Investimenti 1993-1997	100
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-4202/97 e E-4203/97	101
(98/C 196/141)	E-4205/97 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Insegnamento della materia «Unione europea» nei programmi scolastici	101
(98/C 196/142)	E-4207/97 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Libro azzurro sulla pesca nell'Unione europea	102
(98/C 196/143)	E-4215/97 di Francesco Baldarelli alla Commissione Oggetto: Rispetto del diritto dei consumatori e delle regole di libera concorrenza in Italia	102
(98/C 196/144)	E-4216/97 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz al Consiglio Oggetto: Divieto di utilizzare reti da posta derivanti – mancata decisione del Consiglio – obbligo di informazione	103
(98/C 196/145)	E-4224/97 di Cristiana Muscardini e Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Alterazioni genetiche	104
(98/C 196/146)	P-4229/97 di Ulf Holm al Consiglio Oggetto: Campagna propagandistica a favore del trattato di Amsterdam	105
(98/C 196/147)	P-4230/97 di Pierluigi Castagnetti alla Commissione Oggetto: Approvazione DOCUP 1997-1999 della Regione Friuli-Venezia Giulia	105
(98/C 196/148)	P-0001/98 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Controlli sugli aeromobili di paesi terzi	106
(98/C 196/149)	E-0014/98 di Gordon Adam al Consiglio Oggetto: Risposta del Consiglio al documento di Greenpeace su energia e ambiente	107
(98/C 196/150)	E-0019/98 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Necessità di proteggere i dati del sistema Schengen	107
(98/C 196/151)	E-0027/98 di Christoph Konrad alla Commissione Oggetto: Progetti umanitari dell'UE in Afghanistan	108
(98/C 196/152)	E-0030/98 di John Corrie al Consiglio Oggetto: Aiuti comunitari a Cipro	109
(98/C 196/153)	E-0037/98 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Imposte sui consumi	110

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(98/C 196/154)	P-0042/98 di Heidi Hautala alla Commissione Oggetto: Compatibilità con il Trattato di base del modello finlandese di tassazione dell'elettricità, prima del 1° gennaio 1997	111
(98/C 196/155)	P-0043/98 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Mancato rispetto dell'accordo di pesca con l'UE da parte del Regno del Marocco	111
(98/C 196/156)	E-0048/98 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Aiuti al processo di pace in Guatemala	112
(98/C 196/157)	E-0049/98 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Attuazione degli accordi di pace in Guatemala	112
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0048/98 e E-0049/98	112
(98/C 196/158)	E-0057/98 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Accordo sul commercio e la cooperazione tra l'UE e il Sudafrica	113
(98/C 196/159)	E-0058/98 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Accordo sul commercio e la cooperazione tra l'UE e il Sudafrica	113
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0057/98 e E-0058/98	114
(98/C 196/160)	E-0085/98 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Situazione finanziaria di Taiwan e ufficio informazioni a Taipei	114
(98/C 196/161)	P-0091/98 di Ernesto Caccavale alla Commissione Oggetto: Abuso di posizione dominante RAI nel settore delle trasmissioni radiofoniche	115
(98/C 196/162)	E-0099/98 di Umberto Bossi al Consiglio Oggetto: Misure contro l'immigrazione clandestina in Europa	116
(98/C 196/163)	E-0118/98 di Jesús Cabezón Alonso al Consiglio Oggetto: Accordo di pesca con il Marocco e fermo biologico	117
(98/C 196/164)	P-0133/98 di Katerina Daskalaki al Consiglio Oggetto: Assassinio del custode di una chiesa ortodossa a Istanbul	118
(98/C 196/165)	P-0138/98 di Hugh McMahon alla Commissione Oggetto: Voli Bruxelles-Strasburgo	118
(98/C 196/166)	E-0141/98 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Iniziativa comunitaria «Pesca» per la Grecia	119
(98/C 196/167)	P-0169/98 di Sérgio Ribeiro al Consiglio Oggetto: Raffigurazione del territorio UE sulle monete metalliche e mancata distinzione di due Stati membri ..	120
(98/C 196/168)	E-0190/98 di Cristiana Muscardini al Consiglio Oggetto: Doppia cittadinanza per gli italiani in Belgio	120
(98/C 196/169)	P-0192/98 di Luigi Florio al Consiglio Oggetto: Pluralismo e libertà di espressione in Turchia e in Italia	121
(98/C 196/170)	E-0203/98 di Gerhard Hager al Consiglio Oggetto: Task force Schengen	122
(98/C 196/171)	E-0267/98 di Yiannis Roubatis al Consiglio Oggetto: Tragiche conseguenze della politica delle sanzioni sulla popolazione dell'Iraq	122
(98/C 196/172)	E-0286/98 di Ana Miranda de Lage al Consiglio Oggetto: Comitato per la verifica della situazione dei diritti dell'uomo a Cuba	123
(98/C 196/173)	E-0299/98 di Leonie van Bladel al Consiglio Oggetto: Ambasciatore speciale dell'Unione europea per l'Asia	124
(98/C 196/174)	P-0310/98 di Magda Aelvoet al Consiglio Oggetto: Sicurezza nella regione africana dei Grandi Laghi	124
(98/C 196/175)	P-0353/98 di Carmen Díez de Rivera Icaza al Consiglio Oggetto: contrassegni nazionali sull'euro	125
(98/C 196/176)	P-0500/98 di Jaak Vandemeulebroucke al Consiglio Oggetto: Embargo sulle forniture di armi al Burundi	125
(98/C 196/177)	P-0501/98 di Elly Plooij-van Gorsel al Consiglio Oggetto: Intercettazione delle comunicazioni europee via telefono, fax e posta elettronica da parte degli Stati Uniti	126

I*(Comunicazioni)***PARLAMENTO EUROPEO****INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA**

(98/C 196/01)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1720/97**di Heidi Hautala (V) al Consiglio***(22 maggio 1997)**Oggetto:* Dichiarazione ONU relativa ai diritti dei popoli indigeni

Nel novembre del 1995, il Parlamento ha approvato una risoluzione sul progetto di Dichiarazione ONU relativa ai diritti dei popoli indigeni (B4-1415/95) ⁽¹⁾. Da allora, si sono svolte due sessioni del gruppo speciale di lavoro della Commissione per i diritti dell'uomo.

1. Può dire il Consiglio se Stati membri dell'UE hanno partecipato all'attività di detto gruppo di lavoro?
2. In caso di risposta affermativa, è stata presentata una posizione comune UE?
3. In caso di risposta negativa, per quale motivo?
4. Può inoltre indicare se sta verificando la possibilità di esaminare una posizione comune su detta Dichiarazione e/o sulla questione delle popolazioni indigene in generale?

⁽¹⁾ GU C 323 del 4.12.1995, pag. 117.

Risposta*(30 marzo 1998)*

Sull'argomento dell'interrogazione dell'Onorevole Parlamentare non esiste una posizione comune dell'UE. Il Consiglio non è in grado di indicare quali Stati membri dell'UE abbiano partecipato al gruppo speciale della commissione per i diritti dell'uomo che ha lavorato sulla dichiarazione.

La questione è di competenza di ciascuno stato membro. Al momento il Consiglio non ha in progetto una posizione comune né riguardo alla dichiarazione né riguardo ai popoli indigeni in generale.

(98/C 196/02)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2729/97**di Marianne Thyssen (PPE) alla Commissione***(30 luglio 1997)**Oggetto:* Compensazioni per i distributori di benzina olandesi lungo la frontiera con il Belgio e la Germania

A quanto risulta, a partire dal 23 luglio 1997 entra in vigore nei Paesi Bassi una regolamentazione applicabile alle stazioni di servizio situate lungo la frontiera con il Belgio e la Germania, volta a compensare i gestori dalle perdite risultanti dal rincaro del prezzo della benzina nei Paesi Bassi in seguito all'aumento delle relative imposte.

La Commissione può far sapere se tale normativa, che non ha un'applicazione generale sul territorio dei Paesi Bassi ma è limitata, in termini geografici, alle zone frontaliere, sia conforme alle norme comunitarie in materia di concorrenza?

**Risposta complementare
data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione**

(16 febbraio 1998)

Riferendosi alla risposta dell'11 settembre 1997 ⁽¹⁾, la Commissione è ora in grado di fornire le seguenti informazioni integrative.

Il 18 agosto 1997 le autorità olandesi hanno notificato un aiuto (N 558/97) a favore dei distributori di benzina olandesi situati nei pressi della frontiera con la Germania. Le persone fisiche o giuridiche, le società in nome collettivo o in accomandita semplice, per conto delle quali sono gestiti uno o più distributori di benzina, e i loro eredi, possono fruire della sovvenzione. Obiettivo di tale aiuto è compensare i proprietari del presunto calo di fatturato derivante dall'aumento delle accise gravanti nei Paesi Bassi sulla benzina a partire dal 1° luglio 1997. La durata del regime d'aiuto è di tre anni al massimo, fino al luglio dell'anno duemila.

Il 22 settembre 1997 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni per poter esaminare: (i) in che misura le misure oggetto di notifica possano causare distorsioni alla concorrenza negli altri Stati membri, in particolare in Germania e in Belgio, e (ii) se tale aiuto possa avere un effetto cumulativo. Sussistono inoltre dubbi sulla compatibilità di detto sistema con il regolamento (CEE) n. 1984/83 del 22 giugno 1983 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo ⁽²⁾. Le autorità olandesi hanno risposto il 30 ottobre 1997. Il 17 dicembre 1997 la Commissione ha richiesto nuove informazioni poiché il governo dei Paesi Bassi non ha risposto in modo soddisfacente agli interrogativi sollevati dalla Commissione nella sua lettera del 22 settembre 1997. Attualmente la Commissione non è in grado di definire la propria posizione in merito essendo in attesa di una risposta da parte del governo olandese alla sua lettera del 17 dicembre 1997.

⁽¹⁾ GU C 82 del 17.3.1998, pag. 133.

⁽²⁾ GU L 173 del 30 giugno 1983.

(98/C 196/03)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3169/97
di Raymonde Dury (PSE) alla Commissione**

(13 ottobre 1997)

Oggetto: Programma divenuto obsoleto per assenza di decisione del Consiglio

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee GU C 233/97 del 1° 8.1997, informa che la Commissione ha deciso di annullare l'invito a formulare proposte «Azioni da sovvenzionare nel campo delle cooperative, mutue, associazioni e fondazioni della Comunità». La Commissione tiene in tal modo conto dell'assenza di una decisione da parte del Consiglio relativa al programma pluriennale (1994-1996) di azioni a favore di questi organismi e del carattere obsoleto del programma.

Può la Commissione spiegare e quali sono le conseguenze di tale assenza di decisione per gli organismi interessati e precisare se esiste — o se esisterà — un programma sostitutivo e se esistono precedenti in materia di programmi divenuti obsoleti in seguito all'assenza di una decisione da parte del Consiglio?

Risposta del Commissario Papoutsis a nome della Commissione

(30 gennaio 1998)

Come accennato dall'Onorevole interrogante, l'invito alla presentazione di proposte era collegato alla proposta della Commissione per una decisione del Consiglio relativa ad un programma di lavoro pluriennale (1994-96) a favore di cooperative, mutue, associazioni e fondazioni (CMAF). L'invito era stato pubblicato il 24 agosto 1996. Sfortunatamente, alla fine del 1996 la proposta non era stata approvata dal Consiglio.

La Commissione, pertanto, è stata costretta a ricercare una soluzione appropriata per il finanziamento dei progetti CMAF collegati all'invito. A tal fine, il 29 luglio 1997, la Commissione ha deciso di ritirare la proposta citata, di annullare l'invito, e di prendere una decisione specifica per il finanziamento nel 1997 di 12 progetti selezionati fra quelli presentati nell'ambito dell'invito. Venne pure deciso di finanziare, oltre alle 12 azioni collegate all'invito, alcune altre azioni sulla base della linea di bilancio 1997 B5-321 (economia sociale).

La Commissione sta esaminando l'opzione di presentare una nuova proposta per un programma di lavoro pluriennale. L'obiettivo principale è di assistere le CMAF a migliorare le prestazioni a livello imprenditoriale nonché a svolgere pienamente il loro ruolo per quanto riguarda le sfide attualmente lanciate dalla situazione occupazionale.

Per maggiori particolari, l'Onorevole interrogante è invitato a esaminare la risposta della Commissione all'interrogazione orale H-0717/97 dell'Onorevole C. Jackson durante l'ora delle interrogazioni nella tornata dell'ottobre 1997 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo (ottobre 1997).

(98/C 196/04)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3378/97

di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(23 ottobre 1997)

Oggetto: Seconda direttiva sul diritto societario 77/91/CEE

Ritiene la Commissione che nella direttiva 77/91/CEE ⁽¹⁾ vi siano basi sufficienti per intentare un'azione contro uno Stato che abbia compiuto atti in violazione della direttiva stessa nel periodo compreso tra la sua entrata in vigore e la modifica della legislazione nazionale?

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

Risposta data dal Sig. Monti a nome della Commissione

(6 gennaio 1998)

La Commissione può avviare una procedura d'infrazione nei confronti di uno Stato membro, quando ritiene che quest'ultimo sia venuto meno ad un obbligo che deriva dal diritto comunitario. Questo principio è, naturalmente, applicabile alla direttiva del Consiglio 77/91/CEE del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa. L'opportunità e la portata di tale azione possono tuttavia essere apprezzate soltanto in funzione del singolo caso concreto di inadempimento attribuibile ad uno Stato membro con riferimento ad una determinata legislazione nazionale.

(98/C 196/05)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3516/97

di John Iversen (PSE) alla Commissione

(12 novembre 1997)

Oggetto: Stimolatori della crescita

Il sospetto che la tilosina presente nel mangime destinato ai suini possa determinare, negli esseri umani, una resistenza al prodotto medicinale denominato «Eritromicina» è preoccupante. A tale riguardo, intende la Commissione proporre norme sulla marchiatura delle carni suine provenienti da animali alimentati con stimolatori della crescita?

Sempre a tale proposito, intende proporre l'applicazione di un prelievo fiscale sugli stimolatori della crescita antibiotici contenuti nei mangimi per suini?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione*(15 gennaio 1998)*

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che, conformemente alla legislazione sugli additivi nell'alimentazione degli animali e ai risultati degli esami effettuati per l'ottenimento della relativa autorizzazione comunitaria, gli additivi in questione non devono presentare rischi per la salute umana o animale o per l'ambiente, né recare pregiudizio al consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti animali.

Come ha già fatto presente nella sua risposta all'interrogazione E-3388/97 ⁽¹⁾ presentata dall'onorevole parlamentare, la Commissione non è in grado di dimostrare l'esistenza di un rapporto di causa/effetto tra l'impiego della tilosina negli alimenti per suini e la comparsa di fenomeni di resistenza all'eritromicina nei batteri patogeni per l'uomo. Se, tuttavia, il riesame dell'autorizzazione della tilosina, richiesto dalla Finlandia, mettesse in evidenza un rischio per la salute del consumatore, la Commissione reagirebbe con una proposta immediata di divieto.

Di conseguenza, nella misura in cui gli additivi impiegati nell'alimentazione degli animali sono ritenuti sicuri, la Commissione non ritiene necessaria un'etichettatura specifica.

La Commissione non intende proporre imposte sui prodotti succitati.

⁽¹⁾ GU C 174 dell'8.6.1998, pag. 51.

(98/C 196/06)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3548/97**di Frédéric Striby (I-EDN) alla Commissione***(12 novembre 1997)*

Oggetto: Armonizzazione dello stato giuridico e fiscale di distillatore proprietario

Lo stato giuridico di distillatore proprietario (*bouilleur de cru*) differisce da uno Stato membro all'altro in quanto, mentre in Spagna, Italia, Portogallo e Grecia esiste libertà totale di distillazione, in Germania esiste una tassa preferenziale e degressiva entro il limite di 5000° di alcool puro. Anche in Austria sono ammesse riduzioni.

In Francia, invece, dal 1960 sono pochissimi i distillatori che godono della franchigia giacché un'ordinanza del 29 novembre 1960 ha soppresso tale prerogativa «alla morte di ciascuno dei beneficiari o del coniuge sopravvissuto». I distillatori francesi rimasti non beneficiano di alcun abbattimento e sono dunque penalizzati rispetto ai loro omologhi europei.

Cosa intende fare la Commissione per armonizzare lo stato giuridico e fiscale del distillatore proprietario in seno all'Unione europea?

(98/C 196/07)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3549/97**di Frédéric Striby (I-EDN) alla Commissione***(12 novembre 1997)*

Oggetto: Applicazione non equa dei diritti di accisa in materia di alcool puro

Sebbene esista una regolamentazione comunitaria in materia di accise in Francia, la sua applicazione varia e provoca una vera e propria distorsione di concorrenza tra i distillatori proprietari e i distillatori industriali.

In Francia infatti il distillatore proprietario ha l'obbligo di pagare immediatamente i dazi sul prodotto della sua distillazione, mentre il distillatore industriale paga solo alla vendita della produzione. Inoltre, se quest'ultimo la lascia invecchiare, gli verrà abbuonata una perdita del 6% di grado l'anno. Il piccolo distillatore è quindi nettamente sfavorito rispetto a quello industriale.

Alla luce di tali informazioni pensa la Commissione che l'applicazione delle direttive relative ai prodotti soggetti a accisa sia equa e coerente in questo caso particolare?

**Risposta comune
data dal Sig. Monti in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3548/97 e E-3549/97**

(6 gennaio 1998)

Il verbale del Consiglio concernente la direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽¹⁾ contiene la seguente dichiarazione: «Il Consiglio e la Commissione dichiarano che gli Stati membri che hanno tradizionalmente esonerato la produzione di quantitativi limitati di alcole fabbricati da privati per il proprio consumo personale possono continuare ad applicare tali esoneri». Conformemente a tale dichiarazione la Francia ha continuato ad esonerare la produzione di dieci litri di alcole puro l'anno da parte delle persone cui era stato tradizionalmente concesso tale diritto.

A parte questo caso specifico, tutta la produzione di alcolici è soggetta ad accise. Esiste tuttavia un'opzione, ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 92/83/CEE, che permette agli Stati membri di imporre un'aliquota ridotta sulla produzione delle piccole distillerie. La Francia, con la maggioranza degli Stati membri, ha scelto di non avvalersi di tale opzione.

Data questa scelta, dovrebbero applicarsi le norme di carattere generale enunciate nella direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ⁽²⁾ cosicché, con l'eccezione sopra citata relativa alla distillazione casalinga, tutte le distillerie francesi costituiscono depositi fiscali in cui il pagamento dell'accisa è sospeso fino a quando le merci prodotte non vengono immesse in libera circolazione e si tiene conto delle perdite naturali del prodotto della distilleria.

Infine, per quanto riguarda l'impostazione adottata dalla Commissione nei confronti della futura armonizzazione in questo settore, una delle ragioni per le quali erano state originariamente concesse le deroghe è che, all'interno dei parametri fissati, si riteneva che il trattamento fiscale di questi piccoli produttori non avesse sul mercato interno un effetto tale da rendere necessaria l'uniformità a livello comunitario. Alla luce di quanto denunciato dall'onorevole parlamentare, la Commissione terrà sotto osservazione questo problema, ma non ha per il momento intenzione di sollecitare un'ulteriore armonizzazione del trattamento riservato ai produttori in questione.

⁽¹⁾ GU L 316, del 31.10.1992.

⁽²⁾ GU L 76, del 23. 3.1992.

(98/C 196/08)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3563/97
di Graham Mather (PPE) alla Commissione**

(13 novembre 1997)

Oggetto: Comunicazione della Commissione sul coordinamento fiscale nell'Unione europea (COM(97)495)

Alla riunione informale dei ministri ECOFIN del 13 ottobre 1997, è stata discussa per la prima volta questa comunicazione della Commissione. Il documento propone un pacchetto di misure volte a contrastare quella che definisce «concorrenza fiscale dannosa». Il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una nuova comunicazione, entro e non oltre il 12 novembre, che tenga conto dei risultati di questa riunione e di quella svolta in seno al gruppo per la politica fiscale del 20 ottobre 1997. I ministri hanno sottolineato all'unanimità la loro intenzione di pervenire ad un accordo politico in materia nel corso del Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1997.

Per quanto riguarda la tassazione dei redditi da capitale, al punto 19, paragrafo III, della comunicazione si afferma che «ciascuno Stato membro dovrebbe applicare una ritenuta minima ovvero fornire informazioni sui redditi da risparmio agli altri Stati membri». Il punto 19, paragrafo IV, afferma quindi che «la Comunità dovrebbe altresì farsi promotrice dell'estensione della soluzione prescelta al di là dei propri confini».

1. Attraverso quali organismi e organizzazioni internazionali prevede la Commissione di promuovere la soluzione concordata?
2. Quali strumenti saranno utilizzati nel contesto di tali organizzazioni e meccanismi?

(98/C 196/09)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3564/97**di Graham Mather (PPE) alla Commissione***(13 novembre 1997)*

Oggetto: Comunicazione della Commissione sul coordinamento fiscale nell'Unione europea (COM(97)495)

Alla riunione informale dei ministri ECOFIN del 13 ottobre 1997, è stata discussa per la prima volta questa comunicazione della Commissione. Il documento propone un pacchetto di misure volte a contrastare quella che definisce «concorrenza fiscale dannosa». Il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una nuova comunicazione, entro e non oltre il 12 novembre, che tenga conto dei risultati di questa riunione e di quella svolta in seno al gruppo per la politica fiscale del 20 ottobre 1997. I ministri hanno sottolineato all'unanimità la loro intenzione di pervenire ad un accordo politico in materia nel corso del Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1997.

Per quanto riguarda la tassazione dei redditi da capitale, al punto 19, paragrafo III, della comunicazione si afferma che «ciascuno Stato membro dovrebbe applicare una ritenuta minima ovvero fornire informazioni sui redditi da risparmio agli altri Stati membri». Il punto 19, paragrafo V, afferma quindi che «le misure volte al controllo della residenza fiscale dei beneficiari non dovrebbero essere troppo gravose».

1. Quali ricerche ha fatto la Commissione su possibili accordi?
2. A che cosa hanno portato tali ricerche?
3. Quali sono le ripercussioni finanziarie del controllo della residenza fiscale dei beneficiari per le autorità della Comunità e degli Stati membri?

(98/C 196/10)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3565/97**di Graham Mather (PPE) alla Commissione***(13 novembre 1997)*

Oggetto: Comunicazione della Commissione sul coordinamento fiscale nell'Unione europea (COM(97)495)

Alla riunione informale dei ministri ECOFIN del 13 ottobre 1997, è stata discussa per la prima volta questa comunicazione della Commissione. Il documento propone un pacchetto di misure volte a contrastare quella che definisce «concorrenza fiscale dannosa». Il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una nuova comunicazione, entro e non oltre il 12 novembre, che tenga conto dei risultati di questa riunione e di quella svolta in seno al gruppo per la politica fiscale del 20 ottobre 1997. I ministri hanno sottolineato all'unanimità la loro intenzione di pervenire ad un accordo politico in materia nel corso del Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1997.

Per quanto riguarda la tassazione dei redditi da capitale, al punto 19, paragrafo III, della comunicazione si afferma che «ciascuno Stato membro dovrebbe applicare una ritenuta minima ovvero fornire informazioni sui redditi da risparmio agli altri Stati membri». Il punto 19, paragrafo VI, afferma quindi che «laddove uno Stato membro non scelga l'opzione che prevede lo scambio di informazioni, esso dovrebbe applicare almeno una ritenuta d'imposta minima. L'aliquota minima deve essere fissata in modo da assicurare un livello accettabile di imposizione dei risparmi transfrontalieri».

Come verrà calcolato e concordato il «livello accettabile»?

(98/C 196/11)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3566/97**di Graham Mather (PPE) alla Commissione***(13 novembre 1997)*

Oggetto: Comunicazione della Commissione sul coordinamento fiscale nell'Unione europea (COM(97)495)

Alla riunione informale dei ministri ECOFIN del 13 ottobre 1997, è stata discussa per la prima volta questa comunicazione della Commissione. Il documento propone un pacchetto di misure volte a contrastare quella che definisce «concorrenza fiscale dannosa». Il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una nuova comunicazione, entro e non oltre il 12 novembre, che tenga conto dei risultati di questa riunione e di quella svolta in seno al gruppo per la politica fiscale del 20 ottobre 1997. I ministri hanno sottolineato all'unanimità la loro intenzione di pervenire ad un accordo politico in materia nel corso del Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1997.

Per quanto riguarda la tassazione dei redditi da capitale, al punto 19, paragrafo III, della comunicazione si afferma che «ciascuno Stato membro dovrebbe applicare una ritenuta minima ovvero fornire informazioni sui redditi da risparmio agli altri Stati membri».

1. Come sarebbero organizzati gli adeguamenti fiscali fra la ritenuta minima in uno Stato membro e la normale aliquota di imposta sul reddito da capitale nel paese di residenza di un cittadino?
2. Quali studi ha intrapreso la Commissione per stabilire i costi di tali adeguamenti?

(98/C 196/12)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3567/97

di Graham Mather (PPE) alla Commissione

(13 novembre 1997)

Oggetto: Comunicazione della Commissione sul coordinamento fiscale nell'Unione europea (COM(97)495)

Alla riunione informale dei ministri ECOFIN del 13 ottobre 1997, è stata discussa per la prima volta questa comunicazione della Commissione. Il documento propone un pacchetto di misure volte a contrastare quella che definisce «concorrenza fiscale dannosa». Il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una nuova comunicazione, entro e non oltre il 12 novembre, che tenga conto dei risultati di questa riunione e di quella svolta in seno al gruppo per la politica fiscale del 20 ottobre 1997. I ministri hanno sottolineato all'unanimità la loro intenzione di pervenire ad un accordo politico in materia nel corso del Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1997.

Per quanto riguarda la tassazione dei redditi da capitale, al punto 19, paragrafo III, della comunicazione si afferma che «ciascuno Stato membro dovrebbe applicare una ritenuta minima ovvero fornire informazioni sui redditi da risparmio agli altri Stati membri».

1. Come garantirebbe la Commissione la compatibilità e la comparabilità dei dati in un tale scambio di informazioni?
2. Come garantirebbe la Commissione la sicurezza delle informazioni negli scambi di informazioni?
3. Quali studi ha la Commissione intrapreso per valutare il costo dello sviluppo e dell'applicazione di un tale sistema?

Risposta comune

**data dal Sig. Monti in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3563/97, E-3564/97, E-3565/97, E-3566/97 e E-3567/97**

(3 febbraio 1998)

La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla sua nuova comunicazione del 5 novembre 1997 ⁽¹⁾ e sulle conclusioni del Consiglio Ecofin del 1° dicembre 1997 riguardanti la politica fiscale.

In queste conclusioni, per quanto riguarda le imposte gravanti sui risparmi il Consiglio ha approvato un testo comprendente quattro punti che potrebbero costituire la base per una nuova proposta di direttiva.

Come ha annunciato nella sua suddetta comunicazione, la Commissione intende presentare una simile proposta di direttiva in tempi molto brevi, in linea di massima entro l'aprile 1998.

Nella situazione attuale, la Commissione ritiene prematuro formulare osservazioni sulle domande particolarmente delicate poste dall'onorevole parlamentare.

La Commissione è ancora nella fase di riflessione: essa presenterà con chiarezza la sua posizione nella proposta di direttiva.

⁽¹⁾ COM(97) 564 def.

(98/C 196/13)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3591/97**di Yves Verwaerde (PPE) alla Commissione***(13 novembre 1997)*

Oggetto: Film che hanno consentito di realizzare i migliori incassi in Spagna

Può la Commissione rendere noto l'elenco dei film, ripartiti per nazionalità, che hanno consentito di realizzare i migliori incassi in Spagna negli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995?

Risposta data dal Sig. Oreja in nome della Commissione*(2 febbraio 1998)*

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento le informazioni richieste.

(98/C 196/14)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3648/97**di Armelle Guinebertière (UPE) alla Commissione***(19 novembre 1997)*

Oggetto: Concorrenza sleale dovuta al regime dell'IVA

Un dirigente d'impresa francese, fornitore di materiali per allevatori di conigli, denuncia un pregiudizio dovuto all'applicazione differente dell'IVA tra i fornitori francesi e i cittadini di un altro Stato dell'Unione.

I fornitori stranieri vendono il materiale esentasse, con consegna all'inizio del 1998, e l'allevatore dichiarerà l'IVA soltanto all'inizio del 1999 e non anticiperà il 20,60% di IVA per un periodo tra 12 e 18 mesi in quanto l'amministrazione francese funge da intermediario.

Se invece il materiale proviene da un fornitore francese, l'allevatore è tenuto a versare l'IVA al momento dell'acquisto.

Pertanto esiste una situazione di concorrenza sleale imposta dagli organi fiscali francesi a danno degli imprenditori francesi.

Con quali mezzi intende la Commissione ripristinare condizioni più favorevoli di concorrenza, segnatamente nell'ambito dell'applicazione dell'IVA?

Risposta data dal Sig. Monti a nome della Commissione*(6 gennaio 1998)*

La situazione descritta dall'onorevole parlamentare è la conseguenza delle diverse norme applicabili agli scambi intracomunitari rispetto alle vendite realizzate all'interno di uno Stato membro.

Mentre i principi fondamentali che sottendono al funzionamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sanciscono che sia solo il venditore di beni o il prestatore di servizi ad assumere le spese e le obbligazioni inerenti alla corretta applicazione dell'imposta, il regime transitorio IVA prevede una deroga ai suddetti principi per le vendite intracomunitarie di beni e rende l'acquirente che è soggetto passivo debitore dell'IVA dovuta nello Stato membro di arrivo dei beni. Si possono così constatare, in alcune situazioni estreme, differenze di trattamento fiscale sfavorevoli alle vendite interne ad un determinato Stato membro.

Nella sua relazione sul funzionamento del regime transitorio di imposizione dell'IVA sugli scambi intracomunitari⁽¹⁾, la Commissione aveva già rilevato che il regime transitorio recava pregiudizio alle caratteristiche essenziali dell'IVA. Nella sua comunicazione relativa ad un «Sistema comune dell'IVA — Programma per il

mercato unico» ⁽²⁾, la Commissione, dopo avere evocato i limiti del regime attuale, ha proposto, in particolare, la soppressione di qualsiasi distinzione tra operazioni interne ed intracomunitarie ed un programma per il passaggio graduale al nuovo sistema comune dell'IVA. Le proposte che la Commissione dovrà avanzare nel quadro del suo programma di lavoro dovrebbero dunque porre fine ai menzionati problemi.

⁽¹⁾ COM (94) 515 finale.

⁽²⁾ COM (96) 328 finale.

(98/C 196/15)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3658/97
di María Izquierdo Rojo (PSE) alla Commissione
(19 novembre 1997)

Oggetto: Progetti europei per la città di Granada e il quartiere «Albayzín»

Potrebbe la Commissione fornire informazioni esaurienti in merito ai progetti relativi a Granada e al quartiere «Albayzín» che sono stati approvati ai fini di un cofinanziamento europeo, ad alcuni dei quali fa riferimento una rassegna della pubblicazione «Carta Local» dell'ottobre 1997?

Risposta data dal Sig. Oreja a nome della Commissione
(3 febbraio 1998)

In risposta all'interrogazione dell'onorevole parlamentare, la Commissione ricorda che a Granada, nel 1986, essa ha finanziato un progetto per la conservazione del Patio de los Leones, dei Banos des Comares e delle «cubiertas planas» dell'Alhambra, con un bilancio totale di 200 000 ECU.

Nel quadro del programma di formazione Leonardo da Vinci, si è deciso di finanziare tre progetti della provincia di Granada, vale a dire un progetto nel 1995 per un importo totale di 58 000 ECU (Iliberis) e due progetti nel 1997 per un importo totale di 234 000 ECU (rete rurale europea per l'orientamento e l'informazione professionale, e formazione nel campo dell'agricoltura e dell'ambiente nelle zone rurali).

Nel luglio 1997, sulla base dell'articolo 10 del regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ⁽¹⁾, la Commissione ha finanziato un progetto pilota urbano per l'Albaicin di Granada, in cui è compreso anche il palazzo dell'Alhambra. Il costo ammissibile totale di tale progetto è di 6 051 150 ECU, mentre i fondi del FESR disponibili a tale scopo ammontano a 2 953 897 ECU.

⁽¹⁾ GU L 193 del 31.7.1993.

(98/C 196/16)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3667/97
di John Iversen (PSE) alla Commissione
(19 novembre 1997)

Oggetto: ESB

Nella decisione 97/534/CE ⁽¹⁾ della Commissione si impone agli Stati membri di eliminare il materiale specificato a rischio (MSR) dalla catena alimentare. Tale obbligo si basa su una raccomandazione formulata dal comitato scientifico veterinario per quanto riguarda l'eliminazione di tale materiale in paesi o regioni in cui si valuta che vi sia un rischio potenziale di insorgenza di agenti TSE. Nella decisione si afferma inoltre, senza ulteriori prove, che nessuno degli Stati membri può essere considerato esente da un potenziale rischio di TSE.

Gli elementi riportati in appresso differenziano chiaramente la macellazione effettuata presso i macelli all'esportazione danesi dalla situazione in altri Stati membri:

- autorizzazione USA alla macellazione esclusivamente di animali danesi;
- scrapie mai constatata e ESB rilevata solo negli animali importati dal Regno Unito;

- divieto, rispettato dal 1933, di importare farine di carne e ossa e proibizione, stabilita nel 1990, di utilizzare ruminanti;
- ESB malattia soggetta a notifica dal 1992.

Pertanto, conformemente all'articolo 3.2.13.3 dell'Animal Health Code dell'OIE, la Danimarca è ufficialmente esente da ESB.

1. Può la Commissione precisare di quali dati comprovati dispone per affermare l'esistenza di un rischio potenziale di ESB in Danimarca?
2. Può inoltre comunicare per quale motivo, visto il disposto dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione, quest'ultima non prevede la possibilità per gli Stati membri di essere dichiarati esenti da ESB? Non ritiene che ciò rappresenti una violazione del principio di regionalizzazione veterinaria dell'UE?

(¹) GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 95.

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(10 febbraio 1998)

L'articolo 6, paragrafo 4 della decisione 97/534/CE del 30 luglio 1997, sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (¹), stabilisce che la Comunità applica le disposizioni in questione nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali.

Il testo non prevede deroghe, né per paesi terzi, né per Stati membri. Parecchi paesi terzi e Stati membri, ivi compresa la Danimarca, hanno presentato domande di riconoscimento come zone esenti da encefalopatie spongiformi trasmissibili o da encefalopatie spongiformi bovine. La Commissione è autorizzata a proporre tale tipo di deroga per uno o più Stati membri basandosi sugli stessi presupposti giuridici della decisione succitata.

A seguito di una richiesta della Commissione, il comitato scientifico direttivo sta preparando un elenco armonizzato di criteri a norma dei quali saranno valutate tutte le domande di riconoscimento come zona indenne da encefalopatia spongiforme trasmissibile o da encefalopatia spongiforme dei bovini e sulla base dei quali si potrà chiedere ai vari paesi di fornire informazioni supplementari.

Il comitato scientifico direttivo ha completato tale elenco il 26 gennaio 1998. Le diverse domande presentate finora (ivi compresa quella della Danimarca) saranno rapidamente valutate. La Commissione non può giudicare la situazione nei singoli Stati membri finché non avrà ricevuto il parere scientifico necessario. Essa valuterà la situazione appena possibile.

(¹) GU L 216 dell'8.8.1997.

(98/C 196/17)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3705/97 di Françoise Grossetête (PPE) alla Commissione *(19 novembre 1997)*

Oggetto: Mercato interno — vendita di occhiali premontati nell'UE

Considerando le disparità esistenti tra le attuali condizioni di vendita da uno Stato membro all'altro per quanto concerne gli occhiali premontati,

considerando che tale tipo di prodotto ha un'incidenza sulla salute dei consumatori:

può la Commissione far sapere se prevede di elaborare una normativa comunitaria mirante ad armonizzare le condizioni di vendita, per quanto concerne in particolare la qualità dei rivenditori (ottici, farmacie, ecc.) di occhiali premontati nell'UE?

Risposta data dal Sig. Monti a nome della Commissione*(2 febbraio 1998)*

Attualmente la Commissione non prevede di presentare proposte volte a predisporre una normativa comunitaria per quanto attiene alle condizioni di vendita di occhiali premontati.

Quanto alle qualifiche dei venditori degli oggetti anzidetti, non esiste una normativa comunitaria che coordini la formazione di questi operatori economici, o l'accesso alle attività professionali del settore ed all'esercizio delle stesse. Regolamentazioni specifiche per singole professioni esistono unicamente per sette categorie (medici, dentisti, infermieri responsabili dell'assistenza generale, veterinari, ostetriche, farmacisti ed architetti).

Stante il principio di sussidiarietà e considerato che il reciproco riconoscimento delle qualifiche dei professionisti del settore del commercio al dettaglio di occhiali premontati (ottici, optometristi, ecc.), è garantito sia dalla direttiva 89/48/CEE, del 21 dicembre 1988, riguardante i cittadini degli Stati membri titolari di un diploma rilasciato in uno Stato terzo ⁽¹⁾, sia dalla direttiva 92/51/CEE, del 18 giugno 1992, relativa al secondo sistema generale di reciproco riconoscimento delle formazioni professionali, che integra la direttiva 89/48/CEE ⁽²⁾, la Commissione non intende presentare proposte per coordinare la formazione e le condizioni di esercizio delle professioni in parola.

In mancanza di una normativa comunitaria, gli Stati membri hanno la competenza esclusiva per decidere in merito alle condizioni di vendita, al livello ed alla durata della formazione impartita sul loro territorio, nonché alle condizioni di accesso all'esercizio delle attività professionali in questione, fermo restando che la normativa nazionale deve rispettare il diritto comunitario e, segnatamente, il principio della libera circolazione delle merci e quello della non discriminazione.

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.1989.

⁽²⁾ GU L 209 del 24.7.1992.

(98/C 196/18)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3728/97**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione***(21 novembre 1997)*

Oggetto: SPG — Gruppo Andino e mercato comune dell'America centrale: frodi sull'origine e cauzioni

Sono state individuate frodi nei certificati di origine relativi ad importazioni di tonno proveniente da paesi terzi, quali la Colombia e il Costa Rica, da parte di imprese comunitarie.

Se si considera che i governi dei paesi esportatori sono delegati dalla Commissione e che essi emettono tali certificati, che sono di natura ufficiale, perché si fa carico di tali illeciti alle imprese importatrici, quando queste agiscono di buona fede ritenendo che i certificati emessi da un organismo ufficiale di un paese autorizzato siano corretti?

La Commissione non ritiene che ciò sia ingiusto?

Per quale motivo, inoltre, i governi degli Stati membri non trattano sempre nello stesso modo la questione quando le proprie imprese sono colpite: alcuni non esigono cauzioni sino alla conclusione delle indagini, mentre altri lo fanno, mettendo così le proprie imprese in una situazione di netto svantaggio dinanzi alla concorrenza.

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione*(18 febbraio 1998)*

La problematica sollevata dall'onorevole parlamentare riguarda la complicata questione del funzionamento dei regimi tariffari preferenziali. La Commissione ricorda in merito che a fine luglio 1997, essa ha adottato una comunicazione ⁽¹⁾ diretta al Consiglio e al Parlamento.

I problemi specifici della buona fede e dell'uniformità dell'azione degli Stati membri in materia di recupero trovano una risposta precisa nella comunicazione summenzionata. Per quanto riguarda la «buona fede», la Commissione, conformemente alle conclusioni della Corte di giustizia cui essa deve attenersi, fa rilevare che l'affidabilità nella validità di un certificato d'origine non è di massima tutelata. Ciò equivale a dire che tale validità può formare oggetto di contestazione se, per esempio, la merce cui fa riferimento il certificato d'origine non è conforme ai criteri d'origine. Analogamente, a prescindere dal grado di affidabilità delle autorità che emettono i certificati d'origine in un paese terzo, tale validità va, se del caso, contestata quando una frode sia perpetrata posteriormente al rilascio del certificato (per esempio, presentazione all'importazione nella Comunità di una merce differente da quella esportata). Tutti questi elementi costituiscono, fra l'altro, un rischio commerciale che la Corte di giustizia considera normale ⁽²⁾.

Per quanto riguarda la mancanza di omogeneità di trattamento delle azioni da parte degli Stati membri, essa è dovuta al fatto che la Comunità non dispone di un'amministrazione doganale unica. La Commissione si propone di migliorare la situazione nell'ambito di una misura orizzontale ovvero nell'ambito della decisione n. 210/97/CE del Parlamento e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità («Dogane 2000») ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Doc. COM (97) 402 def.

⁽²⁾ Causa Van Gend & Loos NV; cause riunite 98 e 230/83; sentenza della CGCE del 13.11.1984.
Cfr. tuttavia anche la causa Faroe Seafood — cause riunite C 153/94 e C 204/94 — Sentenza del 14.5.1997.

⁽³⁾ GU L 33 del 4.2.1997.

(98/C 196/19)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3729/97

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(21 novembre 1997)

Oggetto: Apertura di un contingente di 1000 tonnellate di tonno proveniente da paesi terzi a dazio ridotto

Il regolamento (CE) n. 702/97 ⁽¹⁾, del 14 aprile 1997, disciplina l'apertura di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca.

Tale regolamento permette l'accesso di 1000 tonnellate di tonno provenienti da paesi terzi, riducendo della metà i relativi diritti doganali.

La Commissione può far sapere a cosa è dovuta questa apertura eccezionale esterna a paesi che beneficiano di preferenze generalizzate e di accordi quali il trattato di Lomé?

Si è trattato di una misura eccezionale o è possibile che ciò si ripeta in un prossimo futuro?

⁽¹⁾ GU L 104 del 22.4.1997, pag. 8.

(98/C 196/20)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3730/97

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(21 novembre 1997)

Oggetto: Approvvigionamento di tonno — materia prima per l'industria conserviera comunitaria

Visto che la produzione di tonno e tranci di tonno dei paesi ACP-PTOM beneficiari del trattato di Lomé, nonché dei paesi membri del Gruppo Andino e del mercato comune dell'America centrale facenti parte del SPG, può tradursi nella fornitura di materia prima per l'industria comunitaria, e visti i problemi di insufficienza di tali prodotti negli ultimi tempi, la Commissione ritiene che i contingenti di esportazione di tali prodotti previsti per i paesi in questione siano sufficienti per l'adeguato approvvigionamento della nostra industria conserviera di prodotti della pesca, oppure pensa che occorrerebbe aumentare tali contingenti?

**Risposta comune
data dal Sig.ra Bonino in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3729/97 e E-3730/97**

(23 gennaio 1998)

L'apertura di un contingente comunitario autonomo per l'importazione di 1 000 tonnellate di filetti di tonno al dazio del 12% per il 1997, è stata decisa a causa dei problemi di approvvigionamento incontrati dall'industria conserviera europea del tonno. Tali problemi sono dovuti alla situazione generale del mercato del tonno a livello mondiale (offerta debole a fronte di una domanda sostenuta) ed anche all'evoluzione dei metodi di lavorazione della materia prima (sviluppo delle tecniche di sfilettatura nei paesi vicini alle zone di pesca, in modo da trasportare soltanto il prodotto «utile» da inscatolare).

Il regime del contingente tariffario per i filetti di tonno destinati all'industria conserviera comunitaria è previsto per paesi terzi diversi dai paesi ACP, dato che questi ultimi beneficiano già di un accesso in esenzione doganale per i prodotti in questione.

Ogni anno la Commissione riesamina la situazione di ciascun mercato per il quale gli Stati membri presentano domande di contingenti o di sospensioni tariffarie. Per il 1998 tale analisi è in corso e le proposte della Commissione sono previste per fine gennaio, data abituale per questo tipo di operazione. Per i filetti di tonno vi è una domanda di apertura di un contingente, attualmente all'esame dei servizi competenti.

(98/C 196/21)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3746/97

di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

(21 novembre 1997)

Oggetto: Inquinamento acustico e valutazione di impatto ambientale nel tratto dell'autostrada Milano-Napoli, all'altezza del Comune di Galliciano nel Lazio (RM)

Nel 1989 è stato costruito, presso il Comune di Galliciano nel Lazio, un tronco di raccordo autostradale della tratta Milano-Napoli. L'autostrada in questione lambisce la cittadina di Galliciano passando, in alcuni tratti, a non più di 20 metri dalle abitazioni. Tale situazione, considerato il livello sostenuto di traffico veicolare che interessa questa arteria di scorrimento, crea notevoli disagi agli abitanti, quotidianamente infastiditi da un alto livello di inquinamento acustico.

Ciò premesso, considerato quanto stabilito nel Libro verde della Commissione europea «Politiche future in materia di inquinamento acustico» e in particolare per quanto riguarda le future azioni relative alla riduzione del rumore stradale, si chiede alla Commissione:

1. quali azioni, fra quelle indicate nel Libro verde, sono state già avviate dalla Commissione e con quali esiti;
2. se, sempre in accordo con le determinazioni del Libro verde, un eventuale progetto volto alla riduzione dell'inquinamento acustico nel suddetto tratto di strada potrebbe beneficiare di un finanziamento comunitario;
3. attraverso quali canali potrebbe essere richiesto il finanziamento di cui al punto 2;
4. se, infine, la realizzazione viaria in questione abbia tenuto conto in corso d'opera delle indicazioni della direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾ sulla valutazione d'impatto ambientale.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(5 febbraio 1998)

A seguito della pubblicazione del Libro verde della Commissione sulle politiche in materia di inquinamento acustico ⁽¹⁾, nel novembre 1996, è stata avviata un'ampia consultazione di tutte le parti coinvolte nella problematica del rumore.

La consultazione si è conclusa nel giugno 1997; i pareri formulati sono stati analizzati ed è in corso di stesura la loro sintesi.

In questa fase sarebbe prematuro parlare di applicazione delle misure contenute nel Libro verde. Tuttavia la Commissione sta perfezionando una direttiva volta a limitare le emissioni acustiche di macchine ed attrezzature e sta elaborando una metodologia atta a sviluppare una strategia di valutazione e gestione dei livelli di rumore ambiente. Inoltre è in corso di preparazione una direttiva relativa alla limitazione del rumore di rotolamento dei pneumatici. L'applicazione delle altre misure citate presuppone ulteriori approfondimenti.

Per quanto riguarda la concessione di finanziamenti comunitari per la realizzazione di lavori destinati a ridurre l'inquinamento acustico, il Libro verde non contiene risoluzioni in materia. Nel documento si propone di inserire il rumore nell'elenco dei criteri da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione di aiuti. È questo uno dei motivi per cui la Commissione sta vagliando le possibilità di fissare a livello comunitario obiettivi qualitativi per i valori di rumore ambiente.

Infine la Commissione intende rivolgersi alle autorità italiane per sapere se l'opera in questione ha fatto oggetto di uno studio d'impatto ambientale conformemente alla direttiva 85/337/CEE.

(¹) COM (96) 540 def.

(98/C 196/22)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3749/97

di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione

(21 novembre 1997)

Oggetto: Appalto del Comune di Roma per un contratto pubblicitario

Alcuni mesi fa il Comune di Roma ha predisposto una gara d'appalto a licitazione privata per la realizzazione di un grande progetto pubblicitario. Dopo una prima scrematura effettuata dalla commissione tecnica istituita presso l'Assessorato alle politiche economiche e produttive del Comune di Roma, sono al momento rimaste in gara tre imprese: la francese Decaux, la greca Panel 2+4 e l'italiana NDP. Sembra però, da alcuni elementi emersi dal lavoro della commissione tecnica, che la ditta francese Decaux abbia commesso nella presentazione delle offerte alcune irregolarità, confermate dall'Avvocatura comunale, che ha giudicato tali irregolarità come potenziali motivi di esclusione di Decaux dalla gara.

Ciò premesso si chiede alla Commissione:

1. se l'appalto in oggetto, il cui importo è di circa 60 miliardi di lire, è stato svolto nel rispetto delle direttive europee sugli appalti pubblici di servizi e lavori (92/50/CEE (¹) e 93/36/CEE (²));
2. se le irregolarità commesse da Decaux sono, secondo le norme europee, un motivo sufficiente per l'estromissione dalla gara;
3. un giudizio sulla vicenda.

(¹) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

(²) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(6 gennaio 1998)

La Commissione non dispone degli elementi di informazione necessari per pronunciarsi sulla conformità di una procedura di aggiudicazione di un appalto predisposta dal Comune di Roma per un progetto pubblicitario. L'onorevole parlamentare è pregata di comunicare alla Commissione gli elementi essenziali, in particolare l'oggetto del contratto e la data di pubblicazione del bando di gara al quale fa riferimento.

L'onorevole parlamentare è inoltre invitata a fornire alla Commissione ogni elemento di informazione relativo alle supposte irregolarità che possano essere valutate alla luce delle pertinenti direttive comunitarie.

Per le ragioni suesposte, la Commissione non può esprimere un parere sui fatti indicati.

(98/C 196/23)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3759/97**di Graham Mather (PPE) alla Commissione***(21 novembre 1997)*

Oggetto: Cooperazione UE/USA in materia di istruzione e formazione permanenti

Il 1996 era l'Anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita. Anche se la relazione ufficiale della Commissione non è stata ancora pubblicata, sono emerse alcune questioni centrali. Una delle conclusioni cui la Commissione non mancherà di giungere nella sua relazione è che la sua strategia consistente nel promuovere l'idea e la pratica dell'istruzione lungo tutto l'arco della vita è corretta e dovrebbe quindi essere attuata senza indugio. E' indubbio inoltre che gli Stati Uniti sono particolarmente innovativi in questo campo e che dall'approccio e dall'esperienza americana possiamo trarre importanti insegnamenti. Alla luce di tali considerazioni:

1. Intende la Commissione lanciare un'iniziativa per promuovere la cooperazione UE/USA nel campo dell'istruzione lungo tutto l'arco della vita, sulla falsariga dell'attuale Accordo di cooperazione UE/USA sull'istruzione superiore e la formazione professionale, ovvero estendere tale accordo includendovi specificamente l'istruzione e la formazione permanenti?
2. Nell'attuale iniziativa della Commissione sul Benchmarking (COM(97)153) sarà attribuita priorità all'istruzione e alla formazione lungo tutto l'arco della vita?

Risposta fornita dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione*(8 gennaio 1998)*

L'istruzione lungo l'arco di tutta la vita è volta ad aiutare gli individui a realizzare il loro potenziale personale, ad aiutare le imprese e le organizzazioni a beneficiare di nuove e migliorate competenze attraverso la loro forza di lavoro, a gestire i cambiamenti ed a essere concorrenziali in un'arena globale. La Commissione ha inserito questo messaggio nella concezione di tutta la gamma di attività di istruzione e di informazione.

Di fatto, l'idea dell'istruzione lungo il corso di tutta la vita è già integrata nel concetto dell'accordo di cooperazione Comunità-Stati Uniti nel settore dell'istruzione superiore e nella formazione professionale. Per attuare questa nozione in modo più efficace, la Commissione cerca proposte di progetti specifici nel settore della formazione professionale nella misura in cui imprese private possono partecipare come associati in partecipazione. Inoltre vengono incoraggiate analogie con il sistema scolastico statunitense, in specie per quanto riguarda la riconversione e la riqualificazione di lavoratori anziani oppure di persone che si reinseriscono sul mercato del lavoro.

L'on. membro può trovare interessante la varietà di progetti sostenuti finora dall'accordo di cooperazione Comunità-Stati Uniti che la Commissione ha inviato direttamente a Lui e al segretariato generale del Parlamento.

Per quanto riguarda la seconda interrogazione, l'allegato alla comunicazione della Commissione «Benchmarking — applicazione di uno strumento disponibile agli attori economici ed alle pubbliche autorità» ⁽¹⁾ inserisce quattro temi ammissibili come progetti pilota sul benchmarking. Tre di questi si riferiscono alle specializzazioni e agli investimenti immateriali («Tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni (ICT) e il nuovo paradigma tecnologico e organizzativo»; «Finanziamento dell'innovazione, in specie della proprietà intellettuale», «Sviluppo delle risorse umane»). La dimensione dell'apprendimento nell'arco di tutta la vita è importante per gli investimenti immateriali.

Tuttavia, giova notare che progetti di benchmarking vengono sviluppati sulla base di proposte provenienti dagli Stati membri e la Commissione non ha un modo di garantire che l'uno o l'altro tema verranno adeguatamente coperti in futuro.

⁽¹⁾ COM(97)153.

(98/C 196/24)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3772/97
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione
(21 novembre 1997)

Oggetto: Libero accesso ai manuali di Schengen

L'accordo di Schengen incluso nel nuovo trattato sull'Unione europea dà particolare enfasi al diritto di ogni cittadino europeo a accedere ai documenti pubblici. Ciò nonostante, informazioni provenienti dalla Svezia riferiscono che il governo svedese ha definito «top secret» taluni manuali sulle modalità di effettuazione dei controlli ai confini esterni dell'Unione, come pure sugli scambi di informazioni tra gli Stati membri.

La questione è estremamente seria e crea fondate inquietudini circa i motivi che hanno spinto il governo svedese a prendere tale decisione.

Può la Commissione dire qual è la sua posizione in merito e riferire se qualcosa di analogo è avvenuto con altri Stati membri dell'Unione? Ritiene utile raccomandare agli Stati membri di garantire il libero accesso a tutti i manuali riguardanti l'accordo di Schengen?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione
(2 febbraio 1998)

L'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione europea avverrà con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e dei protocolli ad esso allegati.

Tuttavia, dal momento che la maggior parte dei documenti relativi a tali accordi è promanata dalle autorità nazionali competenti in materia, l'accesso ad essi è e continuerà ad essere disciplinato dalle disposizioni nazionali in vigore, nel rispetto delle norme di riservatezza stabilite all'unanimità dagli Stati membri firmatari degli accordi di Schengen. Ciò è conforme alle disposizioni del codice di comportamento comune alla Commissione e al Consiglio relativo all'accesso ai documenti. Tale codice prevede che le istituzioni diano accesso solo ai propri documenti rinviando per contro i richiedenti, nel caso di documenti emanati da un'altra autorità, all'autore dei documenti stessi.

Per quanto riguarda i documenti emanati dal Consiglio o dalla Commissione, le richieste di accesso relative all'accordo di Schengen rientrano nell'ambito contemplato dal suddetto codice di comportamento. L'accesso ad essi potrà pertanto essere concesso tranne che nel caso in cui tali documenti rientrino in una delle eccezioni esplicitamente previste al fine di tutelare alcuni interessi privati o pubblici o di garantire la riservatezza delle deliberazioni delle istituzioni interessate.

È opportuno sottolineare che, a partire dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e dall'integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro dell'Unione europea, le norme relative alla pubblicazione degli atti sulla Gazzetta ufficiale saranno applicate anche al dispositivo regolamentare di Schengen.

(98/C 196/25)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3777/97
di Jean-Antoine Giansily (UPE) e Jacques Donnay (UPE) alla Commissione
(21 novembre 1997)

Oggetto: Il programma tessile francese

Il programma tessile francese, varato in Francia nel 1995 dal precedente governo, più comunemente conosciuto come «programma Borotra», prevedeva un dispositivo di alleggerimento degli oneri sociali per le imprese tessili ed è stato oggetto di forti critiche da parte della Commissione.

Tale programma, di cui hanno beneficiato più di 2.000 imprese, avrebbe permesso di stabilizzare, addirittura di accrescere leggermente, gli effettivi in un settore che ha perduto la metà dei suoi posti di lavoro in dieci anni.

Orbene, tale programma è stato non solo giudicato illegale da Bruxelles, ma la Commissione esigerebbe addirittura il rimborso degli aiuti percepiti da talune imprese tessili.

Può la Commissione comunicare i criteri e le argomentazioni alla base di tale giudizio e che hanno permesso di considerare illegale il programma tessile francese?

Non ritiene la Commissione che un simile giudizio sia incongruo e drammatico, nel momento in cui viene riaffermata, da tutti i responsabili europei, la necessità di attribuire priorità assoluta alla difesa e alla promozione dell'occupazione nell'Unione europea?

Non ritiene la Commissione che una soluzione alternativa, a fronte della difficile situazione in cui si dibatte l'industria tessile, potrebbe essere rappresentata dall'eliminazione dei prelievi obbligatori che appesantiscono indebitamente il costo del lavoro, nonché dalla creazione di un diritto d'ingresso sociale e fiscale alle frontiere dell'Unione europea?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(13 gennaio 1998)

Con decisione adottata il 9 aprile 1997, la Commissione ha statuito che gli aiuti previsti dalle misure sperimentali di riduzione degli oneri sociali a favore dei settori del tessile, dell'abbigliamento e del cuoio-industria calzaturiera, denominati in genere «Piano tessile», erano non solo illegali ma anche incompatibili con le disposizioni del trattato CE.

Il carattere illegale di tali aiuti deriva dal fatto che la Francia ha iniziato ad erogarli alle imprese beneficiarie prima che la Commissione si fosse pronunciata sulla loro compatibilità, contrariamente al disposto dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE e nonostante vari avvertimenti da parte della Commissione

La Commissione ritiene che gli oneri assunti dalle imprese a seguito della stipulazione, con i partner sociali di un determinato settore, di accordi relativi alla riorganizzazione del tempo di lavoro o con altro contenuto, che si traducono in aumenti salariali o congedi retribuiti non imposti dalla regolamentazione comune, costituiscano degli oneri che devono di norma essere imputati ai bilanci di tali imprese. La Commissione ritiene pertanto che sia l'intervento stesso dello Stato membro in tale contesto a costituire, per sua natura e nella sua intenzione, un aiuto di Stato.

La Commissione non ha potuto accordare le deroghe previste dagli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione ⁽¹⁾ a causa della natura settoriale degli aiuti e della loro concessione a settori sensibili e in crisi non soltanto in Francia, ma in tutto il territorio della Comunità. Il 'Piano tessile' francese avrebbe potuto essere escluso dal campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, solo se le misure di aiuto in esame fossero state applicate in via generale all'insieme dell'economia francese.

La Commissione ha inoltre chiesto il recupero degli aiuti indebitamente versati che superino la prevista soglia di minimis di 100.000 Ecu sull'arco di tre anni. Tale recupero riguarda dunque solo le imprese che impiegano oltre 50 lavoratori dipendenti, poiché per le altre l'importo dell'aiuto non supera la soglia citata e, di conseguenza, gli aiuti sono considerati dalla Commissione di scarsa rilevanza.

Nella sua decisione, la Commissione ha ricordato che la lotta alla disoccupazione costituisce un obiettivo prioritario della politica comunitaria, che può essere realizzato solo grazie ad una migliore integrazione delle politiche macroeconomiche ed industriali degli Stati membri, i quali, insieme alla Commissione, devono cercare di adottare nuove e coraggiose decisioni, necessarie per superare il flagello della disoccupazione.

La Commissione ha d'altronde sempre ribadito che le osservazioni da essa formulate in merito alle misure in esame non riguardano gli obiettivi perseguiti dalla Francia in materia di creazione di posti di lavoro (in particolare a favore dei giovani), bensì le modalità scelte per raggiungere tali obiettivi e le conseguenze provocate da tali scelte. In effetti, se le misure di aiuto settoriale in esame fossero accettate, si correrebbe il rischio di trasferire le difficoltà delle imprese di uno Stato membro alle imprese concorrenti degli altri Stati membri.

Per tali motivi, la Commissione ritiene che sia necessario assumere un atteggiamento rigoroso nei confronti degli aiuti settoriali, per prevenire in tempo utile il moltiplicarsi di tali situazioni nei vari Stati membri e per non pregiudicare la nozione stessa di mercato unico.

Infine, in merito alle possibili soluzioni alternative per la riduzione dei costi del lavoro, la Commissione ricorda che ha pubblicato una comunicazione sul controllo degli aiuti di Stato e la riduzione del costo del lavoro ⁽²⁾, che specifica i provvedimenti settoriali 'che possono risultare compatibili con il trattato'. La Commissione auspica inoltre che, a seguito della riunione del Consiglio europeo 'Occupazione', tenutasi il 20 e 21 novembre 1997, possano essere proposte ed attuate negli Stati membri soluzioni alternative agli aiuti settoriali.

⁽¹⁾ GU C 334 del 12.12.1995, pag.4

⁽²⁾ GU C 1 del 3.1.1997, pag.10

(98/C 196/26)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3812/97**di Hilde Hawlicek (PSE) alla Commissione***(28 novembre 1997)**Oggetto:* Quota dei fondi di bilancio UE riservata alla cultura

Dato che in varie pubblicazioni di politica culturale figurano ripetutamente percentuali diverse relativamente alla quota di bilancio UE riservata alla cultura e dato che tali cifre sono altresì spesso tramandate di pubblicazione in pubblicazione, si chiede alla Commissione:

1. A quanto ammonta l'effettiva quota dei fondi nel bilancio UE riservata alla cultura nell'anno 1997?
2. Come si è modificato tale importo nel corso degli anni, da quando la Commissione attua azioni culturali?
3. Di quali settori o voci di bilancio tiene conto la Commissione nel calcolo della quota riservata alla cultura?

Risposta data dal Sig. Oreja a nome della Commissione*(5 febbraio 1998)*

Desidero precisare, in risposta all'interrogazione scritta dell'onorevole parlamentare, che, nel 1997, la quota dei fondi di bilancio relativa alla cultura ammontava a 27.925.000 ECU, importo che rappresentava lo 0,03 % del bilancio della Comunità (89.137 milioni di ECU).

Rispetto al bilancio comunitario totale tale quota ha subito la seguente evoluzione:

Esercizi	Bilancio totale della cultura B3-2000	Bilancio totale della Comunità	Cultura/Bilancio della Comunità in %
1990	8 800 000	48 480 000 000	0,018
1991	10 000 000	59 370 000 000	0,016
1992	11 962 000	63 907 000 000	0,018
1993	12 355 000	70 408 000 000	0,017
1994	14 800 000	71 789 000 000	0,020
1995	19 654 000	79 846 000 000	0,024
1996	23 316 000	86 580 000 000	0,026
1997	27 925 000	89 137 000 000	0,031
1998	30 900 000	91 013 000 000	0,033

Le speranze di un aumento delle quote destinate alla cultura sono legate all'adozione del programma quadro per la cultura 2000-2006 che deve essere presentato al Parlamento e al Consiglio nel maggio 1998.

La Commissione include nel calcolo della quota riservata alla cultura il capitolo B3-2000, vale a dire le seguenti linee di bilancio:

- B3-2000: programma Raffaello
 B3-2001: programma Caleidoscopio
 B3-2002: programma Arianna
 B3-2003: altre azioni culturali.

(98/C 196/27)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3813/97**di Ilona Graenitz (PSE) alla Commissione***(28 novembre 1997)**Oggetto:* Giocattoli negli alimenti

Il comitato dell'UE per le emergenze nel campo della sicurezza dei prodotti (Product Safety Emergencies Committee) ha affrontato già in due occasioni la questione del pericolo per la sicurezza dei consumatori rappresentato dai giocattoli posti all'interno di confezioni di prodotti alimentari, ma finora non ha raccomandato azioni specifiche (la riunione più recente si è svolta il 22.10.1997).

E' al corrente la Commissione del fatto che negli USA questo tipo di prodotti è vietato e che recentemente, in seguito a 12 incidenti, una grossa ditta del settore alimentare è stata invitata a ritirare un prodotto del genere dal mercato statunitense?

Perché non assume iniziative urgenti per la protezione dei nostri consumatori, specialmente di quelli più vulnerabili, vale a dire i bambini?

Risposta della Sig.ra Bonino a nome della Commissione

(19 dicembre 1997)

Come già citato nelle risposte alle interrogazioni E-2479/97 dell'on. Whitehead ⁽¹⁾ e E-3085/97 dell'on. Apolinario ⁽²⁾, il comitato dell'Unione europea per le emergenze nel campo della sicurezza dei prodotti (direttiva 92/59/CEE ⁽³⁾), ha già adottato misure specifiche per quanto riguarda i giocattoli inseriti all'interno di confezioni di prodotti alimentari.

La Commissione è consapevole delle differenze esistenti fra la legislazione europea e quella statunitense per quanto riguarda gli oggetti non commestibili all'interno delle confezioni di prodotti alimentari. Inoltre è consapevole della decisione delle Nestlé, che, in risposta a critiche sempre crescenti, ha deciso volontariamente di ritirare dal mercato il prodotto «Nestlé Magic» sebbene l'American Food and drug administration non abbia deciso di attuare provvedimenti vincolanti.

A livello europeo non vi è una legislazione specifica che vieti di inserire all'interno delle confezioni di prodotti alimentari oggetti non alimentari. Tuttavia, la direttiva 92/59/CEE stabilisce che gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari a garantire che tutti i prodotti destinati ai consumatori e disponibili sul mercato siano sicuri. Conformemente alle disposizioni della direttiva la Commissione può intervenire soltanto nel caso di prodotti che presentano un rischio grave e immediato qualora gli Stati membri lo richiedano e siano rispettate numerose altre condizioni ⁽⁴⁾.

Nel corso dell'ultima riunione del Comitato per le emergenze, tenutasi il 22 ottobre 1997, i rappresentanti degli Stati membri hanno riferito in merito ai risultati di indagini di mercato specifiche relative ad articoli non alimentari, non confezionati separatamente e mescolati a prodotti alimentari, indagini varate su richiesta della Commissione. Gli Stati membri hanno dichiarato che possiedono gli strumenti necessari per gestire in futuro i rischi risultanti da questo tipo di prodotto e che non è necessaria un'azione da parte della Commissione.

Per quanto riguarda prodotti non alimentari confezionati separatamente ed inseriti nei prodotti alimentari, gli Stati membri non hanno riferito della necessità di un'azione a livello nazionale e non hanno chiesto l'intervento della Commissione. Tuttavia la Commissione ha invitato gli Stati membri che dispongono di ulteriori informazioni in materia a fornirle.

La Commissione, sulla base di queste informazioni, continuerà ad occuparsi del problema. Se gli strumenti esistenti non sono sufficienti saranno intraprese azioni per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori.

⁽¹⁾ GU C 82 del 17.3.1998, pag. 89.

⁽²⁾ GU C 102 del 3.4.1998, pag. 164.

⁽³⁾ GU L 228, 11.8.1992.

⁽⁴⁾ Articoli 9-11 della direttiva 92/59/CEE.

(98/C 196/28)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3818/97 di Raymonde Dury (PSE) alla Commissione

(28 novembre 1997)

Oggetto: Soppressione di posti di lavoro nell'azienda Kodak

La multinazionale Kodak ha appena annunciato la soppressione di 10.000 posti di lavoro nei suoi stabilimenti.

Può la Commissione far sapere quali sono le misure che intende adottare per verificare che la direttiva sull'informazione dei lavoratori è e sarà rispettata dall'azienda Kodak? La Commissione ha preso conoscenza delle motivazioni dell'azienda in questione?

Articoli di stampa riferiscono che il Giappone sarebbe assolutamente chiuso agli scambi in tale settore e proteggerebbe il proprio mercato. Può la Commissione far sapere qual è la situazione esatta e se condivide l'approccio dell'azienda Kodak?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione*(18 febbraio 1998)*

La Commissione desidera informare l'on. parlamentare che, fino ad oggi, non ha ricevuto alcun reclamo in merito alla verifica del rispetto delle direttive comunitarie applicabili in materia di ristrutturazione da parte del gruppo Kodak.

Le direttive comunitarie che potrebbero applicarsi per quanto riguarda la questione sollevata sono la direttiva 75/129/CE, riveduta dalla direttiva 92/56/CE del Consiglio, del 24 giugno 1992, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda i licenziamenti collettivi ⁽¹⁾, nonché la direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura a livello di imprese di dimensioni comunitarie e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie allo scopo di informare e consultare i lavoratori ⁽²⁾. Queste direttive sono state oggetto di recepimento negli Stati membri. Pertanto spetta in primo luogo alle autorità nazionali garantire il rispetto delle disposizioni interne relative al recepimento delle direttive in questione.

Per quanto riguarda la questione dell'accesso al mercato giapponese per le pellicole fotografiche e la carta per riproduzioni fotografiche, la Commissione rimanda alla risposta all'interrogazione orale H-991/97 dell'on. Killilea nell'ora delle interrogazioni della tornata del Parlamento del gennaio 1998, nella quale viene spiegata la posizione adottata in merito all'azione intrapresa dagli Stati Uniti in seno all'organizzazione mondiale del commercio (OMC). I risultati dei lavori del gruppo «Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio» (GATT) non sono ancora pubblicati, ma sembra che si sia giunti alla conclusione che le difficoltà di accesso al mercato giapponese incontrate dalle imprese non giapponesi nel settore dei prodotti fotografici non derivano da azioni che si possano imputare direttamente al governo giapponese.

⁽¹⁾ GU L 245 del 26.8.1992.

⁽²⁾ GU L 254 del 30.9.1994.

(98/C 196/29)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3823/97**di Roberto Mezzaroma (UPE) alla Commissione***(28 novembre 1997)*

Oggetto: Paradisi fiscali

Può dire la Commissione quali sono le aree o zone europee chiamate: paradiso fiscale?

Ne ha realizzate, fatte realizzare o le farà realizzare nel prossimo futuro, ovvero parteciperà al loro sviluppo?

Qual è il ruolo di quelle esistenti e quale dovrà essere nel futuro?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione*(2 febbraio 1998)*

La nozione di «paradiso fiscale» non è definita nella legislazione europea. In mancanza di definizione è difficile identificare i paradisi fiscali esistenti, e di conseguenza non è possibile pronunciarsi sul ruolo che la Commissione potrebbe avere svolto nella loro creazione. Recentemente, tuttavia, la Commissione ha varato un'iniziativa importante per promuovere il coordinamento in materia fiscale in seno alla Comunità ed ha proposto un approccio nuovo ed esauriente dell'imposizione, sia diretta che indiretta, in seno alla Comunità. Nella sua comunicazione al Consiglio del 5 novembre 1997 ⁽¹⁾, la Commissione ha presentato un pacchetto di misure per contrastare la concorrenza fiscale dannosa, tra cui un progetto di codice di condotta inteso a definire e a combattere misure fiscali che sono dannose. Il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri,

riuniti in sede di Consiglio, hanno successivamente adottato, il 1° dicembre 1997, una risoluzione su un codice di condotta per l'imposizione delle imprese. Questo codice definisce le misure fiscali che sono potenzialmente nocive e istituisce un processo di riesame per determinare quali di esse siano effettivamente dannose. Occorre eliminare le misure di questo tipo ed evitare di introdurne di nuove. La risoluzione inoltre prevede che il Consiglio può decidere di pubblicare le relazioni elaborate nel contesto del processo in esame.

(¹) COM (97) 564

(98/C 196/30)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3824/97
di Roberto Mezzaroma (UPE) alla Commissione
(28 novembre 1997)

Oggetto: Situazione della podologia in Europa

Può dire la Commissione qual è la situazione nell'UE per quanto riguarda il riconoscimento e la libera circolazione dei titoli degli operatori delle professioni sanitarie non mediche, in particolare:

1. la situazione della podologia in Europa;
2. le direttive comunitarie esistenti nel settore della podologia o delle professioni sanitarie non mediche;
3. le possibilità di finanziamento da parte dell'UE per il libero scambio degli studenti delle scuole universitarie;
4. le possibilità di finanziamento da parte dell'UE per l'aggiornamento professionale nelle professioni sanitarie non mediche?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(2 febbraio 1998)

1. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, la professione di podologo è regolamentata in tutti gli Stati membri, ad eccezione del Belgio e della Grecia.
2. La podologia e le professioni sanitarie non mediche, quando si tratta di professioni regolamentate, rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (¹) o in quello della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (²).
3. La Comunità accorda dei finanziamenti per gli scambi di studenti universitari nel quadro del programma Socrates, capitolo I, istruzione superiore (Erasmus), in tutte le discipline insegnate negli istituti d'istruzione superiore.

Le autorità nazionali decidono quali istituti superiori sono ammessi a partecipare al programma.

Gli studenti in podologia degli istituti ammessi che hanno concluso con la Commissione un «contratto istituzionale» possono ottenere una borsa di mobilità che copre una parte delle spese di viaggio e delle differenze dei costi di sussistenza.

4. Sebbene il programma Leonardo da Vinci abbia una vocazione generale, è possibile finanziare per il suo tramite delle azioni specifiche per la formazione dei membri delle professioni sanitarie non mediche a due condizioni principali: deve trattarsi di azioni innovative e con carattere transnazionale (nella maggior parte dei casi devono implicare almeno tre Stati membri).

(¹) GU L 19 del 24.1.1989

(²) GU L 209 del 24.7.1992

(98/C 196/31)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3845/97**di Kirsi Piha (PPE) alla Commissione***(5 dicembre 1997)*

Oggetto: Informazioni sull'ampliamento dell'Unione europea

L'ampliamento dell'Unione rappresenta la sfida maggiore cui l'Europa deve far fronte prossimamente. L'avvio dei negoziati con il primo gruppo di paesi candidati è pressoché pronto e avverrà agli inizi del 1998, dopo il Consiglio europeo di Lussemburgo. Nel contempo, l'interesse dei cittadini degli Stati membri nei confronti dell'ampliamento è viepiù esiguo, quando non inesistente, e v'è ragione per temere che, ad opera dei politici, si stia diffondendo un atteggiamento addirittura negativo, imputabile all'aumento dei contributi degli Stati membri e al timore di dover rinunciare agli aiuti. L'Unione economica e monetaria è d'altronde un valido esempio di come dell'opinione pubblica e della sua formazione ci si sia interessati soltanto in una fase piuttosto tarda, con il risultato che oggi la maggior parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea è contraria alla moneta comune. E' possibile sapere qual è il contenuto dei programmi della Commissione per la campagna d'informazione sull'ampliamento e qual è la loro consistenza finanziaria?

Risposta data dal Sig. Van den Broek a nome della Commissione*(6 febbraio 1998)*

La Commissione è pienamente consapevole dell'importanza del problema sollevato dall'onorevole parlamentare. I governi dei paesi candidati dovrebbero sensibilizzare l'opinione pubblica alla questione ed anche la Comunità dovrebbe contribuire a tale processo nei paesi candidati e negli Stati membri.

Le iniziative dei governi sono finanziate mediante stanziamenti (solitamente sotto la voce «integrazione europea») concessi ai paesi candidati, su richiesta, nell'ambito delle normali procedure Phare.

Le attività comunitarie realizzate in questo settore nei paesi candidati, essenzialmente gestite dalle delegazioni della Commissione, sono state avviate soltanto nel 1997 dopo che il Parlamento aveva potuto garantire stabilità e prevedibilità dei finanziamenti nel quadro del programma multinazionale Phare di informazione. Degli stanziamenti per il 1997, 5 MECU sono stati destinati alle attività di informazione delle delegazioni, mentre il finanziamento centrale viene impiegato per valutazioni di esperti.

Grazie al sostegno del programma multinazionale Phare di informazione e comunicazione, la Commissione fornisce i servizi del suo programma per i visitatori, sondaggi Eurobarometro e la rivista bimestrale «Dialogo europeo» pubblicata nelle dieci lingue centroeuropee.

Il sito web della Commissione «Europaplus» si è rivelato un prezioso strumento di informazione per il pubblico, tanto all'interno quanto all'esterno della Comunità. A titolo d'esempio, il sito web della DG IA, riguardante l'Europa centrale ed orientale, riceve oltre 500 000 visite al mese. Informazioni sull'ampliamento e sulle questioni connesse sono inoltre disponibili presso gli uffici della Commissione negli Stati membri.

(98/C 196/32)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3846/97**di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione***(5 dicembre 1997)*

Oggetto: Direttive concernenti la televisione

Poiché molti Stati membri violano le direttive concernenti la televisione, in particolare la direttiva 89/552/CEE⁽¹⁾ «televisione senza frontiere», la direttiva 93/83/CEE⁽²⁾ per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ristrutturazione via cavo, la direttiva 94/46/CEE⁽³⁾ «comunicazioni via satellite» e, infine, la direttiva 95/47/CEE⁽⁴⁾ relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi, e poiché il settore radiotelevisivo è uno dei più importanti per la Commissione, come ha sottolineato anche il commissario responsabile, Sig. Oreja, può far sapere la Commissione:

1. in che modo intende attuare una strategia comune, oltre a MEDIA II, che rafforzi la produzione radiotelevisiva europea al momento in cui quasi tutte le direttive sulla televisione vengono violate dagli Stati membri, e
2. se e quando ricorrerà alla Corte di giustizia europea e contro quali Stati membri, per violazione delle suddette direttive?

(¹) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

(²) GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15.

(³) GU L 268 del 19.10.1994, pag. 15.

(⁴) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 51.

Risposta data dal Sig. Oreja a nome della Commissione

(3 febbraio 1998)

Oltre al varo del programma MEDIA II, la Commissione ha proposto un fondo europeo di garanzia volto a incoraggiare la produzione cinematografica e televisiva (proposta di decisione del Consiglio del 14 febbraio 1995) (¹), su cui il Parlamento ha dato parere favorevole, mentre non è ancora stata raggiunta l'unanimità richiesta in seno al Consiglio.

Nel quadro delle nuove iniziative, la Commissione ha avviato una fase di consultazione e di analisi, in particolare mediante le «Assise» dell'audiovisivo, che si terranno nel Regno Unito nella primavera 1998, e il gruppo di riflessione ad alto livello istituito di recente dal membro della Commissione responsabile degli affari culturali. Nel corso del 1998, inoltre, essa presenterà un Libro verde sugli aspetti culturali dei nuovi servizi audiovisivi e di informazione, conformemente agli impegni assunti in tal senso.

D'altro canto, è opportuno ricordare che nel quadro della procedura per inadempimento e ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CE, la Commissione ha un ampio potere di valutazione, soprattutto per quanto concerne l'opportunità di adire la Corte di giustizia. In particolare, il 24 ottobre 1997 (²) è stata adottata la seconda relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'attuazione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (³), detta «Televisione senza frontiere». In tale relazione vengono presentate ed esaminate, fra l'altro, sette sentenze della Corte di giustizia concernenti l'interpretazione e l'applicazione di detta direttiva. Oltre a ciò la Commissione ha recentemente deciso di adire la Corte di giustizia per far constatare che l'Italia è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù del Trattato CE e della direttiva «Televisione senza frontiere».

(¹) GU C 41 del 13.2.1996.

(²) GU L 298 del 17.10.1989.

(³) Doc. COM(97) 523 def.

(98/C 196/33)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3847/97

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(5 dicembre 1997)

Oggetto: Salonicco, capitale europea dalla cultura 1997

Rispondendo all'interrogazione n. E-3127/96 (¹), il Commissario Oreja ha fatto sapere che le autorità elleniche non hanno ancora presentato domanda per ottenere i finanziamenti a favore della manifestazione «Salonicco, capitale europea della cultura 1997». Poiché è trascorso un anno e la manifestazione volge ormai al termine, può far sapere la Commissione se infine ha contribuito finanziariamente all'organizzazione della manifestazione «Salonicco, capitale europea della cultura 1997» e, in caso affermativo, a quanto ammonta questo suo contributo?

(¹) GU C 105 del 3.4.1997, pag. 54.

Risposta data dal Sig. Oreja a nome della Commissione*(6 febbraio 1998)*

La Commissione ha partecipato alla manifestazione «Città europea della cultura» 1997 accordando i seguenti contributi:

1. Un contributo di 403.012 ECU nell'ambito dell'azione IV del programma Caleidoscopio (linea B3-2001) per sovvenzionare le cinque azioni seguenti:
 - Soprano Vasso Papantaniou (e Hungarian State Orchestra 11/11/97) 24.089 ECU
 - Hungarian State Orchestra 11-12/11/1997 47.289 ECU
 - Choir Ionio University 22/11/1997 18.991 ECU
 - Opera «Kostantinos Palaiologos» 26-28/11/1997 296.390 ECU
 - Paul Mercier's «Kitchensink» 1-2/12/1997 16.253 ECU
2. Un contributo di 208.556 ECU a carico della linea B3-2003 «Altre azioni culturali nella Comunità e in cooperazione con i paesi terzi» per l'organizzazione della mostra «Tesori del Monte Athos».

Il contributo comunitario per il 1997 ammonta a 611.568 ECU.

Inoltre, come ogni anno nell'ambito della Città europea della cultura, la Commissione ha contribuito all'organizzazione del Premio Aristeion (premio letterario europeo e premio europeo della traduzione) con un importo di 344.890 ECU.

(98/C 196/34)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3869/97**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione***(5 dicembre 1997)*

Oggetto: Irregolarità nella gara di appalto del Ministero della pubblica istruzione italiano

In due precedenti interrogazioni — la P-1972/97 ⁽¹⁾ e la P-2841/97 ⁽²⁾ — la sottoscritta ha segnalato alla Commissione una vicenda relativa a presunte irregolarità nell'appalto per l'informatizzazione dei servizi del Ministero della pubblica istruzione italiano. Considerando che tale gara riveste una notevole importanza sia per la cifra dell'appalto stesso sia, soprattutto, per l'entità dei servizi che il ministero deve informatizzare, e considerando inoltre che risulta essere già stato presentato in sede comunitaria un esposto in merito, può la Commissione far sapere:

1. se sono giunte informazioni da parte delle autorità italiane in relazione ad eventuali violazioni del diritto comunitario nello svolgimento della procedura della gara d'appalto;
2. se l'esposto a cui la Commissione si riferisce nella risposta alla precedente interrogazione contiene elementi nuovi e significativi per chiarire tale vicenda e, in caso affermativo,
3. chi ha presentato — e a che titolo — l'esposto in questione;
4. se è possibile essere tempestivamente aggiornati sui risultati dell'inchiesta avviata dalla Commissione?

⁽¹⁾ GU C 45 del 10.2.1998, pag. 132.

⁽²⁾ GU C 117 del 16.4.1998, pag. 76.

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione*(9 febbraio 1998)*

1. Le autorità italiane hanno risposto il 12 novembre 1997 alla richiesta di informazioni loro inviata dalla Commissione. La risposta ricevuta farebbe ritenere che il cambiamento di titolarità delle azioni della società TSF, nel corso della procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico per l'informatizzazione dei servizi del Ministero della Pubblica istruzione, non abbia avuto conseguenze sulla capacità tecnica del gruppo di imprese cui è stato aggiudicato l'appalto. Saranno comunque chiesti alle autorità italiane ulteriori elementi d'informazione atti a chiarire completamente lo svolgimento dei fatti.

2. L'esposto ricevuto dalla Commissione non conteneva elementi particolarmente significativi per il chiarimento della vicenda.
3. La Commissione garantisce la riservatezza alle persone che le presentano esposti.
4. L'onorevole parlamentare sarà informata appena possibile dei risultati degli ulteriori contatti che la Commissione prenderà con le autorità italiane per chiarire lo svolgimento dei fatti.

(98/C 196/35)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3870/97

di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(5 dicembre 1997)

Oggetto: Competitività dell'industria europea

La comunicazione della Commissione «L'analisi comparativa della competitività — uno strumento destinato agli operatori economici e alle autorità» (COM(97)0153 def.) costituisce un'adeguata base di lavoro per applicare uno strumento di analisi comparativa della competitività (benchmarking).

Data la necessità di una salda coerenza tra detta iniziativa e l'attuazione di altre politiche comunitarie — in particolare in materia di ricerca e sviluppo, d'innovazione, di coesione economica e sociale e delle imprese — può la Commissione verificare, mediante il benchmarking, le politiche da essa adottate al fine di misurarne l'efficacia, con particolare riferimento al mercato interno, alla politica regionale, alla ricerca e allo sviluppo?

Risposta data dal Sig. Bangemann in nome della Commissione

(30 gennaio 1998)

La Commissione accoglie favorevolmente l'apprezzamento positivo nei confronti della sua posizione in materia di benchmarking, e ritiene che sia così possibile dotare la Comunità di un valido strumento per valutare comparativamente i risultati realizzati in vari settori chiave nonché i fattori che sono determinanti per il successo economico. Sotto questo profilo la Commissione reputa che il benchmarking possa assolvere una funzione di rilievo nella valutazione delle politiche comunitarie.

Nell'intento di promuovere un'adozione più larga di tale tecnica atta ad incidere sugli indirizzi impressi alle decisioni politiche, la Commissione sta attualmente dando corso a vari progetti pilota in settori chiave di intervento che incidono sulle condizioni quadro. L'adozione di progetti pilota consentirà di far emergere una efficace metodologia operativa per il benchmarking da un approccio basato sul consenso che coinvolge tutte le parti interessate, fondato sulla trasparenza, sul dialogo e sull'esperienza. È previsto poi di applicare in via sistematica la metodologia così elaborata in un ampio numero di settori, tra cui le altre politiche comunitarie.

La Commissione tiene anche a sottolineare che le prime iniziative volte all'analisi comparativa delle altre politiche comunitarie menzionate nell'interrogazione sono già in corso. Il piano d'azione mercato interno è una forma di benchmarking che permetterà di effettuare su base corrente un monitoraggio dei progressi per raffronto agli obiettivi. Nel programma integrato a favore delle piccole e medie imprese (PMI) e dell'artigianato ⁽¹⁾ la Commissione e gli Stati membri definiranno azioni concertate nel cui ambito all'analisi comparativa spetterà un ruolo di rilievo per promuovere le migliori pratiche nel campo della semplificazione amministrativa e delle misure di sostegno per le imprese.

Per quanto riguarda la coesione sociale ed economica nei programmi regionali di sviluppo cofinanziati dalla Comunità è già previsto che siano indicati obiettivi quantificati basati sull'analisi di differenze interregionali sotto il profilo risultati economici e competitività. L'efficacia ex post del programma è quindi valutata rispetto agli obiettivi quantificati definiti in sede iniziale.

⁽¹⁾ COM(96) 329 def.

(98/C 196/36)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3879/97**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(5 dicembre 1997)**Oggetto:* Libro verde — relazioni UE-ACP

In merito al Libro verde su «Le relazioni tra l'Unione europea e i paesi ACP all'alba del XXI secolo — Sfide e opzioni per un nuovo partenariato» (COM(96)0570 def.).

Una relazione politica più forte tra l'UE e i paesi ACP è necessaria per ridare un senso al partenariato e adattare nel contempo il quadro di cooperazione, in modo da agevolare l'apertura di tali paesi agli scambi internazionali. Vanno create nuove forme di cooperazione e va prevista una partecipazione più attiva degli operatori non governativi. D'altro canto, l'ambito geografico del futuro accordo di partenariato potrebbe essere modificato, sulla base della necessità di un approccio più coerente e meglio coordinato nei confronti dei paesi ACP.

Intende la Commissione rinnovare la convenzione tenendo conto in misura maggiore dell'eterogeneità geografica e delle differenze in termini di sviluppo?

(98/C 196/37)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3880/97**di Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione***(5 dicembre 1997)**Oggetto:* Libro verde — relazioni UE-ACP

In merito al Libro verde su «Le relazioni tra l'Unione europea e i paesi ACP all'alba del XXI secolo — Sfide e opzioni per un nuovo partenariato» (COM(96)0570 def.).

Le relazioni commerciali e finanziarie tra l'UE e i 70 paesi ACP entrano progressivamente in una nuova fase. Ora si impone una profonda riflessione (la convenzione attuale scade nel febbraio 2000) sugli orientamenti futuri di tali relazioni, che anzitutto devono tener conto, da una parte, del nuovo contesto mondiale e, dall'altra, delle maggiori responsabilità politiche ed economiche dell'Unione europea sulla scena internazionale.

In quest'ottica intende la Commissione adottare la formula di «reciprocità differenziata» per garantire il graduale inserimento dei paesi ACP nel commercio internazionale e per rivitalizzare gli scambi tra l'Unione europea e tali paesi?

(98/C 196/38)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3881/97**di Amedeo Amadeo (NI) e Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione***(5 dicembre 1997)**Oggetto:* Libro verde — relazioni UE-ACP

In merito al Libro verde su «Le relazioni tra l'Unione europea e i paesi ACP all'alba del XXI secolo — Sfide e opzioni per un nuovo partenariato» (COM(96)0570 def.).

A partire dal 1975, la Convenzione di Lomé ha fornito il quadro delle relazioni commerciali e della cooperazione finanziaria tra l'Unione europea e i paesi ACP, che attualmente sono 71. La Convenzione di Lomé è stata oggetto ogni cinque anni di adattamenti successivi, che hanno consentito di adeguare il dispositivo in funzione dell'evoluzione economica e politica, di introdurre nuovi strumenti di cooperazione e di stabilire nuove priorità. L'ultima revisione risale al 1995. La quarta Convenzione di Lomé, attualmente in vigore, scade il 29 febbraio 2000, e i negoziati tra le parti contraenti dovrebbero avere inizio 18 mesi prima di tale scadenza, vale a dire nel settembre 1998. Entro tale data, l'Unione europea dovrà essere in grado di precisare la propria posizione.

La cooperazione comunitaria rappresenta un notevole apporto per molti paesi ACP e ha innegabilmente contribuito a migliorare le condizioni di vita delle loro popolazioni. All'alba del XXI secolo, le relazioni UE-ACP dovranno proseguire su nuove basi, tenendo conto non solo dell'evolvere delle condizioni politiche ed economiche, ma anche delle motivazioni europee, che sono fundamentalmente mutate.

Intende la Commissione garantire maggiore efficacia e trasparenza alle modalità di gestione di una tale politica, tanto nell'Unione europea quanto presso le autorità dei paesi ACP?

(98/C 196/39)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3882/97

di Amedeo Amadeo (NI) e Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(5 dicembre 1997)

Oggetto: Libro verde — relazioni UE-ACP

In merito al Libro verde su «Le relazioni tra l'Unione europea e i paesi ACP all'alba del XXI secolo — Sfide e opzioni per un nuovo partenariato» (COM(96)0570 def.).

Il nuovo contesto internazionale, l'esperienza del passato e le evoluzioni socioeconomiche nei paesi ACP rendono necessarie nuove priorità per la politica di cooperazione, che potrebbe essere ristrutturata in base a tre principi: la dimensione sociale e ambientale; la dimensione istituzionale, il commercio e gli investimenti.

In tal senso, intende la Commissione dare la priorità ai seguenti settori di cooperazione:

- l'istruzione e la formazione, specialmente per le donne e le ragazze;
- il sostegno del settore privato e dello spirito imprenditoriale;
- la tutela dell'ambiente, lo sviluppo di un'agricoltura adeguata alle esigenze della popolazione, la pianificazione urbana, la ricerca applicata, la diffusione delle nuove tecnologie e la cultura?

Risposta comune

**alle interrogazioni scritte E-3879/97, E-3880/97, E-3881/97 e E-3882/97
data dal Sig. Pinheiro in nome della Commissione**

(28 gennaio 1998)

La risposta concreta alla domanda presentata dall'onorevole parlamentare è affermativa. La Commissione intende adottare un approccio differenziato: le modalità e le priorità della cooperazione saranno adeguate in funzione del livello di sviluppo del partner, delle sue esigenze e della strategia di sviluppo a lungo termine. In tale ambito verranno privilegiati i paesi meno avanzati, senza sbocco sul mare e quelli insulari.

Visto che diventava opportuna una riflessione approfondita sul futuro dei rapporti tra la Comunità e i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), e che la prossima scadenza della convenzione di Lomé ne forniva l'occasione, la Commissione l'anno scorso ha pubblicato un «libro verde sui rapporti tra l'Unione europea e i paesi ACP all'alba del XXI secolo — sfide e opzioni per un nuovo partenariato»⁽¹⁾. Sulla base di questo documento, che individuava le tematiche e le opzioni principali per il futuro, la Commissione ha avviato un ampio dibattito pubblico dal quale è scaturito un numero consistente di contributi e di manifestazioni, seminari e forum consultivi organizzati su iniziativa della Commissione o per iniziative spontanee di organizzazioni non governative (ONG), di associazioni, di rappresentanti del settore privato, di organizzazioni sindacali, dibattiti nell'ambito del Parlamento e del Comitato economico e sociale.

Alla fine della consultazione, tenendo conto dei suggerimenti e dei pareri formulati, la Commissione ha presentato un documento di orientamento politico⁽²⁾, destinato a costituire la base per la preparazione degli orientamenti di negoziato.

Per quanto riguarda la copertura geografica di un accordo futuro, la Commissione propone di mantenere l'assetto geografico globale della convenzione, introducendo tuttavia il principio di differenziazione. Infatti, la Commissione ritiene da un lato che l'impegno di solidarietà espresso dai partner del gruppo ACP durante il dibattito e ribadito al vertice dei capi di Stato ACP a Libreville, debba essere rispettato e dall'altro sembra auspicabile introdurre il principio di una differenziazione basata sulle caratteristiche regionali e le prospettive di integrazione regionale dei partner, tenendo conto inoltre del livello di sviluppo di ogni singolo partner.

Per quanto riguarda i rapporti economici e commerciali, l'approccio proposto dalla Commissione persegue tre obiettivi: assistere i paesi ACP nel processo di integrazione progressiva nel quadro dell'economia mondiale, a livello degli scambi commerciali e dei flussi di investimento privati; potenziare la presenza europea nel quadro dell'economia ACP; invitare i paesi ACP a cooperare con la Comunità nel quadro dei negoziati economici e commerciali internazionali.

In tale ambito, appaiono determinanti due tipi di considerazioni: da un lato, è necessario tener conto della volontà politica d'integrazione regionale degli Stati ACP e dall'altro, è necessario adeguare l'approccio alla situazione dei paesi meno avanzati (PMA) verso i quali deve essere mantenuto e migliorato il regime delle preferenze unilaterali, sulla scia del piano d'azione adottato durante la riunione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a Singapore.

Per raggiungere questi obiettivi, si prevede la possibilità di stipulare accordi a livello regionale, che prenderebbero la forma di accordi di partenariato economico aventi l'obiettivo di instaurare progressivamente zone di libero scambio, in conformità con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio e della politica agricola comune; oppure, temporaneamente, accordi di cooperazione economica, che consolidino l'accesso dei paesi ACP al mercato europeo e siano in grado di introdurre un elemento di reciprocità per quanto riguarda le esportazioni europee sui mercati ACP. Questi accordi dovrebbero prevedere disposizioni per potenziare la cooperazione nei settori connessi con gli scambi.

Per quanto riguarda la prassi per la cooperazione finanziaria e tecnica, i capisaldi del libro verde erano la ricerca di efficacia, la semplificazione e la differenziazione. Questi principi sono stati ripresi dalla Commissione nel documento di orientamento che propone di riesaminare in maniera approfondita le modalità pratiche di attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica per garantire al sistema maggiore efficacia e maggiore flessibilità di fronte a esigenze che sono in rapida evoluzione. La futura convenzione dovrà inoltre essere più accessibile ai livelli decentralizzati. La Commissione propone segnatamente di ridurre il numero di strumenti e di riassegnare un ruolo centrale alla programmazione e dunque al dialogo sulle politiche.

Il dibattito sugli obiettivi e le priorità della politica di cooperazione comunitaria ha indotto la Commissione a proporre di riassegnare alla cooperazione l'obiettivo della lotta contro la povertà, nell'ambito di un approccio integrato che associ i fattori di crescita economica, la dimensione sociale e ambientale e gli aspetti istituzionali dello sviluppo. Sarà inoltre necessario garantire un collegamento stretto tra una dimensione politica potenziata e la cooperazione; in tale ambito, la prevenzione dei conflitti violenti e la necessità di risolverne le cause potranno anch'esse influire sulle priorità d'azione. Queste azioni, il cui elenco non può essere a priori completo, seguono tre orientamenti prioritari: il sostegno ai fattori di crescita, di competitività e di occupazione; la dimensione sociale e culturale; l'integrazione regionale. Inoltre, sono stati definiti tre principi trasversali: lo sviluppo delle capacità, segnatamente a livello delle istituzioni; l'attenzione sistematica per quanto riguarda la tematica uomo/donna e la riduzione delle differenze tra i sessi; il principio di tutela delle risorse naturali e dell'ambiente.

(¹) COM(96)570.

(²) COM(97)537.

(98/C 196/40)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3883/97

di **Amedeo Amadeo (NI)** e **Spalato Belleré (NI)** alla Commissione

(5 dicembre 1997)

Oggetto: Attrezzature a pressione trasportabili

L'attuazione della proposta di direttiva del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili (COM(96)0674 def. — 97/0011 SYN) (¹).

Avrà come effetto la riduzione dei costi, e quindi benefici economici per i costruttori di attrezzature a pressione dato che, in futuro, l'omologazione e l'apposizione dei contrassegni interverranno in un unico Stato membro, consentendo in tal modo la libera circolazione dell'attrezzatura omologata sull'intero territorio dell'UE. Ne conseguirà, per effetto della concorrenza, un forte calo del prezzo di tali attrezzature.

La Commissione prevede che l'industria del settore (i costruttori di attrezzature quali bombole, serbatoi ed altri componenti, come pure i produttori e i distributori di gas liquido) estenderà ai consumatori, nel prezzo finale di questi prodotti, il beneficio economico che riceverà?

(¹) GU C 95 del 24.3.1997, pag. 2.

Risposta data dal Sig. Kinnock in nome della Commissione*(9 febbraio 1998)*

Secondo la Commissione, al momento dell'entrata in vigore della direttiva proposta, i fabbricanti beneficieranno del risparmio economico legato all'ottenimento dell'omologazione delle attrezzature a pressione trasportabili. I fabbricanti di queste attrezzature infatti, non dovranno più ottenere l'omologazione in tutti gli Stati membri in quanto l'omologazione e la marcatura ottenuti in un unico Stato membro saranno sufficienti a consentire la marcatura dell'attrezzatura e il suo impiego in tutti gli Stati membri.

Anche se non è possibile fornire garanzie ufficiali di una ripercussione sui consumatori di queste riduzioni dei costi, la Commissione è convinta che le forze di mercato agiranno in tal senso.

(98/C 196/41)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3886/97**di Leonie van Bladel (UPE) al Consiglio***(5 dicembre 1997)*

Oggetto: Utilizzo abusivo delle sovvenzioni dell'Unione europea in Russia

1. L'11 aprile 1995, il 29 giugno 1995 e il 18 ottobre 1997 il giornale russo «Rossiyskie Vesti», portavoce del governo russo, ha pubblicato tre articoli relativi all'utilizzo abusivo di sovvenzioni dell'Unione europea intitolati rispettivamente: «Eredità di una nonna olandese», «Trappola per topi con formaggio olandese» e «La reazione olandese a un'inchiesta del Rossiyskie Vesti». Ha il Consiglio incaricato la Commissione di indagare sull'utilizzo abusivo di sovvenzioni dell'Unione europea rivelato dagli articoli di tale giornale? In caso affermativo, quali sono le conclusioni del Consiglio al riguardo? In caso contrario, per quale motivo una tale indagine non è ancora stata effettuata ed è il Consiglio disposto ad invitare quanto prima la Commissione ad indagare sul presunto utilizzo abusivo di sovvenzioni dell'Unione europea nel quadro della costruzione del centro di distribuzione di Mosca?

2. E' vero che, come afferma l'articolo «Trappola per topi con formaggio olandese» pubblicato il 29 giugno 1995 sul giornale «Rossiyskie Vesti», la maggior parte dei fondi destinati al progetto di sviluppo russo (la costruzione di un centro di distribuzione nei pressi di Mosca in cooperazione con l'impresa parastatale russa TONAR) è stata intascata dalla multinazionale olandese Koninklijke AHOLD N.V. per i suoi servizi di consulenza e che, con il pretesto di fornire assistenza alla Russia, degli uomini d'affari e dei funzionari si sarebbero arricchiti grazie alle sovvenzioni dell'Unione europea?

3. Nei vari articoli soprammenzionati il giornale «Rossiyskie Vesti» afferma che gli stanziamenti concessi dall'Unione europea alla Russia per l'assistenza tecnica non sarebbero stati utilizzati in modo efficace. Può il Consiglio far sapere in quale modo sono stati utilizzati i fondi dell'Unione europea destinati alla progettata costruzione del centro di distribuzione e per quale motivo tale centro non è ancora stato costruito?

4. Non ritiene il Consiglio che, dato che il giudice olandese ha ormai constatato de facto che la multinazionale Koninklijke AHOLD N.V., il partner olandese del progetto, ha agito in modo illecito nei confronti del partner russo TONAR, occorra chiedere il rimborso delle sovvenzioni accordate dall'Unione europea per tale progetto?

5. Il 18 ottobre 1997 il giornale russo «Rossiyskie Vesti» è giunto alla conclusione che, in realtà, il governo olandese aiuta solo le sue imprese nazionali. E' il Consiglio consapevole del fatto che un tale comportamento da parte delle autorità olandesi nuoce all'obiettivo che l'Unione europea si è prefissa accordando delle sovvenzioni alla Russia, segnatamente la promozione delle attività economiche in Russia nonché la stabilità e la sicurezza in tutto il continente europeo?

(98/C 196/42)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4158/97**di Leonie van Bladel (UPE) al Consiglio***(22 gennaio 1998)*

Oggetto: Fallimento di un progetto TACIS in Russia

1. Il 4 dicembre 1997 lo Stato olandese e il suo consulente Koninklijke Ahold NV sono stati citati in giudizio dal loro partner russo Tonar il quale ha avanzato una richiesta di risarcimento di nove milioni di fiorini per i danni provocati dall'indebita interruzione di un programma d'assistenza TACIS (TAGOS) avviato dall'UE. Il Tribunale di Amsterdam ha stabilito che l'interruzione del programma d'assistenza è avvenuta in violazione

delle norme vigenti. Sia lo Stato olandese che la Koninklijke Ahold NV si rifiutano di regolare la questione del risarcimento in modo corretto e costringono il loro partner russo a una procedura costosa, inutile e lunga. E' consapevole il Consiglio che tale procedura, che presumibilmente durerà svariati anni, avrà conseguenze negative per i futuri programmi di assistenza finanziaria, a prescindere dall'esito favorevole o sfavorevole al querelante, nonché sulla reciproca fiducia e la stabilità delle relazioni con l'Europa orientale? Inoltre non pensa il Consiglio che la Koninklijke Ahold NV, sebbene sia stata condannata dal Tribunale di Amsterdam al risarcimento dei danni, nonché lo Stato olandese diano prova di grave negligenza nel rifiutare qualsiasi forma di negoziato ragionevole con la parte lesa, nella fattispecie il partner russo Tonar?

2. Nello studio realizzato dalla Koninklijke Ahold NV su richiesta dell'Unione europea, pare che l'avvio di un commercio all'ingrosso di generi alimentari, ovvero di un centro di distribuzione, avesse un carattere altamente prioritario. Nella sua relazione dell'agosto 1992 la Koninklijke Ahold giudica prioritaria tale conclusione. Non pare strano al Consiglio che il paese che fornisce assistenza nel quadro del programma TACIS, in questo caso i Paesi Bassi, si rifiuti di farsi carico delle aspirazioni essenziali del paese beneficiario, in questo caso la Russia, e che nel contempo gli accordi conclusi tra Paesi Bassi e Russia non siano debitamente rispettati anche quando è stato appurato che la parte russa ha pienamente soddisfatto le condizioni imposte dall'Unione europea e dal ministero olandese degli Affari economici?

(98/C 196/43)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0298/98

di Leonie van Bladel (UPE) al Consiglio

(17 febbraio 1998)

Oggetto: Atteggiamento intransigente del sottosegretario olandese in merito alla soluzione di una controversia con partner russi

1. Sa il Consiglio che lo Stato olandese e la multinazionale olandese Koninklijke Ahold N.V. sono stati citati in giudizio dinanzi al tribunale circondariale dell'Aia dalla Tonar, società a partecipazione statale russa?

2. Non pensa il Consiglio che il totale fallimento del progetto TACIS del ministero degli Affari economici e della Koninklijke Ahold N.V., finanziato con fondi europei, avrebbe dovuto essere risolto in modo più elegante invece che mediante ricorso in tribunale, come propone il sottosegretario olandese agli Affari economici?

3. Conviene il Consiglio che la fiducia della Russia nel libero funzionamento del mercato, e indirettamente, la sicurezza e la stabilità cui aspira l'Europa, risultano compromesse in particolare dal modo in cui il sottosegretario olandese agli Affari economici si ostina a non voler tentare di giungere a una soluzione negoziata, come proposto dai parlamentari olandesi Van Walsem, Leers e De Koning, tanto più che la condotta della Ahold nonché del ministero olandese per gli Affari economici ha infranto la fiducia dei cittadini russi nelle iniziative dell'Europa occidentale e che, in una precedente sentenza, la Corte d'Appello di Amsterdam ha giudicato illecita la condotta della Koninklijke Ahold N.V.?

4. Sulla base di quanto sopra e al fine di ripristinare la fiducia dei cittadini russi nelle iniziative dell'Europa occidentale, è il Consiglio disposto a sostenere la proposta di avviare un dialogo tra le parti e a rivolgere un pressante invito al sottosegretario olandese agli Affari economici affinché abbandoni il suo atteggiamento intransigente?

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-3886/97, E-4158/97 e E-0298/98**

(7 aprile 1998)

Il programma TACIS accorda un'assistenza tecnica alle riforme economiche in Russia e riguarda, tramite un trasferimento di «know how», le misure destinate ad assicurare in particolare la transizione verso un'economia di mercato.

Con il crollo dell'URSS, l'approvvigionamento alimentare delle città russe ha incontrato notevoli difficoltà, che hanno altresì giustificato un'importante operazione di aiuto alimentare da parte della Comunità. Le esigenze strutturali connesse con la transizione verso l'economia di mercato in questo settore hanno indotto la Comunità a considerare la produzione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti alimentari come una delle priorità degli interventi del Programma TACIS.

In questo contesto il Programma TACIS ha finanziato uno studio preliminare per un centro di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari a Mosca. Questo studio è stato seguito da un intervento finanziato dall'assistenza tecnica bilaterale del governo olandese.

A questo proposito il Consiglio rammenta in generale che la gestione del Programma TACIS rientra nelle responsabilità che la Commissione esercita in applicazione dei regolamenti seguenti: nn. 2157/91, 2053/93 e 1279/96; spetta quindi a tale istituzione informare sull'attuazione delle operazioni da essa finanziate. Per quanto riguarda in modo più specifico il progetto finanziato dallo Stato olandese sui suoi fondi propri, il Consiglio non ritiene di doversi pronunciare, dato che, in proposito, una società russa ha intentato un'azione dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro interessato.

(98/C 196/44)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3890/97
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione
(11 dicembre 1997)

Oggetto: Esclusione dei produttori dagli indennizzi

Nelle circolari interpretative del regolamento (CE) n. 950/97 ⁽¹⁾ che sostituisce il regolamento (CEE) n. 2328/91 ⁽²⁾, il governo greco utilizza come criterio per l'attuazione dell'articolo 5 il «reddito familiare» e non il reddito del «titolare dell'azienda agricola» cosicché dagli indennizzi dovuti a calamità vengono esclusi produttori i cui familiari (coniuge, figli) lavorano fuori dall'azienda agricola e dispongono di un proprio reddito.

Dato che lo sviluppo delle campagne promosso dalle politiche dell'Unione europea si basa anche sullo sviluppo dei redditi extra agricoli, può la Commissione riferire:

1. se è legittimo cumulare al reddito del titolare di un'azienda agricola a titolo principale i redditi extra agricoli degli altri membri della sua famiglia;
2. cosa intende fare per evitare che dagli indennizzi vengano esclusi per questo motivo i titolari di aziende agricole che soddisfano ai criteri di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 950/97?

⁽¹⁾ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 218 del 6.8.1991, pag. 1.

Risposta data dal signor Fischler in nome della Commissione

(13 febbraio 1998)

La Grecia definisce la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale tenendo conto, nel calcolo del reddito totale degli imprenditori agricoli, del reddito degli altri membri della famiglia. Questo criterio viene seguito allo scopo di concentrare i benefici degli aiuti agli investimenti previsti dal regolamento (CE) n. 950/97 relative al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole nelle aziende che ne hanno maggiormente bisogno.

Visto che il regolamento summenzionato stabilisce solo le condizioni minime che gli imprenditori agricoli a titolo principale devono soddisfare per poter beneficiare degli aiuti in questione ⁽¹⁾, gli Stati membri possono prevedere condizioni supplementari per definire la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale.

L'applicazione da parte della Grecia del criterio del reddito familiare anche per la determinazione dei beneficiari degli aiuti nazionali concessi in caso di calamità, è giustificata per gli stessi motivi che valgono per gli aiuti erogati a norma del regolamento n. 950/97. Questa condizione supplementare stabilita per l'assegnazione degli aiuti nazionali non crea problemi di compatibilità con gli articoli 92, 93 e 94 del trattato CE che disciplinano gli aiuti concessi dagli Stati membri.

⁽¹⁾ Articolo 5, paragrafo 5 del regolamento suddetto.

(98/C 196/45)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3896/97
di Joaquín Sisó Cruellas (PPE) alla Commissione
(11 dicembre 1997)

Oggetto: Riduzione dell'IVA nei settori a forte intensità di manodopera

La proposta formulata dal Sig. Monti, membro della Commissione, intesa a introdurre, a titolo sperimentale, un'IVA ridotta per alcuni settori a forte intensità di manodopera è stata accolta in modo molto positivo dai settori potenzialmente interessati, che hanno sottolineato l'effetto positivo che tale misura potrebbe avere sull'occupazione. L'Unione europea artigiano e piccole e medie imprese (UEAPME), la Confederazione delle associazioni nazionali dell'industria alberghiera, della ristorazione, dei caffè e degli stabilimenti simili dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo (HOTREC) e la Federazione internazionale europea della costruzione (FIEC) hanno manifestato il loro ottimismo dinanzi all'eventualità di un'applicazione generalizzata di un'aliquota IVA ridotta per i loro servizi, ritenendo che ciò rafforzerebbe la loro capacità di creare posti di lavoro e di far fronte alla concorrenza di paesi terzi, limitando altresì la concorrenza fiscale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Sembra che la Commissione stia attualmente esaminando la questione della riduzione dell'IVA per alcuni servizi, che potrebbe essere oggetto di una proposta di direttiva.

Può la Commissione far sapere quali sono i settori che, in linea di massima, potrebbero beneficiare della sua proposta e precisare se intende introdurre l'applicazione generalizzata di un'aliquota IVA ridotta per tutti i loro servizi?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(13 febbraio 1998)

Il pensiero della Commissione sul tema oggetto dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare è esposto in modo particolareggiato nella comunicazione della Commissione al Consiglio intitolata «Creazione di posti di lavoro: esperimento di riduzione dell'aliquota IVA sui servizi ad alta intensità di lavoro»⁽¹⁾.

In tale comunicazione la Commissione indica le caratteristiche che i servizi da considerare per l'eventuale applicazione dell'aliquota ridotta devono presentare, ossia: avere effettivamente un'elevata intensità di lavoro, essere direttamente prestati ai consumatori, impiegare principalmente manodopera scarsamente specializzata, avere carattere prevalentemente locale (onde evitare il problema della distorsione degli scambi transfrontalieri), nonché presentare una forte relazione tra diminuzione dei prezzi e aumento della domanda e dell'occupazione.

Come categorie verosimilmente più idonee ad offrire la possibilità di creare posti di lavoro, la Commissione suggerisce le seguenti, tra le quali gli Stati membri potrebbero scegliere qualora la strategia della Commissione venga approvata dal Consiglio:

- servizi di riparazione su beni mobili materiali (comprese le biciclette, ad eccezione degli altri mezzi di trasporto)
- servizi di restauro e riparazione per l'edilizia residenziale (ad eccezione delle nuove costruzioni)
- parchi di ricreazione, servizi di pulizia, lavanderia e di assistenza domestica, quali assistenza domiciliare, assistenza di minori, invalidi, anziani o infermi.

Per il momento la Commissione non pensa di applicare l'aliquota ridotta IVA in modo generale a tutti i servizi ad alta intensità di lavoro.

⁽¹⁾ SEC (97) 2089 def.

(98/C 196/46)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3900/97
di Nel van Dijk (V) alla Commissione
(11 dicembre 1997)

Oggetto: Assistenza legale internazionale per il trasferimento di richiedenti asilo

L'Ordine degli avvocati olandese e la commissione permanente di esperti sulle questioni di diritto degli stranieri e dei rifugiati e di diritto penale nei Paesi Bassi raccomandano l'introduzione di una normativa in cui si preveda

che, quando un richiedente asilo è trasferito da uno Stato membro a un altro nel quadro della Convenzione di Dublino, nel suo dossier figurino indicazioni sull'assistenza legale di cui ha eventualmente beneficiato in modo che la persona incaricata di fornire tale assistenza nel paese di trasferimento possa mettersi in contatto con il suo omologo del primo paese.

La Commissione riconosce l'opportunità di una tale regolamentazione?

È disposta a far uso del proprio diritto d'iniziativa al fine di introdurre una normativa di questo genere, sulla base dell'articolo K3 del trattato di Maastricht ovvero dell'articolo 73 K del trattato di Amsterdam, qualora quest'ultimo entri in vigore?

La Commissione si adopererà per pervenire ad una regolamentazione in materia di assistenza legale internazionale per i trasferimenti di richiedenti asilo se e quando l'acquis di Dublino sarà stato comunitarizzato?

Risposta data dalla Sig.ra Gradin a nome della Commissione

(23 febbraio 1998)

La Commissione fa osservare che ogni richiedente asilo che sia stato trasferito da uno Stato membro ad un altro nel quadro della Convenzione di Dublino ha la facoltà di fornire al proprio legale nel secondo Stato membro (quello cioè al quale è stato trasferito) ragguagli su tutte le persone che gli/le abbiano prestato assistenza professionale nel primo Stato membro (quello cioè in cui aveva inizialmente chiesto asilo).

La Commissione non dispone di elementi che comprovino la necessità di introdurre una normativa centralizzata che disciplini lo scambio di simili informazioni. Nella maggior parte dei casi, infatti, allorché un richiedente asilo viene trasferito da uno Stato membro ad un altro nel quadro della Convenzione di Dublino, il primo Stato membro non ha ancora iniziato ad esaminare la richiesta di asilo quanto al merito, e non è neanche certo che un consulente legale nel primo Stato membro possa detenere informazioni rilevanti per l'esito della richiesta di asilo nel secondo Stato membro. Se alla Commissione venissero fornite prove della necessità di introdurre una normativa centralizzata del tipo proposto dalla commissione permanente di esperti sulle questioni degli stranieri, dei rifugiati e di diritto penale nei Paesi Bassi, essa le vaglierebbe — naturalmente — con la massima attenzione.

Le modalità per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri nei singoli casi devono essere coerenti con il disposto dell'articolo 15 della Convenzione di Dublino. Tale articolo, infatti, impone dei limiti allo scopo con cui le informazioni vengono scambiate, ai tipi di informazioni che possono essere scambiate, alle parti che possono effettuare uno scambio ed alle parti cui le informazioni scambiate possano essere comunicate.

La commissione istituita dall'articolo 18 della Convenzione di Dublino è l'unico organismo autorizzato ad adottare provvedimenti di applicazione e proposte di emendamento o revisione alla Convenzione. Poiché la Convenzione di Dublino è stata stipulata nel 1990, ovvero anteriormente all'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, la Commissione non ha alcun diritto di iniziativa nell'ambito della sfera di competenza della commissione suddetta.

La Commissione sta attualmente esaminando una serie di questioni relative all'asilo nel contesto dell'articolo 73K del Trattato di Amsterdam; essa accetterebbe pertanto molto volentieri altri e più precisi elementi in relazione alla questione sollevata dall'onorevole parlamentare.

(98/C 196/47)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3907/97

di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione

(11 dicembre 1997)

Oggetto: Inosservanza del comune di Mantova delle direttive 92/50/CEE e 93/50/CEE in materia di appalti pubblici per servizi

1. La Commissione ha valutato il contenuto della denuncia trasmessa dai gruppi consiliari di minoranza del Comune di Mantova in ordine alle inosservanze, praticate dal comune in questione, relative alla normativa comunitaria per l'affidamento, senza gara, dei servizi di sorveglianza sanitaria e di assistenza per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro?

2. E' al corrente della mancata applicazione delle direttive 92/50/CEE ⁽¹⁾ e 93/38/CEE ⁽²⁾ da parte dello stesso comune, che ha proceduto alla costituzione di una S.p.A., a prevalente capitale pubblico e non soggetta alla predetta normativa, di cui è socio, affidando alla stessa la gestione dei servizi informativi comunali?

3. Condivide le interpretazioni dei gruppi consiliari, che considerano come «inosservanze» le decisioni del Comune di Mantova?

4. In caso affermativo, cosa intende fare per ovviare a queste inadempienze?

(¹) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

(²) GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84.

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(3 febbraio 1998)

1 e 2. La Commissione procede attualmente ad un accurato esame dei casi evocati dall'onorevole parlamentare.

3. Attraverso l'istruzione di questi casi la Commissione potrà rilevare le eventuali violazioni delle norme comunitarie applicabili agli appalti pubblici di servizi.

4. La Commissione, qualora fosse necessario, ricorrerà alla procedura prevista dall'articolo 169 del trattato CE.

(98/C 196/48)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3908/97

di Hiltrud Breyer (V) alla Commissione

(11 dicembre 1997)

Oggetto: Forniture di HEU (uranio altamente arricchito) per il reattore FRM II

1. Può confermare la Commissione che l'agenzia di approvvigionamento Euratom sta trattando con enti russi per l'approvvigionamento dei reattori di ricerca europei con uranio altamente arricchito? Detti negoziati comprendono anche le forniture destinate al discusso reattore FRM II di Monaco?

2. In quale fase si trovano i negoziati? In merito a quali punti è già stato raggiunto un accordo e quali sono le questioni ancora aperte? Quando si prevede di concludere i negoziati?

3. Può confermare la Commissione che l'agenzia di approvvigionamento Euratom ha elaborato un progetto di accordo su forniture di HEU provenienti dalla Russia per l'FRM II?

4. Non teme la Commissione che in tal modo venga gravemente compromessa la non proliferazione di uranio altamente arricchito e, in caso negativo, perché no?

Risposta data dal Sig. Papoutsis a nome della Commissione

(2 febbraio 1998)

Si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta che la Commissione ha dato all'interrogazione scritta E-2903/97 (¹).

Da allora, sono stati avviati dei contatti fra i responsabili di alcuni reattori di ricerca della Comunità e le autorità russe. Se, in futuro, dovessero aver luogo delle forniture di uranio altamente arricchito saranno rispettate le rigorose norme del controllo di sicurezza e della politica di non proliferazione.

(¹) GU C 134 del 30.4.1998, pag. 33.

(98/C 196/49)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3920/97**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(11 dicembre 1997)*

Oggetto: Raffigurazione delle isole greche nelle monete e banconote Euro

Nella sua risposta all'interrogazione scritta E-0885/87 ⁽¹⁾, il Commissario De Silguy ha sottolineato il carattere provvisorio della raffigurazione dell'Europa nelle monete e banconote Euro e fatto sapere che queste, nella loro versione definitiva, avrebbero incluso anche la raffigurazione delle isole greche ignorate nei bozzetti resi pubblici qualche tempo prima.

Può far sapere la Commissione se l'impegno assunto dal Commissario è stato rispettato nella fase di definitiva messa a punto delle nuove monete e banconote Euro, visto che la questione interessa giustamente l'opinione pubblica greca e influisce sull'accettazione psicologica, che ci si attende dai popoli europei, di questo evento inedito nella storia del continente, che è la moneta unica europea.

⁽¹⁾ GU C 319 del 18.10.1997, pag. 186.

Risposta data dal Sig. de Silguy in nome della Commissione*(29 gennaio 1998)*

Nel maggio 1997 il Consiglio dell'Istituto monetario europeo ha approvato i disegni definitivi per le banconote in euro. Le modifiche apportate ai disegni hanno riguardato, tra l'altro, la carta dell'Europa, che è stata rettificata in modo da garantire una rappresentazione geografica corretta. In particolare sono stati rappresentati tutti gli arcipelaghi, le isole e i territori aventi una superficie superiore a 400 Km².

Al termine del Consiglio europeo di Amsterdam, la Commissione aveva annunciato che i disegni scelti per la faccia comune delle monete in euro sarebbero stati lievemente modificati, in modo da rappresentare correttamente la carta d'Europa.

Queste modifiche sono state apportate sulla base delle indicazioni fornite dalle autorità dei quindici Stati membri e i disegni definitivi sono stati approvati dal Consiglio Ecofin del 17 novembre 1997.

Tenuto conto dei vincoli di ordine tecnico imposti dalle dimensioni della moneta, la rappresentazione delle isole è stata fatta in base al criterio di una superficie minima di 2 500 Km². Applicando questo criterio, nel disegno che compare sulle monete che vanno da 10 centesimi a 2 euro è stata aggiunta, tra l'altro, Creta.

In base alle indicazioni fornite dalle autorità elleniche, inoltre, è stata rettificata la rappresentazione della Grecia, in particolare del Peloponneso e della penisola calcidica.

(98/C 196/50)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3924/97**di Johannes Swoboda (PSE) alla Commissione***(11 dicembre 1997)*

Oggetto: Contributi agli istituti che svolgono attività d'informazione in vista dell'adesione di taluni paesi dell'Europa orientale

Numerosi istituti austriaci sono interessati a organizzare seminari d'informazione sull'impatto dell'ampliamento verso est, nei comuni austriaci di frontiera nonché in Ungheria, Repubblica ceca e Slovenia.

Può la Commissione far sapere se i seminari d'informazione e consulenza sulle conseguenze prevedibili ed attendibili per i comuni situati al di qua e al di là delle frontiere esterne dell'UE sono ammissibili ai contributi comunitari?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(29 gennaio 1998)

Le operazioni proposte potrebbero essere finanziabili nell'ambito del programma INTERREG II C «Cadses» (Central Adriatic Danubian and south eastern European Space). Sarebbe necessario formulare un progetto in merito e trasmetterlo al segretariato austriaco del Cadses, affinché venga preso in esame da chi di competenza. Attualmente è già stato presentato un progetto che tratta degli effetti dell'ampliamento della Comunità.

Si trasmette direttamente all'on. parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento l'indirizzo del segretariato del Cadses.

(98/C 196/51)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3930/97

di W.G. van Velzen (PPE) alla Commissione

(12 dicembre 1997)

Oggetto: Progetto di fusione tra la Worldcom e l'MCI sul mercato Internet

Recentemente sono state pubblicate sulla stampa delle notizie relative ad un progetto di fusione tra le società Worldcom e MCI. Quando la fusione sarà effettivamente portata a termine, la nuova impresa che ne deriverà occuperà una posizione ampiamente dominante sul mercato Internet.

1. Intende la Commissione verificare la compatibilità degli effetti di questo progetto di fusione sull'accesso ad Internet con le norme europee in materia di concorrenza e, segnatamente, con l'articolo 90 in combinato disposto con gli articoli 85 e 86 del trattato?
2. Non ritiene la Commissione che esistano fondati motivi per imporre delle condizioni a questo progetto di fusione, nell'interesse dello sviluppo del mercato nell'Unione europea?

Risposta data dal Sig. Van Miert a nome della Commissione

(3 febbraio 1998)

Il 20 novembre 1997 la Commissione ha ricevuto dalla WorldCom Inc. e dalla MCI Communications Corporation, ai sensi del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese ⁽¹⁾ («regolamento sulle concentrazioni»), la notificazione congiunta di un'operazione di concentrazione tra queste due società. La notificazione suddetta è ora in esame in base a tale regolamento. Riguardo all'operazione notificata non è stata avviata nessuna procedura basata sugli articoli 90, 85 od 86 del trattato CE.

Il 18 dicembre 1997 la notificazione è stata dichiarata incompleta. La Commissione attende informazioni complete e, per adottare la decisione di cui all'articolo 6 del regolamento sulle concentrazioni, disporrà del termine di un mese con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui avrà ricevuto tali informazioni, secondo quanto previsto all'articolo 10 del medesimo regolamento.

Nel caso che venga avviata una procedura a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento sulle concentrazioni, il disposto dell'articolo 8 consente alle parti, nel corso della procedura stessa, di presentare modifiche del loro progetto iniziale di concentrazione, allo scopo di evitare che quest'operazione crei o rafforzi una posizione dominante dalla quale risulti un grave attentato all'effettivo esercizio della concorrenza nel mercato comune o in una sua parte sostanziale. Se la procedura sarà avviata, spetterà alle parti interessate decidere se proporre simili modifiche.

⁽¹⁾ GU L 257 del 21.9.1990

(98/C 196/52)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3935/97**di Graham Mather (PPE) alla Commissione***(12 dicembre 1997)*

Oggetto: Diritto delle guide turistiche professionali di esercitare la loro attività sull'intero territorio dell'UE

La direttiva 75/368/CEE ⁽¹⁾ stabilisce la libera prestazione dei servizi per diverse attività. Nell'allegato di tale direttiva sono menzionate le attività che rientrano fra i «servizi ricreativi» ai quali si applicano le disposizioni della direttiva stessa. Le guide accompagnatrici e gli interpreti turistici sono espressamente menzionati in tale allegato. Ai sensi della direttiva, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano degli attestati comunitari di formazione professionale (o il loro equivalente), su presentazione dei quali le guide accompagnatrici hanno il diritto di esercitare la loro attività nei siti turistici dell'Unione.

La legge greca 273/93, tuttavia, vieta espressamente che tali guide accompagnino i gruppi sui siti storici.

1. Quali procedure ha avviato la Commissione per garantire alle guide turistiche professionali il diritto di esercitare la loro attività su tutto il territorio dell'Unione?
2. La Commissione è al corrente di questa violazione davvero palese del diritto comunitario e, se sì, cosa ha fatto per porvi rimedio?

⁽¹⁾ GU L 167 del 30.6.1975, pag. 22.

Risposta data dal Sig. Monti a nome della Commissione*(2 febbraio 1998)*

La direttiva 75/368/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per le stesse attività — direttiva alla quale fa riferimento l'onorevole parlamentare — è applicabile agli accompagnatori ed agli interpreti turistici (couriers and interpreter guides, nella versione inglese). La direttiva stabilisce per contro espressamente che essa non si applica alle attività di guida turistica (tourist guide, nella versione inglese). In proposito la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta 2615/95 dell'On. Kellett-Bowman ⁽¹⁾, e richiama inoltre la sua attenzione sulla precedente comunicazione in merito alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri ⁽²⁾, nella quale si precisa che il profilo di accompagnatore non va confuso con quello di guida turistica.

La legge greca ricordata dall'onorevole parlamentare verte sull'attività di guida turistica e non costituisce, quindi, un provvedimento volto a recepire la direttiva 75/368/CEE, dato che, come si è detto, l'attività di guida turistica è espressamente esclusa dal campo di applicabilità di quest'ultima. Non è quindi necessario analizzare la conformità della legge greca con la direttiva anzidetta, in quanto questi due atti normativi non hanno lo stesso oggetto.

In passato la Commissione si è già occupata della questione degli ostacoli frapposti alla libera prestazione dei servizi resi dalle guide turistiche. A tal fine si è avvalsa dei mezzi predisposti dal trattato CE (procedimento di infrazione a norma dell'articolo 169 del trattato CE), il che ha portato alla sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 1991 ⁽³⁾, nella quale la Corte ha dichiarato che la legge greca in vigore all'epoca con riguardo alle guide turistiche, era incompatibile con l'articolo 59 del trattato CE (libera prestazione dei servizi).

In seguito la Commissione ha avviato un procedimento a norma dell'articolo 171 del trattato CE per l'omessa esecuzione della sentenza della Corte. Nel corso del procedimento, la Grecia ha notificato il progetto di decreto 273/93, che essa stava elaborando per conformarsi alla sentenza. Da parte sua la Commissione, considerando che il progetto conteneva disposizioni che non garantivano un'esecuzione soddisfacente della sentenza della Corte, ha chiesto alla Grecia di apportarvi alcune modifiche. E, infatti, il progetto di decreto è stato modificato tenendo conto dei desiderata formulati dalla Commissione. Così stando le cose, la Commissione ha deciso, nella riunione del 26 giugno 1997, di archiviare il procedimento d'infrazione proposto contro questo Stato membro.

A titolo d'informazione complementare, si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul documento di lavoro adottato dalla Commissione in merito alla questione delle guide turistiche ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU C 72 del 7.3.1997.

⁽²⁾ GU C 320 del 7.12.1992.

⁽³⁾ Sentenza del 26.2.1991 causa C-189/89 Commissione c/Grecia. Racc. J-735.

⁽⁴⁾ SEC(97)837 def.

(98/C 196/53)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3938/97**di Heidi Hautala (V) alla Commissione***(12 dicembre 1997)**Oggetto:* Tutela del salmone selvatico nel Mar Baltico

Secondo i dati forniti dall'Istituto di ricerca finlandese per la caccia e la pesca, nel 1996 il tasso di riproduzione del salmone selvatico nelle acque del fiume Tornio è risultato il maggiore degli ultimi trent'anni. I ricercatori ritengono che questa evoluzione favorevole vada ricondotta alle restrizioni nell'uso di reti derivanti nel Mar Baltico. Questo dato potrebbe tuttavia subire un'improvvisa flessione per vari motivi, ed è quindi necessario che la percentuale di novellame si mantenga elevata per 5-8 anni consecutivi.

Il gruppo di lavoro del ministero finlandese per l'Agricoltura e la Silvicoltura ha proposto di allentare le restrizioni anticipando fra l'altro di due settimane l'apertura della stagione di pesca in mare e introducendo contingenti di cattura individuali per i singoli pescherecci, abolendo completamente i limiti temporali. Secondo i maggiori esperti sulle migrazioni delle popolazioni ittiche, queste misure avrebbero effetti nefasti per il salmone selvatico. Qual è la posizione della Commissione in seno alla commissione per la pesca del Baltico? Dal momento che il Consiglio «Pesca» ha deciso di sospendere ovunque la pesca con reti derivanti tranne che nel Baltico, può la Commissione far sapere quali provvedimenti intende adottare per porre fine a questo tipo di pesca anche nelle acque del Mar Baltico?

Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione*(28 gennaio 1998)*

La Commissione vorrebbe far presente che i dati provenienti dall'Istituto di ricerca finlandese per la caccia e la pesca, che indicano un forte aumento del tasso di riproduzione del salmone selvatico, non sono stati ancora confermati dal Consiglio internazionale del mare (ICES). Tuttavia, informazioni analoghe ci sono pervenute da attendibili fonti scientifiche della Svezia, nei cui fiumi i salmoni selvatici sono più abbondanti che non in Finlandia.

A quanto pare, pertanto, le graduali riduzioni del totale di catture ammesse (TAC) per il salmone, raccomandate dalla Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico, (IBSFC), stanno dando i risultati auspicati. Le riduzioni di TAC, per quattro anni consecutivi, a circa la metà di quelle del 1993 hanno effetti diretti sulle catture miste di salmone selvatico di allevamento. Un numero maggiore di salmoni selvatici riesce a sfuggire e a risalire i fiumi a deporre le uova.

Il piano d'azione per il salmone (SAP) della IBSFC, adottato all'inizio del 1997, è inteso a potenziare l'effetto della riduzione di TAC, invitando gli Stati costieri a prendere ulteriori misure nazionali, quali le restrizioni temporali o la chiusura di zone non comprese tra quelle della convenzione IBSFC e nelle acque interne. Il piano SAP definisce altresì chiari obiettivi e strategie al fine della ricostituzione degli stock di salmone selvatico, fiume per fiume, ad almeno il 50% della capacità di produzione di ciascun fiume o sistema di fiumi. Come l'on. parlamentare ha precisato, tale obiettivo può essere realizzato soltanto in un periodo di 10 anni, dato il ciclo biologico del salmone.

Per il 1998, dal 15 giugno al 30 settembre, l'IBSFC ha raccomandato un divieto totale della pesca del salmone nella zona della convenzione. Si tratta di un requisito minimo per le parti contraenti. La Commissione ha ricevuto altresì informazioni preliminari dalla Finlandia sull'intenzione di adottare, per il 1998, misure nazionali — in aggiunta al divieto estivo della IBSFC — onde proteggere il salmone selvatico durante la migrazione per la deposizione delle uova. A parere della Commissione, l'effetto combinato di una riduzione della pesca nel Baltico centrale, del divieto generale estivo e delle ulteriori misure locali contribuirà a realizzare l'obiettivo finale del piano d'azione SAP per il 2010.

Quanto alla domanda vera e propria fatta dall'on. parlamentare, la Commissione precisa che delle catture singole di salmone selvatico possono essere effettuate anche con attrezzi diversi dalle reti derivanti, ad esempio con palangari, reti trappola e reti normali. Di conseguenza, il divieto di usare le reti derivanti non eliminerà catture di specie selvatiche che si mescolano ai salmoni d'allevamento durante la loro emigrazione a scopo alimentare.

La discussione sulla opportunità o meno della pesca con reti derivanti è collegata esclusivamente alle eventuali catture secondarie di uccelli e mammiferi. Secondo le dichiarazioni ricorrenti dell'ICES, tali catture secondarie sono di entità minima nel mar Baltico.

(98/C 196/54)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3939/97
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione
(4 dicembre 1997)

Oggetto: Riciclaggio dei proventi di attività illecite

Si sa, visto che la questione è giunta alla Vouli (il Parlamento greco), che talune banche sono dedite al riciclaggio dei proventi di attività illecite (riciclaggio di denaro sporco) in violazione della direttiva comunitaria 91/308/CEE⁽¹⁾, che è stata recepita nell'ordinamento giuridico greco con la legge 2331 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale greca n. 173 del 24.08.1995.

Attualmente, ben 27 denunce sono all'esame della commissione parlamentare greca per il controllo delle transazioni della Vouli. Le stesse banche riconoscono di non essere in grado di esercitare un controllo sulle loro transazioni, il che dimostra quanto sia difficile applicare la direttiva 91/308/CEE.

Nel rispondere, il 13 maggio 1996, all'interrogazione E-0823/96⁽²⁾, il Commissario Monti ha affermato testualmente: «se dovessero sorgere dubbi quanto alla conformità della legge greca con la direttiva, la Commissione avvierà la procedura prevista in materia».

In considerazione di quanto precede, può far sapere la Commissione:

1. se è al corrente dei fatti e come li giudica e,
2. quali misure intende prendere per assicurare un'applicazione più efficace della direttiva?

⁽¹⁾ GU L 166 del 28.06.1991, pag. 77.

⁽²⁾ GU C 280 del 25.09.1996, pag. 87.

Risposta data dal Sig. Monti a nome della Commissione

(3 febbraio 1998)

La Commissione non è al corrente di quanto esposto dall'onorevole parlamentare né delle difficoltà del settore bancario da lui menzionate. La Commissione intende quindi scrivere alle autorità greche per chiedere informazioni esaurienti al riguardo.

Al tempo stesso, la Commissione invita l'onorevole parlamentare a fornirle egli stesso ogni informazione particolareggiata in suo possesso.

(98/C 196/55)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3941/97
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione
(12 dicembre 1997)

Oggetto: Creazione di una sezione greca nella terza Scuola europea di Bruxelles

I rappresentanti dei genitori della sezione greca della terza Scuola europea di Bruxelles (UCCLE) hanno raccolto firme e avviato altre iniziative affinché sia creata un'altra sezione greca nella terza Scuola europea di Bruxelles, attualmente in costruzione. L'allestimento di quest'altra sezione è ritenuta quanto mai indispensabile, visto che in quella della prima Scuola europea di Bruxelles si osservano fenomeni di sovraffollamento e di sdoppiamento di classi e che molti ragazzi greci sono quindi indotti a frequentare scuole belghe dove evidentemente non hanno la possibilità di imparare correttamente la loro madrelingua.

La questione è certamente molto importante perchè tocca la sensibilità che dall'Europa pluriculturale si attende per la lingua, la civiltà e le tradizioni dei paesi che la compongono.

Può dire la Commissione qual è la sua posizione ufficiale al riguardo e se è stato previsto di aprire un'altra sezione greca nella Scuola europea oggi in costruzione così come già è stato previsto per gli studenti delle altre nazionalità?

Risposta data dal Sig. Liikanen a nome della Commissione*(2 febbraio 1998)*

Il consiglio superiore, organismo intergovernativo responsabile delle scuole europee, è il solo organo competente a definire l'orientamento degli studi e la loro organizzazione. Ad esso, pertanto, spetterà decidere al momento opportuno di quali sezioni linguistiche potrà disporre la terza scuola europea di Bruxelles, attualmente in costruzione, decisione che prenderà nel rispetto dei principi cui si impronta il sistema pedagogico delle scuole europee.

La Commissione, che è membro del consiglio superiore e annette grande importanza al buon funzionamento delle scuole europee, avrà cura che tali principi non vengano disattesi.

(98/C 196/56)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3947/97**di Johannes Swoboda (PSE) al Consiglio***(15 dicembre 1997)*

Oggetto: Accordo OCSE per combattere la corruzione

Nel quadro dell'OCSE è stato stipulato un accordo per combattere la corruzione, limitatamente, però, a quella di pubblici funzionari.

Può il Consiglio far sapere in che misura si impegna affinché la corruzione sia messa al bando e perseguita per legge in tutte le sue forme?

Risposta*(30 marzo 1998)*

Il Consiglio ha adottato vari provvedimenti per combattere la corruzione. Questi sono alcuni degli strumenti:

1. Convenzione del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'UE ⁽¹⁾.
2. Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e suo protocollo del 27 settembre 1996 che tratta specificamente della corruzione ⁽²⁾.
3. Posizioni comuni del 6 ottobre e del 13 novembre 1997, entrambe sui negoziati riguardanti la corruzione in seno al Consiglio d'Europa e all'OCSE ⁽³⁾.

Per di più la Presidenza lussemburghese del Consiglio ha proposto un'azione comune per combattere la corruzione nel settore privato. La proposta, sulla quale il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere, è attualmente allo studio del gruppo di lavoro competente del Consiglio affinché siano realizzati progressi concreti nei prossimi mesi. La Presidenza del Regno Unito spera di giungere ad un accordo prima della fine dell'attuale semestre.

In tale contesto mette conto aggiungere che il Piano d'azione contro la criminalità organizzata, approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam nel giugno 1997 contiene una raccomandazione specifica (n. 6) che mira allo sviluppo di una politica globale dell'UE per combattere la corruzione al fine di aumentare la trasparenza nella pubblica amministrazione e nel mondo degli affari e impedire alla criminalità organizzata di mettere in atto prassi di corruzione. È questo altresì l'obiettivo della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 21 maggio 1997, su una politica dell'Unione contro la corruzione.

Il Consiglio porterà avanti con grande impegno la lotta contro le frodi e la corruzione.

⁽¹⁾ GU C 195/01 del 25.06.1997.

⁽²⁾ GU C 316/48 del 27.11.1995 e C313/01 del 23.10.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 279/01 del 31.10.1997 e L320/01 del 21.11.1997, pag. 1.

(98/C 196/57)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3948/97**di Johannes Swoboda (PSE) al Consiglio***(15 dicembre 1997)*

Oggetto: Iniziativa per la soluzione della questione Kosovo

Francia e Germania hanno avviato un'iniziativa per risolvere la questione del Kosovo.

Può il Consiglio far sapere se tale iniziativa ha avuto il suo benessere e comunicare quali sono le prime reazioni?

Risposta*(7 aprile 1998)*

1. La Francia e la Germania hanno informato il Consiglio della loro iniziativa, nonché della lettera inviata al Presidente Milosevic, in seguito a consultazioni con gli altri membri del Gruppo di contatto. Nella lettera essi hanno spiegato che la loro iniziativa va collocata nel contesto della ricerca di una soluzione ai problemi del Kosovo e di porre fine all'isolamento internazionale della Repubblica federale di Jugoslavia, nell'interesse della stabilità della regione e dell'Europa. Purtroppo, come molte altre iniziative intraprese dalla comunità internazionale, per il momento anche la loro sembra essere rimasta lettera morta.

2. Il Consiglio dal canto suo, segue da vicino la situazione nel Kosovo. Il Presidente del Consiglio ha fatto una dichiarazione al riguardo dinanzi al Parlamento nella sessione plenaria dell'11 marzo 1998 e non mancherà di tenere informato il Parlamento negli ambiti appropriati degli sviluppi della situazione.

3. Il Consiglio ha recentemente adottato una serie di misure finalizzate ed esercitare pressione su Belgrado affinché trovi una soluzione pacifica per il problema del Kosovo. Tali misure prevedono un embargo sulle armi, il rifiuto di fornire attrezzature che possano essere usate per la pressione interna o il terrorismo, una moratoria sui crediti all'esportazione e un divieto di concedere visti a una serie di personalità serbe aventi responsabilità ben definite in materia di sicurezza nel Kosovo.

Questa decisione, adottata a seguito delle discussioni dei Ministri degli affari esteri del 13 marzo scorso, sottolinea la serietà con la quale l'Unione europea segue i recenti sviluppi nel Kosovo. Quest'ultima intende mantenere la pressione nei confronti delle autorità di Belgrado per indurle ad avviare un dialogo proficuo senza condizioni preliminari. Essa si attende che dette autorità e i dirigenti della comunità libanese del Kosovo si assumano le proprie responsabilità da cui dipendono gli interessi della Repubblica federale di Jugoslavia, Kosovo compreso, e la stabilità della regione.

(98/C 196/58)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3959/97**di Johanna Maij-Weggen (PPE) alla Commissione***(12 dicembre 1997)*

Oggetto: Politica demografica in Cina

E' al corrente la Commissione delle notizie secondo cui nel Tibet si sarebbe proceduto ad una sterilizzazione forzata su larga scala tra il settembre e l'ottobre del 1996 (secondo il bollettino di informazione TSG, NL)?

Sa la Commissione che le autorità cinesi applicano un sistema obbligatorio di estrazione a sorte per stabilire se una coppia può avere ancora bambini?

Conviene la Commissione che la politica demografica della Cina punta a ridurre il numero dei tibetani?

E' disposta la Commissione a protestare presso le autorità cinesi contro questo stato di cose?

E' disposta la Commissione a sottoporre tale questione all'esame della Commissione ONU per i diritti dell'uomo?

Può la Commissione far sapere quali azioni essa ha già intrapreso nei confronti della Cina per quanto concerne la politica demografica?

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione*(2 febbraio 1998)*

La Commissione presta particolare attenzione al problema del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in Cina. Essa non ha mai mancato di manifestare, ogniqualvolta necessario, le proprie preoccupazioni soprattutto riguardo alla situazione dei diritti dell'uomo in Tibet.

La Commissione non dispone di informazioni precise sui fatti esposti dall'onorevole parlamentare. Se tali fatti fossero confermati, essa non mancherebbe, come già avvenuto in passato, di denunciare, nel quadro del dialogo bilaterale con la Cina sui diritti dell'uomo, ogni violazione dei diritti dell'uomo e della dignità umana.

(98/C 196/59)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3967/97**di Reimer Böge (PPE) alla Commissione***(12 dicembre 1997)*

Oggetto: Necessità di una direttiva generale sui mangimi

Può la Commissione far sapere se è anch'essa dell'avviso che, vista la quantità di direttive vigenti, sia necessario elaborare una direttiva generale sui mangimi, al fine di creare un quadro chiaro e ben definito per la legislazione UE in tale settore?

In caso affermativo, quali sono, secondo la Commissione, gli obiettivi ed i principi chiave da considerare in via prioritaria?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione*(3 febbraio 1998)*

La Commissione condivide il parere espresso dall'onorevole parlamentare, secondo il quale, vista la quantità di direttive vigenti sull'alimentazione degli animali, sarebbe auspicabile procedere quanto prima a una fusione di tali direttive in una direttiva globale.

Sono state avviate iniziative in tale senso, ma purtroppo esse hanno dovuto essere interrotte data la necessità di risolvere altri problemi giudicati prioritari.

La Commissione ritiene che un rifacimento della legislazione attuale debba essere concepito innanzi tutto con un intento di semplificazione, senza peraltro prescindere dagli obiettivi alla base del diritto attuale, ovvero la protezione della salute dell'uomo e di quella degli animali, la tutela dell'ambiente, la qualità dei mangimi e l'informazione dell'allevatore. Tale semplificazione deve portare all'adozione di norme che, a causa della loro maggior trasparenza, potranno essere meglio applicate dai diversi operatori e in particolare dall'industria.

(98/C 196/60)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3968/97**di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione***(12 dicembre 1997)*

Oggetto: Problema dell'anno 2000

In un articolo apparso sul Times di Londra domenica 23 novembre si afferma che un gruppo di esperti ha presentato al presidente Clinton una relazione secondo cui la coincidenza temporale dell'introduzione dell'euro e della necessaria riprogrammazione dei computer negli Stati membri per ovviare al problema della data del 2000 («the year 2000 problem») creerà difficoltà pressoché insormontabili di natura sia tecnica sia economica per l'Europa.

Secondo quanto riportato nell'articolo gli specialisti americani arrivano persino a «proporre» che l'Europa rinvi l'adozione della moneta comune almeno di un quinquennio.

Poiché la questione è estremamente seria e l'Europa non può dipendere dai suggerimenti di terzi per risolvere i propri problemi, può la Commissione dire:

1. se ritiene serie le analisi compiute dagli specialisti americani o non pensa invece che costituiscano piuttosto una disinformazione più o meno voluta;
2. come valuta le dimensioni del problema che in un modo o nell'altro è reale; se sono stati effettuati studi al riguardo e quali ne sono le conclusioni?

Risposta data dal Sig. de Silguy in nome della Commissione

(16 febbraio 1998)

La Commissione è a conoscenza dello studio presentato al Presidente Clinton in cui, tra l'altro, si raccomanda il rinvio di cinque anni dell'unione monetaria europea (UEM), in considerazione dell'insufficienza di personale in grado di gestire il cambiamento dei sistemi di tecnologia informatica (TI). Pur mettendo in discussione alcune delle conclusioni raggiunte dalla relazione, la Commissione riconosce che l'autore è uno degli esperti americani di valutazione dei costi del software più autorevoli e la relazione stessa è un contributo ben accetto ed utile al dibattito sulle conseguenze dell'UEM per le TI.

Già da qualche tempo la Commissione ha all'esame le possibili implicazioni dell'anno 2000 e dell'introduzione dell'euro sulle TI. In particolare, il 2 ottobre 1997, ha organizzato una tavola rotonda dedicata esclusivamente alla sfida rappresentata dall'introduzione dell'euro per le TI. Questa tavola rotonda ha chiaramente mostrato che dal punto di vista dei sistemi informatici, le due questioni presentano differenze importanti in termini di definizione del problema. Gli esperti osservano che l'anno 2000 è un problema di TI con impatto sull'economia, mentre l'euro è principalmente una questione riguardante le imprese, con impatto sulle TI. Ciò suggerisce che l'impiego degli stessi metodi per stimare i costi dei due progetti, così come si è fatto nella relazione in oggetto, non è forse l'approccio più adatto. Entrambe le questioni tuttavia devono essere affrontate sostanzialmente nell'arco dello stesso periodo e, singolarmente prese, hanno una portata enorme in termini di risorse, umane e finanziarie. Considerate congiuntamente presentano una sfida di dimensioni senza precedenti per i responsabili dei sistemi basati su software.

La Commissione sta tenendo consultazioni approfondite con gli utenti ed i fornitori di TI e finanzia una serie di indagini sullo stato di preparazione dell'industria europea all'UEM ed all'anno 2000. Le consultazioni confermano che entrambe le sfide sono serie e che non occorre tentare di affrontarle in una sola volta. Inoltre, lo stato di preparazione non sembra soddisfacente per nessuna delle due questioni. Malgrado la consapevolezza e l'impegno rapidamente crescenti, la realizzazione delle misure concrete è in ritardo. È indispensabile che l'industria acceleri la preparazione per l'euro se si vogliono completare in tempo le necessarie modifiche delle TI. Le consultazioni confermano tuttavia che le scadenze previste per l'euro potranno essere rispettate e che l'euro stesso genererà un rapido ritorno sul capitale investito, mentre il problema dell'anno 2000 è meramente una fonte di costi.

Un sito World-Wide Web che affronta entrambe le questioni è disponibile su <http://www.ispo.cec.be/y2keuro>. La Commissione ha redatto diversi documenti che forniscono consigli su argomenti relativi all'euro ed alle TI ⁽¹⁾, e sta inoltre preparando una comunicazione sul problema informatico dell'anno 2000.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione — Aspetti pratici nell'introduzione dell'euro (COM(97) 491, disponibile su <http://europa.eu.int/euro/en/practi/practi.asp>.
Raccomandazione per l'inserimento del simbolo euro sulle tastiere dei computer e su altre attrezzature di elaborazione dati, disponibile su: <http://www.ispo.cec.be/y2keuro/docs.eukeyb.pdf>.
Documento di lavoro — Preparing financial information systems for the euro, XV/7038/97, disponibile su: <http://www.ispo.cec.be/y2keuro/docs/wdiseuro.pdf>.

(98/C 196/61)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3969/97
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione
(12 dicembre 1997)

Oggetto: Disoccupazione di giovani con formazione professionale supplementare

Come emerge dai dati di una ricerca pubblicata da Eurostat (n. 6897/6-1097), in Grecia il tasso di disoccupazione dei giovani che hanno conseguito una formazione supplementare oltre a quella di base è superiore (20%) a quello dei giovani che dispongono solo della formazione di base (14,3%), mentre la media dell'Unione europea è rispettivamente del 11,5% e del 23,5%.

Poiché tali dati pongono in cattiva luce la formazione professionale supplementare in Grecia, come valuta la Commissione le cause di questo «strano» fenomeno?

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione
(2 febbraio 1998)

La Commissione è cosciente del fatto che la relazione fra tasso di disoccupazione e livello d'istruzione non è uniforme all'interno della Comunità. La Grecia, ma anche il Portogallo, sono due Stati membri ove non si rileva in maniera così netta come negli altri Stati membri una diminuzione del rischio di disoccupazione con l'aumento del livello d'istruzione. In questi due Stati membri tale situazione non sembra essere tipica dei giovani bensì si riscontra per i giovani adulti in età di lavoro (25-49 anni), segnatamente per quanto riguarda gli uomini, come sottolinea ad esempio la relazione «Occupazione in Europa — 1996» trasmessa direttamente all'Onorevole Parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

Ciò premesso, il peggioramento relativo della situazione occupazionale dei diplomati del ciclo superiore costituisce un fenomeno che si può osservare in molti Stati membri e che è determinato da diversi fattori. Il forte aumento della partecipazione all'istruzione e alla formazione e l'allungamento della durata degli studi, riscontrati nell'insieme degli Stati membri da circa un decennio, può provocare determinate difficoltà di assorbimento delle nuove generazioni più formate nel caso in cui, sul mercato del lavoro, la domanda di competenze e qualifiche non segua di pari passo. Tuttavia, l'evoluzione della struttura dei posti di lavoro che accompagna la trasformazione progressiva dell'economia europea in un'economia di servizi e di attività altamente qualificate lascia ritenere che tali difficoltà, segnatamente nel caso dei giovani con livelli di formazione superiori, possano essere di tipo temporaneo. Tale trasformazione non avviene tuttavia secondo lo stesso ritmo nei vari Stati membri ed è possibile quindi che la Grecia, come altri Stati membri dell'Europa del sud abbia ancora una parte relativamente consistente di attività e di posti di lavoro di tipo tradizionale.

La disoccupazione relativamente elevata dei giovani diplomati del ciclo superiore può del pari riflettere la relativa inadeguatezza della loro formazione rispetto alle aspettative e alle esigenze del mercato del lavoro. Anche in tale caso tutto lascia pensare che si tratti di un problema non circoscritto alla Grecia, anche se è possibile che tale Stato membro soffra di una mancanza più marcata, rispetto ad altri Stati membri, di formazioni superiori professionali rispetto alle formazioni universitarie nelle discipline più tradizionali.

In ogni caso la questione sollevata è importante e merita senz'altro di essere presa in debita considerazione attraverso le analisi che la Commissione svolgerà nel quadro degli sviluppi degli orientamenti per l'occupazione.

(98/C 196/62)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3972/97
di Gianni Tamino (V) alla Commissione
(12 dicembre 1997)

Oggetto: Appalti e VIA della strada «Cispadana»

Sulla stampa italiana («La Nuova Ferrara» del 1° 11.1997) è apparsa la notizia che l'ufficio contratti dell'ANAS di Roma ha dato avvio alla procedura di appalto del primo stralcio del secondo lotto della strada «Cispadana». Si tratta di un breve tratto di 3,7 km in territorio del comune di Sant'Agostino (Ferrara), per un costo di 38 miliardi di ITL. L'opera complessiva consisterebbe in una strada di scorrimento veloce senza incroci a raso di una lunghezza totale di 24,7 km (per il solo tratto in provincia di Ferrara), progettata una trentina d'anni fa e non più aggiornata né adeguata ai cambiamenti territoriali sopravvenuti nel frattempo, come, ad esempio, l'attraversa-

mento in viadotto di centri urbani (San Carlo-Sant'Agostino), che verrebbero così divisi in due. L'intera opera verrebbe suddivisa in tre lotti di realizzazione, di cui il secondo verrebbe a sua volta suddiviso in due stralci. Nel territorio interessato dalla realizzazione della strada «Cispadana» — di cui per il momento si realizzerebbe solo questo brevissimo tratto, scollegato dal resto della viabilità principale — sono comunque in costruzione da anni e non terminate sia la SS n. 16 «Adriatica» che la E 45.

L'intero progetto della strada «Cispadana» non risulta essere mai stato sottoposto alla VIA, come previsto dalle direttive comunitarie, e nemmeno appaltato con gara europea.

Può la Commissione far sapere se non ritiene necessario sottoporre l'intero progetto della strada «Cispadana» alla VIA e se ritiene ammissibile che un'opera i cui costi complessivi dovrebbero superare i 300 miliardi di ITL possa essere suddivisa in appalti per stralci per ovviare la normativa europea sugli appalti di opere pubbliche?

Risposta data dalla signora Bjerregaard a nome della Commissione

(5 febbraio 1998)

La Commissione non era a conoscenza del progetto menzionato dall'onorevole parlamentare e prenderà i provvedimenti necessari per raccogliere informazioni dettagliate al riguardo e garantire che le disposizioni comunitarie vengano rispettate.

Tuttavia, la Commissione invita l'onorevole parlamentare a fornire in futuro una descrizione più circostanziata dei progetti menzionati nelle interrogazioni scritte, affinché la Commissione possa procedere ad una valutazione preliminare.

Per quanto riguarda la questione relativa alle disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici, la suddivisione di un contratto in vari lotti non costituisce di per sé una violazione del diritto comunitario. L'articolo 6 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori ⁽¹⁾ si limita a prescrivere l'obbligo di prendere in considerazione il valore di ciascun lotto per valutare l'importo di stima in rapporto alla soglia a partire dalla quale si applica la direttiva. L'importo del tratto di 3,7 km menzionato dall'onorevole parlamentare supera, da solo, la soglia summenzionata.

La Commissione chiederà alle autorità italiane le ragioni per le quali non è stata indetta una gara di appalto per il contratto cui fa riferimento l'onorevole parlamentare e valuterà se, nella fattispecie, sussistono le condizioni necessarie per avviare una procedura per inadempimento nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'articolo 169 del trattato CE.

⁽¹⁾ GU L 199 del 9.8.1993.

(98/C 196/63)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3978/97

di Jaak Vandemeulebroucke (ARE) alla Commissione

(9 dicembre 1997)

Oggetto: Notizie relative all'esportazione illegale di carne bovina britannica dal Belgio allo Zaire nell'agosto 1996 accompagnata da restituzioni all'esportazione

Nella stampa fiamminga è stata pubblicata copia di un documento dal quale risulta che, appena cinque mesi dopo l'imposizione da parte dell'Unione europea del divieto di esportazione di carne bovina britannica verso gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi (decisione 96/239 ⁽¹⁾, successivamente modificata dalla decisione 96/362 ⁽²⁾), un'impresa di Zele è riuscita nell'agosto 1996 a esportare 36 tonnellate di carne bovina britannica allo Zaire con l'esplicita autorizzazione, fornita con cognizione di causa, di un collaboratore del gabinetto del ministro della Sanità pubblica.

Gli ispettori veterinari belgi avrebbero ricevuto pressioni da parte di tale collaboratore affinché firmassero i certificati necessari a consentire l'esportazione della carne bovina britannica nonché il pagamento delle restituzioni all'esportazione da parte dell'Ufficio belga per l'intervento e le restituzioni (BIRB).

Se la notizia è esatta, si deve concludere che già undici mesi prima che scoppiasse lo scandalo delle frodi relative alle carni bovine il 2 luglio 1997 e quasi un anno prima della scoperta in un'impresa di Zele di carne bovina britannica destinata alla Bielorussia (25 agosto 1997), sia responsabili del gabinetto del ministero della Sanità pubblica che ispettori veterinari erano al corrente della presenza di carne bovina britannica in Belgio. Ciò significa semplicemente che lo scandalo delle frodi e i traffici illeciti relativi alle carni bovine continuano già da anni e sono di portata superiore a quanto ritenuto fino ad oggi.

1. Prima della pubblicazione delle notizie succitate, era la Commissione già a conoscenza dei fatti riguardanti la presenza e l'esportazione di carni bovine britanniche nel 1996? In caso affermativo, quali provvedimenti ha adottato in proposito? In caso negativo, è intenzionata o meno a intervenire in merito alla questione?
2. Come spiega che soltanto un anno dopo i fatti summenzionati sono stati adottati provvedimenti nei confronti dell'impresa di Zele e ciò dopo la scoperta di una nuova partita di carne bovina destinata alla Bielorussia?
3. Dispone la Commissione di un riepilogo delle autorizzazioni all'esportazione a paesi terzi rilasciate a tale impresa e connesse con il pagamento di restituzioni all'esportazione? Può fornire un compendio indicante le quantità di carne esportata, le restituzioni all'esportazione assegnate e versate nonché il luogo di destinazione e le imprese destinatarie?
4. Come intende affrontare globalmente lo scandalo delle frodi relative alle carni bovine per porre fine all'esportazione illegale di carne bovina britannica?

(¹) GU L 78 del 28.3.1996, pag. 47.

(²) GU L 139 del 12.6.1996, pag. 17.

Risposta data dalla Sig.ra Bonino a nome della Commissione

(16 febbraio 1998)

È opportuno innanzitutto ricordare che il divieto totale di invio di carni bovine dal Regno Unito verso gli altri Stati membri e i paesi terzi è entrato in vigore soltanto con la decisione 96/239/CEE del 27 marzo 1996, relativa ad alcuni provvedimenti urgenti in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina. Tutte le carni britanniche spedite in precedenza non erano quindi oggetto di embargo.

Ciò premesso, la Commissione può fornire risposte alle domande poste dall'Onorevole parlamentare.

1. La risposta è no. Tuttavia, allo stato attuale delle informazioni in suo possesso, la Commissione non dispone di elementi che dimostrino che le carni in questione siano state introdotte in Belgio dopo l'applicazione dell'embargo.
2. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, i lotti destinati allo Zaire e alla Bielorussia non erano in una situazione d'infrazione rispetto all'embargo.

Le autorità belghe hanno comunicato alla Commissione i provvedimenti adottati nei confronti dell'impresa in questione. In particolare si tratta del blocco, deciso il 25 agosto 1997, di carni bovine provenienti da tale impresa in esito a irregolarità nei confronti della legislazione sanitaria belga, della sospensione di tale blocco in esito alle ricerche svolte, nonché della concessione di una nuova autorizzazione in data 17 novembre 1997 con applicazione di un controllo veterinario permanente.

3. La legislazione europea non prevede che la Commissione disponga di estratti delle autorizzazioni che sarebbero, se del caso, di competenza delle autorità nazionali.
4. La Commissione desidera ricordare all'Onorevole parlamentare che i recenti avvenimenti hanno soprattutto evidenziato carenze nei controlli svolti dagli Stati membri. Tuttavia la Commissione segue in permanenza gli sviluppi della situazione, segnatamente attraverso le relazioni dei suoi servizi ispettivi, e non manca di proporre le modifiche legislative necessarie ogni volta che lo ritiene utile.

(98/C 196/64)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3979/97**di Eva Kjer Hansen (ELDR) alla Commissione***(14 gennaio 1998)*

Oggetto: Disposizioni per la cancellazione e/o sospensione dei debiti doganali insoluti

La commissione d'inchiesta sul regime di transito comunitario ha raccomandato alla Commissione di adottare nel suo pacchetto di riforma per il sistema di transito, una proposta concernente la cancellazione di debiti doganali insoluti (cfr. raccomandazione 27, PE 220.895/def.).

Può la Commissione far sapere in che modo ha dato seguito alla raccomandazione di adottare la proposta concernente la cancellazione dei debiti doganali insoluti e il calendario per l'introduzione di tale disposizione?

Può inoltre precisare alle amministrazioni doganali è stato chiesto di adottare congiuntamente una sospensione delle istanze di rimborso in sospeso, fino a quando la precitata disposizione non sarà entrata in vigore e, in caso di risposta affermativa, comunicare l'esito di tale richiesta?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione*(24 febbraio 1998)*

Nella raccomandazione n. 27 della commissione d'inchiesta del Parlamento sul regime di transito, cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, si è suggerito alla Commissione di adottare una proposta concernente la cancellazione di debiti doganali insoluti quando si possa provare che i medesimi sono sorti a seguito di una cattiva gestione. Sempre secondo la medesima raccomandazione, in attesa di adottare tale misura, si dovrebbe chiedere alle amministrazioni doganali di sospendere le domande di pagamento anteriori all'introduzione della garanzia al 100% per le merci sensibili.

Nella sua comunicazione al Parlamento e al Consiglio relativa al «Piano d'azione per il transito in Europa – una nuova politica doganale» ⁽¹⁾, la Commissione ha esposto le cause che, a suo giudizio, ostacolano l'applicazione di tale raccomandazione. Esse si possono articolare, in sintesi, in tre punti. In primo luogo, i debiti insoluti riguardano sia le risorse comunitarie (dazi doganali) che le risorse nazionali (IVA e accise) e spetta agli Stati membri determinare quale seguito dare alle domande di non recupero di questi ultimi.

Per quanto riguarda l'obbligazione doganale, poi, la normativa doganale vigente non prevede uno sgravio generale del pagamento del debito, che sarebbe d'altronde ingiusto, tenuto conto della diversità delle singole situazioni. Per contro, essa prevede di rinviare il pagamento dell'obbligazione doganale o di procedere al non recupero della medesima in situazioni particolari. Queste situazioni sono necessariamente e strettamente individuali; esse devono pertanto essere esaminate singolarmente a livello nazionale o rispettivamente comunitario, senza perdere di vista la responsabilità dell'obbligato principale in merito al corretto svolgimento delle operazioni di transito comunitario e ciò anche se il medesimo è vittima di operazioni fraudolente perpetrate da organizzazioni criminali organizzate, salvo a prendere poi in considerazione, eventualmente, il carattere determinante del comportamento dell'amministrazione nell'accertamento di irregolarità dell'operazione di transito.

La normativa doganale, da ultimo, per ragioni analoghe alle precedenti, non comporta disposizioni che consentano una sospensione generale dei pagamenti. Tenuto conto di quanto precede, questa «moratoria», effettivamente auspicata dagli operatori, non potrebbe risolvere il problema poiché, allo scadere della medesima, il problema si ripresenterebbe tal quale. La normativa doganale prevede, per contro, di concedere alle amministrazioni doganali facilitazioni per le scadenze e per il pagamento. Gli operatori che si trovano di fronte a difficoltà particolari devono, pertanto, prendere contatto con le autorità summenzionate. La Commissione intende altresì proporre, in caso di pluralità di debitori dell'obbligazione doganale, di estendere il campo d'applicazione del rinvio del pagamento al fine di articolare in maniera ottimale il principio di responsabilità dell'obbligato principale e la ricerca effettiva dei frodati.

⁽¹⁾ GU C 176 del 10.6.1997.

(98/C 196/65)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3984/97**di Laura González Álvarez (GUE/NGL), Alonso Puerta (GUE/NGL)
e María Sornosa Martínez (GUE/NGL) alla Commissione***(14 gennaio 1998)*

Oggetto: Condizioni di lavoro nelle miniere di carbone del comune di Acalândia (Brasile)

Il Centro di difesa della vita e dei diritti umani di Acalândia è una organizzazione non governativa che opera in questo comune del Brasile a favore del riconoscimento dei diritti dei cittadini e contro il lavoro in condizioni di schiavitù e l'eccessivo sfruttamento nelle miniere di carbone.

Questa ONG denuncia la situazione di sfruttamento e di quasi schiavitù in cui si trovano i lavoratori delle miniere di carbone del comune di Acalândia dove si registrano continui incidenti dovuti alla mancanza di norme di sicurezza; essa denuncia altresì il lavoro effettuato da un gruppo di ragazzi di età inferiore ai 15 anni. Secondo le informazioni fornite dalla ONG, molte di queste miniere di carbone appartengono alle acciaierie Viena e Pindaré.

Può la Commissione comunicare se essa è a conoscenza di queste denunce e se sta dando seguito agli accordi tra l'UE, il Brasile e il Mercosur, affinché il governo brasiliano faccia rispettare le norme e le condizioni di lavoro riconosciute a livello internazionale e vieti il lavoro minorile?

Risposta data dal Sig. Marin in nome della Commissione*(3 febbraio 1998)*

La Commissione è a conoscenza delle pratiche e delle condizioni abusive di lavoro che possono verificarsi in particolare nelle miniere e che riguardano talvolta i minori.

Numerose associazioni e organizzazioni, organizzazioni non governative (ONG) o privati hanno attirato l'attenzione della Commissione su casi di questo tipo che riguardano generalmente popolazioni estremamente povere e non in grado di difendersi.

Lo sfruttamento, se non addirittura lo sfruttamento eccessivo dei lavoratori, sono causati da condizioni di sviluppo economico e sociale insufficienti che determinano poi situazioni come quelle denunciate. Modificare tali condizioni richiederà molto tempo.

Occorre tuttavia precisare che l'azione della Commissione nell'ambito delle sue relazioni con i paesi partner — e quindi nell'ambito della sua cooperazione con il Brasile — mira proprio a trovare un rimedio radicale al problema.

Di conseguenza, ogniqualvolta la sua azione può risultare efficace, la Commissione cerca, in base agli elementi di valutazione in suo possesso, di intervenire presso le autorità attraverso i canali ritenuti più adeguati.

(98/C 196/66)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3992/97**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) al Consiglio***(15 gennaio 1998)*

Oggetto: Violenza razzista in Germania

Secondo i dati forniti dal Bundeskriminalamt (Ufficio federale tedesco contro il crimine) i casi di aggressioni neonaziste sono aumentati del 14% rispetto allo scorso anno arrivando alla cifra di 5.173 e colpendo soprattutto portoghesi, italiani, turchi, greci e altri lavoratori.

Vittima di tale violenza razzista è stato anche l'emigrato greco Anastasios Dalakuras il quale l'8 novembre 1997 è stato aggredito da un gruppo di estremisti di destra in un villaggio del Brandeburgo rimanendo gravemente ferito.

Poiché il controllo di simili atti e manifestazioni razziste ricade tra le competenze dell'Unione europea sia perché riguarda la tutela dei diritti dell'uomo sia perché sostanzia la libera circolazione delle persone, può il Consiglio dire qual è stato il numero degli arrestati in occasione di tali fatti e quali accuse sono state loro addebitate, come pure quali provvedimenti intende prendere il governo tedesco per limitare i casi di violenza razzista nel suo territorio?

Risposta

(30 marzo 1998)

1. Il Consiglio condanna tutti gli atti con motivazione razzista o xenofoba. Il Consiglio non dispone di statistiche relative agli incidenti sui quali ha riferito l'Onorevole Membro del Parlamento europeo.
2. Al riguardo il Consiglio ricorda l'azione comune del 15 luglio 1996 nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia ⁽¹⁾. Come previsto da tale azione comune, il Consiglio valuta entro la fine del giugno 1998 se gli Stati membri abbiano adempiuto agli obblighi, loro derivanti a titolo della presente azione comune, tenuto conto delle dichiarazioni ad essa allegate. Il Consiglio non è tenuto a pronunciarsi in merito a misure preventive che i governi degli Stati membri dovrebbero adottare.
3. Il Consiglio rammenta infine l'esistenza dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia istituito dal regolamento del Consiglio n. 1035/97 del 2 giugno 1997. La prima riunione del Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio si è svolta a Vienna in data 21 gennaio 1998. L'attività dell'Osservatorio consisterà fondamentalmente a mettere a disposizione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri informazioni obiettive, affidabili e paragonabili sui fenomeni razzisti, xenofobi e antisemiti in seno all'Europa. Tali informazioni saranno assai utili in vista delle misure che gli Stati membri oppure l'Unione saranno indotti ad adottare nell'ambito delle loro rispettive competenze.

⁽¹⁾ GU L 185, del 24.7.1996, pag. 5.

(98/C 196/67)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3993/97

di Olivier Dupuis (ARE) al Consiglio

(15 dicembre 1997)

Oggetto: Tunisia, caso del Sig. Khémaïs Csila

Il Sig. Khémaïs Csila, cittadino tunisino, vicepresidente della Lega tunisina dei diritti dell'uomo, è stato arrestato il 29 settembre 1997 in seguito ad una dichiarazione politica da lui rilasciata per spiegare le ragioni per le quali intraprendeva uno sciopero della fame, ragioni concernenti in particolare la sua reintegrazione professionale e la restituzione del suo passaporto. Si tratta evidentemente di un caso di reato d'opinione. D'altro canto, nel corso della sua recente visita in Tunisia, la delegazione del Parlamento europeo ha sollevato un certo numero di casi di violazione dei diritti dell'uomo e dei diritti fondamentali, tra i quali il caso Csila.

Quali iniziative ha adottato o intende adottare il Consiglio affinché sia posto termine alla detenzione arbitraria del Sig. Khémaïs Csila e alle azioni giudiziarie prive di fondamento condotte a suo carico? Più in generale, quali iniziative intende assumere al fine di indurre le autorità tunisine a porre fine alle violazioni dei diritti dell'uomo e ad imboccare risolutamente la via della democratizzazione e della costruzione di uno Stato di diritto?

Risposta

(30 marzo 1998)

Il Consiglio annette grande importanza politica alla promozione e al rispetto dei diritti dell'uomo in Tunisia e segue attentamente l'evoluzione della situazione in tale paese.

Com'è noto all'Onorevole Parlamentare, la Tunisia è stato il primo paese mediterraneo a firmare un nuovo accordo euromediterraneo di associazione. Tale accordo istituisce un dialogo politico che consente alle due Parti di discutere apertamente una serie di questioni politiche, compresi i diritti dell'uomo. Inoltre, esso contempla una «clausola concernente i diritti dell'uomo» la quale stipula che le relazioni tra le due Parti «così come tutte le disposizioni dell'accordo stesso, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna ed internazionale e che costituiscono un elemento essenziale dell'accordo».

Come ha di recente fatto una delegazione del Parlamento europeo, il Consiglio ha sollevato e continuerà a sollevare la questione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali tanto in termini generali quanto in relazione a casi specifici, compreso il caso di Khémaïs Csila, ricordando agli interlocutori tunisini le loro responsabilità in materia di diritti dell'uomo e i loro impegni nel contesto sia dell'accordo CE-Tunisia sia del Processo di Barcellona.

(98/C 196/68)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3996/97

di Friedhelm Frischenschlager (ELDR) alla Commissione

(14 gennaio 1998)

Oggetto: Libera circolazione dei lavoratori

La provincia autonoma di Bolzano (Italia) ha emanato per il proprio territorio, in questi ultimi trent'anni, ampie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative volte a fornire un sostegno pubblico all'acquisto della prima casa a scopo di abitazione; inoltre ha stabilito per le famiglie (e i singoli) a basso reddito altre forme di sussidi per l'alloggio (quali l'assegnazione di terreni edificabili in regime sovvenzionato, contributi alla locazione, sussidi a favore di coloro che si trovano in stato di bisogno e così via).

Oltre che alle condizioni economiche del soggetto, la concessione dei sussidi, così come la loro entità, è subordinata innanzi tutto al tempo da cui l'interessato risiede nel territorio della provincia autonoma di Bolzano (articolo 4 della Legge regionale n. 4 del 2.4.1962). La residenza in altri Stati membri della Comunità non viene presa in considerazione.

È a conoscenza la Commissione di tali disposizioni?

Ritiene che questa regolamentazione, in particolare nella misura in cui trova applicazione per i lavoratori provenienti da altri Stati membri della Comunità, sia compatibile con il divieto di discriminazione stabilito dal diritto comunitario e in particolare con l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio ⁽¹⁾, del 15 ottobre 1968, soprattutto se si considera la notevole estensione dei periodi di tempo previsti per quanto concerne la durata della residenza?

Qualora sia dell'avviso che tale regolamentazione sia in contrasto con il diritto comunitario, può la Commissione comunicare quali azioni ha intrapreso o intende intraprendere per garantire il rispetto del medesimo?

⁽¹⁾ GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(24 febbraio 1998)

La Commissione si rivolgerà alle autorità italiane per apprendere tutti i dettagli della regolamentazione incriminata. Tali dettagli consentiranno di stabilire se la situazione descritta dall'on. parlamentare costituisce una discriminazione indiretta del lavoratore comunitario rispetto al lavoratore italiano.

(98/C 196/69)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3998/97**di Eva Kjer Hansen (ELDR) alla Commissione***(14 gennaio 1998)*

Oggetto: Ritardati pagamenti nell'ambito della gestione di PACTE

La Commissione ha risposto alla mia ultima interrogazione (H-0718/97) ⁽¹⁾ assicurandomi di aver preso atto dei suoi errori e impegnandosi a porvi rimedio in futuro. Purtroppo i problemi non sono ancora risolti; mi sento quindi in dovere di sollevare ancora una volta la questione della grave inadeguatezza della gestione del programma PACTE che ha comportato notevoli ritardi nel pagamento ai contraenti.

1. La Commissione è consapevole delle ripercussioni finanziarie causate dai forti ritardi nei pagamenti ai subcontraenti? In un progetto specifico del 1995 il subcontraente ha aspettato 22 mesi. Ritiene accettabile che il mancato pagamento di fatture porti al fallimento professionale e personale?
2. Quali azioni concrete è pronta ad adottare per garantire un'adeguata gestione dell'ufficio PACTE di Strasburgo e del programma all'interno della Commissione nonché il pagamento dei subcontraenti?

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo (novembre 1997).

Risposta data dalla signora Wulf-Mathies in nome della Commissione*(27 febbraio 1998)*

Nel mese di febbraio 1997 la Commissione ha versato le ultime quote del contributo comunitario all'ufficio amministrativo del programma PACTE.

Inoltre, nel marzo 1997 essa ha richiamato all'ufficio PACTE di Strasburgo quanto fosse impellente procedere al versamento dei saldi dovuti ai progetti. Tale organismo, avendo constatato irregolarità da parte di alcuni responsabili dei progetti, ha avviato un audit delle spese per verificare la rispondenza delle richieste di pagamento da parte dei responsabili suddetti alle spese reali.

Spetta pertanto ai vari capifila dei progetti rivolgersi all'ufficio PACTE per appurare la situazione del pagamento finale del loro progetto.

La Commissione si rende conto delle disfunzioni originate da una gestione finanziaria delegata e si ripromette di non utilizzare più in futuro questo tipo di finanziamento per tali azioni.

(98/C 196/70)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4002/97**di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione***(14 gennaio 1998)*

Oggetto: Sistema europeo di gestione delle scorte da parte di un gruppo farmaceutico

Dal 1° marzo 1996 la MSD pratica sul piano europeo un sistema di gestione delle scorte per sette importanti prodotti farmaceutici. In base a tale sistema i quantitativi di farmaci disponibili per ciascun cliente (ossia, i grossisti del settore) sono determinati semestralmente sulla base delle previsioni di vendita per ciascuno dei prodotti in questione. Le previsioni sono elaborate sulla scorta dei dati di vendita del semestre precedente, previa applicazione di un coefficiente presuntivo di crescita per prodotto. La MSD conserva peraltro la facoltà di non soddisfare gli ordinativi che vadano oltre tali proiezioni.

1. È la Commissione al corrente del fatto che la MSD ha introdotto a partire dal 1° marzo 1996 un sistema di gestione delle scorte per sette importanti prodotti farmaceutici?
2. È tale sistema compatibile con le regole di concorrenza vigenti nel mercato interno? In caso negativo, quali contromisure conta la Commissione di adottare?
3. Quali interventi ha deciso la Commissione per far sì che le case farmaceutiche degli Stati membri possano determinare il prezzo dei farmaci in condizioni uniformi, rendendo superflua l'introduzione di siffatti sistemi di gestione delle scorte come mezzo di tutela contro le importazioni parallele? Quali sono i risultati dell'azione eventualmente condotta dalla Commissione?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione*(19 febbraio 1998)*

1. La Commissione conferma all'onorevole parlamentare che la società MSD International Services ha effettivamente introdotto, in data 1° marzo 1996, un sistema europeo di gestione delle scorte per i suoi principali prodotti farmaceutici.

2. Tale sistema europeo di gestione delle scorte è stato notificato da MSD alla Commissione ai sensi del regolamento n. 17/62 del Consiglio, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE ⁽¹⁾ (notifica in data 1° marzo 1996, caso IV/35.928/F3).

Presso il Tribunale di primo grado è attualmente pendente la causa ADALAT (decisione 96/478/CE della Commissione del 10 gennaio 1996 relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CE ⁽²⁾), che solleva una problematica dello stesso tipo. La Commissione ritiene necessario conoscere la decisione del Tribunale di primo grado prima di prendere posizione riguardo al caso MSD.

3. La maggior parte degli Stati membri ha adottato misure di natura economica relative alla commercializzazione dei prodotti farmaceutici allo scopo di contenere le spese realizzate per tali prodotti nel settore della sanità pubblica. Tali misure comprendono spesso controlli diretti o indiretti del prezzo dei farmaci, volti a compensare l'insufficienza o l'assenza di concorrenza sul mercato dei prodotti farmaceutici, nonché restrizioni quanto alla gamma dei prodotti coperti dai regimi nazionali di assicurazione malattia. Tali provvedimenti sono compatibili con il diritto comunitario purché non comportino discriminazioni nei confronti dei prodotti importati dagli altri Stati membri e rispettino le esigenze di trasparenza fissate dalla direttiva 89/105/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia ⁽³⁾.

La Commissione ha intavolato un dialogo con gli Stati membri e le parti socioeconomiche interessate, in particolare l'industria farmaceutica, allo scopo di completare il mercato interno anche in questo settore. Le riflessioni avviate in occasione delle tavole rotonde di Francoforte nel dicembre 1996 e 1997 dovrebbero proseguire prossimamente a livello del Consiglio «mercato interno».

⁽¹⁾ GU L 13 del 21.2.1962.

⁽²⁾ GU L 201 del 9.8.1996.

⁽³⁾ GU L 40 dell'11.2.1989.

(98/C 196/71)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4003/97**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(14 gennaio 1998)*

Oggetto: Entrate per il bilancio UE derivanti dalla tassazione delle imbarcazioni da pesca

Stando ai dati forniti dalle associazioni di proprietari di imbarcazioni da pesca degli Stati membri dell'UE, ogni proprietario che desideri ottenere una licenza di pesca è tenuto al versamento di una certa somma, parte della quale è registrata tra le entrate del bilancio comunitario, mentre un'altra parte finisce nelle casse degli Stati membri dell'Unione.

Può far sapere la Commissione sotto quale voce del bilancio comunitario figurano queste entrate?

Qual è il loro ammontare per il 1997, e se i suoi servizi intendono procedere a un'ulteriore maggiorazione dell'imposta?

Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione*(12 febbraio 1998)*

Gli armatori delle navi comunitarie che desiderano ottenere una licenza di pesca nel quadro di un accordo di pesca concluso tra la Comunità e un paese terzo

- non sostengono spese di licenza qualora si tratti di accordi di reciprocità. Detti accordi prevedono che, in cambio di possibilità di pesca accordate a navi comunitarie nelle acque di un paese terzo, la Comunità conceda possibilità di pesca a navi di quel paese terzo. Tali accordi riguardano il Mar del Nord, il Mar Baltico e l'Atlantico del nord;

- pagano un diritto di licenza (canone) qualora si tratti di accordi per l'accesso ad una zona in cambio di una contropartita finanziaria. Gli accordi con compensazione finanziaria sono quelli secondo cui un paese terzo accorda possibilità di pesca a navi comunitarie in cambio di una contropartita finanziaria versata dalla Commissione e di un canone a carico dell'armatore della nave che chiede la licenza. Il canone è versato interamente dall'armatore alla tesoreria del paese terzo. Questo tipo di accordo è concluso con i paesi dell'Atlantico del sud e dell'Oceano indiano membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).

Pertanto l'armatore che chiede di ottenere una licenza di pesca per la sua nave non versa denaro alla Commissione e nel bilancio di quest'ultima non figura alcun importo di questo tipo.

(98/C 196/72)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4004/97
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione
(14 gennaio 1998)

Oggetto: Lancio di una bomba contro il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli

Il 3 dicembre 1997 una bomba è stata lanciata contro il Patriarcato ecumenico di Costantinopoli ed è esplosa sul tetto della chiesa di San Giorgio; il lancio è avvenuto da un punto a nord del giardino circostante e, a detta di taluni ufficiali turchi, dall'area del minareto che si trova esattamente dietro la residenza del patriarca.

L'attentato ha provocato il ferimento alla spalla del diacono Nektarios che ha dovuto essere operato più volte perché gli fossero rimosse le schegge della bomba. Occorre anche ricordare che, malgrado i ripetuti assalti contro il Patriarcato, le misure di sicurezza continuano ad essere insufficienti.

Può far sapere la Commissione quali misure intende prendere per indurre finalmente le autorità turche ad adottare efficaci misure di protezione del Patriarcato e per evitare in futuro il ripetersi di simili episodi?

Risposta data dal Sig. Van den Broek in nome della Commissione
(5 febbraio 1998)

Nel dicembre 1997, il ministero degli Esteri turco ha condannato ufficialmente l'attentato contro il Patriarcato ortodosso di Istanbul, dichiarando che si sarebbero presi tutti i provvedimenti necessari per far sì che i responsabili siano arrestati e processati e per evitare che si ripetano fatti di questo genere. L'inchiesta è attualmente in corso.

Per quanto riguarda le misure di sicurezza prese in seguito all'attentato, dalle informazioni fornite alla Commissione dal Patriarcato ecumenico di Istanbul risulta che il Patriarcato è protetto dalla presenza permanente di poliziotti armati e dalle ronde effettuate dai gendarmi nella zona circostante l'edificio. Il Patriarcato si è detto soddisfatto delle misure prese dalle autorità turche.

(98/C 196/73)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4006/97
di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione
(14 gennaio 1998)

Oggetto: Industria comunitaria dell'ardesia e ambiente

Può la Commissione fornire informazioni in merito agli aiuti comunitari attualmente concessi all'industria comunitaria dell'ardesia affinché possa sostenere gli elevati costi ambientali a cui deve far fronte e che riducono la sua competitività sul mercato?

La Commissione prevede di adottare nuove misure di aiuto a favore delle imprese comunitarie del settore per far fronte a questi costi?

La Commissione può fornire informazioni in merito alle misure che ha adottato o che intende adottare per la bonifica delle discariche e per un migliore sfruttamento dei residui di questo settore?

(98/C 196/74)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4007/97

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(14 gennaio 1998)

Oggetto: Campagna per la promozione dell'ardesia europea

In generale, il livello di promozione dell'ardesia europea è estremamente basso. Il prestigio del prodotto è determinato dalla tradizione e dagli eccellenti risultati come materiale di copertura. Tuttavia, nei paesi tradizionalmente non consumatori, l'ardesia è uno dei materiali di costruzione meno conosciuti e infatti numerosi architetti e costruttori non conoscono le sue caratteristiche tecniche, la sua utilizzazione, la sua durata e le sue prestazioni e, agli occhi dei professionisti, generalmente l'ardesia ha l'immagine di essere un prodotto costoso e destinato esclusivamente a edifici storici o a costruzioni di lusso. Non si conosce inoltre la differenza tra l'ardesia europea e l'ardesia proveniente dai paesi terzi e, in generale, non esiste neppure la consapevolezza sociale dell'importanza di questo settore.

In vista di quanto precede, non ritiene la Commissione che sia necessario che la UE preveda aiuti per promuovere la diffusione dell'ardesia europea?

La Commissione ha adottato o intende adottare misure per promuovere e diffondere l'ardesia europea?

(98/C 196/75)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4010/97

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(14 gennaio 1998)

Oggetto: Norme di qualità dell'ardesia comunitaria

Attualmente non esistono norme a livello comunitario per disciplinare specificamente i controlli di qualità applicati all'ardesia prodotta nella UE così come la qualità dell'ardesia importata dai paesi terzi.

Può la Commissione fornire informazioni in merito alle misure adottate e che intende adottare per controllare specificamente in modo armonizzato tanto la qualità dell'ardesia prodotta nella UE quanto quella importata dai paesi terzi?

Risposta comune

**alle interrogazioni scritte E-4006/97, E-4007/97 e E-4010/97
data dal Sig. Bangemann in nome della Commissione**

(6 febbraio 1998)

Nel suo rapporto al Consiglio relativo all'applicazione delle conclusioni del Consiglio del 18 novembre 1993 concernenti l'industria estrattiva non energetica ⁽¹⁾, la Commissione ha constatato che nella problematica dei costi ambientali l'incidenza della legislazione comunitaria è scarsa rispetto a quella delle iniziative nazionali o subnazionali di regolamentazione. Pur non escludendo l'interesse regionale del settore e il suo accesso ai fondi strutturali, la Commissione non dispone di strumenti finanziari per compensare tali costi.

La Commissione non dispone di mezzi diretti di promozione dei prodotti del settore dell'ardesia e ritiene che si tratti di un compito che spetta innanzitutto alle associazioni professionali. Essa segnala tuttavia che azioni nel settore della formazione professionale, comuni con altri operatori del settore della costruzione o in quello della ricerca possono contribuire a tale obiettivo.

L'attuazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽²⁾, che interessa il settore a causa di lavori di normalizzazione in corso, può avere effetti favorevoli sulla presentazione del prodotto e sulla competitività internazionale dei produttori comunitari. A seguito del parere positivo del comitato permanente per la costruzione, la Commissione ha infatti adottato, il 20 novembre 1997, la decisione 97/808/CE relativa alla procedura di conformità di tali prodotti nella misura in cui essi sono inclusi nel gruppo di prodotti dei «rivestimenti per pavimentazioni» ⁽³⁾.

⁽¹⁾ doc. SEC(96) 852.

⁽²⁾ GU L 40 dell'11.2.1989.

⁽³⁾ GU L 331 del 3.12.1997.

(98/C 196/76)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4008/97
di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(14 gennaio 1998)

Oggetto: Ricerca e sviluppo tecnologico nel settore comunitario dell'ardesia

La Commissione, nella sua proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Quinto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1998-2002) COM(97)0142 def. ⁽¹⁾, nelle pagine 6-7 fa riferimento alle PMI che, nella loro qualità di protagonisti dell'innovazione che rappresentano i due terzi dell'occupazione nell'Unione europea, debbono disporre di un facile accesso alle tecnologie avanzate di cui hanno bisogno e alle possibilità offerte dai programmi di ricerca dell'Unione. Allo stesso tempo si fa riferimento al fatto che il potenziale umano della UE, cioè la qualità dei suoi ricercatori, dei suoi ingegneri e dei suoi tecnici deve essere mantenuta, aumentata e sfruttata nel miglior modo possibile.

Tenendo conto del fatto che il 98% delle imprese comunitarie che operano nel settore dell'ardesia sono PMI, può la Commissione comunicare quali sono stati i progetti cofinanziati dalla UE nel contesto del Quarto programma quadro della Comunità europea a favore di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1995-1998), a cui hanno partecipato imprese del settore dell'ardesia, specificando il paese di esecuzione, l'importo totale del progetto e il cofinanziamento comunitario?

La Commissione può comunicare se nel contesto del Quinto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (1998-2002) si terrà specificamente conto del settore dell'ardesia?

⁽¹⁾ GU C 173 del 7.6.1997, pag. 10.

Risposta data dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione

(4 febbraio 1998)

Il settore dell'ardesia ed altri settori delle industrie estrattive sono contemplati nel Quarto programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (RST) ⁽¹⁾, in particolare nei programmi relativi alle tecnologie industriali e dei materiali ed anche in quelli concernenti le tecnologie dell'informazione, l'energia e l'ambiente.

Poiché le attività di ricerca prospettate nel Quarto programma quadro non sono indirizzate a settori industriali specifici, risulta più pertinente fornire esempi concreti, piuttosto che dati riferiti a particolari settori.

A titolo d'esempio si possono citare tre progetti finanziati mediante l'azione CRAFT per l'incentivazione delle tecnologie nell'ambito del programma relativo alle tecnologie industriali e dei materiali. Trattasi di progetti che prevedono la partecipazione di 16 imprese di piccole o medie dimensioni (PMI) situate in Spagna, Irlanda, Portogallo, Finlandia e nel Regno Unito.

1. Linea di produzione completa e innovativa per la fabbricazione di lastre in ardesia, Progetto N. BES2-5168; finanziamento comunitario di 187 000 ECU.
2. Recupero di materiali di scarto della lavorazione dell'ardesia, Progetto n. BES2-2134, finanziamento comunitario di 387 500 ECU.
3. Sviluppo di ardesia espansa per l'impiego nell'orticoltura e per usi aggregati, Progetto n. BES2-5271, finanziamento comunitario di 309 800 ECU.

Come suggerito dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione, la proposta relativa al Quinto programma quadro ⁽²⁾ intende rafforzare il sostegno finanziario per le PMI, in particolare mediante il programma «Innovare e far partecipare le PMI». Le imprese che operano nel settore dell'ardesia avranno le stesse possibilità di partecipazione come in passato, soprattutto nell'ambito delle attività che rientrano nei temi «Sviluppare una società dell'informazione di facile accesso» e «Favorire una crescita competitiva e sostenibile».

(¹) GU L 126 del 18.5.1994.

(²) COM (97)142 def.

(98/C 196/77)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4009/97
di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione
(14 gennaio 1998)

Oggetto: La competitività dell'industria comunitaria dell'ardesia

Il settore comunitario dell'ardesia è estremamente importante, di grandi tradizioni e avvenire, esiste in vari Stati membri e soltanto in Spagna occupa direttamente 4.800 persone e indirettamente più di 19.000. Le imprese del settore sono situate in zone periferiche economicamente svantaggiate o in zone in declino industriale. La competitività di questa industria viene seriamente minacciata dalle importazioni di ardesia proveniente dai paesi terzi con meno esigenze in materia previdenziale e ambientale di quelle esistenti nella UE.

La Commissione è consapevole di questa situazione?

Può la Commissione rendere noto quali misure ha adottato o intende adottare per promuovere la competitività dell'industria comunitaria dell'ardesia?

La Commissione può comunicare quali sono i paesi che esportano ardesia alla UE, quali sono i quantitativi di ardesia importati e a quali condizioni?

Può la Commissione fornire informazioni in merito alle tariffe doganali applicate alle importazioni di ardesia lavorata?

Può la Commissione fornire informazioni in merito ai vari accordi economici e commerciali conclusi dalla UE con paesi terzi che interessano direttamente o indirettamente l'industria dell'ardesia di questi paesi?

(98/C 196/78)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4011/97
di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione
(14 gennaio 1998)

Oggetto: Esportazione dell'ardesia comunitaria

La UE importa da paesi terzi come la Cina o il Brasile quantitativi di ardesia molto superiori a quelli che esporta verso tali paesi.

Può la Commissione fornire informazioni in merito alle misure che ha adottato e intende adottare per promuovere le esportazioni di ardesia comunitaria ai paesi terzi?

Risposta comune
data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-4009/97 e E-4011/97

(6 febbraio 1998)

La Comunità è un esportatore netto di ardesia lavorata. Nel 1996, le esportazioni hanno raggiunto 43 610 tonnellate (7 997 delle quali provenienti dalla Spagna), mentre le importazioni sono state pari a 26 639 tonnellate. La tendenza per il 1997, stimata sulla base dei dati del primo semestre, sembra confermare il medesimo risultato, e le stesse percentuali, dell'anno precedente.

Per quanto riguarda l'origine delle importazioni europee, si constata la prevalenza di un piccolissimo gruppo di paesi: nel 1996, infatti, i primi cinque paesi esportatori hanno rappresentato oltre l'85% delle importazioni comunitarie. Si tratta di Brasile (5 501 t), Cina (5 158 t), India (4 864 t), Norvegia (4 538 t) e Canada (3 091 t). Quanto alle esportazioni comunitarie, le principali destinazioni sono invece Stati Uniti, Giappone, Australia e Svizzera.

Le importazioni comunitarie sono soggette a un dazio doganale ad valorem del 2,1% (trattamento di nazione più favorita). Va precisato tuttavia che le importazioni originarie dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) (ad esempio la Norvegia) e dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sono esenti dal pagamento del dazio doganale. Occorre inoltre rammentare che nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate (SPG) creato a favore dei paesi in via di sviluppo, i prodotti in questione sono classificati come non sensibili. Ciò significa che le importazioni sono esenti da dazio doganale. Non è previsto un riesame della classificazione di tali prodotti prima del 31 dicembre 1998, data di scadenza dell'attuale sistema.

Il Brasile, la Cina e l'India beneficiano del sistema. Va osservato tuttavia che nel caso della Cina, tenuto conto del livello di capacità industriale del paese nel settore, l'SPG in vigore ha previsto l'eliminazione graduale del vantaggio tariffario. Dal 1° gennaio 1997, pertanto, il margine preferenziale sulle importazioni di ardesia lavorata provenienti dalla Cina è stato ridotto del 50% e, a decorrere dal 1° gennaio 1998, eliminato. L'aliquota piena del 2,1% è quindi nuovamente applicabile.

Per quanto riguarda la promozione delle esportazioni comunitarie, la Commissione ribadisce il suo fermo impegno a migliorare le possibilità di accesso dell'industria comunitaria ai mercati terzi. Come l'onorevole parlamentare sa, nel novembre 1996 la Commissione ha varato una nuova iniziativa — Strategia di accesso ai mercati — volta ad individuare e ad eliminare gli ostacoli alle esportazioni comunitarie. Il settore dell'ardesia, come tutti i settori economici, è invitato ed incoraggiato a partecipare attivamente all'identificazione degli ostacoli al commercio internazionale. La Commissione, in concertazione con gli Stati membri, adotterà tutte le misure necessarie ed opportune per risolvere i problemi indicati.

Va inoltre sottolineato che la Commissione porta avanti una politica di competitività a favore dell'industria estrattiva sulla base degli orientamenti contenuti nella comunicazione relativa alla competitività dell'industria estrattiva non energetica ⁽¹⁾ e delle relative conclusioni del Consiglio del 18 novembre 1993. Detti documenti, unitamente ad una relazione del Consiglio ⁽²⁾ sulle azioni avviate in tale contesto, vengono direttamente trasmessi per informazione all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento. Tra le azioni descritte, che riguardano — oltre ad altre attività per l'estrazione di prodotti da costruzione — il settore dell'ardesia, figurano soprattutto una maggiore trasparenza dei mercati ed una particolare sorveglianza dell'impatto della normativa ambientale sulle attività estrattive. La Commissione pubblica quindi periodicamente, con il contributo delle associazioni professionali, un annuario sui minerali europei inteso ad aumentare la trasparenza del mercato sia per i consumatori che per i produttori, che sono spesso identificabili con piccole e medie imprese (PMI). L'associazione europea del settore dell'ardesia è invitata a partecipare alla compilazione di tale pubblicazione. Quanto all'impatto ambientale, la Commissione ritiene che la legislazione comunitaria in materia di ambiente tenga conto delle peculiarità dell'industria estrattiva e preveda a tal fine una certa flessibilità giustificata, ad esempio, dalle dimensioni o dal processo produttivo. Basti citare, a titolo d'esempio, la situazione delle cave rispetto alla direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CEE, riguardante l'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽³⁾ e il progetto di direttiva sulle discariche ⁽⁴⁾.

Di recente, infine, la Commissione ha adottato una comunicazione sulla competitività dell'industria della costruzione ⁽⁵⁾, che concerne anche i prodotti da costruzione. In tale comunicazione vengono indicati quattro principali obiettivi strategici ed oltre sessanta azioni specifiche per rendere l'industria più competitiva.

⁽¹⁾ SEC (92) 1884 def.

⁽²⁾ SEC (96) 852.

⁽³⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

⁽⁴⁾ GU C 156 del 24.5.1997.

⁽⁵⁾ COM (97) 539 def.

(98/C 196/79)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4015/97
di Thomas Megahy (PSE) alla Commissione***(14 gennaio 1998)*

Oggetto: Pubblicità ingannevole da parte delle compagnie aeree

La «Advertising Standards Authority» del Regno Unito ha recentemente stabilito che le compagnie aeree e le agenzie di viaggio devono informare il viaggiatore del costo reale di tutti i voli, inclusivo delle tasse aeroportuali o altre, dei premi stagionali e di tutti i costi addizionali. E' la Commissione al corrente della situazione vigente in altri Stati membri? Inoltre, intende proporre una direttiva intesa a generalizzare quella che dal 1° gennaio 1998 sarà la prassi nel Regno Unito?

Risposta data dal Sig. Kinnock a nome della Commissione*(26 febbraio 1998)*

La Commissione ha appreso con soddisfazione dell'iniziativa del Regno Unito intesa a migliorare le informazioni per i viaggiatori sul prezzo effettivo di tutti i voli. La Commissione non è a conoscenza di altre iniziative analoghe in altri Stati membri.

Tuttavia la Commissione ha avviato uno studio approfondito per valutare le condizioni previste dai contratti di trasporto aereo dal punto di vista del consumatore. Tra le varie questioni attualmente in discussione figura anche il problema di come far pervenire adeguatamente ai viaggiatori le informazioni richieste (incluse le tariffe), affinché possano opportunamente decidere se sottoscrivere o meno il contratto di trasporto; tale problema è oggetto di consultazioni tra gli operatori del settore. La Commissione valuterà l'opportunità di prendere ulteriori iniziative in base allo studio commissionato e all'esito delle consultazioni.

(98/C 196/80)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4018/97
di Panayotis Lambrias (PPE) alla Commissione***(14 gennaio 1998)*

Oggetto: Creazione di una sezione greca nella terza scuola europea attualmente in costruzione a Bruxelles

Malgrado la comunità greca di Bruxelles sia molto numerosa, nelle due scuole europee della capitale belga esiste soltanto un'unica sezione greca. Nell'immediato futuro è previsto un notevole aumento del numero degli ellenofoni a Bruxelles a seguito del trasferimento della Corte dei conti che lascerà Lussemburgo e dell'adesione di Cipro all'Unione europea; un altro fenomeno oggi evidente è anche il continuo aumento del numero di greci che decidono di vivere a Bruxelles.

Provvederà la Commissione a che sia creata una seconda sezione greca nella terza scuola europea attualmente in costruzione a Bruxelles, visto che l'idea è appoggiata da un folto numero di genitori (320 firme) e non è avversata dalla rappresentanza greca permanente?

Risposta data dal Sig. Liikanen a nome della Commissione*(4 febbraio 1998)*

Il Consiglio superiore, organismo intergovernativo responsabile delle scuole europee, è l'unico organo competente per definire l'orientamento degli studi e la loro organizzazione. Ad esso spetta di conseguenza la decisione, quando sarà il momento, relativa alle sezioni linguistiche di cui disporrà la terza scuola europea di Bruxelles, attualmente in fase di costruzione. Tale decisione dovrà essere presa conformemente ai principi che ispirano il sistema educativo di queste scuole.

La Commissione, in quanto membro del suddetto Consiglio superiore e preoccupata del buon funzionamento delle scuole europee, vigilerà sul rispetto dei principi sopra enunciati.

(98/C 196/81)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4019/97
di Panayotis Lambrias (PPE) alla Commissione**

(14 gennaio 1998)

Oggetto: Finanziamento della ricerca nel settore delle allergopatie

Secondo recenti stime, un terzo della popolazione europea soffre di allergopatie. Può far sapere la Commissione se intende adeguare il quinto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo, attualmente in fase di elaborazione, in modo che la ricerca sulle allergopatie in Europa possa beneficiare di un consistente aiuto economico, visto che i costi derivanti da queste affezioni sono valutati intorno ai 30 miliardi di ecu all'anno?

Risposta data dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione

(25 febbraio 1997)

Nella quadro della proposta relativa al Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), modificato dalla Commissione il 14 gennaio 1998 a seguito della prima lettura del Parlamento ⁽¹⁾, gli obiettivi scientifici e tecnici della prima azione «Migliorare la qualità della vita e la gestione del patrimonio biologico» comprendono, nell'ambito dell'azione chiave «Salute, alimentazione e fattori ambientali», lo sviluppo di prove destinate ad individuare gli agenti tossici, che comprendono anche gli agenti allergizzanti, e l'elaborazione di processi atti ad eliminarli, nonché ricerche sulle allergie connesse o condizionate dall'ambiente e sulle relative terapie e profilassi.

Le attività di ricerca comunitarie saranno integrate da un programma d'azione nel settore della sanità pubblica sulle malattie connesse con l'inquinamento che verterà in particolare sulle malattie respiratorie e le allergie. La proposta della Commissione è attualmente all'esame del Parlamento e del Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ COM(98) 8.

⁽²⁾ GU C 214 del 16.7.1997.

(98/C 196/82)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-4020/97
di Panayotis Lambrias (PPE) alla Commissione**

(14 gennaio 1998)

Oggetto: Presenza di piombo nell'acqua potabile

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ridotto drasticamente la percentuale consentita di piombo nell'acqua potabile. Quali provvedimenti prenderà la Commissione al fine di aiutare gli Stati membri a limitare con la massima tempestività possibile la quantità di piombo nell'acqua potabile e di informare ampiamente gli enti locali e, più in generale, i cittadini europei sui pericoli che il piombo comporta per la salute dell'uomo e soprattutto dei neonati e dei bambini?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(18 febbraio 1998)

Nella sua proposta ⁽¹⁾ di revisione della direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ⁽²⁾ (direttiva acqua potabile), la Commissione ha adottato per il piombo il valore raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) pari a 10 microgrammi per litro (10 µg/l). Questo valore limite è stato accettato dal Parlamento europeo (in prima lettura il 12 dicembre 1996) e figura nella posizione comune del Consiglio (n. 12767/97) sulla proposta di direttiva, adottata il 19 dicembre 1997.

Una volta adottata la direttiva — in linea di principio entro il 1998 — sarà compito degli Stati membri provvedere alla sua attuazione. Date le importanti conseguenze sia sul piano pratico che sul piano finanziario, per quanto riguarda il piombo gli Stati membri disporranno, in via eccezionale, di un periodo di quindici anni, invece che di cinque anni come in generale, per adeguarsi al parametro di 10 µg/l. Dalla scadenza dei primi cinque anni fino all'intero decorso del termine di quindici anni si applicherà il valore intermedio di 25 µg/l al posto di 50 µg/l, che è la percentuale massima attualmente consentita per il piombo.

⁽¹⁾ GU C 131 del 30.5.1995.

⁽²⁾ GU L 229 del 30.8.1980.

(98/C 196/83)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4021/97
di Panayotis Lambrias (PPE) alla Commissione
(14 gennaio 1998)

Oggetto: Vendita nei supermarket di cibi nocivi per la salute

Recenti indagini condotte dalle associazioni per la tutela dei consumatori hanno accertato, come confermano anche i servizi pubblici preposti in Grecia al controllo della qualità alimentare, che esiste un'emergenza sanitaria dovuta alla vendita di cibi adulterati, avariati infetti che coprono l'intera gamma alimentare dall'acqua potabile e dall'olio d'oliva fino alle carni, ai salumi e ai prodotti confezionati. L'emergenza è resa ancora più grave a causa della ripartizione delle competenze in materia alimentare tra 8 diversi ministeri e circa 50 direzioni e della mancanza a tutt'oggi di un organismo unitario di controllo.

Quali provvedimenti intende adottare la Commissione per garantire il rispetto delle normative comunitarie in materia alimentare da parte della Grecia oltre che del diritto alla salute dei cittadini europei?

Risposta data dal Sig. Bangemann a nome della Commissione
(19 febbraio 1998)

La direttiva 89/397/CEE, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ⁽¹⁾ prevede che gli Stati membri esercitino un efficace controllo sui prodotti alimentari allo stadio più adeguato delle fasi di produzione, distribuzione e commercializzazione. Il concetto di «controllo» di cui alla citata direttiva prevede l'ispezione delle industrie alimentari e il campionamento e l'analisi degli alimenti per garantire al consumatore europeo l'acquisto di alimenti conformi alla legislazione nazionale ed europea in materia.

L'articolo 5 della direttiva 93/99/CEE riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ⁽²⁾ stabilisce che la Commissione è tenuta a controllare e valutare l'uniformità e l'efficienza dei sistemi ufficiali di controllo alimentare messi in atto dalle autorità competenti degli Stati membri. A questo scopo, nel 1996 e 1997 la Commissione ha effettuato una missione preliminare in Grecia e in altri Stati membri. La missione in Grecia ha indicato che per migliorare l'efficacia globale del sistema ufficiale di controllo degli alimenti è opportuno perfezionare la comunicazione e il coordinamento tra le autorità elleniche: Questo ed altri aspetti sono stati segnalati alle autorità greche nel rapporto di valutazione della Commissione. Nel 1998 sono previste altre missioni in Grecia e in altri Stati membri per valutare eventuali progressi.

⁽¹⁾ GU L 186 del 30.6.1989.

⁽²⁾ GU L 290 del 24.11.1993.

(98/C 196/84)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4022/97
di Panayotis Lambrias (PPE) alla Commissione
(14 gennaio 1998)

Oggetto: Lotta all'ecstasy

Dai discorsi fatti durante il recente convegno sulle sostanze stupefacenti, organizzato nei locali del Parlamento europeo dal 27 al 28 novembre 1997, e dagli studi che vi sono stati presentati, risulta che l'uso di «ecstasy» comporta gravissimi rischi per i giovani. Questa sostanza, come pure altre sostanze stupefacenti di sintesi, sono prodotte in grandi quantitativi in laboratori dell'Unione europea e vendute a bassissimo prezzo per essere accessibili alle fasce giovanili; il loro impiego ha ripercussioni nefaste sulla salute fisica e psichica e sullo sviluppo dei giovani.

Quali provvedimenti intende prendere la Commissione per arrestare l'attività di questi laboratori illegali ubicati nell'Unione europea e per avviare una vasta campagna di sensibilizzazione dei giovani sui rischi derivanti dall'uso di ecstasy?

Risposta data dalla Sig.ra Gradin a nome della Commissione*(10 febbraio 1998)*

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per aver richiamato l'attenzione sui risultati della conferenza sugli stupefacenti di sintesi, organizzata congiuntamente dal Parlamento, dalla Presidenza lussemburghese e dalla Commissione il 27-28 novembre 1997. L'importanza degli stupefacenti di sintesi viene descritta nella relazione 1997 dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) e nella relazione sulla situazione generale della droga dell'Unità droghe di Europol (EDU).

La cooperazione a livello comunitario in questo settore è una questione prioritaria. L'individuazione e la chiusura di laboratori illegali è di competenza degli organismi responsabili dell'applicazione della legge degli Stati membri; dal canto suo, la Commissione controlla il commercio intracomunitario ed esterno di agenti chimici che possono essere usati nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, e in particolare di ecstasy, in virtù della direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ⁽¹⁾ e del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope ⁽²⁾.

L'attuazione dell'azione congiunta del Consiglio del 16 giugno 1997 relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove droghe di sintesi richiederà la piena cooperazione dell'OEDT, dell'EDU, degli Stati membri e della Commissione.

Per quanto concerne i precursori chimici non classificati, che possono essere oggetto di diversione verso la fabbricazione illecita delle nuove droghe di sintesi, la Commissione ha proposto al Consiglio e al Parlamento una modifica alla normativa comunitaria in vigore per istituire un meccanismo di sorveglianza basato su un sistema volontario di informazione da parte dell'industria alle autorità, concernente le consegne sospette di sostanze chimiche non classificate.

La Commissione conviene che i giovani dovrebbero essere informati sui pericoli derivanti dall'uso di ecstasy. Il programma di azione comunitaria sulla prevenzione delle tossicodipendenze si basa sulle disposizioni specifiche del Trattato CE relative alla tutela della salute e alla prevenzione delle malattie. Esso mira a incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri, a sostenere la loro azione e a promuovere il coordinamento fra le loro politiche e programmi al fine di prevenire l'uso di tutti i tipi di stupefacenti e sostanze psicotrope, comprese le nuove droghe di sintesi, e i rischi connessi a tale uso.

Il programma sostiene le collaborazioni transnazionali centrate sull'informazione sanitaria, su progetti di istruzione e di formazione e su una migliore conoscenza dei fattori associati all'uso di droghe di sintesi (quali le connotazioni sociali connesse a queste ultime). Obiettivo del programma è promuovere una fusione delle competenze in materia di ricerca, di prevenzione e di trattamento dei consumatori di ecstasy, offrire l'opportunità di mettere a confronto la situazione degli stupefacenti e le reazioni ad essi nei vari Stati membri, analizzare le diverse prospettive di vita dei giovani e valutare in che modo il contesto sociale si riflette sulle iniziative di prevenzione.

I progetti in questo settore individuano principi comuni che costituiscono il punto di partenza per la definizione di una metodologia di ricerca, la produzione e la diffusione di informazioni adeguate per consumatori e non consumatori di droghe di progettazione; metodi di intervento fra pari, approcci basati sul sesso e iniziative per la riduzione dei danni. Oltre ai progetti transnazionali rivolti a elementi chiave del mondo giovanile e a consumatori, la prevenzione di stupefacenti di progettazione è connessa anche con un approccio preventivo più ampio, che comprende iniziative quali la prossima Settimana europea di prevenzione dell'uso di stupefacenti (16-22 novembre 1998). Tale manifestazione, che sarà dedicata al tema «Approccio multidisciplinare e prevenzione dell'uso di stupefacenti: sensibilizzazione della società e collaborazioni», si concentrerà sulle iniziative per la promozione della salute e la prevenzione, sulla qualità degli interventi, sul coinvolgimento di operatori locali e sul valore aggiunto delle collaborazioni multidisciplinari e transnazionali.

⁽¹⁾ GU L 370, 19.12.1992

⁽²⁾ GU L 357, 20.12.1990

(98/C 196/85)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4024/97**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione***(14 gennaio 1998)**Oggetto:* Misure a favore dei disabili

Una ricerca condotta dalla Facoltà di architettura del Politecnico nazionale di Metsovo ha accertato che oltre la metà degli edifici pubblici in Grecia — per l'esattezza il 91% degli edifici adibiti all'istruzione superiore, il 67% dei musei e il 63% dei teatri — sono inaccessibili alle persone con mobilità ridotta. La stessa indagine ha appurato che i mezzi di trasporto pubblico come gli autobus, i filobus e la metropolitana respingono questo particolare tipo di utenza a causa della mancanza di adeguate infrastrutture. Anche le telecomunicazioni sono inaccessibili alle persone con handicap acustici e non esistono strutture informatizzate per i non vedenti.

1. Quali misure intende prendere la Commissione affinché già in sede di progettazione di un edificio o di un determinato prodotto (ad esempi autobus, ascensori ecc.) si tenga conto delle esigenze di accesso dei disabili?
2. Inoltre, quali azioni è essa in grado di finanziare onde consentire ai disabili di muoversi liberamente nel loro ambiente naturale e di accedere alle informazioni e alle comunicazioni in condizioni di parità?

Risposta fornita dal Sig. Flynn a nome della Commissione*(9 marzo 1998)*

La Commissione è a conoscenza che molti edifici pubblici e molti sistemi di trasporto continuano ad essere inaccessibili. I trasporti hanno un ruolo cruciale nella vita quotidiana della gente. Essi costituiscono una linea vitale continua che consente alla gente di integrarsi a tutti gli aspetti della vita economica e sociale. Più particolarmente, vedersi vietato l'accesso effettivo al trasporto vuol dire vedersi rifiutata un'eguale opportunità di lavoro. Pertanto, i trasporti inaccessibili hanno un impatto diretto — e riducono arbitrariamente — sia l'occupabilità, sia le pari opportunità per i lavoratori con disabilità, così come sono concepite negli orientamenti adottati nel Consiglio di Lussemburgo.

Giova notare che la responsabilità primaria per la politica e l'azione nel suddetto settore incombe agli Stati membri.

Per quanto riguarda l'accesso al trasporto, nel 1993 la Commissione ha adottato un programma di azione che fissa le misure necessarie per ottenere un'accessibilità migliorata a tutti i mezzi di trasporto⁽¹⁾. Inoltre la Commissione sta promuovendo il concetto della progettazione per tutti e lo sta applicando alla progettazione della sua propria sede.

Una proposta di direttiva sui requisiti minimi per migliorare la mobilità e il trasporto sicuro al luogo di lavoro dei lavoratori con mobilità ridotta⁽²⁾ presentata dalla Commissione nel 1991 è attualmente all'esame del Consiglio.

L'azione COST 322 sugli autobus a pianale basso è stata completata nel 1995 e ha fornito informazioni ed orientamenti sui sistemi di autobus a pianale basso ed è attuata con successo in tutti i paesi partecipanti al progetto (Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Ungheria e Svizzera). L'azione COST 335 intitolata «Accessibilità dei passeggeri ai sistemi di trasporto pubblico» è attualmente in corso. Essa condurrà a norme comunitarie per l'accessibilità delle stazioni ferroviarie ed ad orientamenti per fornire informazioni alle persone con disabilità e ai passeggeri anziani.

La Commissione ha finalizzato una proposta di direttiva sulle norme per la costruzione degli autobus⁽³⁾. Essa contiene disposizioni per fornire una migliore accessibilità alle persone con mobilità ridotta. La proposta è attualmente all'esame presso il Parlamento e il Consiglio.

Per quanto riguarda le tecnologie e le telecomunicazioni, i fabbisogni delle persone con disabilità vengono presi in conto in varie direttive, quali la proposta di una direttiva del Parlamento e del Consiglio riguardante le apparecchiature di telecomunicazione collegate e il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽⁴⁾ attualmente in corso di discussione.

Per sostenere quest'attività e come preparazione per il quinto programma quadro, varie attività sono tuttora in corso nel periodo di transizione. Prima di tutto, è stata lanciata una gara d'appalto per lo studio sulla «Valutazione della progettazione, un approccio globale per l'integrazione dei disabili e degli anziani alla società dell'informazione». Inoltre, molti progetti di ricerca e molti studi sono stati condotti sotto i programmi Tide, Telematics e COST, diffondendone i risultati e creando la consapevolezza.

La Commissione ha proposto l'inclusione della progettazione per tutti nel progetto di mandato sulla normalizzazione indirizzato alle organizzazioni di normalizzazione nel settore dell'informazione e delle tecnologie di telecomunicazione che trattano la necessità dei consumatori nella società dell'informazione. Le applicazioni e i servizi per la norma internazionale (IS) devono pertanto essere progettati per tutti ed offrire un accesso uguale a tutti i consumatori con o senza necessità specifiche.

(¹) COM(93)433 def.

(²) COM(91)539 def.

(³) GU C 17, 20.1.1998

(⁴) COM(97)257 def.

(98/C 196/86)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4026/97

di Mair Morgan (PSE) alla Commissione

(14 gennaio 1998)

Oggetto: Agenda 2000

Nell'ambito di Agenda 2000 la Commissione propone tre nuove iniziative comunitarie. Può essa indicare se queste tre iniziative saranno menzionate nel regolamento quadro? Inoltre, sebbene la Commissione abbia fatto riferimento all'integrazione delle esperienze delle iniziative comunitarie negli obiettivi regionali, l'impostazione della Commissione evidenzia palesi incongruenze. Mentre le zone rurali beneficeranno dell'Obiettivo 2 e di LEADER, mancano iniziative comunitarie di base volte a completare le altre componenti dell'Obiettivo 2. Intende la Commissione esaminare più approfonditamente l'eventualità di estendere le migliori prassi di LEADER a una quarta iniziativa per le zone urbane e industriali?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(4 marzo 1998)

Al fine di aumentare l'efficacia, la visibilità ed il carattere innovativo delle future iniziative comunitarie, la Commissione prevede effettivamente in Agenda 2000 (¹) di concentrare la propria azione su tre soli temi: cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale; sviluppo rurale; risorse umane in un contesto di pari opportunità. Essa esamina inoltre la possibilità di includere esplicitamente tali iniziative nella nuova normativa sui fondi strutturali attualmente in corso di elaborazione.

La concentrazione tematica così prevista dovrebbe realizzare l'interesse comunitario per la cooperazione e l'innovazione in uno sviluppo armonico del territorio europeo, per la promozione di nuove iniziative nell'ambito del mondo rurale in seguito alla profonda riforma prevista dalla politica agricola comune e per una migliore utilizzazione delle risorse umane. Quest'ultimo aspetto rientra nel contesto dell'occupazione in Europa e dell'accesso al mondo del lavoro.

Il fatto che la Commissione non abbia proposto una iniziativa specifica a favore delle zone colpite dal declino industriale non significa che tali zone rivestano un'importanza secondaria. Infatti l'obiettivo 1 (regioni in ritardo di sviluppo, che incontrano difficoltà a livello di strutture produttive e di occupazione), l'obiettivo 2 (riconversione economica e sociale delle zone in fase di mutazione economica, comprese le industrie, i servizi, le zone rurali e i quartieri urbani in difficoltà), l'obiettivo 3 (sviluppo delle risorse umane nelle regioni che non rientrano nei precedenti obiettivi) e le nuove iniziative comunitarie proposte, costituiranno altrettanti strumenti per l'attuazione di progetti nelle zone industriali e urbane.

(¹) COM (97) 2000 def.

(98/C 196/87)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4027/97**di Glenys Kinnock (PSE) al Consiglio***(15 gennaio 1998)*

Oggetto: Mine terrestri e assistenza dell'UE

Plaude il Consiglio alla decisione del Regno Unito di rivedere il livello dei propri aiuti allo sviluppo a favore dei paesi beneficiari che non aderiscono all'accordo di Ottawa sulle mine terrestri?

Non ritiene il Consiglio pertanto opportuno che la Commissione raccomandi all'UE di adottare un'analoga discriminazione nei confronti dei beneficiari dell'assistenza allo sviluppo dell'UE che continuano a produrre e a esportare mine terrestri?

Risposta*(30 marzo 1998)*

Sinora il Consiglio non è stato informato del contenuto della decisione menzionata dall'Onorevole Parlamentare nella sua interrogazione e non ha pertanto discusso la questione.

Cionondimeno, è certamente noto all'Onorevole Parlamentare che nell'azione comune relativa alle mine terrestri antipersona, adottata il 28 novembre 1997, il Consiglio ha rammentato la propria risoluzione relativa alla lotta contro le mine terrestri antipersona del 22 novembre 1996, che ha individuato alcune misure da adottare e i criteri che dovrebbero disciplinare l'attribuzione dei fondi destinati alle azioni di sminamento.

Al tempo stesso l'Unione europea si è compiaciuta degli sforzi intesi a promuovere l'adesione universale alla Convenzione sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione ed ha dichiarato che concentrerà la propria attenzione sui paesi terzi che continuano l'irresponsabile fornitura e l'uso indiscriminato di mine antipersona.

(98/C 196/88)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4037/97**di Joaquín Sisó Cruellas (PPE) alla Commissione***(14 gennaio 1998)*

Oggetto: Scrapie negli allevamenti di ovini

L'eventuale relazione tra l'encefalopatia bovina, o malattia delle mucche pazze, e la malattia degli ovini conosciuta come «scrapie» obbliga all'adozione di alcune misure cautelari. La parola «scrapie», con cui questa malattia è stata resa nota dagli autori anglosassoni, significa «grattare», il che rappresenta il sintomo più evidente della malattia. Lo «scrapie» è infatti caratterizzato da un intenso prurito, da una progressiva diminuzione del coordinamento motorio, dalla paralisi e dalla morte. La malattia è divenuta di attualità a causa dell'apparizione dell'encefalopatia bovina e della sua trasmissione all'essere umano, poiché entrambe le malattie sono prodotte da un agente infettivo non convenzionale, il prione, che colpisce esseri umani e animali. La principale causa d'infezione in un gregge è l'inserimento di animali provenienti da allevamenti infetti per via di un contagio diretto o per trasmissione genetica. Lo «scrapie» si sviluppa in modo molto lento, in un lasso di tempo che va dai due ai dieci mesi, ed è progressivo e fatale; gli animali colpiti hanno normalmente un'età superiore a un anno, si situano anzi particolarmente tra i 2 e i 4 anni di età e manifestano una visibile perdita della lana. Il quadro delle lesioni si restringe a una vera e propria encefalopatia, della stessa specie di quella delle mucche pazze, e a tutt'oggi non esiste alcuna cura né vaccinazione specifica, ragion per cui devono essere sacrificati tutti gli animali colpiti e i loro discendenti.

Tenendo conto delle gravi ripercussioni che sull'insieme della società europea ha avuto la malattia delle mucche pazze, si chiede quanto segue:

- La Commissione ha fatto svolgere ricerche per verificare la reale portata dell'impatto dello «scrapie» negli allevamenti europei di ovini? In caso affermativo, quali risultati sono stati ottenuti? In caso negativo, quando intende realizzare tale ricerca?
- Quali misure cautelari si stanno adottando per evitare che questa malattia si converta nella «malattia delle pecore pazze»?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione*(17 febbraio 1998)*

Il collegamento stabilito dall'onorevole interpellante fra l'encefalopatia spongiforme dei bovini e la scrapie, che è una encefalopatia spongiforme degli ovini e dei caprini, è corretto. Ambedue queste malattie appartengono al gruppo delle cosiddette encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE); per spiegare la comparsa della BSE fra i bovini si è ipotizzato fra l'altro che essa possa essere stata provocata dalla somministrazione a questi animali, quale alimento, di farine di carne e di ossa contenenti l'agente della scrapie.

Giova osservare che la scrapie è stata identificata negli ovini da oltre due secoli ed è presente in tutto il mondo, praticamente dovunque esistano allevamenti di ovini. Nondimeno, non esistono legami noti fra scrapie e malattie dell'uomo. Si è peraltro riusciti a trasmettere sperimentalmente la BSE agli ovini somministrando a questi ultimi materiale cerebrale proveniente da bovini infetti da BSE: la malattia così provocata aveva un carattere simile alla scrapie. Sebbene la somministrazione agli ovini ed ai caprini di proteine derivanti dai ruminanti sia stata vietata nella Comunità fin dal 1994, esiste una remota possibilità che la BSE possa colpire gli ovini ed essere confusa con la scrapie.

Per tali ragioni, la Commissione ha incluso i tessuti ad alto rischio di ovini e caprini nella sua decisione 97/534/CE del 30 luglio 1997 sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾.

L'obbligo di notificare il sospetto o la comparsa della scrapie alle autorità dello Stato membro interessato è stato introdotto con la direttiva del Consiglio 91/68/CE del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽²⁾. Le esigenze nazionali per la sorveglianza della scrapie variano secondo gli Stati membri, e la Commissione sta attualmente elaborando una proposta di norme comunitarie per la sorveglianza delle TSE. Tale proposta dovrebbe essere pronta per essere presentata al Consiglio nella seconda metà del 1998; una volta adottata, essa fornirà le informazioni suggerite dall'onorevole interpellante.

⁽¹⁾ GU L 216 dell'8.8.1997.

⁽²⁾ GU L 46 del 19.2.1991.

(98/C 196/89)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4038/97**di Joaquín Sisó Cruellas (PPE) alla Commissione***(14 gennaio 1998)*

Oggetto: Ricerca contro le sovvenzioni a favore della cocciniglia

La Commissione europea ha avviato una ricerca contro le sovvenzioni a favore dell'importazione di cocciniglia dal Perù, dopo una denuncia presentata dalla Xantafloor S.A. (Spagna), maggior produttore comunitario di questa tintura. Secondo il denunciante, i produttori peruviani avrebbero beneficiato di varie sovvenzioni pubbliche, che hanno agevolato l'aumento delle importazioni peruviane, mentre il volume dei prezzi danneggiava la produzione comunitaria.

Può indicare la Commissione quali siano le prime valutazioni della ricerca in oggetto?

Risposta data da Sir Leon Brittan a nome della Commissione*(4 febbraio 1998)*

Il 22 settembre 1997, la Xantafloor SA ha presentato una denuncia antisovvenzioni secondo la quale le importazioni di carminio di cocciniglia originario del Perù avrebbero beneficiato di sovvenzioni, arrecando pertanto un notevole pregiudizio ai produttori comunitari. Ai sensi del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, la Commissione ha stabilito che la denuncia conteneva elementi di prova prima facie sufficienti per determinare la presenza di sovvenzioni e il pregiudizio materiale, e ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale un avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni ⁽²⁾.

Successivamente alla pubblicazione di tale avviso, la Commissione ha inviato questionari a tutte le parti interessate. Le risposte ai questionari, attese entro la fine di gennaio 1998, verranno esaminate durante il mese di febbraio. Sarà pertanto possibile fornire una prima valutazione del caso soltanto dopo la verifica e l'analisi delle risposte ai questionari, in conformità della normale procedura decisionale. Va sottolineato che l'indagine viene svolta conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, che recepisce nella legislazione comunitaria l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

(¹) GU L 288 del 21.10.1997.

(²) GU C 335 del 6.11.1997.

(98/C 196/90)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4039/97

di María Sornosa Martínez (GUE/NGL) alla Commissione

(14 gennaio 1998)

Oggetto: Degrado delle salmastraie di acqua amara ad Alicante

Le salmastraie di acqua amara rappresentano un ecosistema particolare, in cui vigono tutte le condizioni di cui alla Convenzione di Ramsar, cui lo Stato spagnolo ha aderito. Questo spazio naturale ha un elevato valore culturale, scientifico e ricreativo, e la sua perdita sarebbe irreparabile. Le salmastraie rappresentano un'unità paesaggistica con campi di dune fossili e vive e una morfologia litorale di piattaforme di abrasione e scogliere, e costituiscono un habitat insostituibile per una fauna assai varia.

Nel corso degli anni la zona ha sofferto per una serie di tensioni urbanistiche che minacciano la sua conservazione e il suo recupero quale terreno umido.

Nel 1994 il municipio di Alicante ha approvato all'unanimità la realizzazione di uno studio di fattibilità al fine di dichiarare questa zona umida spazio protetto. La condizione previa per tale dichiarazione, stando all'articolo 15, paragrafo 2 della legge 11/94 del 27 dicembre della Comunità valenciana sugli spazi naturali protetti, è costituito dalla modifica, da parte del municipio di Alicante, del proprio piano generale di assetto urbano (PGOU), attesa già da lungo tempo.

1. Può la Commissione rivolgersi al municipio di Alicante raccomandando l'applicazione della direttiva 92/43/CEE (¹) del Consiglio del 21 maggio 1992 e la necessità di rispettare la Convenzione Ramsar, al cui articolo 1 si contemplano quali terreni umidi le superfici di acque salubri o salmastre?
2. Qualora la sua raccomandazione non venga seguita, e in virtù della direttiva 92/43/CEE, può la Commissione designare un esperto, che si rechi nella zona, ne esamini l'idoneità quale spazio naturale protetto e valuti l'osservanza degli obiettivi della suddetta direttiva?
3. Quali misure prevede di adottare la Commissione, d'intesa con le amministrazioni competenti, per rendere più agile la classificazione degli spazi naturali degni di particolare protezione, che ancora non sono considerati tali?

(¹) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione

(18 febbraio 1998)

1. La Commissione non ha la possibilità di rivolgersi al comune di Alicante per raccomandargli di applicare la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (¹) perché il suo interlocutore per questo genere di questioni è sempre l'amministrazione degli Stati membri e non le amministrazioni locali.

Per quanto concerne la convenzione di Ramsar, alla quale la Comunità non ha aderito, la Commissione non ha nessuna competenza sulla sua applicazione da parte degli Stati membri.

2. La Spagna non ha ancora inviato l'elenco delle aree proposte per la regione mediterranea. Non è quindi possibile sapere se tale zona sarà inclusa nella proposta.

La Commissione esamina con gli Stati membri e con esperti indipendenti, nel corso di apposite riunioni, gli elenchi delle aree proposte dagli Stati membri affinché vengano incluse nella Rete Natura 2000.

Dato il grande numero di luoghi proposti (diverse migliaia), non è possibile verificare in loco il valore di ciascuno di questi siti.

3. Dato il ritardo nell'invio degli elenchi spagnoli, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei riguardi della Spagna per mancato rispetto delle disposizioni della direttiva 92/43/CEE.

(¹) GU L 206 del 22.7.1992.

(98/C 196/91)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4045/97

**di Raimo Ilaskivi (PPE), Marjo Matikainen-Kallström (PPE)
e Jyrki Otila (PPE) alla Commissione**

(14 gennaio 1998)

Oggetto: Gastrite emorragica indotta dall'Escherichia coli e conseguente abbattimento di bovini

In Finlandia è stata individuato in alcuni bovini il batterio dell'Escherichia coli, responsabile della gastrite emorragica, e ciò ha reso necessario abbattere gli animali per evitare il rischio che la malattia si diffondesse. L'abbattimento di tali capi è indubbiamente giustificato, dal momento che fra la popolazione si sono già verificati vari episodi di gastrite emorragica, in alcuni casi con esito letale.

Può la Commissione far sapere in che modo intende garantire che le carni dei capi malati non siano destinate all'alimentazione umana o animale? Dal momento che l'abbattimento degli animali in questione causa pesanti perdite economiche agli agricoltori, in che modo intende la Commissione indennizzarli?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(9 febbraio 1998)

La produzione e la commercializzazione delle carni fresche sono disciplinate dalla direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche («direttiva sulle carni fresche»), consolidata dalla direttiva 91/496/CEE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 9/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (¹), modificata a sua volta dalla direttiva 95/23/CEE relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (²). A norma di tali disposizioni, gli Stati membri garantiscono che il veterinario ufficiale dichiarato non idoneo al consumo umano carni contaminate o colpite da malattie. Pertanto tali carni non possono entrare nella catena alimentare umana. Qualora esse vengano sottoposte a estrazione dei grassi e usate come mangimi, il loro trattamento deve rendere impossibili l'infezione o la diffusione di malattie.

Le modalità per un'eventuale partecipazione finanziaria della Comunità sono disciplinate dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (³), denominata comunemente «fondo veterinario».

In primo luogo, in base al titolo III, capitolo II (articoli 29, 32 e 33) della decisione 90/424/CEE, un contributo finanziario della Comunità può essere concesso nell'ambito di un programma nazionale inteso a controllare le zoonosi. Attualmente non è stato approvato alcun programma che comprenda «l'Echec».

In secondo luogo, l'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 90/424/CEE prevede un intervento urgente in caso di comparsa di una zoonosi contemplata dalla direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (⁴), a condizione che si ravvisi un rischio immediato per la pubblica sanità. Per il momento, non è stato concesso alcun finanziamento su tale base.

(¹) GU L 268 del 24.9.1991.

(²) GU L 243 dell'11.10.1995.

(³) GU L 224 del 18.8.1990.

(⁴) GU L 62 del 15.3.1993.

(98/C 196/92)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4047/97**di Antonio Tajani (UPE) e Claudio Azzolini (UPE) al Consiglio***(15 gennaio 1998)**Oggetto:* Autonomia della Banca d'Italia

La futura Banca centrale europea avrà come cardini l'indipendenza e l'autonomia delle Banche centrali che dovranno sempre più essere garantite dalle interferenze del potere politico.

Il Consiglio è a conoscenza delle indebite pressioni da parte del governo italiano e di forze parlamentari della maggioranza, ampiamente riportate dalla stampa, nei confronti del Governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio per indurlo a ridurre i tassi ufficiali d'interesse?

Il governo italiano ha mai prospettato al Consiglio la possibilità di sostituire, in tempi brevi, Antonio Fazio con esponenti della Banca centrale più vicini all'attuale maggioranza di governo?

Il Consiglio non ritiene che iniziative del genere pregiudichino l'autonomia della Banca d'Italia mettendo a rischio la partecipazione e la successiva permanenza italiana nella moneta unica europea?

Come valuta il Consiglio l'opinione del Governatore Fazio secondo il quale, per far parte della moneta unica, sono indispensabili riforme strutturali e una riduzione della pressione fiscale?

Risposta*(30 marzo 1998)*

Il Consiglio non intende pronunciarsi sulle asserzioni a cui fanno riferimento gli Onorevoli Parlamentari nella loro interrogazione.

Il Consiglio riconosce che l'adesione alla moneta unica impone agli Stati membri importanti riforme strutturali. Talune sono già state realizzate, altre sono in fase di attuazione.

Per quanto concernente più in particolare la situazione italiana, il Consiglio rammenta di aver esaminato il programma di convergenza dell'Italia per il periodo 1998-2000 nella sessione del 7 luglio 1997 e il bilancio di tale paese per il 1998 nella sessione del 19 gennaio 1998. I risultati delle sue deliberazioni sono stati resi pubblici.

(98/C 196/93)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4048/97**di Antonio Tajani (UPE) e Claudio Azzolini (UPE) alla Commissione***(14 gennaio 1998)**Oggetto:* Autonomia della Banca d'Italia

La futura Banca centrale europea avrà come cardini l'indipendenza e l'autonomia delle Banche centrali che dovranno sempre più essere garantite dalle interferenze del potere politico.

La Commissione è a conoscenza delle indebite pressioni da parte del governo italiano e di forze parlamentari della maggioranza, ampiamente riportate dalla stampa, nei confronti del Governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio per indurlo a ridurre i tassi ufficiali d'interesse?

Il governo italiano ha mai prospettato alla Commissione la possibilità di sostituire, in tempi brevi, Antonio Fazio con esponenti della Banca centrale più vicini all'attuale maggioranza di governo?

La Commissione non ritiene che iniziative del genere pregiudichino l'autonomia della Banca d'Italia mettendo a rischio la partecipazione e la successiva permanenza italiana nella moneta unica europea?

Come valuta la Commissione l'opinione del Governatore Fazio secondo il quale, per far parte della moneta unica, sono indispensabili riforme strutturali e una riduzione della pressione fiscale?

Risposta data dal Sig. de Silguy a nome della Commissione*(23 febbraio 1998)*

Per quanto riguarda l'indipendenza e l'autonomia della Banca centrale:

A norma delle disposizioni del trattato CE — articolo 109 J — la Commissione valuterà, nella relazione sulla convergenza, se lo statuto della Banca centrale dell'Italia sia compatibile con gli articoli 107 e 108 del trattato e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). A norma dell'articolo 108 «ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data d'istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con il presente trattato e con lo statuto del SEBC.».

Indipendentemente dai lavori di valutazione attualmente in corso presso la Commissione sul statuto della Banca centrale italiana, la Commissione non è al corrente né di iniziative pregiudizievoli per l'autonomia della Banca d'Italia, né del proposito del governo italiano di sostituire il governatore di quest'ultima.

Quanto alla necessità di riforme strutturali:

nell'ultima Relazione economica annuale sugli indirizzi di massima della politica economica, la Commissione ha sostenuto l'idea dell'alleggerimento della pressione fiscale e dell'attuazione accelerata di riforme strutturali. Questo perché una politica in tal senso contribuirà alla crescita economica e quindi alla creazione di nuovi posti di lavoro. Nella maggior parte degli Stati membri le riforme anzidette sono necessarie indipendentemente dall'introduzione dell'euro.

Peraltro, nelle sue conclusioni sul programma di convergenza dell'Italia, il Consiglio Ecofin del 19 gennaio 1998 si è compiaciuto per le importanti riforme avviate o già portate a termine dall'Italia successivamente all'esame del programma di convergenza del luglio 1997, riforme che interessano sia le procedure fiscali e di bilancio che ulteriori complementi apportati alla riforma del sistema di previdenza sociale decisa nel 1995.

(98/C 196/94)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4054/97**di Bartho Pronk (PPE) alla Commissione***(15 dicembre 1997)*

Oggetto: Contributo netto dei Paesi Bassi nel 1997

Può la Commissione far sapere a quanto si prevede ammonti il contributo netto dei Paesi Bassi al bilancio dell'Unione europea nel 1997?

Risposta data dal Sig. Liikanen a nome della Commissione*(19 gennaio 1998)*

La Commissione non produce mai stime relative ai saldi di bilancio, vale a dire alla differenza fra i contributi al bilancio da parte degli Stati membri e i versamenti del bilancio a favore degli stessi. Essa pertanto non è in grado di fornire all'onorevole parlamentare alcun dato sul contributo netto dei Paesi Bassi per l'esercizio 1997. Le ragioni di tale posizione sono esposte con chiarezza nel documento presentato dalla Commissione al Consiglio Economia e Finanza del 13 ottobre 1997, dal titolo «Contributi di bilancio, spese UE, equilibri di bilancio e prosperità relativa degli Stati membri», attualmente disponibile sul sito Europa del World Wide Web nelle undici lingue ufficiali dell'Unione.

(98/C 196/95)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4062/97**di Fernand Herman (PPE) alla Commissione***(14 gennaio 1998)*

Oggetto: Assistenza sanitaria

Il regolamento 1408/71 ⁽¹⁾ sulla sicurezza sociale prevede che ai cittadini dell'Unione non può essere rifiutata l'autorizzazione ad usufruire, in un altro Stato membro, di cure più efficaci qualora dette cure non siano state loro proposte in un lasso di tempo che tenga conto della loro età e del loro stato di salute. Dal 1978 la Corte di Giustizia ha convalidato detto obbligo (causa 117/177).

Ciò premesso, cosa farà la Commissione per indurre le competenti autorità francesi ad ottemperare ai loro obblighi comunitari autorizzando i loro cittadini ad usufruire, in Belgio, di cure geriatriche che consentano un ritorno al domicilio nell'arco di tre mesi anziché subire le semplici cure palliative, peraltro più costose, proposte in Francia?

(¹) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(17 febbraio 1998)

La Commissione attira l'attenzione dell'on. interrogante sul fatto che, in seguito alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa 117/77 (Pierik), cui si fa riferimento, l'art. 22, par. 2, secondo capov. del regolamento (CEE) n. 1408/71 (¹) è stato modificato dal regolamento n. 2793/81 del Consiglio, del 17 settembre 1981 (²), che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e alle loro famiglie che si trasferiscono all'interno della Comunità, nonché il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.

Il testo attuale di tale regolamento subordina a un'autorizzazione preliminare il rimborso delle spese mediche (diverse da quelle urgenti) sostenute in uno Stato membro diverso da quello in cui l'interessato è assicurato (cfr. art. 22, par. 1, c). Tale autorizzazione «non può essere rifiutata se le cure di cui si tratta figurano tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede l'interessato e se tali cure non possono, tenuto conto del suo attuale stato di salute e della probabile evoluzione della malattia, essergli prestate entro i termini normalmente necessari per ricevere il trattamento in questione nello Stato membro di residenza» (art. 22, par. 2, ultimo capov.).

Trattandosi del problema dell'autorizzazione, da parte delle autorità francesi, delle cure di riabilitazione geriatrica in Belgio, la Commissione esaminerà tutti i reclami presentati in proposito alla luce delle disposizioni attualmente in vigore, cioè verificherà se il trattamento figura tra le prestazioni previste dalla legislazione francese e se può essere effettuato entro i termini normalmente necessari per ottenere il trattamento stesso in Francia.

Peraltro, per quanto riguarda la compatibilità di tale sistema di autorizzazione preliminare con gli artt. 30 e 59 del Trattato CE, il problema è attualmente in discussione davanti alla Corte di giustizia nelle cause Decker (C-120/95) e Kohll (C-160/96).

La Commissione aspetterà di conoscere le sentenze emanate dalla Corte al termine di tali cause prima di prendere, se necessario, iniziative adeguate.

(¹) Una versione aggiornata di tale regolamento è stata approvata con il regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996. GU L 28 del 30.1.1997

(²) GU L 275 del 29.9.1981

(98/C 196/96)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4073/97

di Riccardo Nencini (PSE) alla Commissione

(14 gennaio 1998)

Oggetto: Assicurazioni

La società Fondiaria assicurazioni sta procedendo ad un piano di riorganizzazione che investe le reti della stessa Fondiaria, della Milano assicurazioni, della Polaris e della Previdente. La riorganizzazione comporta il taglio di un numero imprecisato e comunque elevatissimo di posti di lavoro, diretti ed indiretti.

Unitamente alle revoche dei mandati agli agenti, Fondiaria invia ai clienti disdette delle polizze, determinando con ciò sconcerto nell'utenza ed un rilevante disservizio.

Intende la Commissione verificare se la sopraccitata società abbia infranto norme sull'antitrust e sui diritti del consumatore?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione*(9 marzo 1998)*

In base alle informazioni di cui attualmente dispone, la Commissione non ritiene che la ristrutturazione del gruppo Fondiaria provochi una distorsione della concorrenza ai sensi degli articoli da 85 a 94 del trattato CE.

Non è possibile fornire una risposta in astratto alla domanda circa i diritti dei consumatori. Se vale ovviamente il principio generale *pacta sunt servanda*, circostanze specifiche possono permetterne un annullamento delle polizze. Le clausole contrattuali che lo consentono potrebbero essere considerate vessatorie ai sensi della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ⁽¹⁾, ma non è possibile giungere a tale conclusione senza aver intrapreso un esame accurato del caso. Non spetta ad ogni modo alla Commissione verificare se le imprese ottemperano alle disposizioni nazionali d'attuazione di tale direttiva.

⁽¹⁾ GU L 95 del 21.4.1993.

(98/C 196/97)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4077/97**di Guido Podestà (UPE) alla Commissione***(14 gennaio 1998)*

Oggetto: Promozione nell'Unione europea di un sistema di garanzia: «Performance Bond»

Il 21 ottobre scorso, in risposta ad un intervento verbale svolto in aula dall'interrogante, relativo alla relazione dell'on. Tappin sugli appalti pubblici, il Professor Mario Monti, a nome della Commissione, ha espresso parere non negativo circa l'introduzione di forme nuove di garanzia per la puntuale esecuzione degli appalti pubblici, quali i «Performance Bond», sottolineando peraltro la necessità di non discriminare e di non penalizzare le PMI.

La Commissione può dire se ed entro quale termine essa intenda disporre studi di approfondimento tesi ad accertare la convenienza e le modalità di introduzione di tali forme di garanzia?

Qualora la Commissione non intenda avviare tali approfondimenti, quali sono le ragioni della sua scelta?

Qualora invece la Commissione avviasse gli studi di approfondimento sopraindicati, ritiene la Commissione di giungere alla redazione di un testo finalizzato all'introduzione nella legislazione comunitaria di tali sistemi di garanzia per l'esecuzione di appalti pubblici e, presumibilmente, entro quale termine temporale questo potrà avvenire?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione*(10 marzo 1998)*

Come indicato dalla Commissione in risposta a un'interrogazione posta dall'onorevole parlamentare durante il dibattito concernente la relazione dell'on. Tappin sul Libro verde sugli appalti pubblici ⁽¹⁾, i «Performance Bond» possono svolgere un ruolo importante nel facilitare l'apertura degli appalti pubblici nel settore dell'edilizia. Dallo studio sull'impatto ed efficacia del programma del mercato unico ⁽²⁾ condotto per la Commissione nel 1996 risulta che gli appalti pubblici in questo settore non sono ancora stati liberalizzati in misura significativa. La Commissione ritiene che ciò sia dovuto principalmente ad una mancanza di concorrenza effettiva, ed accoglie pertanto favorevolmente qualsiasi misura volta a promuovere l'apertura di tale settore.

Oltre alle iniziative prese dalla Commissione, come il mandato conferito al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e al Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) per sviluppare uno standard di qualificazione, sono certamente necessarie iniziative provenienti dal settore privato e l'introduzione dei «Performance Bond» sembrerebbe un esempio molto promettente. La Commissione segue tali iniziative da vicino e, pur ritenendo di non dover intervenire nella fase attuale, controllerà attentamente sia questi sviluppi che evoluzioni analoghe. Qualora risulti che la Commissione può apportare un importante contributo al successo delle iniziative, essa prenderà le decisioni appropriate in base alle informazioni di cui disporrà al momento.

⁽¹⁾ COM(96)583 def.

⁽²⁾ COM(96)520 def.

(98/C 196/98)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4078/97**di Monica Baldi (UPE) alla Commissione***(14 gennaio 1998)*

Oggetto: Spot contro l'Italia su «Channel Four»

Gli spot anti italiani trasmessi di recente dal canale televisivo inglese «Channel Four», per presentare l'incontro di calcio Italia-Russia, offendono gravemente il nostro paese e rappresentano un incitamento all'intolleranza e alla violenza.

La Commissione quali azioni intende intraprendere affinché i mezzi di comunicazione non violino il rispetto dei diritti di pace e tolleranza a cui si ispira l'Unione europea e il rispetto dell'identità nazionale dei suoi Stati membri, come si evince dall'articolo F delle disposizioni comuni del TUE?

Risposta data dal Sig. Oreja a nome della Commissione*(24 febbraio 1998)*

La Commissione non era al corrente della trasmissione nel Regno Unito, da parte di «Channel Four», degli spot cui fa riferimento l'onorevole parlamentare ma non appena ne è venuta a conoscenza ha affrontato il problema con le autorità inglesi. Queste hanno informato la Commissione che nel Regno Unito tali questioni sono di competenza della ITC (Independent television commission — commissione indipendente per la televisione) che è l'organismo responsabile dell'applicazione delle norme nazionali che attuano la direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997 del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva del Consiglio 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (la cosiddetta direttiva «Televisione senza frontiere»), la quale fornisce il quadro giuridico a livello comunitario che disciplina le attività televisive⁽¹⁾. Inoltre, la BSC (Broadcasting standards commission — commissione per le norme televisive) indaga sulle denunce a norma del suo codice deontologico, cui aderiscono tutte le emittenti del Regno Unito. Entrambi gli organi hanno indagato sul problema giungendo alla conclusione che gli spot, pur essendo l'espressione di un umorismo greve e non sempre felice, non costituivano una violazione delle norme di decenza e buon gusto vigenti nel Regno Unito. Va ricordato, inoltre, che gli spot sono stati trasmessi solo in occasione della prima partita e non sono stati ritrasmessi in occasione della seconda. Infine, c'è stato uno scambio di lettere tra il ministro inglese responsabile dello sport e il presidente del comitato olimpico nazionale italiano, suo omologo in Italia, in cui il ministro inglese si è dichiarato totalmente d'accordo sull'inopportunità di trasmettere tale materiale in quanto esso poteva essere interpretato come un incitamento a comportamenti inadeguati tra gli spettatori di partite internazionali. Pertanto, la Commissione ritiene che, pur trattandosi di uno spiacevole incidente, la trasmissione di tali spot non debba essere considerata una violazione della normativa comunitaria e confida nel fatto che tale incidente non si ripeterà.

⁽¹⁾ GU L 202, 30.7.1997.

(98/C 196/99)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4079/97**di Georg Jarzembowski (PPE) alla Commissione***(18 dicembre 1997)*

Oggetto: Servizi di assistenza a terra

La direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996⁽¹⁾ relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, all'articolo 23, stabilisce che gli Stati membri vi diano attuazione non oltre un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il termine scadeva il 26.10.1997. Obiettivo della direttiva è, dopo decenni di posizione monopolistica degli aeroporti, consentire l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra anche a nuovi offerenti.

1. Può la Commissione far sapere quali Stati membri hanno già recepito la direttiva nel diritto nazionale e quali vi hanno provveduto tempestivamente?
2. La Commissione ha già verificato se gli atti di recepimento degli Stati membri che hanno già trasposto la direttiva sono materialmente compatibili con le sue disposizioni? In caso affermativo, con quali risultati? In caso negativo, quando intende provvedervi?

3. Gli Stati membri che non hanno tempestivamente recepito la direttiva hanno comunicato alla Commissione il termine entro il quale intendono farlo (indicare gli Stati membri e le relative date)?
4. Come intende procedere la Commissione per imporre la trasposizione della direttiva agli Stati membri che non l'hanno ancora recepita?
5. Quali modalità devono seguire le imprese interessate per far valere direttamente, dopo la scadenza del termine, i diritti derivanti dalla direttiva summenzionata nei confronti degli Stati membri che non l'hanno recepita?

(¹) GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36.

Risposta data dal Sig. Kinnock a nome della Commissione

(16 febbraio 1998)

L'attuazione negli ordinamenti nazionali della direttiva 96/67/CE sull'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità avrebbe dovuto avvenire entro il 25 ottobre 1997. La Commissione tuttavia non ha ricevuto alcun testo legislativo nazionale entro detto termine ed ha pertanto inviato lettere di intimazione a tutti gli Stati membri in data 29 dicembre 1997.

Attualmente, quattro Stati membri (Germania, Francia, Finlandia, Regno Unito) hanno attuato la direttiva, mentre la maggior parte degli Stati membri che non l'hanno ancora attuata (Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda, Danimarca, Svezia, Grecia e Austria) hanno dichiarato alla Commissione che vi provvederanno entro il primo trimestre del 1998. La Commissione è ancora in attesa di risposta da parte degli altri Stati membri.

Nel processo di attuazione, la Commissione è tenuta informata degli atti legislativi allo stadio di progetto e può esprimere la sua opinione in merito all'adeguatezza e alla precisione degli stessi.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, le imprese possono invocare l'applicazione diretta delle disposizioni di una direttiva comunitaria quando questa non sia stata recepita da uno Stato membro entro il termine stabilito, purché si tratti di disposizioni chiare, non ambigue e incondizionate, che non dipendano da un'ulteriore azione da parte della Comunità o delle autorità nazionali. Inoltre, le imprese hanno diritto, a determinate condizioni, di chiedere allo Stato membro il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza della mancata attuazione di una direttiva comunitaria entro il termine fissato.

(98/C 196/100)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4087/97

di Katerina Daskalaki (UPE) alla Commissione

(16 gennaio 1998)

Oggetto: Centrale idroelettrica ubicata in un sito archeologico

Le competenti autorità hanno di recente autorizzato la costruzione di due centrali idroelettriche nella regione di Dimitsana in una località definita dal Ministero della cultura sito archeologico unico nei pressi del mitico fiume Lusio Gortinia e in cui si trovano anche i monasteri di San Giovanni Prodromo filosofo e di Emialò e l'antica Gortina. L'autorizzazione in questione prevede anche la realizzazione delle condotte tra i declivi che sovrastano il fiume, mentre nella stessa zona è stato di recente inaugurato il Museo di idraulica la cui realizzazione è stata finanziata dall'Unione europea.

Intende la Commissione prendere qualche provvedimento a tutela di una regione caratterizzata da particolari bellezze naturali e in cui per di più si trovano moltissime testimonianze del patrimonio culturale europeo?

Risposta data dal signor Oreja a nome della Commissione*(4 marzo 1998)*

Come l'onorevole interrogante ben sa, la tutela del patrimonio archeologico nazionale ricade esclusivamente nella sfera di competenza degli Stati membri. Il ruolo della Comunità e della Commissione in particolare consiste nell'incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri ai fini della salvaguardia e della conservazione dei beni culturali; questa cooperazione può tradursi in piani di azione adottati in codecisione dal Parlamento e dal Consiglio: un esempio cospicuo in questo senso è il programma Raffaello.

Ciò premesso, è pacifico che la Commissione non può intervenire nella questione sulla quale l'onorevole parlamentare richiama la nostra attenzione, e cioè la costruzione di un impianto idroelettrico nelle vicinanze di Dimitsana.

(98/C 196/101)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4089/97**di Peter Truscott (PSE) alla Commissione***(16 gennaio 1998)*

Oggetto: Finanziamenti concessi all'Hertfordshire nel quadro dei programmi per l'occupazione Adapt, Horizon, Youthstart, Now e Integra nel periodo 1994-1997

La Commissione potrebbe comunicare l'importo dei finanziamenti di cui ha beneficiato l'Hertfordshire nel quadro dei programmi per l'occupazione Adapt, Horizon, Youthstart, Now e Integra negli anni 1994, 1995, 1996 e 1997?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione*(4 febbraio 1998)*

Gli importi (in ECU) elencati qui di seguito sono stati concessi dal Fondo sociale europeo (FSE) a progetti per cui le organizzazioni candidate o i loro punti di contatto disponevano di un recapito nell'Hertfordshire:

	1995	1996	1997
ADAPT	14 671	538 677	847 285
Horizon	37 699	121 508	371 503
Youthstart	53 367	68 968	89 713
NOW	27 328	33 709	273 974

I dati per il 1995 e il 1996 rappresentano il totale delle spese dell'FSE per l'anno civile. Le spese sono suddivise come segue: primo versamento anticipato di un importo pari al 50% del finanziamento concesso, secondo anticipo di un importo pari al 30% massimo. Entrambi i versamenti sono effettuati nel corso dell'anno. L'importo rimanente viene quindi versato l'anno successivo, dopo la liquidazione delle richieste finali. I dati per il 1997 indicano l'entità del finanziamento richiesto a titolo del FSE e approvato per i progetti relativi al 1997.

Nell'Hertfordshire non ci sono organizzazioni finanziate nell'ambito del programma Integra (o dei programmi precedenti, come Horizon). Non ci sono stati finanziamenti per il 1994, poichè il primo invito a presentare progetti riguardava il periodo 1995-1997.

(98/C 196/102)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4093/97**di Peter Truscott (PSE) alla Commissione***(16 gennaio 1998)*

Oggetto: Finanziamenti concessi all'Hertfordshire nel quadro del FESR e del programma Konver nel periodo 1994-1997

La Commissione potrebbe far sapere qual è l'importo dei finanziamenti di cui ha beneficiato l'Hertfordshire nel quadro del FESR e del programma Konver nel 1994, 1995, 1996 e 1997?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(26 febbraio 1998)*

Lo Hertfordshire non rientra tra le zone che possono beneficiare del principale flusso di finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dato che la contea non rientra tra i territori ammissibili agli obiettivi regionali previsti nel quadro dei fondi strutturali. Tuttavia lo Hertfordshire ha beneficiato di finanziamenti concessi nell'ambito dei programmi previsti dall'iniziativa comunitaria Konver.

I contributi concessi dal FESR e dal Fondo sociale europeo (FES), nel quadro del programma Konver II per il periodo 1994-1999, sono così suddivisi:

PROGETTO	PROMOTORE	Contributo (GBP)	Mio di ecu
FESR			
I. Promozione del turismo	Hertfordshire County Council	107 000	0,161
II. Herts, Beds & Luton Misura 1	Herts training and enterprise Council (TEC)	1 151 000	1,732
III. Herts, Beds & Luton Misura 2	Herts. TEC	265 000	0,399
		1 523 000	2,292
FES			
I. Ridimensionamento del settore della difesa 1996	Herts. TEC	310 770	0,468
II. Ridimensionamento del settore della difesa 1997	Herts. TEC	444 600	0,667
III. Scarsità di manodopera specializzata nel settore manifatturiero	Herts. TEC	104 850	0,158
		860 220	1,293

La Commissione non può fornire una suddivisione dettagliata dei pagamenti effettuati su base annua a favore dello Hertfordshire. Questo tipo di informazione è in possesso del governo inglese, il cui servizio competente per la regione orientale gestisce il programma in questione.

(98/C 196/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4095/97**di Peter Truscott (PSE) alla Commissione***(16 gennaio 1998)*

Oggetto: Finanziamenti concessi all'Hertfordshire nel quadro dei programmi PHARE e TACIS nel periodo 1994-1997

La Commissione potrebbe far sapere qual è l'importo dei finanziamenti concessi all'Hertfordshire nel quadro dei programmi PHARE e TACIS negli anni 1994, 1995, 1996 e 1997?

Risposta data dal Sig. Van den Broek in nome della Commissione*(5 febbraio 1998)*

I finanziamenti Phare e Tacis sono destinati rispettivamente ai paesi dell'Europa centrale e orientale e ai nuovi Stati indipendenti e alla Mongolia. Questi programmi non finanziano alcuna assistenza alle regioni situate all'interno della Comunità. All'esecuzione dei programmi Phare e Tacis partecipano organizzazioni dei settori pubblici e privati dei paesi della Comunità. La Commissione non elabora statistiche regionali per paese relative a questa partecipazione.

(98/C 196/104)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4096/97**di Peter Truscott (PSE) alla Commissione***(16 gennaio 1998)*

Oggetto: Finanziamenti concessi all'Hertfordshire nell'ambito del programma MEDIA II e dei fondi destinati al gemellaggio di città nel periodo 1994-1997

La Commissione potrebbe far sapere qual è l'importo dei finanziamenti di cui ha beneficiato l'Hertfordshire nell'ambito del programma MEDIA II e dei fondi destinati al gemellaggio di città negli anni 1994, 1995, 1996 e 1997?

Risposta data dal Sig. Oreja a nome della Commissione*(13 marzo 1998)*

Il programma MEDIA II è iniziato il 1° gennaio 1996; di conseguenza, prima di questa data non è stato concesso alcun aiuto.

Nel 1996, nessuna società insediata nello Hertfordshire ha ricevuto sovvenzioni nell'ambito del programma MEDIA.

Nel 1997, la società «Arrow Film Distributors Ltd» di Radlett ha ottenuto un aiuto di 25.000 ECU.

Lo Hertfordshire ha beneficiato di sovvenzioni della Commissione nell'ambito del programma di gemellaggi (linea di bilancio A3021) nel 1994, per un importo di 5.898 ECU, nel 1995 per 5.427 ECU, nel 1996 per 14.201 ECU e nel 1997 per 11.036 ECU.

(98/C 196/105)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4097/97**di David Morris (PSE) alla Commissione***(16 gennaio 1998)*

Oggetto: Finanziamenti destinati allo sviluppo delle risorse umane

Nel quadro dell'obiettivo 3 la Commissione propone quattro assi di sviluppo delle risorse umane. Tali settori saranno presi in considerazione anche nell'ambito degli obiettivi 1 e 2? Inoltre, nel regolamento proposto per l'FSE sarà specificata la ripartizione finanziaria tra tali settori e, in caso affermativo, quali sono gli importi previsti?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione*(2 febbraio 1998)*

Attualmente la Commissione sta elaborando le proposte di regolamento dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006 e intende adottarle prima della Pasqua 1998. La base delle proposte è illustrata nell'Agenda 2000⁽¹⁾.

Si propone che il nuovo obiettivo 3, che si riferisce a quattro settori citati nell'Agenda 2000, abbia due funzioni principali:

- fornire il contesto comune per tutti gli interventi del Fondo sociale europeo (FSE), (cioè obiettivi 1, 2 e 3), proponendo un'impostazione coerente a livello europeo nonchè, da una parte, strategie di sviluppo delle risorse umane a livello nazionale e, dall'altra, interventi regionali
- funzionare come obiettivo autonomo, finanziando misure per lo sviluppo delle risorse umane al di fuori delle regioni dell'obiettivo 1 e 2, garantendo quindi una strategia di sviluppo delle risorse umane coerente a livello comunitario.

I particolari relativi all'attuazione dell'obiettivo 3, ivi compresi programmazione e priorità finanziarie sono ancora in fase di esame e le proposte della Commissione figureranno nei progetti del regolamento presentati nel 1998.

⁽¹⁾ COM(97) 2000 def.

(98/C 196/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4099/97**di Winifred Ewing (ARE) alla Commissione***(16 gennaio 1998)*

Oggetto: Aggiudicazione di appalti

La società belga G.I.M. (Geographic Information Management) e la sua società madre G.I.M. di Lussemburgo ottengono regolarmente contratti dalla Commissione europea (GISCO/Lussemburgo ed Eurostat, tra gli altri) e dall'Agenzia europea per l'ambiente, in particolare per i programmi Corine e Phare.

La maggior parte di tali progetti è approvata senza gara di appalto.

1. La Commissione può fornire un elenco degli appalti che sono stati aggiudicati a G.I.M. Belgio e G.I.M. Lussemburgo negli ultimi cinque anni? In base a quale procedura sono stati aggiudicati? Quali sono gli importi e i periodi in questione?
2. La Commissione sa che il 99% delle azioni della società G.I.M. Belgio è detenuto da G.I.M. Lussemburgo e che il 75% delle azioni di quest'ultima sono di proprietà di una società, KIVAL Consultants, stabilita alle Bahamas?
3. Le Bahamas sono uno dei luoghi noti per avere una legislazione che non consente di verificare l'identità degli azionisti delle società. L'obiettivo di tale legislazione è quello di attirare società i cui azionisti desiderano mantenere l'anonimato, a fini di segretezza. La Commissione riconosce che non è opportuno concludere contratti con società in cui gli azionisti di maggioranza sono stabiliti in tali luoghi?
4. La Commissione riconosce che le società alle quali aggiudica dei contratti dovrebbero rivelare l'identità dei loro azionisti onde evitare la concessione di appalti a società collegate a organizzazioni segrete?

Risposta data dal Sig. Liikanen a nome della Commissione*(18 marzo 1998)*

1. Effettivamente, nel corso degli ultimi anni, la Commissione ha stipulato diversi contratti di appalto con la società «Geographic Information Management» (GIM).

Nel quadro degli aiuti esterni e, più in particolare, del programma PHARE, sono stati attribuiti quattro appalti nel corso degli ultimi cinque anni. Tenendo conto del fatto che i rispettivi importi erano inferiori alla soglia di 50.000 ECU fissata dal regolamento (CEE) n. 3906/89 relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica ungherese e della Repubblica popolare di Polonia⁽¹⁾, tre di tali appalti sono stati attribuiti con trattativa diretta. Essi avevano per oggetto la produzione di carte geografiche per periodi varianti fra 1 e 3 anni.

Per quanto riguarda gli appalti che non rientravano nel quadro degli aiuti esterni, quattro di essi sono stati attribuiti nel corso degli ultimi cinque anni. Tre sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e il quarto, il cui importo era inferiore alla soglia che comporta la pubblicazione, è stato attribuito con procedura ristretta conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento finanziario⁽²⁾. Tutti gli appalti in questione sono stati attribuiti conformemente alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici previste dal regolamento finanziario e dalle direttive sugli appalti pubblici.

Le prestazioni fornite dalla società in questione per l'insieme dei contratti ottenuti, sono state soddisfacenti. La programmazione e l'esecuzione dei compiti affidati a questa società non hanno dato adito ad alcun problema.

2. e 3. Le direttive in materia di appalti pubblici, in particolare gli articoli 29 e 30 della direttiva 92/50/CEE recante coordinamento degli appalti pubblici di servizi⁽³⁾, consentono di escludere quegli offerenti che non hanno soddisfatto i loro obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi sociali. Tali direttive non consentono invece, di escludere una società solo per il fatto che il suo capitale sociale è detenuto da una determinata persona o da un'altra società. Tale criterio sarebbe considerato discriminatorio ai sensi delle direttive.

Per evitare di facilitare l'evasione fiscale, la Commissione può chiedere le relative prove ai partecipanti ad una gara. Nel quadro di PHARE, la Commissione esige che i consulenti che figurano sulle «short lists» abbiano la sede in uno Stato membro o nel paese beneficiario. Gli offerenti o contraenti per i quali vi è il sospetto di legami con organizzazioni considerate illegali, sono oggetto di ricerche specifiche. I risultati di tali ricerche vengono comunicati alla Commissione.

I dettagli dei quattro contratti che superavano 50.000 ECU sono stati inviati direttamente all'onorevole parlamentare nonché al Segretariato generale del Parlamento.

(¹) GU L 375 del 23.12.1989.

(²) GU L 356 del 31.12.1977.

(³) GU L 209 del 24. 7. 1992.

(98/C 196/107)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4106/97
di Konstantinos Hatzidakis (PPE) alla Commissione

(16 gennaio 1998)

Oggetto: Stato di realizzazione delle iniziative comunitarie e delle opere del Fondo di coesione in Grecia

Può la Commissione riferire mediante una tabella comparativa e analitica sullo stato attuale di realizzazione delle iniziative comunitarie, come pure delle opere finanziate dal Fondo di coesione in ciascuno Stato membro?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(6 marzo 1998)

La Commissione trasmette la risposta direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento, in considerazione della vastità della stessa e delle numerose tabelle che vi figurano.

(98/C 196/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4107/97
di Joan Vallvé (ELDR) alla Commissione

(16 gennaio 1998)

Oggetto: Utilizzazione dei servizi frigoriferi nelle regioni transfrontaliere produttrici di frutta

Nelle regioni transfrontaliere produttrici di frutta esiste, a seconda del raccolto, un'insufficienza di capacità delle attrezzature frigorifere da una parte della frontiera mentre dall'altra se ne ha un eccesso. Questo fatto può far sì che, in determinati periodi, gli agricoltori situati da una parte della frontiera utilizzino in regime di locazione i servizi frigoriferi del paese confinante.

La Commissione ha in programma alcuna azione miranti a facilitare la cooperazione transfrontaliera nella trasformazione e commercializzazione della produzione agricola?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(18 febbraio 1998)

La riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, di cui al regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996 (¹), prevede misure che consentono di far fronte alla situazione illustrata dall'onorevole parlamentare.

In effetti, le organizzazioni di produttori possono attuare dei programmi operativi intesi segnatamente a migliorare la qualità dei prodotti e ad aumentarne il valore commerciale. A tal fine è possibile affittare depositi frigoriferi ubicati in altri Stati membri. Nell'ambito del mercato unico, la trasformazione o la commercializzazione possono aver luogo senza alcuna restrizione territoriale.

I programmi operativi sono finanziati al 50% dalla Comunità. Tale finanziamento può salire al 60% delle spese effettivamente sostenute se un programma è presentato da diverse organizzazioni di produttori comunitari che operano in vari Stati membri nel quadro di azioni transnazionali.

(¹) GU L 297 del 21.11.1996

(98/C 196/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4108/97
di Gianfranco Dell'Alba (ARE) alla Commissione
(16 gennaio 1998)

Oggetto: Processo per l'uccisione del cittadino italiano Giacomo Turra in Colombia il 3 settembre 1995

Il 15 dicembre 1997 inizierà, presso il tribunale militare di Cartagena (Colombia) il consiglio verbale di guerra che giudicherà finalmente cinque poliziotti, rinviati a giudizio per l'«omicidio preterintenzionale» del cittadino europeo Giacomo Turra, deceduto all'età di 24 anni in quella città.

Visto che a tale processo si è arrivati — dopo vari tentativi di insabbiamento da parte delle autorità colombiane — grazie all'intervento non solo del governo italiano, ma anche di numerose organizzazioni internazionali che operano in difesa dei diritti dell'uomo, e visto che la Commissione europea ha recentemente accordato allo Stato colombiano, come aiuto umanitario, 5 milioni di USD, condizionandoli ad un impegno per il miglioramento del rispetto dei diritti dell'uomo.

Non ritiene utile la Commissione europea cogliere questa occasione per inviare osservatori durante lo svolgimento di tale processo, che rappresenta indubbiamente un'importante verifica della volontà dello Stato colombiano di combattere l'impunità imperante, onde appurare la correttezza del giudizio legale e il rispetto dei diritti dell'uomo?

Risposta data dal Sig. Marín a nome della Commissione

(4 febbraio 1998)

La Commissione segue con preoccupazione gli sviluppi della situazione dei diritti dell'uomo in Colombia, che resta nel complesso insoddisfacente. A tale proposito, essa intende seguire da vicino, attraverso la delegazione di Bogotá e in coordinamento con le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri in loco, il processo dei presunti assassini di Giacomo Turra.

La Commissione rammenta inoltre che essa annette estrema importanza alle iniziative in grado di contribuire al ripristino dei meccanismi di tutela dei diritti dell'uomo in Colombia, nonché alla sorveglianza dei casi di violazione di tali diritti, segnatamente attraverso tre elementi essenziali, ossia una presenza più incisiva della comunità internazionale nel paese (rinnovo del finanziamento degli osservatori internazionali messi a disposizione dall'ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, incaricati di seguire la situazione dei diritti dell'uomo in tutto il paese); il finanziamento di iniziative a favore di organizzazioni non governative (ONG) locali che operano nel settore della democrazia e dei diritti dell'uomo e, infine, un aiuto strutturale al settore dell'amministrazione della giustizia.

Per quanto riguarda il programma di aiuto umanitario al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare, è importante rammentare che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (¹), tale aiuto non è subordinato a (o influenzato da) considerazioni di natura politica, tenuto conto del suo fine.

Le altre forme di aiuto della Commissione di cui dispone la Colombia sono rivolte nella maggior parte dei casi alle fasce sociali svantaggiate del paese. Durante l'attuazione dell'aiuto, la Commissione si accerta del contributo di un elevato numero di ONG locali e internazionali.

Va sottolineato che la Colombia è firmataria di un accordo di cooperazione regionale con la Comunità che subordina l'aiuto comunitario al rispetto dei diritti dell'uomo nel paese.

(¹) GU L 163 del 2.7.1996.

(98/C 196/110)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4109/97
di Mirja Ryyänen (ELDR) alla Commissione
(18 dicembre 1997)

Oggetto: Sostegno alle organizzazioni che beneficiano di aiuti operativi da parte dell'Unione

La Commissione europea sostiene finanziariamente l'attività di varie organizzazioni. Il problema è rappresentato dal fatto che dette organizzazioni sono informate dell'entità degli aiuti operativi assegnati solo in ritardo, a metà anno se non addirittura in autunno, il che rende impossibile una programmazione ragionevole dell'attività e incerto l'avvio di progetti finanziariamente importanti.

Per migliorare la situazione basterebbe già che, all'inizio dell'anno, alle organizzazioni stabilmente associate in attività di cooperazione fosse erogato un importo pari alla metà di quello dell'anno precedente tenendo poi conto, a fine anno, dei possibili mutamenti intervenuti rispetto al totale annuale.

Può la Commissione far sapere cosa intende fare per accrescere la funzionalità di detti aiuti nell'ottica dei loro destinatari?

Risposta data dal Sig. Pinheiro in nome della Commissione

(18 febbraio 1998)

Il bilancio comunitario non è determinato in base ad una ripartizione preventiva degli stanziamenti operativi tra le varie organizzazioni interessate. Un'organizzazione può beneficiare di un sostegno finanziario da parte della Commissione se innanzitutto essa presenta un progetto d'azione corrispondente ad un'azione determinata dall'autorità di bilancio nell'ambito del bilancio generale e se l'azione medesima risponde poi alle esigenze specifiche imposte dalla normativa comunitaria che disciplina l'applicazione dell'azione specifica.

La Commissione deve pertanto esaminare in modo specifico la domanda del futuro beneficiario.

Uno stanziamento pro rata dei crediti, come proposto dall'onorevole parlamentare, non consentirebbe alla Commissione di ottemperare alle disposizioni (segnatamente all'articolo 2) del regolamento finanziario che mira a garantire un impiego del pubblico denaro tramite una buona gestione finanziaria e segnatamente principi di economia e di rapporto costi-funzionalità.

Per quanto riguarda il rafforzamento della funzionalità dei crediti operativi, le domande sono distribuite su tutto l'esercizio finanziario in modo sempre più omogeneo, per garantire un'esecuzione costante del bilancio e ridurre i termini che intercorrono fra l'inoltro di una domanda e la risposta della Commissione.

(98/C 196/111)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4114/97
di Yves Verwaerde (PPE) alla Commissione
(16 gennaio 1998)

Oggetto: La politica sociale nel contesto delle relazioni UE/ACP

Intende la Commissione fornire chiarimenti in merito alla politica e alle azioni che intende avviare onde appoggiare le politiche sociali nel contesto della lotta contro la povertà e l'aumento dell'occupazione nei paesi ACP?

Risposta data dal Sig. Pinheiro in nome della Commissione

(17 febbraio 1998)

Per quanto riguarda le azioni che la Commissione ha svolto nel quadro della campagna contro la povertà nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), l'on. parlamentare riceverà direttamente l'ultima relazione sulla cooperazione CE-ACP nel 1996, copia della quale è stata inviata anche alla segreteria del Parlamento. La relazione espone i diversi tipi d'azione a livello macroeconomico, dei settori e dei progetti. La Commissione intende continuare l'attività già avviata, sia per quanto riguarda la politica che le varie attività.

Gli orientamenti relativi agli accordi post Lomé, impongono chiaramente un impegno nel settore della lotta contro la povertà. Due nuove comunicazioni al Consiglio saranno preparate nel primo semestre dell'anno: esse concernono i microfinanziamenti e le popolazioni indigene e forniranno orientamenti politici su aspetti relativi alla riduzione della povertà. Il settore della microfinanza offre la possibilità di aumentare i posti di lavoro e le possibilità di reddito per le fasce più povere della popolazione, escluse dall'economia formale. Una politica a favore delle popolazioni indigene fornirà un quadro per affrontare le esigenze specifiche di questi gruppi vulnerabili, aprendo loro possibilità di sviluppo.

I programmi indicativi nazionali concordati con i paesi ACP per quanto riguarda l'8° Fondo europeo di sviluppo (FES) hanno l'obiettivo globale di ridurre la povertà. I settori prioritari sono numerosi e comprendono la sicurezza alimentare, i settori sociali e lo sviluppo rurale. Queste azioni stanno per passare alla fase operativa.

(98/C 196/112)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4119/97

di Marjo Matikainen-Kallström (PPE) alla Commissione

(16 gennaio 1998)

Oggetto: responsabilità di Afghanistan e Pakistan rispetto al problema della droga

Ingenti quantità di droga attraversano ogni anno le frontiere dell'Afghanistan e del Pakistan, destinate ai mercati europei e statunitensi. Stando a dati statistici del PSNU (Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite), l'Afghanistan produce 2300 tonnellate di oppio all'anno, 2/3 delle quali sono trasformati in eroina. La maggior parte dell'oppio raffinato e contrabbandato raggiunge i mercati occidentali attraverso il Pakistan. Si tratta di un problema che affligge in modo particolare l'Unione europea, al cui mercato interno gli stupefacenti hanno accesso sin troppo facile. È necessario rafforzare la sorveglianza alle frontiere esterne, innanzitutto mediante lo scambio di informazioni e l'alta tecnologia.

Alla luce di quanto sopra, può la Commissione far sapere quali misure intende adottare per sostenere ed esortare l'Afghanistan e il Pakistan ad una lotta più decisa contro quanti producono, lavorano e forniscono sostanze stupefacenti? E quali azioni intende adottare per studiare i mezzi con i quali sorvegliare in modo più efficace le frontiere esterne dell'Unione europea, per arrestare l'afflusso di stupefacenti?

Risposta data dal Sig. Marín in nome della Commissione

(17 febbraio 1998)

Gli stanziamenti sulla linea di bilancio della Comunità B7-6210 attualmente servono a finanziare azioni dirette come la prevenzione e la riduzione della tossicomania e il controllo delle forniture con misure volte a impedire lo sviamento dei precursori nonché misure contro il riciclaggio di denaro sporco nei vari paesi.

Per quanto riguarda l'Afghanistan, la situazione nel paese permette alla Commissione soltanto di sostenere progetti di trattamento, di riabilitazione e di prevenzione limitati anche se globali nelle regioni maggiormente colpite dall'abuso di oppio. La Commissione ha fornito assistenza tecnica al programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale della droga (PNUCID) per preparare l'inchiesta relativa alla coltivazione del papavero, svolta su base annua. Visto che l'Afghanistan non dispone attualmente di un sistema in grado di applicare in maniera efficace la legge costituzionale, la Commissione non è in grado di intervenire nel paese per quanto riguarda le misure contro i produttori, i fabbricanti e i fornitori di stupefacenti.

In Pakistan, paese che registra un numero notevole di tossicodipendenti (una valutazione indicativa suggerisce una cifra di 2 milioni di eroinomani), la Commissione ha cercato di incanalare l'assistenza comunitaria nel settore della prevenzione della tossicomania, della formazione, del trattamento e della riabilitazione attraverso attività svolte da organizzazioni non governative (ONG) e governative. Inoltre, la Commissione intende partecipare a un progetto per il controllo dei precursori per l'associazione dell'Asia del Sud per la cooperazione regionale (AASCR), che sarà attuato attraverso il PNUCID.

Per quanto riguarda il controllo delle frontiere esterne della Comunità contro il traffico di stupefacenti originario segnatamente dell'Afghanistan e del Pakistan, la Commissione, attraverso i programmi regionali e nazionali PHARE sugli stupefacenti, sta potenziando la capacità dei paesi di transito come la Bulgaria, la Romania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) per quanto riguarda il controllo delle loro frontiere esterne e i principali valichi (ad esempio aeroporti internazionali e porti del Mar Nero).

La Commissione inoltre, nel quadro del programma TACIS, prevede di attuare misure concrete per ridurre il traffico di stupefacenti in transito attraverso i paesi della Comunità di Stati indipendenti (CSI).

Nell'ambito del programma (OISIN) sulla cooperazione nella Comunità tra le forze di polizia e i funzionari delle dogane, gestito dalla Commissione, si prevede la rapida attuazione di progetti operativi per migliorare i controlli ai confini esterni della Comunità contro il traffico illegale di stupefacenti in transito attraverso i Balcani.

(98/C 196/113)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4121/97

di Gerhard Hager (NI) alla Commissione

(16 gennaio 1998)

Oggetto: Dichiarazione sullo sport

Con la dichiarazione sullo sport gli Stati membri hanno riconosciuto per la prima volta espressamente ad Amsterdam la particolare importanza dello sport.

1. Quali azioni intende avviare la Commissione per tener conto di tale dichiarazione?
2. Secondo l'esperienza dell'interrogante, Eurathlon pone soprattutto le società sportive più piccole di fronte a problemi organizzativi pressoché irrisolvibili sebbene siano proprio tali società a svolgere gran parte del lavoro connesso alle attività sportive più diffuse. E' la Commissione a conoscenza di tali problemi?
3. Si prevedono ulteriori programmi di incentivazione che consentano anche a società più piccole, di parteciparvi, nell'intento di sostenere gli sport più diffusi?

Risposta data dal Sig. Oreja a nome della Commissione

(2 marzo 1998)

1. La Commissione sta preparando una comunicazione indirizzata al Parlamento e al Consiglio sul tema dello sport nella Comunità. Questa comunicazione terrà conto non soltanto della dichiarazione sullo sport inclusa nel trattato, ma anche della relazione della on. Pack sullo sport adottata dal Parlamento e conterrà una serie di proposte su eventuali iniziative comunitarie in questo settore.
2. La Commissione è conscia dei problemi posti dal programma Eurathlon e proprio per questa ragione quest'anno verrà effettuato un controllo dei conti (audit) sul programma, che verrà trasmesso all'autorità di bilancio. L'audit riguarderà gli aspetti finanziari e organizzativi del programma.
3. Sulla base delle conclusioni della citata comunicazione e dell'audit, la Commissione potrà presentare nuove proposte sui programmi dedicati allo sport.

(98/C 196/114)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4124/97

di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(16 gennaio 1998)

Oggetto: Attività di pulizia ambientale nella penisola di Kola

Conta alla Commissione che molti residui radioattivi sono attualmente immagazzinati nella penisola di Kola in strutture a medio termine non compatibili con i moderni requisiti di sicurezza e che appena 5 milioni di ecu sono destinati a progetti per l'eliminazione delle scorie radioattive? Potrebbe la Commissione precisare se tale attività è stata intrapresa?

Risposta data dalla Sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione*(18 febbraio 1998)*

Nel 1996 uno studio commissionato e finanziato dalla Commissione ha fatto l'inventario del combustibile nucleare esaurito e delle scorie radioattive attualmente stoccati nella Russia nordoccidentale, nonché delle quantità che saranno prevedibilmente prodotte nei prossimi anni. In esito a tale studio, 5 milioni di ECU stanziati a favore del settore TACIS della sicurezza nucleare sono stati destinati alla gestione dei residui radioattivi nella regione. I quattro progetti che compongono il programma sono stati tutti avviati nel 1997.

Oltre a questi progetti, la Commissione finanzia una serie di altre attività connesse alla gestione dei residui radioattivi nella zona, tra cui il risanamento del battello deposito «Lepse», la rimozione del combustibile nucleare esaurito, lo sviluppo di un contenitore schermato per lo stoccaggio ed il trasporto di tale combustibile, l'analisi delle possibilità di stoccaggio del combustibile esaurito rimosso da sommergibili e navi rompighiaccio ed una valutazione dell'impatto sull'ambiente dei reattori nucleari smaltiti nel Mare di Kara.

Tuttavia, al di là di queste attività, molto ancora resta da fare. Un recente parere di esperti internazionali fa notare che la situazione nella regione è in costante deterioramento man mano che sempre più sommergibili nucleari vengono smantellati, e fa appello agli Stati perché incoraggino il finanziamento di attività supplementari nella regione. La Commissione fa propria questa posizione ed auspica un intensificarsi degli sforzi per porre rimedio alla situazione. Conta inoltre sul supporto costante del Parlamento.

(98/C 196/115)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4125/97**di Claude Desama (PSE) al Consiglio***(22 gennaio 1998)**Oggetto:* Situazione di Eurocontrol

EUROCONTROL sta perdendo, in pratica, le sue caratteristiche di organizzazione di diritto internazionale pubblico e di servizio pubblico. Creata come tale con una convenzione sottoscritta nel 1963 da diversi paesi europei, oggi, grazie alla revisione dei testi costitutivi, la sua gestione quotidiana va alla deriva.

Al di là di un necessario adeguamento ad evidenti contingenze, questa situazione porta ad un accaparramento puro e semplice dell'Organizzazione da parte di società private, il che è in contraddizione flagrante e in totale rottura con la sua tradizione e con la sua missione di organizzazione internazionale di diritto pubblico.

Da diversi anni in effetti la definizione degli obiettivi di EUROCONTROL nonché l'attuazione dei suoi strumenti sono nelle mani di consulenti esterni e di vari contraenti (circa 400 in totale!), non specialisti del traffico aereo e la cui motivazione si limita alla produzione di costose relazioni spesso inutili invece di contribuire a creare un sistema integrato e coerente di controllo e di gestione del traffico aereo.

Questa situazione ha già portato al licenziamento di numerosi funzionari dell'Agenzia, ma ha comportato anche il cumulo di un indebitamento di 400 milioni di ecu in cinque anni.

Intende il Consiglio prendere un'iniziativa volta a risanare la situazione e mettere così termine alla distruzione di un'organizzazione le cui conoscenze e strumenti sono dilapidate a vantaggio di interessi privati e, in definitiva, a detrimento degli Stati membri e della sicurezza dei cittadini europei?

Risposta*(30 marzo 1998)*

L'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL) è un'organizzazione internazionale che comprende gli Stati membri dell'Unione europea (tranne la Finlandia) e altri tredici Stati europei.

Il 6 novembre 1996 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una raccomandazione intesa a autorizzare la Commissione ad avviare negoziati per la partecipazione della Comunità europea a tale organizzazione. Tale raccomandazione è all'esame in seno agli organi del Consiglio.

Da anni il Consiglio ha attribuito carattere prioritario ai problemi del controllo del traffico aereo, segnatamente con la risoluzione 89/C189/02 del 18 luglio 1989 e con le conclusioni del 29/30 marzo 1990. Tali azioni hanno avuto come conseguenza l'adesione a Eurocontrol di un cospicuo numero di Stati membri tra cui Danimarca, Spagna, Italia, Austria e Svezia.

Il 19 luglio 1993 il Consiglio ha adottato la direttiva 93/65/CEE relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.

Il 17 novembre 1995 il Consiglio ha adottato una risoluzione sui problemi derivanti dalla congestione e dalle situazioni di crisi del traffico aereo in Europa.

L'Onorevole Parlamentare può essere certo che il Consiglio conferma la necessità di proseguire e intensificare i lavori di Eurocontrol, la cui Convenzione è stata di recente riveduta (27 giugno 1997), al fine di affrontare e risolvere i problemi posti dal traffico aereo in Europa, prevedendo perfino la possibile adesione della Comunità europea a tale organizzazione internazionale.

Quanto agli aspetti inerenti all'organizzazione interna di Eurocontrol, cui allude l'interrogazione dell'Onorevole Parlamentare, non spetta al Consiglio prendere posizione su un settore in cui solo determinati Stati membri, e non la Comunità, hanno legittimazione attiva.

(98/C 196/116)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4135/97
di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione
(21 gennaio 1998)

Oggetto: Prodotti posti fuori dal regime T.I.R. per decisione della Russia

La Russia ha posto fuori del regime di transito T.I.R. una lunga serie di prodotti il cui trasporto non è più possibile in regime T.I.R. a destinazione di tale paese. La Commissione delle dogane statali della Federazione russa ha comunicato con la circolare n. 513 destinata all'Unione internazionale dei trasporti stradali (IRU) che vieterà il transito di una serie di merci in regime T.I.R. sul proprio territorio. Tra i prodotti in questione figurano taluni prodotti comunitari per eccellenza quali la birra d'orzo, lo zucchero, i dolci, il burro e altri derivati del latte, la cioccolata, i medicinali, i calcolatori elettronici, i video, le televisioni, i mezzi di trasporto ecc.

Le ripercussioni saranno notevoli tanto per i prodotti quanto per i trasportatori europei, soprattutto per quelli provenienti dai paesi periferici dell'Unione, come la Grecia, per i quali la decisione russa comporta una riduzione dell'attività in quanto i trasportatori greci che attualmente caricano taluni prodotti comunitari in altri paesi per trasportarli in Russia d'ora in poi non potranno più farlo.

Può la Commissione dire in che modo intende reagire contro questa decisione delle autorità russe per tutelare gli interessi dei trasportatori comunitari, e salvaguardare le condizioni di una sana concorrenza con i loro colleghi degli altri paesi europei che chiedono il sostegno economico e morale dell'Unione?

Risposta data dal Sig. Monti a nome della Commissione

(26 febbraio 1998)

La Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare in merito alla circolare n. 513 della commissione delle dogane statali della Federazione russa, che richiede garanzie distinte, al di fuori di quelle fornite nell'ambito della convenzione del 1975 relativa al trasporto internazionale di merci su strada (Convenzione TIR), per venti categorie di merci. La Commissione riconosce le gravi ripercussioni di tale azione sugli esportatori e sui vettori comunitari, nonché la potenziale minaccia per il futuro del regime TIR, essenziale per gli scambi internazionali.

La Commissione ha reagito molto rapidamente in tutti i settori interessati mediante contatti diretti con la commissione delle dogane statali della Federazione russa e attraverso altri canali nei settori dei trasporti e del commercio. Essa ha inoltre sollevato la questione durante le riunioni della Commissione economica per l'Europa a Ginevra.

L'attuazione della circolare n. 513 è stata rinviata per il momento al 1° aprile 1998. La Commissione prosegue il dialogo con le autorità russe e con le altre parti interessate a tutti i livelli adeguati per ottenere il ritiro definitivo della circolare.

(98/C 196/117)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4137/97**di David Bowe (PSE) alla Commissione***(21 gennaio 1998)**Oggetto:* Importazione di primati dall'Indonesia

Quali misure intende adottare la Commissione per contrastare le violazioni della Convenzione CITES (commercio internazionale delle specie a rischio di estinzione) e le gravi sofferenze descritte nella recente relazione sul commercio di primati non umani provenienti dall'Indonesia, trasmessa alla Commissione?

(98/C 196/118)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4138/97**di David Bowe (PSE) alla Commissione***(21 gennaio 1998)**Oggetto:* Importazione di primati dall'Indonesia

Visti i contenuti della recente relazione sul commercio di primati non umani provenienti dall'Indonesia, in particolare le gravi violazioni delle disposizioni della Convenzione CITES e le immense sofferenze arrecate agli animali, può la Commissione far sapere se intende effettuare una propria indagine su questo commercio?

Intende inoltre la Commissione vietare l'impiego di primati provenienti dall'Indonesia per gli esperimenti compiuti nell'Unione europea, in attesa dei risultati delle indagini?

Risposta comune
data dal Sig.ra Bjerregaard in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-4137/97 e E-4138/97

(18 febbraio 1998)

La Commissione conosce la relazione della «British Union for the Abolition of Vivisection» (BUAV) del novembre 1997 sulle spedizioni di primati dall'Indonesia agli Stati Uniti. Dato che almeno una spedizione è transitata nella Comunità europea, la Commissione ha ricordato alle autorità dello Stato membro interessato le disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5.

La Commissione ha inoltre chiesto all'organo indonesiano di gestione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES) di replicare ai fatti denunciati nella relazione della BUAV e di indicarle quale politica esso applichi per quanto riguarda l'attuazione delle norme dell'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA) e l'allevamento in cattività.

La Commissione valuterà la necessità di adottare misure a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera c) del regolamento (CE) n. 338/97 alla luce dei risultati delle prescritte consultazioni.

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997.

(98/C 196/119)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4142/97**di Francisco Sanz Fernández (PSE) alla Commissione***(21 gennaio 1998)**Oggetto:* Istruzione interculturale/Programma SOCRATES

Può la Commissione far sapere l'importo degli stanziamenti destinati, nel 1997, all'azione 2 del capitolo II (COMENIUS) del programma SOCRATES? Qual è l'importo destinato all'istruzione degli zingari?

Quali progetti destinati all'istruzione degli zingari sono stati sovvenzionati nel 1997?

Può la Commissione far sapere se, nel quadro di questo programma, è stato sovvenzionato un altro tipo di progetti destinati agli zingari?

Risposta data dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione*(5 marzo 1998)*

Nel 1997, il budget complessivo previsto per Comenius (azione 2 del capitolo II del programma Socrates) è stato pari a 4,8 Mecu.

Nel quadro di Comenius, la Commissione ha finanziato diversi progetti riguardanti la scolarizzazione dei bambini zingari:

- nel 1997, 13 progetti sono stati finanziati per un importo totale di 1.036.000 Ecu; circa 120 partner sono stati associati a tali progetti pluriennali
- nel 1996, 27 progetti sono stati finanziati per un importo di 1.119.625 Ecu;
- nel 1995, 44 progetti sono stati finanziati per un importo di 1.173.728 Ecu.

I progetti vengono trasmessi alla Commissione per il tramite delle agenzie nazionali. In occasione dell'ultima riunione delle agenzie nazionali, la Commissione ha attirato la loro attenzione sul numero dei progetti presentati.

Nel quadro del progetto Giovani per l'Europa, la Commissione ha finanziato 11 progetti riguardanti giovani zingari per un importo di 310.000 Ecu.

(98/C 196/120)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4143/97**di Francisco Sanz Fernández (PSE) alla Commissione***(21 gennaio 1998)*

Oggetto: Programma SOCRATES

Può la Commissione far sapere qual è stata la ripartizione per paese delle azioni centralizzate del programma SOCRATES nel 1997?

Risposta della Sig.ra Cresson a nome della Commissione*(25 febbraio 1998)*

Si prega l'Onorevole Parlamentare di riferirsi allo studio sui contributi al bilancio comunitario, trasmesso al Parlamento il 14 ottobre 1997.

(98/C 196/121)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4145/97**di Antoinette Spaak (ELDR) alla Commissione***(21 gennaio 1998)*

Oggetto: Recepimento della direttiva 94/80/CE da parte degli Stati membri

Può la Commissione fare una sintesi sugli Stati membri che hanno o meno proceduto al recepimento nel loro diritto interno della direttiva 94/80/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza?

⁽¹⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 38.

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione*(16 febbraio 1998)*

La Francia e il Belgio sono i soli Stati membri che, finora, non hanno recepito nella normativa nazionale la direttiva del Consiglio 94/80/CE del 19 dicembre 1994, che fissa le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (¹).

(¹) GU L 368 del 31 dicembre 1994.

(98/C 196/122)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4146/97**di Marco Cellai (NI) alla Commissione***(21 gennaio 1998)*

Oggetto: Ristrutturazioni e fusioni nel settore assicurativo finanziario italiano

In Italia, come in gran parte dei paesi europei, è in atto una ristrutturazione di tutto il settore assicurativo; acquisizioni e fusioni per rinforzare le compagnie assicurative in vista dell'entrata in vigore dell'euro e la globalizzazione dell'economia che l'euro non può che accelerare. Sono misure legittime ed anche necessarie.

Purtroppo — ed è il caso specificatamente nel settore dei contratti auto — alcune compagnie sembrano adottare misure di ristrutturazione per garantirsi un regime di monopolio o un regime di rendita sicura, obbligando i propri agenti a stipulare polizze con la sola compagnia che rappresentano anche se a conoscenza di condizioni migliori di mercato.

Questo tipo di operazione è stato portato avanti, ad esempio, dal Gruppo Fondiaria attraverso la fusione di due sue società assicurative, la Previdente e la Milano Assicurazione; la Fondiaria fa parte della galassia finanziaria legata a Mediobanca, la quale è il punto focale di tutto il sistema economico finanziario italiano.

Può la Commissione confermare che le recenti fusioni e le relative misure di accompagnamento -in particolare per le società assicurative La Previdente e Milano — non sono in contrasto con le direttive europee sulla concorrenza e far sapere se non considera necessaria una valutazione dell'aspetto sociale — legato alla presenza di un quasi monopolio da parte di Mediobanca — delle fusioni ed acquisizioni nel settore bancario-assicurativo italiano, a tutela dei dipendenti del settore?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione*(10 marzo 1998)*

In base alle informazioni di cui attualmente dispone, la Commissione ritiene che né le conseguenze sociali ed economiche della ristrutturazione del gruppo Fondiaria, né le condizioni in cui tale ristrutturazione ha avuto luogo rivelino l'esistenza di distorsioni della concorrenza tra investitori europei in violazione degli articoli 85-94 del trattato CE.

Per quanto riguarda in particolare le fusioni e acquisizioni, la Commissione è competente solo a esaminare le operazioni che rivestono una dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4064/89, modificato dal regolamento (CE) n. 1310/97 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (¹). In occasione di un esame condotto ai sensi di detto regolamento la Commissione può essere peraltro indotta a verificare se l'operazione di concentrazione possa ripercuotersi sulla situazione dei lavoratori delle imprese interessate, in modo da incidere sul livello o sulle condizioni di lavoro nella Comunità o in una parte significativa di quest'ultima (sentenze del Tribunale di primo grado del 27 aprile 1995, cause T-96/92 (punto 28) e T-12/93 (punto 38), Racc. II-1216 e II-1250). In ogni caso, il criterio per valutare l'incompatibilità di un'operazione di concentrazione con il mercato comune è la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso (articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89).

Per quanto concerne il ruolo di Mediobanca, la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alle conclusioni dell'indagine svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pubblicate sul bollettino settimanale di tale autorità n. 39 del 13 ottobre 1997.

(¹) GU L 180 del 9.7.1997.

(98/C 196/123)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4147/97**di Gastone Parigi (NI) alla Commissione***(21 gennaio 1998)*

Oggetto: Sistema della negoziazione diretta tra società petrolifere e gestori di impianti stradali e di distribuzione carburanti per l'acquisto esclusivo in Italia

Le società petrolifere hanno predisposto una serie di accordi economici unilaterali (negoziazione diretta), sostanzialmente uguali tra loro, da applicare nelle trattative annuali con i singoli gestori degli impianti di distribuzione carburanti per l'acquisto in esclusiva di carburanti e di prodotti «non oil».

Tale sistema è già stato posto alla pronuncia di legittimità dell'autorità garante per la concorrenza e il mercato, sia comunitaria che nazionale, in base al regolamento comunitario 1984/83 ⁽¹⁾ del 22 giugno 1983 e alla legge nazionale 287/90 del 10 ottobre 1990.

Senza entrare nel merito della questione, può la Commissione dire

1. se era al corrente degli scambi contrattuali predisposti dalle compagnie petrolifere per l'acquisto esclusivo del carburante? E in caso affermativo:
2. se la condotta delle compagnie petrolifere, nonché le singole clausole, delle cosiddette trattative dirette tra società petrolifere e gestori sono configurabili come contrarie al diritto della concorrenza;
3. se le clausole contenute in dette trattative dirette riguardanti i cosiddetti prodotti «non oil» possono anche essere considerate come violazioni del diritto comunitario;
4. quali misure intende adottare per ristabilire la corretta applicazione del diritto comunitario?

⁽¹⁾ GU L 173 del 30.6.1983, pag. 5.

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione*(5 marzo 1998)*

1. La Commissione è al corrente dell'esistenza degli accordi conclusi tra le compagnie petrolifere e i gestori degli impianti di distribuzione carburanti in Italia (l'onorevole parlamentare è invitato a richiamarsi all'interrogazione scritta E-2249/97 dell'on. Caligaris ⁽¹⁾). Detti accordi derivano dal sistema di «negoziazione diretta», volto a stabilire quali elementi oggettivi d'ordine economico debbano essere presi in considerazione dagli operatori nelle trattative tra i fornitori e i singoli gestori.

2. e 3. L'esame della conformità di un accordo tra imprese al diritto europeo in materia di concorrenza passa attraverso un'analisi dettagliata delle sue clausole ed una valutazione del contesto economico in cui esso si inserisce. Di conseguenza la Commissione non può pronunciarsi in astratto sul merito delle questioni sollevate dall'onorevole parlamentare.

Del resto il cosiddetto sistema di negoziazione diretta va valutato in un ambito più ampio, che è quello della regolamentazione in vigore nel settore della distribuzione dei carburanti in Italia. Tale quadro legislativo è attualmente in via di revisione. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione le modifiche in preparazione avrebbero lo scopo di liberalizzare il settore in oggetto, in particolare abrogando l'attuale sistema di concessioni rilasciate dalle autorità amministrative italiane e sostituendolo con un sistema di autorizzazioni subordinato a criteri oggettivi per la gestione delle stazioni di servizio.

4. La Commissione mantiene contatti regolari con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che a sua volta segue da vicino la questione, allo scopo di ottenere i testi finali risultanti dalla modifica legislativa in corso. Detta autorità è competente per l'applicazione non solo della legislazione italiana, ma anche delle disposizioni comunitarie nel settore della concorrenza.

L'autorità italiana è altresì competente a procedere all'esame della conformità degli accordi in oggetto con il diritto in materia di concorrenza, poiché tali accordi producono i loro effetti principalmente sul territorio italiano. L'autorità italiana possiede inoltre una conoscenza approfondita delle attività e delle imprese in questione.

Nella fattispecie, l'autorità nazionale potrebbe essere chiamata a interpretare e applicare il regolamento n. 1984/83 della Commissione del 22 giugno 1983 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo.

La Commissione ricorda inoltre che le giurisdizioni nazionali sono altresì competenti a esaminare gli accordi ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE e in base al diritto derivato. Il giudice nazionale, se del caso, può pronunciare la nullità degli accordi prevista dall'articolo 85, paragrafo 2, del trattato CE.

(¹) GU C 102 del 3.4.1998, pag. 19.

(98/C 196/124)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4148/97

di Sirkka-Liisa Anttila (ELDR) alla Commissione

(5 gennaio 1998)

Oggetto: Aiuti alle aree coltivate a prato per compensare l'ingente divario fra il prezzo del mangime prodotto con cereali e quello del foraggio, imputabile ad Agenda 2000

La riforma comunitaria della PAC ha comportato un aumento del costo del foraggio rispetto a quello del mangime prodotto con cereali, dovuto alla diminuzione del prezzo di questi ultimi. L'attuazione delle proposte di Agenda 2000, nella versione presentata dalla Commissione, aumenterebbe ulteriormente tale divario, in particolare nelle regioni montuose e in quelle settentrionali dell'Unione europea. Ad affievolire la convenienza della produzione di foraggio sono le condizioni di produzione stesse e nelle aree del Centroeuropa, più favorevoli, la resa unitaria dei raccolti di cereali è perciò molto più elevata di quella del foraggio nelle regioni settentrionali e montuose. Il foraggio è alla base dell'alimentazione bovina e un mancato miglioramento della competitività di tale coltura, nei confronti del mangime ricavato dai cereali, si tradurrà in una notevole distorsione della concorrenza per gli allevatori, già preda di altre difficoltà. Per ovviare a tale situazione, le aree coltivate a prato debbono poter usufruire di ulteriori aiuti, corrispondenti a quelli che la PAC destina ai cereali per l'alimentazione animale.

La riduzione delle aree coltivate a prato comporterebbe un aumento del carico di azoto e di fosforo nei sistemi idrici, nonché dell'erosione, e in quelle destinate prevalentemente a tale coltura crescerebbe sensibilmente il rischio di eutrofizzazione delle acque. La Commissione ha esortato a trovare delle soluzioni al problema sollevato da Agenda 2000 e concernente la convenienza dell'agricoltura nelle aree settentrionali. La produzione comunitaria di foraggio necessita di ulteriori sostegni per far sì che, nell'ambito del mercato interno, la produzione di latte nelle regioni settentrionali e montuose rimanga competitiva. Sono pertanto necessari ulteriori aiuti, corrispondenti a quelli erogati nel quadro della PAC.

Quali azioni intende la Commissione adottare per garantire convenienza e competitività nel mercato interno alle aree coltivate a prato, nelle regioni settentrionali e montuose? E' la Commissione disposta a istituire un gruppo di lavoro per far luce anche su tale problema?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(3 febbraio 1998)

Molte delle questioni sollevate dall'Onorevole parlamentare si riferiscono alla pratica intensiva dell'allevamento e all'uso intensivo dei terreni. Esse sono trattate negli orientamenti della politica agricola comune (PAC) della Commissione contenuti nel documento «Agenda 2000» (¹), del luglio 1997. In questo documento vengono proposte varie misure volte a incentivare un'agricoltura più estensiva, in cui rientrerebbero le aree coltivate a prato. Nel settore delle carni bovine il rispetto del fattore di densità minimo sarà ancora più importante, dal momento che il livello dei premi per le carni bovine aumenterà. Alcuni produttori saranno pertanto indotti a praticare una forma più estensiva di allevamento. I diversi incentivi ad una produzione più estensiva, in particolare il «programma di estensivizzazione» nel settore delle carni bovine, verranno rafforzati e resi più efficaci. Il regime di aiuti a favore delle zone svantaggiate verrà gradualmente trasformato in uno strumento basilare per conservare e incentivare sistemi di coltivazione a bassi consumi intermedi. Le misure agroambientali mirate (regolamento (CEE) n. 2078/92, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (²)) verranno potenziate con maggiori risorse finanziarie e, ove necessario, con aliquote di cofinanziamento più elevate. L'estensivizzazione costituisce uno degli obiettivi principali di queste misure.

La produzione di latte delle vacche finlandesi è d'altro canto più elevata della media comunitaria, con una conseguente maggiore dipendenza dal mangime concentrato. Gli agricoltori finlandesi dovrebbero pertanto trarre un beneficio più rilevante da un calo del prezzo del mangime.

Non è facile risolvere il problema di una forte dipendenza da aree coltivate a prato accompagnata da sistemi di produzione relativamente intensivi. Dopo la pubblicazione degli orientamenti della PAC 2000 la Commissione ha inviato propri rappresentanti in tutti gli Stati membri allo scopo di raccogliere le opinioni dei governi, dell'industria e di altre organizzazioni non governative. La Commissione è inoltre impegnata ad approfondire la comprensione di tali questioni e ritiene che tale processo continuerà anche dopo la pubblicazione delle proposte formali.

Tali proposte verranno presentate tra breve dalla Commissione e, nonostante non siano ancora nella forma definitiva, si può dire fin d'ora che ne rispecchieranno l'intento di rendere più flessibile il sostegno alla zootecnia, consentendo agli Stati membri di tener maggiormente conto del tipo di problemi menzionati dall'Onorevole parlamentare.

(¹) COM(97) 2000 def.

(²) GU L 215 del 30.7.1992.

(98/C 196/125)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4166/97

di Irene Soltwedel-Schäfer (V) alla Commissione

(21 gennaio 1998)

Oggetto: Carni bovine in provenienza dal Regno Unito

Può la Commissione comunicare quando è stato recepito nella legislazione nazionale (inglese), sotto forma di disposizioni d'attuazione, il divieto d'esportazione di carni bovine dal Regno Unito imposto dall'UE?

Risposta data dal Sig. Fischler in nome della Commissione

(9 febbraio 1998)

La decisione 96/239/CE della Commissione, del 27 marzo 1996 (¹), modificata dalla decisione 96/362/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1996, relativa a misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (²), impone divieti all'esportazione dal Regno Unito di bovini, carni bovine e prodotti derivati da bovini macellati nel Regno Unito. Tali decisioni sono state inizialmente applicate dalle autorità del Regno Unito mediante un complesso di misure legislative, regolamentari e amministrative.

A seguito di ispezioni effettuate dagli ispettori veterinari, è emerso che le misure nazionali di applicazione del divieto erano per taluni aspetti incomplete.

Di conseguenza, la Commissione ha esercitato nei confronti del governo del Regno Unito pressioni che si sono tradotte nell'adozione, da parte dello stesso, nell'agosto 1997, di norme nazionali più complete, seguite nel mese successivo da circolari dettagliate che disciplinavano in particolare l'applicazione della nuova legislazione nei porti.

Durante i controlli ufficiali effettuati nei macelli e negli impianti frigoriferi del Regno Unito, le ispezioni della Commissione hanno messo altresì in luce talune inadeguatezze che potrebbero avere implicazioni nell'applicazione del divieto d'esportazione. Nei confronti del Regno Unito è stata pertanto aperta una procedura d'infrazione.

(¹) GU L 78 del 28. 3.1996.

(²) GU L 139 del 12. 6.1996.

(98/C 196/126)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4169/97**di Eryl McNally (PSE) alla Commissione***(21 gennaio 1998)*

Oggetto: Trasmissioni dell'emittente via satellite SKY nell'UE

Secondo l'emittente via satellite SKY, le leggi britanniche sul diritto d'autore vietano ai cittadini britannici che hanno pagato il canone per la ricezione di SKY nel Regno Unito di captare le trasmissioni quando soggiornano o risiedono in altri paesi dell'Unione europea. Di conseguenza, molti cittadini britannici residenti o in visita in altri paesi dell'Unione europea sono costretti a rinunciare a tali trasmissioni oppure a portare illegalmente all'estero la propria carta SKY e fornire a tale emittente un indirizzo nel Regno Unito. Nessuno degli altri Stati membri dell'UE prevede restrizioni alla ricezione dei propri canali, che sono disponibili in tutti gli altri paesi europei.

Cosa può fare la Commissione per far sì che gli abbonati britannici alla televisione via satellite SKY possano godere degli stessi diritti e condizioni di cui godono gli altri cittadini europei?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione*(24 febbraio 1998)*

La Commissione è perfettamente a conoscenza delle restrizioni che gravano sulla ricezione di taluni servizi di radiodiffusione via satellite nell'ambito della Comunità soprattutto per questioni connesse ai diritti d'autore. Questa situazione non vale solo per l'emittente menzionata dall'onorevole parlamentare, ma anche per altri emittenti via satellite aventi sede in altri Stati membri.

La Commissione ha già esaminato dei casi di restrizioni nella scelta dei programmi televisivi sofferte dai consumatori, senza poter peraltro intervenire in quanto apparentemente non si è in presenza di alcuna violazione del diritto comunitario.

Le limitazioni che gravano sulla ricezione di certi servizi di radiodiffusione via satellite non dipendono infatti da restrizioni normative nazionali in materia di ritrasmissione dei servizi televisivi, quanto piuttosto dalle decisioni commerciali degli operatori in questione a seguito, principalmente, degli accordi di sfruttamento conclusi con i detentori dei diritti relativamente alla diffusione delle loro opere. Non vi è pertanto alcuna violazione delle norme relative al mercato interno.

(98/C 196/127)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4172/97**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione***(21 gennaio 1998)*

Oggetto: Politica di coesione e cultura

Nella sua comunicazione COM(96)512 def. intitolata «Politica di coesione e cultura: un contributo all'occupazione» (segnatamente nell'introduzione, a pagina 3) la Commissione fa riferimento alla varia natura del termine «cultura», senza riuscire a svelare in cosa consista tale varietà.

Può la Commissione fornire informazioni in merito alle attività che rientrano nel concetto di «cultura» nell'ambito della politica di coesione?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(17 febbraio 1998)*

Nell'introduzione della comunicazione COM(96)512 def. la varietà del termine «cultura» è spiegata in questi termini:

«Sono sempre più strette e varie le relazioni tra la vita culturale (istituzioni pubbliche a carattere culturale e socioculturale: teatri, musei, centri artistici, località artistiche urbane e rurali, scuole d'arte e di musica, ecc.) e l'economia culturale (mercato musicale, artistico, letterario e librario, produzione cinematografica, televisiva e video, fotografia, design, arti plastiche e spettacolo, architettura, mestieri artistici, tutela dei monumenti storici, turismo)».

Nell'ambito della politica di coesione, la comunicazione precisa che «la cultura non è soltanto un'attività pubblica che crea spese supplementari: essa svolge anche un ruolo sempre più importante nell'economia privata, introducendovi un forte potenziale di crescita ed elementi di creatività, d'innovazione e di produzione di benefici per le economie regionali e locali». Gli esempi riportati nella comunicazione lo confermano.

(98/C 196/128)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4173/97
di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(21 gennaio 1998)

Oggetto: Politica di coesione e cultura

Nella sua comunicazione COM(96)512 def. intitolata «Politica di coesione e cultura: un contributo all'occupazione» (pagina 6) la Commissione ha segnalato che, nel periodo 1989-1993, circa 400 milioni di ecu dei programmi dei Fondi strutturali sono stati direttamente concessi al settore culturale.

Può la Commissione far sapere quali sono stati i progetti culturali cofinanziati, specificando il paese, l'obiettivo regionale in cui rientrava il progetto nonché il costo totale di esecuzione e l'importo cofinanziato dalla Comunità?

(98/C 196/129)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4174/97
di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(21 gennaio 1998)

Oggetto: Politica di coesione e cultura

Può la Commissione fornire informazioni in merito ai progetti culturali cofinanziati dai Fondi strutturali nel corso dell'attuale periodo di programmazione (1994-1999), specificando il paese, l'obiettivo regionale in cui rientra il progetto, il costo totale di esecuzione e l'importo cofinanziato dalla Comunità?

Risposta comune
data dal Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-4173/97 e E-4174/97

(9 marzo 1998)

La cifra menzionata dall'onorevole parlamentare si basa su una stima eseguita da consulenti esterni per la Commissione. Come è stato sottolineato nella comunicazione, qualsiasi cifra relativa ad azioni culturali è soltanto una stima e va quindi considerata con una certa prudenza. In particolare, è molto difficile identificare gli aspetti culturali nei programmi dato che questi sono spesso inglobati in altre priorità quali il turismo, le medie e piccole imprese (PMI) o la formazione.

Dato che gli Stati membri approvano ed attuano sotto la propria responsabilità i progetti dei programmi dei Fondi strutturali, la Commissione non ha precise informazioni in merito a progetti nel settore culturale. Ad ogni modo, nella succitata comunicazione sono riportati esempi interessanti che illustrano un'integrazione innovativa della cultura nello sviluppo regionale e nella creazione di occupazione.

(98/C 196/130)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4175/97
di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(21 gennaio 1998)

Oggetto: Politica di coesione e cultura

Può la Commissione fornire informazioni sui progetti pilota a carattere culturale cofinanziati nel periodo di programmazione 1989-1993 nonché durante l'attuale periodo di programmazione (1994-1999) nel quadro dell'articolo 10 del regolamento FESR, specificando il paese, l'obiettivo regionale in cui rientra il progetto, il costo totale e l'importo cofinanziato dalla Comunità?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(5 marzo 1998)

I progetti pilota di cooperazione interregionale a vocazione culturale sono stati lanciati per la prima volta nell'ambito della programmazione, di cui all'articolo 10 del regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽¹⁾, relativamente al periodo 1994-1999.

Il motivo principale alla base del lancio di tali progetti è che spesso i territori svantaggiati della Comunità dispongono di un patrimonio culturale rilevante, ma mal sfruttato. La situazione potrebbe migliorare con un collegamento ad altri enti regionali e locali a fini di formazione, trasferimento di know-how e sviluppo economico di un territorio sulla base del suo patrimonio.

Le azioni pilota di cooperazione interregionale a vocazione culturale si iscrivono pertanto nel quadro della politica di coesione.

Un invito a presentare proposte (n. 95/C 253/11) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale nel settembre 1995 ⁽²⁾. La Commissione ha proceduto alla selezione di 32 progetti tra i 265 ricevuti.

Le reti di cooperazione devono comportare partner degli enti locali o regionali di tre-sei regioni diverse e di almeno tre Stati membri. Il numero delle autorità regionali o locali (di cui agli obiettivi 1, 2, 5b e 6) che partecipano alla realizzazione della rete non può comunque essere minoritario rispetto al numero totale di partecipanti. Nell'ambito di tale azione pilota è stato previsto un importo globale di 15 MECU con un finanziamento comunitario massimo di 600 000 ECU per progetto.

I temi principali di cooperazione dei progetti prescelti riguardano, ad esempio, la valorizzazione del patrimonio, il trasferimento di know-how per operazioni di restauro, la creazione di itinerari culturali o ancora l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione per la creazione di un museo virtuale.

Per origine geografica dei capifila delle reti, i progetti pilota di cooperazione interregionale a vocazione culturale si suddividono come segue:

Belgio	1
Germania	3
Grecia	4
Spagna	5
Francia	4
Irlanda	3
Italia	3
Paesi Bassi	1
Austria	1
Portogallo	3
Svezia	1
Regno Unito	3

I 32 progetti pilota di cui sopra sono iniziati il 1° gennaio 1997 e avranno una durata di due anni.

Su iniziativa della Commissione è stato creato un sito Internet che fornisce informazioni sull'elenco dei 32 progetti pilota, i settori di cooperazione, i partner delle reti nonché i principali elementi del bilancio. Tale sito può essere consultato all'indirizzo seguente <http://www.aeidl.be/art10>.

⁽¹⁾ GU L 193 del 31.7.1993.

⁽²⁾ GU C 253 del 29.9.1995.

(98/C 196/131)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4176/97
di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(21 gennaio 1998)

Oggetto: Politica di coesione e cultura

Può la Commissione fornire informazioni in merito ai progetti culturali cofinanziati nell'ambito di programmi di iniziativa comunitaria per i periodi di programmazione 1989-1993 e 1994-1999, specificando il paese, l'obiettivo regionale in cui rientra il progetto, il costo totale e l'importo cofinanziato dalla Comunità?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(6 marzo 1998)

A causa dell'ampiezza della risposta, la Commissione trasmette il testo direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento.

(98/C 196/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4177/97
di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(21 gennaio 1998)

Oggetto: Politica di coesione e cultura

Nella sua comunicazione COM(96)512 def. intitolata «Politica di coesione e cultura: un contributo all'occupazione» (pagina 4) la Commissione segnala che le attività culturali possono beneficiare di finanziamenti dei Fondi strutturali soltanto se contribuiscono a creare un'occupazione durevole e sono parte integrante delle strategie per lo sviluppo di una località o di una regione.

Può la Commissione fornire informazioni sul contributo fornito all'occupazione e allo sviluppo regionale o locale dai progetti culturali cofinanziati dai Fondi strutturali nel periodo di programmazione 1989-1993 nonché durante l'attuale periodo di programmazione 1994-1999?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione

(17 febbraio 1998)

Come la Commissione ha sottolineato nella comunicazione, mancano ancora informazioni precise sul nesso tra cultura e creazione di posti di lavoro a livello regionale e locale. Ciò è dovuto all'eterogeneità del fattore culturale, che rientra in varie priorità di programma o categorie statistiche. Inoltre, tra i diversi Stati membri esistono notevoli differenze di definizione e di classificazione a fini statistici del fattore «cultura». Perciò la comunicazione illustra alcuni esempi di iniziative che sono state coronate dal successo e i relativi effetti sull'occupazione.

(98/C 196/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4185/97
di Bárbara Dührkop Dührkop (PSE) al Consiglio

(22 gennaio 1998)

Oggetto: Divieto di utilizzazione di reti da posta derivanti e Presidenza britannica

Conformemente alle decisioni dell'ultimo Consiglio dei ministri della pesca, quali misure intende proporre la Presidenza britannica al Consiglio sul divieto dell'utilizzazione delle reti da posta derivanti?

Risposta*(7 aprile 1998)*

La Presidenza intende adoprarsi il più possibile, con il sostegno della Commissione e tenuto conto dei pareri del Parlamento europeo, per creare le condizioni necessarie in seno al Consiglio affinché possa essere adottata una decisione sulla questione alla prima occasione.

(98/C 196/134)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4188/97**di Eolo Parodi (UPE) e Guido Viceconte (UPE) alla Commissione***(21 gennaio 1998)*

Oggetto: Assegnazione degli «slots» negli aeroporti comunitari

In alcuni aeroporti dell'Unione europea, specialmente quelli più congestionati, l'insufficienza di «slots» disponibili impedisce ad alcuni vettori aerei di operare secondo le regole di una sana ed equilibrata concorrenza.

È la Commissione a conoscenza di eventuali casi di «slot trading»?

In che modo la Commissione intende agire affinché l'assegnazione degli «slots» venga assicurata secondo criteri trasparenti nel rispetto delle normative comunitarie in materia di concorrenza?

Di quali strumenti dispone per far sì che gli «slots» vengano liberati e concessi alle compagnie aeree che li richiedono?

Risposta data dal signor Kinnock in nome della Commissione*(23 febbraio 1998)*

La Commissione è notevolmente preoccupata dalla mancanza di bande orarie («slots») disponibili negli aeroporti comunitari maggiormente congestionati. Il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità ⁽¹⁾, stabilisce le norme che i coordinatori degli aeroporti devono rispettare al fine di garantire che l'assegnazione di bande orarie avvenga in maniera neutrale, trasparente e non discriminatoria.

La Commissione controlla che il regolamento in vigore venga adeguatamente applicato per garantire, in particolare, che i nuovi operatori possano beneficiare dell'accesso agli aeroporti congestionati nella misura prevista dal regolamento. La Commissione è recentemente venuta a conoscenza di alcune pratiche riguardanti transazioni tra le compagnie aeree che sollevano dubbi sulla loro compatibilità con il regolamento ed ha richiesto ulteriori informazioni agli Stati membri interessati. La Commissione non esiterà ad intraprendere azioni, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di garantire che il regolamento venga adeguatamente applicato.

Tuttavia, la Commissione riconosce anche che il regolamento vigente non costituisce uno strumento sufficiente per far fronte in maniera efficace alle esigenze di tutti i vettori aerei. Anche se garantisce un'equa ripartizione delle bande orarie che diventano disponibili, il suddetto regolamento non crea nuove possibilità di accesso agli aeroporti. Inoltre, in molti casi un aumento della capacità aeroportuale non sarà sufficiente per risolvere il problema della congestione, o semplicemente non avrà luogo.

La Commissione sta pertanto elaborando una proposta di modifica del regolamento in vigore per ottimizzare l'utilizzazione delle bande orarie e sta considerando in particolare i vantaggi e gli svantaggi dell'introduzione di un meccanismo equo per agevolare i trasferimenti di bande orarie. La Commissione sta inoltre esaminando diversi modi per rafforzare la posizione dei nuovi operatori e per far sì che si possa dare esecuzione al regolamento vigente in maniera più agevole.

La proposta della Commissione cercherà di offrire un pacchetto equilibrato di misure intese a porre rimedio alla situazione descritta dagli onorevoli parlamentari. Qualora i vettori in posizione dominante presso gli aeroporti congestionati abusino di tale posizione, è sempre possibile intraprendere un'azione sulla base delle regole di concorrenza previste dal trattato CE.

⁽¹⁾ GU L 14 del 22.1.1993.

(98/C 196/135)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4189/97**di Eolo Parodi (UPE) e Guido Viceconte (UPE) alla Commissione***(21 gennaio 1998)*

Oggetto: Finanziamento comunitario per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari

Il 27 ottobre 1991, il Teatro Petruzzelli di Bari, costruito tra il 1898 e il 1903, dichiarato bene di interesse storico ed artistico nazionale nel 1954, teatro lirico di tradizione nel 1967, unico teatro in Europa di proprietà privata, è stato devastato da un violento incendio.

Analoga sorte è toccata nel 1996 ad un altro prestigioso teatro italiano, «La Fenice» di Venezia, andato completamente distrutto.

A livello europeo, quest'ultimo ha potuto beneficiare, a giusto titolo, di cospicui aiuti per il suo parziale restauro; il teatro Petruzzelli di Bari, invece, ha inspiegabilmente usufruito di soli 80.000 ecu per il parziale restauro del foyer.

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. Se la modesta entità del finanziamento comunitario sia dovuto al fatto che il Teatro Petruzzelli, contrariamente agli altri teatri europei, è di proprietà privata?
2. Se non ritiene necessario e quanto mai urgente intervenire stanziando fondi comunitari per ultimare i lavori di ricostruzione del Teatro Petruzzelli, tenuto conto del fatto che la famiglia Messeni Nemagna, proprietaria del teatro, non dispone della somma residua occorrente a completare le opere di restauro?

Risposta data dal Sig. Oreja a nome della Commissione*(26 febbraio 1998)*

1. Nel quadro del sostegno offerto a progetti pilota di conservazione del patrimonio architettonico europeo per il 1994 — il cui tema riguardava gli edifici destinati allo spettacolo — il teatro Petruzzelli di Bari, Italia, ha ottenuto un contributo da parte della Commissione dell'ordine di 80 000 ECU.

Nel 1995, 1996 e 1997 la Commissione, nel quadro della preparazione del programma Raffaello, ha avviato altre iniziative di sostegno alla conservazione del patrimonio architettonico dedicate a soggetti diversi considerati prioritari (edifici di culto, barocco, facciate decorate e architettura preindustriale).

2. Nel quadro delle iniziative di sviluppo regionale (Fondi strutturali) la ricostruzione del teatro figurava fra gli interventi della misura 6.3 «Recupero di beni culturali» del programma operativo cofinanziato dai fondi strutturali a favore della regione Puglia per il periodo 1994-1999.

In base alle informazioni ottenute dalle autorità italiane, è stata presentata a questo titolo una domanda di finanziamento, che però non è stata accolta in questa fase dalle autorità regionali italiane, in quanto essa non soddisfaceva talune condizioni di ammissibilità.

Trattandosi di un bene di proprietà privata, benché di interesse pubblico, e generatore di profitto, il livello di cofinanziamento previsto deve limitarsi ad una percentuale della spesa ammissibile, conformemente alla normativa vigente.

(98/C 196/136)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4190/97**di Ernesto Caccavale (UPE) alla Commissione***(21 gennaio 1998)*

Oggetto: Elettrodotti e campi magnetici: rischi per la salute umana

Associazioni ambientaliste di rilievo europeo quali CODACONS e LEGAMBIENTE contestano a viva voce le dichiarazioni dell'Enel, monopolista della distribuzione di energia in Italia, a proposito della costruzione di una grande centrale elettrica di trasformazione a Striano (NA).

In effetti i campi elettromagnetici degli impianti ad alta tensione, secondo i pareri dei più noti oncologi, inducono gravi effetti sulla salute pubblica, essendo cancerogeni.

Si chiede alla Commissione:

- Esistono studi a livello europeo che illustrano tale stretta correlazione tra l'esposizione ai campi elettromagnetici e l'aumento dei rischi dei linfonodi, delle leucemie e dei tumori del sistema nervoso?
- È vero che l'Enel ha chiesto alla Commissione europea informazioni su eventuali direttive o provvedimenti comunitari relativi alla costruzione di centrali di trasformazione dell'alta tensione e di elettrodotti fuori terra, che tengano in giusta considerazione i presunti effetti cancerogeni provocati dai campi elettromagnetici generati?
- Può la Commissione testimoniare l'effettivo rispetto, da parte dell'Enel, di tutte le norme comunitarie sulla tutela della salute dei cittadini?
- Intende la Commissione chiedere allo Stato italiano ulteriori spiegazioni ed eventualmente attivare tutte le procedure previste dai Trattati per inibire qualsivoglia iniziativa che possa recare danno alla salute umana?

Risposta del Sig. Flynn a nome della Commissione

(11 marzo 1998)

I campi elettromagnetici statici e a frequenza estremamente bassa (ELF) hanno origine dalla produzione, dalla trasmissione e dall'utilizzazione dell'energia elettrica. Scosse elettriche e ustioni causate da correnti elettriche, a seguito di un'interazione con conduttori attivi sono state al centro delle preoccupazioni sin dall'inizio dell'utilizzazione dell'energia elettrica. Oggi il pubblico è più preoccupato dalle conseguenze a lunga scadenza («differite») e dalle conseguenze non percettibili dell'esposizione ai campi magnetici associati all'uso dell'elettricità. Alcuni studi epidemiologici hanno evidenziato conseguenze sui sistemi biologici esposti a campi statici e campi elettromagnetici a frequenza estremamente bassa e questo a un livello molto inferiore di quanto si possa spiegare sulla base dei meccanismi di cui si dispone. Tuttavia, la questione scientifica cruciale consiste nello stabilire se le conseguenze biologiche evidenziate possano avere conseguenze nocive per la salute. Fino ad ora non si conoscono meccanismi le cui conseguenze potrebbero essere imputate all'esposizione a campi elettromagnetici d'intensità troppo bassa per indurre nell'organismo umano correnti che non siano inferiori alle correnti endogene.

Gli studi biologici non sono stati in grado di definire i meccanismi attraverso i quali i campi elettromagnetici a frequenza estremamente bassa potrebbero avere effetti cancerogeni. D'altra parte, studi epidemiologici sulle possibili conseguenze sanitarie legate a un'esposizione, dovuta a motivi di residenza, ai campi elettromagnetici degli impianti ad alta tensione, si sono interessati di un'ampia gamma di conseguenze, quali le malattie neurodegenerative, le conseguenze sulla riproduzione, l'insorgenza di leucemie, tumori del seno o tumori cerebrali. La ricerca risale al 1979, data nella quale è stato pubblicato il primo studio svedese e successivamente sono stati effettuati circa 12 studi epidemiologici concentrati soprattutto sui tumori dell'infanzia. A seguito di una rassegna degli studi in questione si è giunti alla conclusione che la questione di un'associazione fra la residenza in un edificio nei pressi di linee ad alta tensione e i rischi dell'insorgenza di leucemie infantili rimane aperta. Tuttavia non è stata associata a un aumento dell'incidenza della leucemia infantile o di altre forme tumorali l'intensità media dei campi elettromagnetici rilevati nelle case dei bambini e non sono stati evidenziati fattori che potrebbero giustificare un'associazione fra la circostanza di abitare vicino a linee dell'alta tensione e l'insorgenza di forme di leucemia infantile.

Attualmente la Comunità finanzia la ricerca epidemiologica sui campi magnetici e sui tumori nell'ambito del programma Biomed 2 e i primi risultati sono previsti per l'estate 1999. Le attività di ricerca europea sugli effetti biologici dell'esposizione ai campi elettromagnetici a frequenza estremamente bassa è coordinata nel contesto di un'azione COST e sarà proseguita nell'ambito del quinto programma-quadro.

La Commissione non è a conoscenza della richiesta di informazione da parte dell'ENEL citata dall'Onorevole Parlamentare e non è in grado di confermare l'effettivo rispetto da parte dell'ENEL di tutte le norme comunitarie. La Commissione raccoglie informazioni trasmesse dalle autorità nazionali e da querelanti. Sulla base delle informazioni di cui la Commissione dispone fino ad oggi non è possibile trarre conclusioni in merito alla questione dell'osservanza da parte dell'ENEL delle norme comunitarie relative all'ambiente.

La Direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁽¹⁾, la cosiddetta Direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA), indica all'Allegato II, punto 3 b, fra le attività «il trasporto di energia elettrica mediante linee aeree». Conformemente alla Direttiva VIA questo tipo di installazioni devono effettuare una valutazione dell'impatto ambientale nel caso in cui questo sia significativo, il che dev'essere definito negli Stati membri nel caso dei progetti di cui all'Allegato II. Se lo Stato membro ha stabilito (fissando soglie o criteri in base a un esame caso per caso) che questo tipo di installazioni deve comportare una valutazione dell'impatto ambientale, le conseguenze su vari tipi di ambiente, nonché sugli esseri umani devono essere identificate, descritte e valutate. Ovviamente, in questo contesto, l'impatto sanitario può svolgere un ruolo importante nella valutazione in generale.

Nella Direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997, che modifica la Direttiva 85/337/CEE ⁽²⁾, approvata nel 1997 e che dev'essere recepita negli Stati membri entro il marzo 1999, la costruzione di linee aeree con un voltaggio di 220 KV o un voltaggio superiore e una lunghezza di oltre 15 km è passata dall'Allegato II della Direttiva VIA all'Allegato I. Ciò significa che per i progetti di questo tipo a partire dal marzo 1999 sarà obbligatorio procedere a una valutazione dell'impatto ambientale.

Date le informazioni attualmente disponibili, la Commissione ritiene che non vi sia un fondamento giuridico per intraprendere un'azione, poiché non le è stato notificato il mancato rispetto della legislazione comunitaria in vigore.

⁽¹⁾ GU L 175, 5.7.1985

⁽²⁾ GU L 73, 14.3.1997

(98/C 196/137)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4192/97

di Maria Berger (PSE) al Consiglio

(22 gennaio 1998)

Oggetto: Detenzione privata di armi

Da tempo vanno moltiplicandosi negli Stati membri fatti di cronaca che vedono come protagonisti persone in preda a furia omicida. Le vittime provengono dai ceti sociali più disparati, le armi utilizzate sono di vario tipo ed è per lo più difficile procurarsele. Quanto agli autori, i loro profili differiscono notevolmente. L'unico modo di affrontare una siffatta problematica consiste nel disciplinare severamente e ridurre in maniera uniforme a livello dell'UE la detenzione privata, ma soprattutto anche l'acquisto e il commercio di armi destinate a privati.

Ciò premesso, intende il Consiglio alla luce di siffatti eventi rendere più severa la direttiva dell'UE sulle armi?

Risposta

(30 marzo 1998)

Come certo consta all'Onorevole Parlamentare, il controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi da parte dei privati è attualmente disciplinato dalla direttiva 91/477/CEE del 18 giugno 1991 (GU L 256 del 13 settembre 1991). Ai sensi di tale direttiva, le armi sono ripartite in quattro categorie: armi la cui acquisizione è vietata, armi la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione, armi la cui acquisizione è soggetta a dichiarazione ed armi in vendita libera. Gli Stati membri hanno peraltro la facoltà di mantenere in vigore o introdurre misure più restrittive qualora lo ritengano necessario. Di fatto, nella maggior parte degli Stati membri l'acquisizione di armi da parte dei privati è vietata o soggetta ad autorizzazione. Sinora il Consiglio non ha ricevuto proposte della Commissione intese a rafforzare la pertinente legislazione.

(98/C 196/138)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4195/97**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(21 gennaio 1998)**Oggetto: Agenda 2000 e Obiettivo 1: Aiuti di Stato 1993-1997*

Il direttore generale della politica regionale e della coesione, Eneko Landáburu, ha indicato alla stampa alla fine di novembre che 11 regioni europee, tra cui Valenza (in Spagna), avrebbero perso il proprio status di Obiettivo 1 in conformità delle proposte avanzate dalla Commissione per ridurre i Fondi strutturali in vista dell'adesione di nuovi paesi.

Egli ha fatto questa stima basandosi sui dati provvisori di cui dispone la Commissione. Senonché, nel caso concreto di Valenza, le statistiche ufficiali dell'Eurostat indicano che nel 1993 la Comunità autonoma valenziana aveva un PIL inferiore al 74,9% della media europea, percentuale che nel 1994 è scesa al 73,6%. La soglia per rientrare tra le regioni dell'Obiettivo 1 si situa al 75%, sicché niente lascia pensare che Valenza debba all'improvviso smettere di soddisfare i requisiti oggettivi.

Qualora si adotti come criterio per il calcolo del PIL il reddito medio delle varie regioni durante il periodo 1993-1997, diventa importante conoscere i dati macroeconomici di queste regioni in ciascuno degli anni in esame.

Ciò premesso, qual è stato, nel 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, l'ammontare degli aiuti di Stato concessi ai 15 Stati membri e alle regioni indicate in appresso:

- Anatolia, Macedonia, Tessaglia, Creta, Peloponneso, Grecia centrale, Epiro, Attica, Isole Ionie, Acaia, Grecia continentale (Grecia)
- Hainaut (Belgio)
- Turingia, Brandeburgo, Berlino Est, Sassonia-Anhalt, Sassonia, Münster (Germania)
- Galizia, Estremadura, Castiglia-La Mancha, Castiglia-Léon, Ceuta e Melilla, Comunità valenziana, Asturie, Andalusia, Canarie, Murcia (Spagna)
- Valenciennes, Avesnes, Douai, Corsica, Dipartimento d'Oltremare (Francia)
- Ulster, Connaught, Leinster (Irlanda)
- Molise, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Calabria, Campania (Italia)
- Flevoland (Paesi Bassi)
- Burgenland (Austria)
- Nord, Alentejo, Algarve, Lisbona e Valle del Tago, Centro (Portogallo)
- Isole Enterprise, Highland, Merseyside, Irlanda del Nord (Regno Unito)?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione*(18 febbraio 1998)*

L'onorevole parlamentare troverà nel progetto che segue i dati disponibili sugli aiuti di Stato concessi nel quadro dei regimi di aiuti nazionali a finalità regionale (articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE).

Medie annuali per il periodo 1992-1994 (in milioni di ECU)

B	DK	D	GR	E	F	IRL	I	L	NL	P	UK	EUR 12
0	0	11 666	217	56	515	343	5 742	0	0	151	244	18 933

Nella tabella figurano gli aiuti globali concessi dagli Stati membri alle regioni (articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE) nel periodo 1992-1994. I dati per gli anni successivi non sono ancora disponibili. Va segnalato che la Commissione non riceve cifre relative alla distribuzione per regione degli aiuti concessi in virtù di regimi orizzontali come la ricerca e sviluppo (R&S) o le piccole e medie imprese (PMI).

(98/C 196/139)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4202/97**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(21 gennaio 1998)**Oggetto:* Agenda 2000 e Obiettivo 1: Fondi ricevuti 1993-1997

Il direttore generale della politica regionale e della coesione, Eneko Landáburu, ha indicato alla stampa alla fine di novembre che 11 regioni europee, tra cui Valenza (in Spagna), avrebbero perso il proprio status di Obiettivo 1 in conformità delle proposte avanzate dalla Commissione per ridurre i Fondi strutturali in vista dell'adesione di nuovi paesi.

Egli ha fatto questa stima basandosi sui dati provvisori di cui dispone la Commissione. Senonché, nel caso concreto di Valenza, le statistiche ufficiali dell'Eurostat indicano che nel 1993 la Comunità autonoma valenziana aveva un PIL inferiore al 74,9% della media europea, percentuale che nel 1994 è scesa al 73,6%. La soglia per rientrare tra le regioni dell'Obiettivo 1 si situa al 75%, sicché niente lascia pensare che Valenza debba all'improvviso smettere di soddisfare i requisiti oggettivi.

Qualora si adotti come criterio per il calcolo del PIL il reddito medio delle varie regioni durante il periodo 1993-1997, diventa importante conoscere i dati macroeconomici di queste regioni in ciascuno degli anni in esame.

Qual è stato, nel 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, l'ammontare dei fondi ricevuti a titolo dell'Obiettivo 1 del FESR per le regioni citate in appresso:

- Anatolia, Macedonia, Tessaglia, Creta, Peloponneso, Grecia centrale, Epiro, Attica, Isole Ionie, Acaia, Grecia continentale (Grecia)
- Hainaut (Belgio)
- Turingia, Brandeburgo, Berlino Est, Sassonia-Anhalt, Sassonia, Münster (Germania)
- Galizia, Estremadura, Castiglia-La Mancha, Castiglia-Léon, Ceuta e Melilla, Comunità valenziana, Asturie, Andalusia, Canarie, Murcia (Spagna)
- Valenciennes, Avesnes, Douai, Corsica, Dipartimento d'Oltremare (Francia)
- Ulster, Connaught, Leinster (Irlanda)
- Molise, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Calabria, Campania (Italia)
- Flevoland (Paesi Bassi)
- Burgenland (Austria)
- Nord, Alentejo, Algarve, Lisbona e Valle del Tago, Centro (Portogallo)
- Isole Enterprise, Highland, Merseyside, Irlanda del Nord (Regno Unito)?

(98/C 196/140)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4203/97**di José García-Margallo y Marfil (PPE) alla Commissione***(21 gennaio 1998)**Oggetto:* Agenda 2000 e Obiettivo 1: Investimenti 1993-1997

Il direttore generale della politica regionale e della coesione, Eneko Landáburu, ha indicato alla stampa alla fine di novembre che 11 regioni europee, tra cui Valenza (in Spagna), avrebbero perso il proprio status di Obiettivo 1 in conformità delle proposte avanzate dalla Commissione per ridurre i Fondi strutturali in vista dell'adesione di nuovi paesi.

Egli ha fatto questa stima basandosi sui dati provvisori di cui dispone la Commissione. Senonché, nel caso concreto di Valenza, le statistiche ufficiali dell'Eurostat indicano che nel 1993 la Comunità autonoma valenziana aveva un PIL inferiore al 74,9% della media europea, percentuale che nel 1994 è scesa al 73,6%. La soglia per rientrare tra le regioni dell'Obiettivo 1 si situa al 75%, sicché niente lascia pensare che Valenza debba all'improvviso smettere di soddisfare i requisiti oggettivi.

Qualora si adotti come criterio per il calcolo del PIL il reddito medio delle varie regioni durante il periodo 1993-1997, diventa importante conoscere i dati macroeconomici di queste regioni in ciascuno degli anni in esame.

Qual è stato, nel 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, l'ammontare degli investimenti realizzati a titolo dell'Obiettivo 1 del FESR per le regioni citate in appresso:

- Anatolia, Macedonia, Tessaglia, Creta, Peloponneso, Grecia centrale, Epiro, Attica, Isole Ionie, Acaia, Grecia continentale (Grecia)
- Hainaut (Belgio)
- Turingia, Brandeburgo, Berlino Est, Sassonia-Anhalt, Sassonia, Münster (Germania)
- Galizia, Estremadura, Castiglia-La Mancha, Castiglia-Léon, Ceuta e Melilla, Comunità valenziana, Asturie, Andalusia, Canarie, Murcia (Spagna)
- Valenciennes, Avesnes, Douai, Corsica, Dipartimento d'Oltremare (Francia)
- Ulster, Connaught, Leinster (Irlanda)
- Molise, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Calabria, Campania (Italia)
- Flevoland (Paesi Bassi)
- Burgenland (Austria)
- Nord, Alentejo, Algarve, Lisbona e Valle del Tago, Centro (Portogallo)
- Isole Enterprise, Highland, Merseyside, Irlanda del Nord (Regno Unito)?

Risposta comune
data dal Signora Wulf-Mathies in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-4202/97 e E-4203/97

(26 febbraio 1998)

La Commissione trasmette la risposta direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento, in considerazione della vastità della stessa e delle numerose tabelle che vi figurano.

(98/C 196/141)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4205/97
di Gerardo Fernández-Albor (PPE) alla Commissione

(21 gennaio 1998)

Oggetto: Insegnamento della materia «Unione europea» nei programmi scolastici

L'Unione europea costituisce una realtà che influisce su tutti gli aspetti della vita dei cittadini comunitari in quanto si vive in una comunità di fatto e di diritto con l'insieme dei cittadini degli altri paesi membri.

Pertanto, è indispensabile che il cittadino comunitario si identifichi, fin dalla sua fase scolare, con ciò che rappresenta l'Unione europea nell'insieme delle sue relazioni personali, professionali e politiche.

Può pertanto la Commissione rendere noti i programmi scolastici dei paesi membri che, a quanto le risulti, prevedono come obbligatoria la materia relativa all'Unione europea e far sapere quale iniziativa intende adottare affinché tutti i Quindici accettino, in via definitiva, di inserire il suddetto insegnamento tra le materie scolastiche dello studente europeo?

Risposta fornita dalla Sig.ra Cresson a nome della Commissione

(24 febbraio 1998)

La Commissione, pur riconoscendo l'importanza dell'insegnamento sulla Comunità per lo sviluppo di una cittadinanza europea, attira l'attenzione dell'on parlamentare sul contenuto dell'articolo 129 del Trattato CE il quale recita che la Commissione è chiamata a «contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione fra gli Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema d'istruzione nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.

Tuttavia, la Commissione, pur rispettando questa competenza esclusiva degli Stati membri, sostiene e finanzia nel quadro dell'attuazione di Comenius, capitolo 2 del programma Socrates, varie attività che contribuiscono ad una migliore integrazione dei temi che riguardano la Comunità nell'insegnamento scolastico. Inoltre, la creazione di una rete tematica sulla cittadinanza europea è prevista nel corso di quest'anno. Detta rete, che raggruppa istituti scolastici nonché altre istituzioni che lavorano nel settore, avrà come compito, in special modo, quello di repertoriare l'informazione pertinente nel settore della cittadinanza europea, di organizzare la diffusione delle buone prassi per quanto riguarda l'insegnamento dei temi relativi alla Comunità, nonché di organizzare eventi che contribuiscano allo sviluppo di progetti su questi temi ed ad aumentare il loro impatto sui sistemi di istruzione.

(98/C 196/142)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4207/97

di Gerardo Fernández-Albor (PPE) alla Commissione

(21 gennaio 1998)

Oggetto: Libro azzurro sulla pesca nell'Unione europea

I vari eventi prodottisi nell'ambito della pesca nell'Unione europea hanno dato luogo a una nuova situazione di fatto in tutto il settore che richiede una riflessione e un riorientamento della politica della pesca comunitaria.

Pertanto, secondo taluni ambienti sarebbe opportuno fare un bilancio del passato, analizzare la situazione presente e stabilire le previsioni per il futuro.

Ritiene pertanto la Commissione che sarebbe opportuno elaborare un libro azzurro sulla situazione della pesca nel territorio comunitario affinché si possano definire criteri e prospettive che consolidino il settore senza timore di alti e bassi che avrebbero ripercussioni negative su un settore fragile della nostra economia?

Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione

(13 febbraio 1998)

Come più volte annunciato, al Parlamento e ad altre Istituzioni, la Commissione avvierà un'ampia consultazione sulla politica comune della pesca (PCP) al di là del 2002 con tutte le parti interessate e, in particolare modo, con l'intero settore della pesca.

La Commissione intende effettuare tale consultazione tramite un questionario e organizzando una serie di riunioni negli Stati membri nel 1998 e nel 1999.

In seguito a siffatta consultazione, la Commissione metterà a punto la sua relazione al Parlamento e al Consiglio sulla situazione della pesca nella Comunità, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento n. 3760/92 che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992

(98/C 196/143)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4215/97

di Francesco Baldarelli (PSE) alla Commissione

(21 gennaio 1998)

Oggetto: Rispetto del diritto dei consumatori e delle regole di libera concorrenza in Italia

Da oltre diciassette anni un cittadino italiano, Gaetano Di Bari, ha in corso procedimenti giudiziari che lo vedono opposto a una struttura italiana di una grande azienda internazionale che produce macchine per ufficio. Il signor Di Bari era agente rivenditore per una zona del centro Italia delle macchine prodotte da tale azienda.

All'inizio della lunghissima vertenza vi sono stati dei problemi legati all'omessa distribuzione di ingenti quantitativi di parti di ricambio che avrebbero dovuto essere distribuite gratuitamente agli acquirenti, in sostituzione di parti difettose. Tale mancata distribuzione ha innanzitutto falsato le condizioni di libera concorrenza del mercato e ha causato indubbi danni ai rivenditori e ai consumatori che hanno pagato per diversi anni centinaia di migliaia di interventi tecnici, per problemi che in realtà erano stati già risolti dalla casa madre. Il signor Di Bari ha ritenuto opportuno denunciare il fatto. L'odissea giudiziaria che ne è seguita e che non è ancora terminata, ha provocato evidenti danni materiali, economici e morali al signor Di Bari, con conseguenti problemi personali e professionali. Egli, tra l'altro, dopo che l'azienda gli revocò l'agenzia di rivendita, è stato costretto a cessare la sua attività imprenditoriale e ha accusato forti perdite economiche.

Non ritiene la Commissione europea che l'azienda internazionale in questione, non informando i rivenditori e i consumatori circa i difetti di parti delle macchine per ufficio e non provvedendo al loro ricambio gratuito, abbia determinato le condizioni per apportare un danno oggettivo ai consumatori e ai rivenditori?

Non ritiene la Commissione europea che il comportamento dell'azienda non si sia uniformato alle regole di corretta e tempestiva informazione dei consumatori, violandone palesemente i diritti?

Come pensa la Commissione europea di garantire, in questo caso e per altri casi attuali o futuri, la certezza del rispetto delle direttive comunitarie in merito alla libera concorrenza?

Non ritiene la Commissione europea che nei confronti del signor Di Bari si sia determinata una situazione oggettiva di penalizzazione, con evidenti danni economici e morali?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione

(18 febbraio 1998)

La Commissione rileva, preliminarmente, che ogni pronuncia in merito ad una eventuale applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza presuppone un esame approfondito del caso di specie nel suo contesto giuridico ed economico.

Tenendo conto degli elementi esposti dall'onorevole parlamentare è giustificato chiedersi se non si tratti in primo luogo di un litigio da risolvere alla stregua del diritto privato italiano: la procedura amministrativa in principio esperibile di fronte alla Commissione stessa non può infatti sfociare in una condanna ad un eventuale risarcimento danni. In tal senso la Commissione constata che i tribunali italiani sono già stati aditi in proposito e che più procedimenti giudiziari sono ancora in corso.

Un intervento della Commissione in proposito non appare quindi opportuno né adeguato al raggiungimento dei fini perseguiti dalla persona menzionata dall'onorevole parlamentare.

(98/C 196/144)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4216/97

di Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V) al Consiglio

(22 gennaio 1998)

Oggetto: Divieto di utilizzare reti da posta derivanti — mancata decisione del Consiglio — obbligo di informazione

La Gazzetta Ufficiale C 367 del 4.12.1997 pubblica due risposte del Consiglio a interrogazioni presentate da deputati del Parlamento europeo, in merito a cui l'interrogante desidererebbe avere ulteriori informazioni. Nell'interrogazione P-1212/97 ⁽¹⁾ si chiede quali Stati membri in sede di Consiglio si sono dichiarati contrari alla proposta della Commissione intesa a proibire le reti da posta derivanti. Per «motivi di riservatezza» il Consiglio non fornisce tuttavia alcuna risposta.

1. L'interrogante ripropone il quesito sul comportamento tenuto dagli Stati membri al riguardo durante la votazione. Come si è svolta precisamente la votazione in seno al Consiglio e chi ha votato?

Nella risposta del Consiglio all'interrogazione E-0893/97 ⁽²⁾ pubblicata nella medesima Gazzetta Ufficiale si afferma che sono già state adottate delle misure per tutelare «segnatamente la pubblicazione delle votazioni e delle motivazioni di voto, lo svolgimento di dibattiti pubblici, l'accesso del pubblico ai processi verbali nonché ai documenti del Consiglio in generale».

2. Per quale motivo il Consiglio promette, da un lato, trasparenza ed apertura e poi nella medesima Gazzetta Ufficiale (GU C 367 del 4.12.1997) rifiuta di fornire informazioni per motivi di riservatezza?
3. Come intende il Consiglio trattare d'ora in poi le sue decisioni: in maniera trasparente o in maniera riservata?

(¹) GU C 367 del 4.12.1997, pag. 99

(²) GU C 367 del 4.12.1997, pag. 56

Risposta

(7 aprile 1998)

Il Consiglio desidera informare l'Onorevole Parlamentare che non ha ancora adottato un atto legislativo definitivo per quanto concerne la proposta della Commissione sul divieto di utilizzare reti da posta derivanti. Pertanto in seno al Consiglio non ha avuto luogo nessuna votazione al riguardo.

Le disposizioni relative alla trasparenza legislativa nell'ambito del Consiglio (pubblicità di votazioni, motivazioni e dichiarazioni a processo verbale del Consiglio) si applicano unicamente alla fase finale dell'adozione di atti legislativi da parte del Consiglio. Questa fase non è ancora stata raggiunta e pertanto le disposizioni in questione non si applicano.

Altre misure di trasparenza riguardanti l'accesso a specifici documenti del Consiglio sono disciplinate dalla decisione del Consiglio 93/731/CE relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio (¹).

(¹) GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43.

(98/C 196/145)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4224/97

di Cristiana Muscardini (NI) e Amedeo Amadeo (NI) alla Commissione

(21 gennaio 1998)

Oggetto: Alterazioni genetiche

Nel panorama scientifico contemporaneo la ricerca genetica ed i risultati con essa ottenuti sono tra le cose più stupefacenti del nostro secolo.

Purtroppo, la mancanza di regolamentazione porta ad un uso incauto di questo progresso scientifico, dando luogo a gravi problemi sanitari ed etici che non possono più essere ignorati né sottovalutati. Primo fra tutti la possibilità di futuri danni genetici procurati da coppie che, ignare del comune patrimonio cromosomico, potrebbero generare figli con anomalie genetiche certe.

1. La Commissione non ritiene utile ed opportuno proporre regole che rendano obbligatori severi controlli sanitari ai donatori di seme?
2. Non ritiene inoltre indispensabile fissar un numero massimo di fecondazioni con lo stesso seme, onde limitare i rischi di incontri tra consanguinei?

Risposta data dal Sig. Flynn a nome della Commissione

(11 marzo 1998)

Il ricorso alla legislazione nei casi indicati nell'interrogazione è di competenza degli Stati membri.

Nel quadro delle sue attività di ricerca nel campo dell'etica biomedica, il programma di ricerca in biomedicina e sanità (Biomed) ha finanziato una serie di seminari sugli aspetti etici della donazione di gameti. In tale quadro è stata discussa la questione della limitazione del numero di nascite tramite donatore.

Norme di comportamento esistono a livello nazionale in alcuni Stati membri o a livello dei centri che assicurano la donazione di gameti, tuttavia non si tratta di un settore di competenza comunitaria.

(98/C 196/146)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4229/97**di Ulf Holm (V) al Consiglio***(15 gennaio 1998)*

Oggetto: Campagna propagandistica a favore del trattato di Amsterdam

In autunno il ministero svedese degli Esteri ha varato una vasta campagna propagandistica a favore del trattato di Amsterdam per una spesa approssimativa di 9 milioni di corone. Il materiale informativo contiene non pochi errori e pone in risalto i cosiddetti «successi» svedesi nel campo dell'occupazione, dell'ambiente e della parità. Per contro, dalla lettura dell'opuscolo tedesco del ministero degli Esteri «Der Abschluss der Reglerungskonferenz — eine Gesamtwertung» (Conclusione della Conferenza intergovernativa — Valutazione globale) non risulta neanche una delle tematiche sulle quali s'impenna la campagna svedese. Ivi si legge diffusamente sugli obiettivi del trattato di Amsterdam ossia un ulteriore sviluppo della politica estera e di sicurezza comune, una maggiore cooperazione nel settore giudiziario e della polizia nonché l'impegno a rendere l'Unione più efficace promuovendo la sopranazionalità e restringendo il diritto di veto degli Stati aderenti in modo da consentire un ampliamento dell'Unione. Le differenze di contenuto sono così notevoli da indurre il lettore a chiedersi se si tratti degli stessi testi del trattato di Amsterdam. Pertanto anziché avere un dibattito pubblico ci viene propinata dall'alto una comunicazione a senso unico. Ciò premesso, potrebbe il Consiglio far sapere come sia possibile che il «materiale informativo» sul trattato di Amsterdam pubblicato dai governi di due paesi differisca così notevolmente? Reputa il Consiglio corretto sul piano etico avvalersi del potere governativo e del denaro dei contribuenti per una campagna informativa sull'UE furviante e tendenziosa sotto il profilo «politico»?

Risposta*(30 marzo 1998)*

Si invita l'onorevole Parlamentare a notare che il Consiglio non è tenuto a pronunciarsi sulle informazioni fornite dagli Stati membri riguardo al trattato di Amsterdam, che è attualmente sottoposto alla ratifica degli Stati membri.

Il Segretariato generale del Consiglio, dal canto suo, ha contribuito alla pubblicazione del testo del trattato di Amsterdam e delle versioni consolidate dei trattati tramite l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Tali pubblicazioni possono essere consultate gratuitamente su Internet a partire dal sito del Segretariato generale del Consiglio (<http://ue.eu.int>). I testi sono accompagnati da una sintesi introduttiva che non impegna né la responsabilità delle istituzioni comunitarie, né quella degli Stati membri.

(98/C 196/147)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-4230/97**di Pierluigi Castagnetti (PPE) alla Commissione***(14 gennaio 1998)*

Oggetto: Approvazione DOCUP 1997-1999 della Regione Friuli-Venezia Giulia

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha presentato alla Commissione il documento unico di programmazione (DOCUP) per l'obiettivo 2 riguardante il periodo 1997-1999 nei primi giorni di agosto.

Malgrado un negoziato molto intenso ed assicurazioni per una rapida conclusione dell'iter decisionale, a tutt'oggi il DOCUP non risulta ancora approvato dalla Commissione.

Può la Commissione indicare i motivi del ritardo?

E' la Commissione consapevole del fatto che il protrarsi ingiustificato dell'adozione di una decisione in merito crea evidenti difficoltà all'amministrazione regionale nella realizzazione delle misure programmate?

Risposta data dalla Sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione*(6 febbraio 1998)*

La Commissione ha il piacere di confermare che il documento unico di programmazione per l'obiettivo 2 del Friuli-Venezia Giulia relativo al periodo 1997-1999 è stato adottato il 18 dicembre 1997.

La Commissione si rammarica del ritardo con cui la decisione è stata presa, ritardo dovuto principalmente alla necessità di chiarire alcuni aspetti della proposta presentata dalla Regione. Essa farà tutto il possibile per aiutare la Regione a superare le eventuali difficoltà d'applicazione che dovessero sorgere.

(98/C 196/148)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0001/98**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione***(15 gennaio 1998)*

Oggetto: Controlli sugli aeromobili di paesi terzi

Un Yakovlev ucraino è precipitato in Grecia il 17 dicembre 1997 causando la morte di tutti i passeggeri e dell'equipaggio. Nonostante non siano ancora state rese note le cause ufficiali dell'incidente, numerosi interrogativi sono sorti circa l'osservanza delle norme di sicurezza, l'effettuazione di sufficienti controlli sull'aeromobile prima del volo e la sufficiente conoscenza dell'inglese da parte dell'equipaggio.

Da parte sua, la Commissione ha presentato il 17 febbraio 1997 una proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema di valutazione della sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano gli aeroporti della Comunità che il Parlamento ha discusso in plenaria durante la tornata di novembre 1997.

Sulla base degli studi da essa condotti può la Commissione dire quali Stati membri dell'Unione europea attuano già i controlli sugli aeromobili dei paesi terzi e in che cosa consistono esattamente detti controlli; se la Grecia rientra tra gli Stati membri che praticano controlli sostanziali; se, stante la gravità dei danni e il lungo lasso di tempo che intercorrerà fino alla piena adozione della direttiva e alla sua applicazione negli Stati membri, intende prendere iniziative per l'immediata applicazione da parte degli Stati membri di una serie di misure in materia di controlli degli aeromobili di paesi terzi per minimizzare con effetto immediato le probabilità di nuovi incidenti?

Risposta data dal Signor Kinnock in nome della Commissione*(6 febbraio 1998)*

Secondo quanto previsto dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago), qualora sorga il sospetto che un aeromobile di un paese terzo non soddisfi le norme di sicurezza internazionali, gli Stati membri hanno il diritto di condurre ispezioni a terra. La proposta della Commissione ⁽¹⁾ rafforza tale diritto richiedendo agli Stati membri di condurre tali ispezioni quando si verificano determinate condizioni, di partecipare alla raccolta ed allo scambio di informazioni, di disporre il fermo degli aeromobili non conformi alle norme di sicurezza e di decidere in merito ad eventuali azioni collettive.

La Commissione ritiene che la maggior parte degli Stati membri, se non tutti, già da qualche tempo conduca ispezioni a terra, ciascuno per conto proprio. La Commissione non viene sempre messa a parte di tali ispezioni e non sa se esse vengano effettuate in Grecia.

La Commissione è tuttavia al corrente di quali Stati membri, senza attendere che la direttiva proposta entri in vigore, già partecipano ad uno scambio di informazioni. Al momento partecipano a tale scambio: Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Regno Unito. La Commissione è inoltre a conoscenza del fatto che almeno due altri Stati membri compiono ispezioni a terra, pur non partecipando allo scambio di informazioni, per motivi di ordine giuridico.

Per permettere agli Stati membri di applicare alcune delle misure prima dell'entrata in vigore della direttiva, la Commissione è impegnata a sostenere finanziariamente la costituzione e la gestione di una banca dati nella quale sono registrati oltre 1400 rapporti di ispezione, che in almeno cinque casi hanno avuto per effetto quello far disporre il fermo degli aeromobili non conformi alle norme di sicurezza.

⁽¹⁾ COM(97) 55 def. del 17.2.1997

(98/C 196/149)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0014/98**di Gordon Adam (PSE) al Consiglio***(28 gennaio 1998)*

Oggetto: Risposta del Consiglio al documento di Greenpeace su energia e ambiente

Si chiede al Consiglio di riferire la risposta data dalla presidenza lussemburghese al documento di Greenpeace su energia e ambiente, che chiedeva all'UE: «... di sviluppare politiche per limitare l'ulteriore sfruttamento delle riserve esistenti di olio e gas naturale nell'Unione europea e nei territori ad essa appartenenti (...) di impedire la prospezione e lo sfruttamento di petrolio e gas naturale nell'Unione europea e nei territori dei paesi terzi (...) di diminuire gradualmente fino a farla cessare la produzione e l'utilizzo del carbone come fonte energetica.»

Qualora il Consiglio non abbia dato risposta ai punti sopra indicati, potrebbe provvedervi ora?

Risposta*(7 aprile 1998)*

Il Consiglio desidera rammentare che non prende posizione su documenti che gli sono sottoposti al di fuori del suo quadro istituzionale.

Intende riaffermare che, a suo parere, le relazioni tra l'energia e l'ambiente sono molto importanti e costituiscono un elemento chiave nelle scelte di politica energetica. Esso ha proceduto con regolarità ad una riflessione su tale tema, fondandosi sulle comunicazioni e proposte della Commissione.

In questo contesto ha adottato, il 18 dicembre 1997, una risoluzione concernente una strategia comunitaria per promuovere la produzione combinata di calore e elettricità⁽¹⁾.

Prosegue inoltre la riflessione sulla base del Libro bianco della Commissione per una strategia e un piano di azione della Comunità nel settore delle energie rinnovabili. Nella sessione dell'11 maggio 1998, il Consiglio terrà un dibattito aperto sul tema dell'energia e dell'ambiente.

Procede altresì all'esame approfondito della proposta della Commissione relativa ad un programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia che riprende l'insieme della problematica delle azioni comunitarie da attuare nel settore dell'energia.

⁽¹⁾ GU C 4 dell'8.1.1998, pag. 1

(98/C 196/150)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0019/98**di Nikitas Kaklamanis (UPE) alla Commissione***(29 gennaio 1998)*

Oggetto: Necessità di proteggere i dati del sistema Schengen

Stando ad alcuni articoli apparsi sulla stampa europea un ufficiale dell'Unità di sostegno della polizia belga è stato arrestato dalle autorità belghe e si trova in carcere a Bruxelles perché accusato di aver divulgato a gruppi criminali, soprattutto in Olanda, dati segreti contenuti nel sistema europeo di Schengen.

Gli articoli apparsi nell'occasione sulla stampa europea richiamano l'attenzione sul fatto che in detto sistema sono contenuti dati che riguardano la razza, le preferenze sessuali, le convinzioni politiche e religiose, come pure lo stato di salute di cittadini dell'Unione.

Può la Commissione riferire qual è la sua posizione ufficiale e in che modo intende reagire di fronte a denunce molto gravi come queste che attengono alle libertà democratiche e alla necessaria tutela della vita personale dei cittadini dell'Unione europea?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione*(10 marzo 1998)*

Non spetta alla Commissione di esprimere una valutazione dei fatti citati dall'onorevole parlamentare.

Attualmente Schengen è infatti una realtà di natura intergovernativa e non comporta una responsabilità diretta da parte delle istituzioni europee.

In riferimento al problema della protezione dei dati di carattere personale nell'ambito del Sistema d'Informazione Schengen, la Commissione constata che, ai sensi degli articoli 114 e 115 della Convenzione di Schengen, ciascuna Parte contraente ha designato un'autorità di controllo incaricata, nel rispetto del diritto nazionale, di esercitare un controllo indipendente dell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen e di verificare che l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati ivi inseriti non leda i diritti della persona interessata. Chiunque ha il diritto di chiedere alle autorità di controllo di verificare i dati che lo riguardano inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen nonché l'utilizzazione che ne viene fatta.

È stata istituita un'autorità di controllo comune incaricata di esercitare il controllo dell'unità di supporto tecnico del Sistema d'Informazione Schengen e di verificare la corretta esecuzione delle disposizioni della Convenzione da parte dell'unità suddetta. L'autorità è del pari competente ad analizzare le difficoltà di applicazione o di interpretazione che possono sorgere dall'utilizzazione del Sistema d'Informazione Schengen, a studiare i problemi che possono presentarsi nell'esercizio del controllo indipendente effettuato dalle autorità di controllo nazionali delle Parti contraenti ovvero nell'esercizio del diritto di accesso al Sistema, nonché ad elaborare proposte armonizzate allo scopo di trovare soluzioni comuni ai problemi esistenti.

(98/C 196/151)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0027/98**di Christoph Konrad (PPE) alla Commissione***(29 gennaio 1998)*

Oggetto: Progetti umanitari dell'UE in Afghanistan

1. Può la Commissione far sapere se l'Unione europea sta attualmente finanziando progetti umanitari in Afghanistan?
2. In caso affermativo, quali progetti concreti sono finanziati nel campo degli aiuti medico-umanitari per i bambini?
3. Nel quadro della cooperazione allo sviluppo, la Commissione collabora in tale settore con le ONG e le organizzazioni umanitarie?
4. In caso affermativo, come si configura concretamente la cooperazione in loco, anche sotto l'aspetto finanziario?
5. Quali condizioni devono rispettare le organizzazioni umanitarie a livello nazionale per poter beneficiare degli aiuti dell'UE?

Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione*(17 marzo 1998)*

Nel periodo 1996-1997 la Commissione ha impegnato 124 MECU a favore dell'assistenza umanitaria in Afghanistan. Recentemente ha approvato un programma del valore di 17 MECU relativo all'assistenza umanitaria a favore delle vittime del conflitto in corso nel paese. Ha inoltre annunciato l'approvazione di aiuti d'emergenza destinati alle vittime del terremoto che ha colpito la provincia di Takhar il 4 febbraio 1998.

L'assistenza della Commissione in Afghanistan viene fornita da organizzazioni non governative (ONG) europee ed afgane, dalla Croce Rossa e dalle agenzie delle Nazioni Unite. Gli obiettivi delle operazioni umanitarie sono garantire i servizi medici essenziali in diverse zone del paese, rafforzare i meccanismi di sicurezza sociale, assistere le iniziative di sminamento e ripristinare le infrastrutture distrutte. La priorità è data alle necessità delle donne e dei bambini.

Alcune operazioni umanitarie si prefiggono specificamente di ridurre la morbilità materna e la mortalità infantile. La Comunità finanzia progetti di alimentazione intensiva dei bambini gravemente malnutriti, assistendo i centri sanitari per madri e bambini e sostenendo le attività di chirurgia pediatrica, ginecologica e ostetrica in vari ospedali di Kabul.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario ⁽¹⁾, le organizzazioni umanitarie devono essere organizzazioni autonome senza fini di lucro in uno Stato membro secondo la legislazione vigente in tale Stato ed avere la sede principale in uno Stato membro della Comunità o nei paesi terzi beneficiari dell'aiuto comunitario.

Si tiene anche conto delle capacità di gestione amministrativa e finanziaria, delle capacità tecniche e logistiche in relazione all'azione prevista, dell'esperienza nel settore dell'aiuto umanitario, dei risultati delle azioni precedenti eseguite dall'organizzazione interessata e, se del caso, della precedente esperienza nel paese terzo in cui è prevista l'azione umanitaria in questione.

Per quanto riguarda i finanziamenti, le ONG ammissibili firmano un contratto operativo per la realizzazione di un progetto o di un'operazione specifici conformemente alle disposizioni del contratto quadro di partenariato per gli aiuti umanitari adottato dalla Commissione nel maggio 1993, il quale determina le condizioni finanziarie, generali e specifiche, applicate ai progetti umanitari finanziati dalla Comunità.

⁽¹⁾ GU L 163 del 2.7.1996.

(98/C 196/152)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0030/98

di John Corrie (PPE) al Consiglio

(28 gennaio 1998)

Oggetto: Aiuti comunitari a Cipro

Può il Consiglio quantificare gli aiuti comunitari erogati a Cipro negli ultimi 10 anni, specificatamente alla parte greca e alla parte turca, comunicando anche i progetti che ne hanno beneficiato?

Risposta

(7 aprile 1998)

1. Per quanto riguarda il periodo indicato dall'Onorevole Parlamentare, vanno menzionati il secondo protocollo finanziario del 1984, in vigore fino al 1988, il terzo protocollo finanziario del 1990, in vigore fino al 1994, e il quarto protocollo finanziario, in vigore dal 1° gennaio 1996.

Il secondo protocollo prevedeva 28 milioni di ecu di prestiti BEI, 6 milioni di ecu di prestiti con abbuoni di interessi e 10 milioni di ecu di aiuti.

Il terzo protocollo prevedeva 44 milioni di ecu di prestiti erogati dalla BEI, 5 milioni di ecu di capitali di rischio e 13 milioni di ecu di aiuti non rimborsabili.

Fatta salva la parte riservata alla comunità cipriota turca, la totalità di detti importi è stata impegnata. Gli ostacoli incontrati per i progetti bicomunitari, sia per la loro formulazione che per la loro esecuzione, non hanno consentito di utilizzare questi fondi. La Comunità non riconosce infatti le autorità della parte nord di Cipro, e queste non possono accettare che i progetti di finanziamento destinati loro debbano passare per le autorità della Repubblica di Cipro.

Per quanto riguarda l'individuazione dei progetti ai quali detti aiuti sono stati destinati, visto che è la Commissione ad essere responsabile dell'esecuzione di tali programmi, l'Onorevole Parlamentare dovrebbe richiedere alla Commissione le precisazioni auspiccate in materia di ripartizione tra le due comunità, greca e turca.

2. Per quanto riguarda il quarto protocollo finanziario, in corso di esecuzione, esso prevede una cooperazione finanziaria con Cipro per un importo totale di 74 milioni di ecu così ripartiti:

- 50 milioni di ecu di prestiti sulle risorse proprie della BEI, destinati a progetti a favore dell'industria e del miglioramento dell'ambiente;
- 2 milioni di ecu sulle risorse di bilancio, sotto forma di contributo per i capitali di rischio, che sono già stati impegnati a beneficio della Banca per lo Sviluppo di Cipro;

- 22 milioni di ecu di aiuti non rimborsabili sulle risorse di bilancio, così ripartiti:
 - 12 milioni di ecu per il finanziamento di studi o a sostegno di azioni che contribuiscano ad una maggiore comprensione della situazione in cui l'isola si trova. L'utilizzazione di tale importo presuppone la volontà di entrambe le parti di lavorare insieme;
 - 5 milioni di ecu destinati a favorire lo sviluppo dell'intera isola, per i quali, a conoscenza del Consiglio, sembra non sia ancora stato impegnato nessun progetto;
 - 5 milioni di ecu per progetti che possono essere considerati progetti di preadesione. Essi sono destinati a preparare il governo cipriota ad integrare l'«acquis» comunitario grazie ad un'assistenza tecnica nel settore dei trasporti, del turismo, delle statistiche, del petrolio e dei prodotti derivati, a sostenere la partecipazione di Cipro a taluni programmi comunitari (MEDIA II, LEONARDO, SOCRATES e Gioventù per l'Europa) e ad appoggiare la diffusione dell'idea di integrazione europea, segnatamente mediante un sostegno all'Istituto europeo di Cipro.

L'Onorevole Parlamentare è invitato altresì a rivolgersi alla Commissione per conoscere l'esatta situazione dei progetti avviati e la loro ripartizione tra le due comunità dell'isola.

3. Oltretutto, Cipro beneficia della cooperazione finanziaria, detta orizzontale, concernente l'insieme dei partner mediterranei, decisa nel quadro della Politica mediterranea rinnovata (segnatamente, cooperazione regionale, ambiente, partecipazione ai programmi MED, LIFE), nonché dell'ECIP (European International Investment Partners). Cipro beneficia altresì del regolamento MEDA per quanto concerne le azioni di cooperazione regionale (essenzialmente il finanziamento delle attività del processo di Barcellona).

(98/C 196/153)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0037/98

di Bill Miller (PSE) alla Commissione

(29 gennaio 1998)

Oggetto: Imposte sui consumi

Nella risposta all'interrogazione E-3239/97 ⁽¹⁾, il Commissario Monti ha comunicato che la Commissione sta attualmente esaminando la questione dei prodotti soggetti ad imposta, specificatamente alcolici e tabacco, ed elaborerà una relazione, corredata delle opportune proposte, per il Consiglio e il Parlamento.

Considerato che è trascorso ormai qualche tempo, può la Commissione indicare la data entro la quale intende presentare tale relazione al Consiglio e al Parlamento?

⁽¹⁾ GU C 158 del 25.5.1998.

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione

(10 marzo 1998)

La Commissione intende redigere, prima della fine del mese di marzo 1998, relazioni distinte per il settore dei tabacchi lavorati e quello delle bevande alcoliche.

Per quanto riguarda quest'ultimo, fra gli Stati membri non esiste il minimo consenso neppure sulle questioni fiscali fondamentali che la Comunità si trova ad affrontare. La Commissione sta pertanto cercando di individuare una linea di azione che consenta di ottenere l'accordo unanime necessario da parte del Consiglio, visto che in passato in seno al Parlamento si è prodotta una netta spaccatura su tutti i punti in discussione. Va ammesso d'altra parte che difficilmente l'attuale regime comunitario di imposizione delle bevande alcoliche può considerarsi adeguato alle esigenze di un mercato interno.

L'onorevole parlamentare ricorderà che, al momento dell'elaborazione dell'ultima relazione della Commissione sulle aliquote dell'accisa sulle bevande alcoliche, la situazione era analoga e che la Commissione ha ritenuto, allora, che fosse inadeguato avanzare qualsiasi proposta di ulteriore armonizzazione (in particolare in considerazione della riforma del mercato vitivinicolo appena prospettata dalla Commissione), scelta accolta nel complesso con favore sia dal Consiglio che dal Parlamento.

In questo contesto, la Commissione farà il possibile per presentare al più presto la propria relazione al Consiglio e al Parlamento.

(98/C 196/154)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0042/98**di Heidi Hautala (V) alla Commissione***(15 gennaio 1998)*

Oggetto: Compatibilità con il Trattato di base del modello finlandese di tassazione dell'elettricità, prima del 1° gennaio 1997

L'Avvocato generale della Corte di giustizia delle Comunità europee ha comunicato le proprie conclusioni sul caso della Outokumpu Oy contro lo Stato finlandese, al quale la società aveva chiesto l'indennizzo dell'imposta sull'elettricità importata dalla Svezia, ritenuta un dazio doganale e pertanto non conforme al diritto comunitario. Le conclusioni dell'Avvocato generale non corroborano la richiesta della Outokumpu Oy.

Il 23 novembre 1995 la Commissione ha comunicato alla Finlandia di ritenere l'imposta sull'elettricità in questione non conforme all'articolo 95 del Trattato di base e, innanzitutto per tale ragione, a partire dal 1° gennaio 1997 la Finlandia ha rinunciato all'orientamento a favore dell'ambiente dell'imposta sull'elettricità.

A giudizio dell'Avvocato generale, il Trattato di base non vieta la tassazione dell'elettricità, che incentiva metodi di produzione meno dannosi per l'ambiente. La direttiva sul trasferimento della energia elettrica sostiene anch'essa che l'attuazione della politica energetica non deve mirare unicamente alla riduzione dei costi e a mantenere la concorrenza, bensì tener conto anche della compatibilità dell'energia con l'ambiente.

Qualora la Corte di giustizia decida di attenersi alle conclusioni dell'Avvocato generale, riterrà la Commissione, anche in tal caso, che l'imposta finlandese sull'energia elettrica in vigore prima del 1997 era incompatibile con il Trattato di base, oppure la Finlandia avrebbe avuto il diritto di mantenere il proprio modello di tassazione dell'energia elettrica, volto a ridurre le emissioni di CO₂?

Risposta data dal Sig. Monti in nome della Commissione*(17 febbraio 1998)*

Nella fase attuale del procedimento non può essere data all'onorevole parlamentare altra risposta se non che occorre attendere la decisione della Corte di giustizia. Sarebbe prematuro esprimersi ora su quanto la Commissione potrebbe fare a seconda dell'esito della causa. Dopo la pronuncia della sentenza e tenendo conto della motivazione della Corte di giustizia, la Commissione analizzerà la questione traendone le debite conclusioni.

Quando sarà pronunciata la sentenza sarà chiaro in che misura, in base al diritto comunitario, la Finlandia avrebbe potuto mantenere il precedente regime di tassazione dell'elettricità. La risposta al secondo quesito dell'onorevole parlamentare sarà quindi fornita dalla decisione della Corte di giustizia in merito.

E' opportuno ricordare che la Commissione non ha messo in discussione il diritto dello Stato membro di ricorrere all'imposizione fiscale per promuovere gli interessi ambientali, purché tale tassazione sia compatibile con il diritto comunitario.

(98/C 196/155)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0043/98**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione***(15 gennaio 1998)*

Oggetto: Mancato rispetto dell'accordo di pesca con l'UE da parte del Regno del Marocco

La decisione unilaterale del Regno del Marocco di estendere a quattro mesi il fermo biologico per i cefalopodi nel 1998 viola le disposizioni del vigente accordo di pesca con l'UE. D'altro canto è noto che il Marocco non rispetta le zone di riproduzione dei cefalopodi all'interno delle 12 miglia, per cui i presunti periodi di fermo biologico rappresentano solo delle pseudomisure di conservazione delle risorse.

Può la Commissione fornire informazioni sulle misure già adottate e su quelle che intende adottare per impedire questo comportamento da parte delle autorità marocchine, che è contrario all'accordo di pesca in vigore?

Qualora l'iniziativa unilaterale in questione venisse portata avanti, potrebbe la Commissione indicare quali sarebbero le conseguenze politiche, economiche e commerciali che ne deriverebbero nel contesto delle relazioni dell'UE col Regno del Marocco e, in particolare, le conseguenze giuridiche e finanziarie nel quadro dell'accordo di pesca?

Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione

(12 febbraio 1998)

La Comunità ha sempre dato grande importanza alla conservazione e alla gestione razionale delle risorse alieutiche. Nel quadro dell'accordo concluso con il Marocco essa si è impegnata ad istituire, di concerto con la controparte, una politica atta a garantire la redditività a lungo termine del settore, in particolare della pesca dei cefalopodi, che riveste grande importanza per le flotte delle due parti.

A tale riguardo la Commissione ritiene che il fermo biologico rappresenti soltanto una delle misure di tutela di queste risorse. La Commissione non è, in linea di principio, contraria all'ipotesi di raddoppiare il periodo di fermo biologico previsto dal suddetto accordo.

La misura deve tuttavia rientrare in pacchetto operativo di misure di conservazione che il Marocco si è impegnato ad attuare e che devono riguardare le sue flotte industriali e artigianali impegnate nella pesca dei cefalopodi, sempre nell'interesse delle due parti. Tale è stata la posizione sostenuta dalla Commissione in seno al comitato misto del 3 e del 4 dicembre 1997.

Per quanto riguarda l'applicazione unilaterale da parte del Marocco dell'estensione del fermo biologico, la Commissione, conformemente alla dichiarazione adottata a tale riguardo il 18 dicembre 1997 dal Consiglio, continuerà ad adoperarsi per garantire il rispetto degli impegni assunti.

(98/C 196/156)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0048/98

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione

(29 gennaio 1998)

Oggetto: Aiuti al processo di pace in Guatemala

A un anno dalla firma degli accordi di pace da parte del governo del Guatemala e dell'U.R.N.G., può la Commissione comunicare qual è l'importo stanziato dall'Unione europea come contributo all'attuazione degli accordi di pace nell'anno in corso?

L'aiuto dell'Unione europea è vincolato al soddisfacimento di determinate condizioni dei suddetti accordi di pace?

(98/C 196/157)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0049/98

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) alla Commissione

(29 gennaio 1998)

Oggetto: Attuazione degli accordi di pace in Guatemala

A un anno dalla firma degli accordi di pace in Guatemala, la Commissione ha valutato il grado di attuazione degli stessi?

In caso affermativo, può la Commissione comunicare qual è il quadro della situazione e quali conclusioni ne trae?

**Risposta comune
data dal Sig. Marín in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0048/98 e E-0049/98**

(18 febbraio 1998)

Nel 1997 la Commissione ha seguito da vicino, tramite il suo ufficio in Guatemala, la realizzazione, da parte del governo guatemalteco, degli impegni previsti nei vari accordi parziali. La sua valutazione coincide ampiamente con quella effettuata recentemente (il 23 dicembre 1997) dai capimissione incaricati di vegliare all'attuazione del processo di pace in Guatemala.

Pur riconoscendo che i risultati raggiunti finora possono essere considerati soddisfacenti, la Commissione condivide il parere espresso dai capimissione, secondo cui il 1998 sarà un anno critico. I temi sensibili quali l'acquisto e la distribuzione delle terre ai gruppi previsti dagli accordi, il problema dell'equità e dell'efficacia del sistema fiscale, l'amministrazione della giustizia, l'aumento della spesa sociale e la determinazione di un catasto nazionale, costituiranno, per il governo, un difficile banco di prova che consentirà di valutare la sua capacità ad affrontare i problemi strutturali del paese.

Nell'ambito della «Dichiarazione congiunta relativa alla messa in opera del contributo della Comunità al processo di pace in Guatemala», la Commissione ha già contribuito in maniera sostanziale, nel 1997, all'attuazione degli accordi di pace. Il suo intervento ha riguardato, in particolare, il disarmo e il reinserimento produttivo degli ex-combattenti dell'Unione rivoluzionaria nazionale guatemalteca (URNG) (sono stati attuati o sono in corso: voci di bilancio B7-210 «Azioni umanitarie e di emergenza (ECHO)» e B7-217: 6 progetti per un totale di 3.440.000 ECU; voce di bilancio B7-6410 «Riqualificazione»: 1 progetto di 950.000 ECU e sono stati impegnati: voce di bilancio B7-6410 «Riqualificazione»: 1 progetto di 5 MECU per il reinserimento definitivo degli ex-combattenti dell'URNG), la determinazione del catasto nazionale (adozione di un progetto pilota per un importo di 990.000 ECU), la creazione della nuova polizia nazionale civile (PNC) (adozione di un importante progetto di sostegno per un importo di 31,73 MECU, per la formazione dei dipendenti della PNC, la fornitura di attrezzature, il rinnovamento dell'accademia di polizia e la creazione di infrastrutture minori (posti di polizia) in vari dipartimenti del paese) e il rafforzamento del regime municipale (adozione di un primo progetto pilota per un importo di 940.000 ECU).

Nel 1997 la Comunità totalizza nel settore della cooperazione direttamente connessa all'attuazione degli accordi di pace, 43 MECU, mentre gli stanziamenti globali destinati alla cooperazione (tenuto conto di tutti gli strumenti messi a disposizione) ammontano a 63 MECU.

Il sostegno finanziario della Comunità è soggetto alla condizione generale che sia osservato lo spirito degli accordi di pace, valutando costantemente l'esistenza di una volontà politica sufficientemente determinata a portare a termine i vari impegni sottoscritti e tenuto conto, beninteso, delle difficoltà che possono rallentare l'attuazione dei medesimi.

(98/C 196/158)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0057/98

di Alex Smith (PSE) alla Commissione

(29 gennaio 1998)

Oggetto: Accordo sul commercio e la cooperazione tra l'UE e il Sudafrica

L'UE sta negoziando un accordo sul commercio e la cooperazione con il Sudafrica, accordo che sarà di importanza cruciale per il futuro di tale paese. E' pertanto importante assicurare che tutte le parti della società e soprattutto i gruppi più vulnerabili traggano vantaggio da tale accordo.

Le donne rappresentano il gruppo maggiormente vulnerabile. In quale modo intende la Commissione garantire che l'accordo, e soprattutto la sua parte relativa al commercio, non avrà effetti negativi sulle donne in Sudafrica? Saranno avviati studi in merito alle ripercussioni dell'accordo sulle donne? Sarebbe la Commissione disposta a sostenere finanziariamente il Sudafrica a effettuare siffatti studi?

In particolare, intende la Commissione esaminare l'incidenza delle importazioni UE sui prodotti locali che sono spesso oggetto di scambi commerciali su piccola scala nella regione da parte di donne? Sarà prevista un'eccezione per tali prodotti che assicurano informalmente un reddito a un gran numero di donne?

(98/C 196/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0058/98

di Alex Smith (PSE) alla Commissione

(29 gennaio 1998)

Oggetto: Accordo sul commercio e la cooperazione tra l'UE e il Sudafrica

L'UE sta negoziando un accordo sul commercio e la cooperazione con il Sudafrica, che sarà molto importante per la popolazione di tale paese. L'esperienza dimostra tuttavia che le donne incontrano spesso molte difficoltà a partecipare alle misure proposte in un accordo di cooperazione.

Prevederà l'accordo un obbligo di esaminare se le donne abbiano effettivamente accesso alle misure per lo sviluppo e la cooperazione economica contemplate nella parte dell'accordo relativa alla cooperazione e se prendano attivamente parte alla cooperazione proposta in settori quali lo sviluppo delle risorse umane, le informazioni e i mezzi di comunicazione, la cooperazione tecnologica e sociale? In caso affermativo, in quale modo intende procedere la Commissione? Intende essa raccogliere dati separati per ciascun sesso?

Di solito gli accordi sono valutati su base regolare. In quale modo le parti di tale negoziato stanno cercando di garantire che gli interessi delle donne siano rappresentati in detta valutazione? Avranno i rappresentanti delle donne della società civile il diritto di partecipare a tale valutazione? Sarà discussa la questione se tale accordo apporta o meno benefici alle donne?

**Risposta comune
data dal Sig. Pinheiro in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0057/98 e E-0058/98**

(12 febbraio 1998)

Nella politica di sviluppo della Commissione l'eguaglianza tra i sessi è un problema prioritario e il governo sudafricano si è impegnato a promuoverla e a controllare i progressi realizzati in questo campo. Non vi è dubbio che essa verrà menzionata e sottolineata nei capitoli «Cooperazione allo sviluppo» e «Cooperazione in altri settori» dell'accordo. La Commissione appoggerà le disposizioni atte a promuovere il ruolo della donna nei settori indicati dall'onorevole parlamentare e pertanto l'accordo andrà a vantaggio delle donne.

I negoziatori non prevedono nell'accordo l'obbligo di far eseguire degli studi, ma la Commissione si è impegnata a valutare le conseguenze sulla condizione femminile di qualsiasi progetto già avviato o che potrà essere avviato nel quadro del Programma Europeo di Ricostruzione e di Sviluppo in Sudafrica.

L'accordo prevede altresì disposizioni inerenti al controllo delle attività di cooperazione tra la Comunità e il Sudafrica. Per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo nel quadro del PERS, la Commissione tiene consultazioni annue con il governo sudafricano per esaminare i risultati e le realizzazioni dei programmi in corso e questa prassi sarà mantenuta anche nel futuro accordo. Quando si tratta di valutare programmi specifici la Commissione, di norma, tiene conto del parere dei beneficiari. Pertanto, se necessario, la valutazione dell'impatto sulle donne si effettuerà assieme a rappresentanti del sesso femminile.

(98/C 196/160)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0085/98
di Carlos Robles Piquer (PPE) alla Commissione**

(30 gennaio 1998)

Oggetto: Situazione finanziaria di Taiwan e ufficio informazioni a Taipei

Nella terribile crisi che per mesi ha scosso i mercati finanziari asiatici un solo paese ha brillato per la sua assenza, Taiwan, la cui economia sembra essere uscita indenne dalla tempesta.

Come spiega la Commissione questa straordinaria eccezione? Inoltre, non ritiene che questo sia un motivo in più per trovare nel bilancio 1998, nell'interesse dell'Europa, le risorse necessarie a finanziare l'apertura dell'ufficio informazioni cui fanno riferimento l'interrogazione scritta dell'on. Dupuis (P-1432/97) e la relativa risposta di Sir Leon Brittan, in data 13 maggio 1997, pubblicate nella Gazzetta ufficiale del 4.12.1997 ⁽¹⁾?

⁽¹⁾ GU C 367 del 4.12.1997, pag. 125.

Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(12 marzo 1998)

Taiwan non è l'unico paese asiatico che sia riuscito a emergere, sinora relativamente indenne, dalla crisi finanziaria, ma la sua resistenza di fronte a questo sconvolgimento è stata davvero impressionante. I motivi di questa prova di forza sono molteplici. In primo luogo, le banche taiwanesi sono relativamente protette rispetto a quelle dei paesi vicini. In Asia Taiwan ha investito soprattutto in stabilimenti industriali, molti dei quali possono in realtà trarre vantaggio dalla crisi esportando dai paesi la cui moneta è stata svalutata. Ciò permetterebbe alle società taiwanesi di controbilanciare le eventuali perdite di competitività causate da operazioni effettuate in Cina.

In secondo luogo, il buon funzionamento dell'economia taiwanese — che vanta una sana gestione finanziaria (il tesoro ha registrato riserve in valuta per circa 82 Mrd di USD), trasparenza e un sempre maggiore controllo democratico — hanno consentito al paese di mantenere la fiducia degli investitori.

Taiwan ha reagito alla crisi non chiudendo, ma aprendo ulteriormente la propria economia. Non va dimenticato tuttavia che questo paese non è sfuggito completamente alla crisi. La sua moneta è scesa rispetto al dollaro a un livello che non si registrava da dieci anni, mentre la borsa è caduta al suo livello più basso negli ultimi due anni.

La Commissione ritiene che l'apertura di un ufficio, che dovrebbe funzionare in modo informale come gli uffici di molti Stati membri, contribuirebbe a promuovere gli interessi economici e commerciali europei a Taiwan, in particolare se si considerano i recenti progressi del negoziato per l'agevolazione dell'accesso ai mercati tra la Comunità e Taiwan. La Commissione ritiene pertanto che questo ufficio debba essere aperto il più presto possibile, previa valutazione delle priorità per quanto riguarda lo sviluppo della rete di rappresentanze esterne. A sua volta, ciò dipenderà dalla complessiva disponibilità di risorse umane e finanziarie.

(98/C 196/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0091/98

di Ernesto Caccavale (UPE) alla Commissione

(20 gennaio 1998)

Oggetto: Abuso di posizione dominante RAI nel settore delle trasmissioni radiofoniche

In merito alla recente conclusione di un contratto di servizio tra il Ministero italiano delle Comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione Italiana, quest'ultima si è assicurata il diritto di creare un'apposita rete radiofonica per la diffusione in ambito nazionale di trasmissioni dedicate esclusivamente ai lavori parlamentari, senza che agli altri operatori interessati a svolgere tale servizio sia stata data la possibilità di presentare al Ministero offerte concorrenti in base ad una procedura di aggiudicazione aperta e trasparente.

La diffusione radiofonica dei lavori parlamentari in Italia è stata esercitata fino al 21 novembre del 1997 da Radio Radicale, in virtù di una convenzione conclusa con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in data 21/11/1994, il cui rinnovo le è stato più volte negato.

Vuole la Commissione accertare se si sia realizzata un'ipotesi di abuso di posizione dominante da parte della RAI volto a rafforzare una posizione già consolidata in Italia e ad estenderla ai mercati contigui europei?

Non ritiene invece che sia opportuno per la radiodiffusione dei lavori parlamentari indire una gara a livello europeo sulla base delle normative comunitarie vigenti?

Può inoltre verificare se tale comportamento abusivo pregiudichi gli interessi dei concorrenti sul mercato delle radiodiffusioni sonore a livello nazionale, nonché il diritto ad una informazione pluralistica dei consumatori-ascoltatori, ai quali sarà paradossalmente imposto un aggravio del canone di abbonamento in favore della RAI?

Risposte data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione*(17 febbraio 1998)*

L'onorevole parlamentare sottopone all'attenzione della Commissione il problema della compatibilità con il diritto comunitario della stipulazione di un «contratto di servizio» tra il ministero italiano delle Comunicazioni e la RAI Radiotelevisione Italiana, prevedente la creazione da parte della RAI di «un'apposita rete radiofonica per la diffusione di trasmissioni dedicate esclusivamente ai lavori parlamentari». In particolare si chiede alla Commissione di esaminare se sia configurabile un'ipotesi di posizione dominante a scapito dei concorrenti e degli ascoltatori, il cui interesse potrebbe essere meglio tutelato da un servizio aggiudicato in seguito ad apposita gara.

Risulta alla Commissione che in data 16 gennaio 1998, il Consiglio dei ministri abbia approvato un disegno di legge che permette a Radio Radicale di continuare ad esercitare per tutto l'anno in corso la diffusione dei lavori parlamentari, in vista del successivo affidamento di tale servizio mediante apposita gara.

In considerazione di tali sviluppi, la Commissione non ritiene che sussistano, allo stato attuale, i presupposti idonei a giustificare l'apertura dell'indagine su eventuali abusi di posizione dominante sollecitata dall'onorevole interrogante.

(98/C 196/162)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0099/98**di Umberto Bossi (NI) al Consiglio***(30 gennaio 1998)*

Oggetto: Misure contro l'immigrazione clandestina in Europa

In Italia, l'emergenza dell'immigrazione albanese è stata materia di accese discussioni spesso inutili e strumentalizzate fino all'inverosimile, riproponendosi prepotentemente in questi giorni con l'analogha situazione curda. Secondo fonti internazionali, sarebbero in arrivo sulle coste pugliesi migliaia di curdi, perseguitati nel loro territorio da Turchia e Irak, creando una situazione molto critica dal punto di vista sanitario e di ordine pubblico.

I dati ufficiali ci informano come la criminalità (soprattutto nelle grandi città e nei relativi hinterland del Nord Italia) abbia registrato un preoccupante rialzo proprio a causa dell'incredibile organizzazione delinquenziale albanese (racket della prostituzione e traffico di sostanze stupefacenti): in poco più di un anno gli albanesi, clandestini e non, sono stati in grado di costruire un vero e proprio impero dedito alla criminalità.

La disastrosa legislazione italiana relativa all'immigrazione extracomunitaria («legge Martelli») consente agli immigrati clandestini di restare 15 giorni sul territorio nazionale prima di lasciarlo di loro spontanea volontà: è evidente che queste regole avallano il passaggio di immigrati irregolari verso altri Stati europei (soprattutto Germania, Francia e Austria).

Intende il Consiglio operare concretamente affinché la Turchia, con cui l'Europa sta trattando per l'adesione all'Unione, arresti le violazioni dei diritti dell'uomo nei confronti del popolo curdo?

Intende il Consiglio adottare misure legislative al fine di scoraggiare gli extracomunitari irregolari intenzionati a stabilirsi nel territorio europeo? Non ritiene esso che gli Stati membri debbano adeguare le proprie legislazioni affinché accolgano solo gli extracomunitari ai quali siano in grado di offrire lavoro regolare, condizioni di vita decorose e servizi sociali adeguati?

Cosa intende fare il Consiglio per ostacolare il propagarsi in Europa di organizzazioni criminali provenienti da paesi terzi?

Risposta*(7 aprile 1998)*

L'Unione europea annette grande importanza al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La promozione dei diritti dell'uomo è considerata un obiettivo essenziale nell'ambito del dialogo e della cooperazione tra l'UE e la Turchia.

Quanto agli strumenti adottati dal Consiglio per scoraggiare l'immigrazione clandestina, si rimanda alla risposta fornita dal Consiglio all'interrogazione scritta n. E-3773/97.

Sono state adottate varie misure relative alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri. Nella riunione del 1° giugno 1993 a Copenaghen i Ministri responsabili dell'immigrazione hanno adottato una risoluzione sull'armonizzazione delle politiche nazionali relative al ricongiungimento familiare. In seguito il Consiglio ha adottato le risoluzioni seguenti:

- Risoluzione del Consiglio, del 20 giugno 1994, sulle limitazioni all'ammissione di cittadini extracomunitari nel territorio degli Stati membri per fini di occupazione (GU C 274, del 19.9.1996, pag. 3)
- Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente la limitazione all'ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri ai fini dell'esercizio di un'attività professionale autonoma (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 7)
- Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 1994, sull'ammissione di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri a fini di studio (GU n. C 274 del 19.9.1996, pag. 10).

Il Consiglio sorveglia costantemente l'attuazione di tali misure da parte degli Stati membri, conformemente alla decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa al seguito degli atti già approvati in materia di ammissione di cittadini di paesi terzi (GU C 11, del 16.1.1996, pag. 1).

Inoltre sull'argomento vi è una proposta della Commissione di un atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa alle norme di ammissione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri (GU C 337, del 7.11.1997, pag. 9), che i competenti Gruppi del Consiglio stanno esaminando.

Infine il Consiglio è consapevole che gran parte dell'immigrazione clandestina, in particolare il recente afflusso dall'Iraq e dalle regioni limitrofe cui l'onorevole parlamentare fa riferimento nella sua interrogazione, è preparata e coadiuvata da organizzazioni criminali. Il Consiglio ritiene pertanto che affrontare il problema dell'immigrazione clandestina contribuisca a prevenire il diffondersi in Europa di organizzazioni criminali di paesi terzi. Al riguardo si rimanda al piano d'azione dell'UE, adottato dal Consiglio il 26 gennaio 1998, per rispondere al recente aumento di migranti dall'Iraq e dalle regioni limitrofe. Il piano d'azione riguarda vari aspetti di questo recente afflusso. In particolare esso include elementi volti, da un lato, a raccogliere, analizzare e utilizzare tutti i dati disponibili sul coinvolgimento della criminalità organizzata nelle reti di immigrazione clandestina e, dall'altro, a individuare eventuali legami con altri settori della criminalità organizzata internazionale in cui i gruppi in questione possono essere coinvolti.

(98/C 196/163)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0118/98

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) al Consiglio

(30 gennaio 1998)

Oggetto: Accordo di pesca con il Marocco e fermo biologico

La prevista estensione del fermo biologico della flotta di pesca decisa dal governo del Regno del Marocco, che va oltre quanto stabilito nel vigente accordo di pesca tra Marocco e Unione europea, ha ricevuto l'espressa approvazione di tutti i ministri della Pesca degli Stati membri dell'Unione europea?

Risposta

(30 marzo 1998)

La risposta all'interrogazione in oggetto è negativa.

Nella sessione del 18/19 dicembre 1997 il Consiglio è stato informato dalla Commissione delle difficoltà incontrate nell'applicazione dell'accordo di pesca con il Regno del Marocco. Il Consiglio ha manifestato profonda preoccupazione al riguardo e ha chiesto alla Commissione di continuare gli sforzi per garantire l'adempimento degli impegni assunti.

(98/C 196/164)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0133/98**di Katerina Daskalaki (UPE) al Consiglio***(23 gennaio 1998)*

Oggetto: Assassinio del custode di una chiesa ortodossa a Istanbul

Il patriarcato ecumenico di Istanbul ha subito di recente tutta una serie di attacchi tra cui anche un attentato alla bomba che ha provocato il grave ferimento di un religioso. Ultimamente, ignoti hanno preso di mira la fonte con l'acqua santa della chiesa di San Therapon a Istanbul, dove hanno appiccato il fuoco, rubato preziose icone e arredi religiosi e, infine, assassinato barbaramente il custode, V. Chavieropoulos.

Occorre pure ricordare che i responsabili di questi ultimi attentati al patriarcato ecumenico non sono stati mai arrestati e che le autorità turche non hanno consentito al console generale di Grecia di sporgere denuncia alla prefettura di Istanbul.

Poiché la Turchia è legata all'UE da particolari accordi ed ha l'obbligo di tutelare i luoghi di culto cristiani, quali misure può e intende prendere il Consiglio per indurre la Turchia a prendere i necessari provvedimenti per proteggere detti luoghi e tutelare i pochissimi greci rimasti a Istanbul?

Risposta*(30 aprile 1998)*

Il Consiglio deplora e condanna i violenti incidenti menzionati dall'onorevole Parlamentare, compresi gli attentati alla bomba contro le chiese. Rileva altresì che ai sensi del trattato di pace firmato a Losanna nel luglio 1923 il governo turco si è impegnato a garantire pienamente la protezione di chiese, sinagoghe, cimiteri e altri istituti religiosi delle minoranze non musulmane.

Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 ha sottolineato ancora una volta la necessità che il governo turco assolva i suoi obblighi fondamentali, compresa la protezione delle minoranze, tra cui rientrano anche le minoranze religiose. Ha rammentato, in linea con la posizione del Consiglio in sede di Consiglio di associazione con la Turchia del 29 aprile 1997, che il rafforzamento dei legami della Turchia con l'Unione europea dipende altresì dalla prosecuzione delle riforme politiche e economiche che questo Stato ha avviato, segnatamente l'allineamento delle norme e delle prassi in materia di diritti dell'uomo a quelle in vigore nell'Unione europea. In tale contesto è essenziale il rispetto e la protezione di tutte le minoranze.

Tali questioni sono sollevate praticamente in ogni occasione appropriata con le autorità turche.

(98/C 196/165)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0138/98**di Hugh McMahon (PSE) alla Commissione***(23 gennaio 1998)*

Oggetto: Voli Bruxelles-Strasburgo

Può la Commissione far sapere se è a conoscenza di una serie di reclami riguardanti la mancanza di tariffe economiche per i voli Sabena World Airlines fra Bruxelles e Strasburgo, durante le settimane di tornata del Parlamento europeo? Può la Commissione accertare se è configurabile un'infrazione delle norme sulla concorrenza, dato il monopolio detenuto su questa rotta dalla compagnia aerea summenzionata?

Risposta data dal Sig. Van Miert in nome della Commissione*(18 febbraio 1998)*

La Commissione non è a conoscenza di reclami relativi alla mancanza di tariffe economiche sui voli Sabena Belgian World Airlines tra Bruxelles e Strasburgo durante le settimane di seduta plenaria del Parlamento.

Con l'adozione del terzo pacchetto di misure di liberalizzazione dell'aviazione civile la Commissione ha creato l'assetto giuridico entro il quale i vettori aerei possono liberamente fissare le tariffe dei loro voli conformemente alle loro politiche commerciali. Non compete alla Commissione imporre tariffe alle imprese. La Commissione potrebbe tuttavia pensare di intervenire in caso venissero violate le disposizioni in materia di concorrenza dell'articolo 85 del trattato CE — ad esempio nel caso in cui le compagnie concordassero i loro prezzi — o le disposizioni dell'articolo 86 del trattato stesso, qualora ad esempio un vettore aereo sfruttasse in modo abusivo la sua posizione dominante impedendo ad un concorrente, mediante l'applicazione di prezzi eccessivamente bassi, l'ingresso in una determinata rotta. Il fatto che attualmente solo un vettore voli su questa rotta non costituisce di per sé una violazione delle norme della concorrenza. Tariffe economiche per i voli infrasettimanali sulla rotta menzionata dall'onorevole parlamentare mancano non solo nella settimana di seduta plenaria del Parlamento. Le tariffe ridotte sono disponibili tutto l'anno purché i viaggiatori includano il pernottamento durante il fine settimana. Questa regola non costituisce una violazione delle norme della concorrenza.

I poteri d'azione della Commissione non sono tuttavia limitati alla sorveglianza sul rispetto delle regole della concorrenza. A norma del regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci ⁽¹⁾, gli Stati membri possono esigere che i vettori aerei depositino presso le autorità nazionali competenti le tariffe aeree. Qualora una tariffa sia eccessivamente elevata per gli utenti, in connessione all'insieme dei costi a lungo termine del vettore aereo, compresa un'adeguata remunerazione del capitale, lo Stato membro interessato può intervenire contro la tariffa e sospendere l'applicazione della tariffa di base. Anche la Commissione può in qualunque momento, a seguito del ricorso di una parte che abbia un interesse legittimo, esaminare se la tariffa sia conforme ai criteri fissati dal regolamento in parola.

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992

(98/C 196/166)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0141/98
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione
(2 febbraio 1998)

Oggetto: Iniziativa comunitaria «Pesca» per la Grecia

L'iniziativa comunitaria «Pesca» per la Grecia comprende quattro sottoprogrammi oltre a un quinto riguardante l'assistenza tecnica. Poiché per ciascuno di questi quattro sottoprogrammi esistono delle scadenze, si chiede alla Commissione:

1. Qual è il ritmo con cui avanzano questi sottoprogrammi e quali azioni sono state intraprese nell'ambito di ciascuno di essi?
2. Esistono ritardi nell'utilizzo dei fondi? In caso affermativo, quali sono i motivi principali di questi ritardi?

Risposta data dalla Sig.ra Bonino in nome della Commissione

(13 marzo 1998)

1. Attualmente i quattro assi d'intervento del programma PESCA sono nella fase del loro avvio amministrativo in Grecia. Di conseguenza, e secondo le autorità greche per quanto si riferisce agli investimenti privati del programma, le domande dei beneficiari devono pervenire ai servizi locali della pesca entro e non oltre il 31 marzo 1998, mentre le decisioni nazionali di impegno delle azioni saranno prese entro la fine del giugno 1998. Per quanto si riferisce agli investimenti pubblici, le decisioni d'impegno delle azioni sono in fase di preparazione. A seguito di tali procedure, le azioni in questione verranno effettivamente messe in pratica.

2. Il ritardo nell'avviamento del programma può essere in gran parte imputato a una mancanza di coordinamento sul posto, coordinamento necessario ai fini dell'attuazione di un programma plurifondo che necessita l'intervento efficace di parecchi servizi pubblici. Il risultato di tale ritardo è il mancato utilizzo, finora, degli stanziamenti disponibili. Tuttavia le nuove iniziative amministrative intraprese sul posto fanno prevedere che, a partire dal secondo semestre 1998, i primi stanziamenti saranno utilizzati da parte dei beneficiari delle azioni del programma.

(98/C 196/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0169/98**di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL) al Consiglio***(28 gennaio 1998)*

Oggetto: Raffigurazione del territorio UE sulle monete metalliche e mancata distinzione di due Stati membri

In documenti dell'Istituto monetario europeo di informazione e pubblicità sull'euro (recentemente distribuiti come previsto per il 1998), il disegno delle monete metalliche raffigura il territorio dell'Unione europea con una delimitazione geografica degli Stati membri che la compongono, ad eccezione del Portogallo e della Spagna che sono fusi come fossero un unico Stato. Questo errore — e solo di errore si può trattare — constatato dai mezzi di informazione portoghesi (vedasi «O Indipendente» del 16 gennaio 1998), solleva una questione la cui gravità e delicatezza il Consiglio dei ministri sicuramente non può ignorare.

La procedura di cooperazione per l'adozione di un regolamento del Consiglio sui valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche della moneta unica è in corso e il Parlamento europeo ha approvato due risoluzioni, il 6 novembre e il 17 dicembre 1997, ma l'errore non è emerso né è stato evidenziato.

Cosa intende quindi fare il Consiglio per rettificare l'errore ed evitare le possibili conseguenze e quale azione (o quali azioni) di informazione pubblica intende promuovere per correggere o ridurre le conseguenze comunque inevitabili?

Risposta*(30 marzo 1998)*

Ai sensi del trattato spetta al Consiglio, e non all'IME, la competenza ad armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro (articolo 105 A, paragrafo 2 del trattato).

Il 19 gennaio 1998, nel concludere la procedura di cooperazione con il Parlamento europeo, il Consiglio ha confermato il suo accordo sulla posizione comune in vista dell'adozione del regolamento concernente le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro, dopo aver esaminato gli emendamenti del Parlamento europeo in seconda lettura. Detto regolamento sarà formalmente adottato previa conferma degli Stati membri che adotteranno l'euro.

Per contro, la decisione relativa al disegno della faccia comune delle monete metalliche in euro segue una procedura diversa: tutti gli Stati membri hanno approvato mediante un accordo intergovernativo, in primo luogo in sede di Consiglio europeo di Amsterdam e da ultimo in margine al Consiglio ECOFIN del 17 novembre 1997, il disegno definitivo della faccia comune.

Il disegno sopra menzionato rappresenta la Spagna e il Portogallo come due entità geografiche distinte.

(98/C 196/168)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0190/98**di Cristiana Muscardini (NI) al Consiglio***(6 febbraio 1998)*

Oggetto: Doppia cittadinanza per gli italiani in Belgio

La convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 regola i casi di doppia cittadinanza e, in pratica, dispone il riacquisto della cittadinanza per chi l'avesse perduta anche con atto volontario, quando stabilisce che «restano salve le diverse posizioni previste da accordi internazionali».

Così il protocollo della Convenzione di Strasburgo ha reso operante, ad esempio, l'accordo tra Italia-Francia e Italia-Paesi Bassi che consente la doppia cittadinanza.

Si chiede al Consiglio, al fine di abbattere gli ostacoli alla libera circolazione e di rendere effettiva la libera circolazione dei cittadini, di operare le misure opportune affinché il protocollo di Strasburgo venga esteso ai Paesi europei caratterizzati da una forte presenza di cittadini italiani;

si chiede altresì, soprattutto in considerazione della notevole consistenza della comunità italiana in Belgio, di estendere urgentemente il protocollo di Strasburgo ai rapporti tra Belgio e Italia per permettere alla comunità italiana residente in Belgio, che voglia intraprendere le formalità per il riacquisto della cittadinanza d'origine, di poterla ottenere conservando del pari la cittadinanza belga ottenuta per naturalizzazione volontaria.

Risposta*(7 aprile 1998)*

Il Consiglio richiama l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sul fatto che spetta a ciascuno Stato membro definire le norme per l'attribuzione della cittadinanza. A questo proposito si ricorda che la dichiarazione n. 2 allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea precisa che «ogniquale volta nel trattato che istituisce la Comunità europea si fa riferimento a cittadini degli Stati membri, la questione se una persona abbia la nazionalità di questo o quello Stato membro sarà definita soltanto in riferimento al diritto nazionale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono precisare, a titolo di informazione, quali sono le persone che devono essere considerate come propri cittadini ai fini perseguiti dalla Comunità mediante una dichiarazione presentata alla presidenza; se necessario, essi possono modificare tale dichiarazione.».

(98/C 196/169)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0192/98**di Luigi Florio (UPE) al Consiglio***(29 gennaio 1998)*

Oggetto: Pluralismo e libertà di espressione in Turchia e in Italia

La Presidenza britannica dell'UE lo scorso 16 gennaio 1998, appena appresa la notizia che la Corte Costituzionale della Turchia ha dichiarato fuori legge il locale partito islamico «Refah», ha rilasciato una pubblica dichiarazione in cui si dice preoccupata «per le implicazioni che tale decisione ha per il pluralismo democratico e la libertà di espressione» e fa sapere che la chiusura del partito Refah «verrà presto esaminata con i partner europei».

Alla luce di tali condivisibili preoccupazioni per quanto avviene in un paese che è esterno all'UE, si chiede alla Presidenza se non ritenga opportuno esaminare quanto prima con i partner europei anche «le implicazioni per il pluralismo democratico e la libertà di espressione» di quanto sta avvenendo da circa un anno e mezzo in un paese interno all'UE, l'Italia, dove tra l'altro:

1. l'ente pubblico radiotelevisivo (RAI) per la prima volta nella sua storia è interamente amministrato da persone che fanno esclusivo riferimento alla maggioranza dell'Ulivo;
2. il principale canale televisivo privato è diretto da un illustre giornalista notoriamente schierato con l'Ulivo;
3. il secondo polo televisivo privato è di proprietà di un senatore dell'Ulivo;
4. tutti i principali manager pubblici nominati negli ultimi 18 mesi sono politicamente schierati con l'Ulivo e una significativa parte di essi proviene direttamente da Nomisma, la società di consulenza e ricerca fondata dall'attuale presidente del Consiglio;
5. la riforma della scuola recentemente introdotta dal ministro della Pubblica Istruzione Berlinguer (PDS) «riscrive» la storia del XX secolo senza mai parlare di comunismo e senza far menzione alcuna dei crimini compiuti nei regimi comunisti;
6. la Corte Costituzionale lo scorso anno ha impedito lo svolgimento di un'ampia serie di referendum popolari in base a valutazioni prettamente politiche;
7. lo stesso commissario Emma Bonino ha pubblicamente denunciato nello scorso mese di dicembre il consolidarsi in Italia di un vero e proprio «regime»?

Risposta*(30 marzo 1998)*

Nella dichiarazione a nome dell'Unione europea cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare, la Presidenza ha espresso preoccupazione per le conseguenze che potrebbero derivare, per il pluralismo democratico e la libertà di espressione in Turchia, dallo scioglimento di un partito politico.

Non spetta peraltro al Consiglio commentare le nomine a posti direttivi nel settore audiovisivo di uno Stato membro né la politica in materia d'istruzione del governo di uno Stato membro né le decisioni di un organo giudiziario di uno Stato membro né le dichiarazioni personali di un Commissario.

(98/C 196/170)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0203/98

di Gerhard Hager (NI) al Consiglio

(11 febbraio 1998)

Oggetto: Task force Schengen

Negli ultimi tempi sono circolate notizie circa la costituzione di una task force incaricata di vagliare misure per una migliore protezione dei confini esterni di Schengen. A tale riguardo, l'interrogante prega il Consiglio di rispondere ai seguenti quesiti:

1. Cosa ha indotto l'Unione europea a costituire una task force di questo tipo?
2. In quali punti delle frontiere esterne il Consiglio ravvisa carenze di controllo?
3. Quali miglioramenti si attende il Consiglio dall'insediamento di questa task force?
4. Ritiene il Consiglio che la costituzione della task force possa garantire il pieno controllo dei confini di terra e di mare?
5. Ritiene il Consiglio che gli attuali problemi siano causati da semplici difetti di trasposizione nazionale o si tratta di carenze nell'apparato normativo di Schengen?
6. Vede il Consiglio nella prassi di taluni Stati membri di fermare gli immigrati illegali, senza poi controllare la loro effettiva uscita dal territorio dell'Ue, una prassi in contrasto con il diritto dell'Unione?

Risposta

(7 aprile 1998)

Il Gruppo di lavoro cui si riferisce l'Onorevole Parlamentare «Task Force Schengen» non è un gruppo dell'Unione europea bensì un gruppo Schengen. Il Consiglio non è competente a rispondere all'interrogazione rivolta.

(98/C 196/171)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0267/98

di Yiannis Roubatis (PSE) al Consiglio

(17 febbraio 1998)

Oggetto: Tragiche conseguenze della politica delle sanzioni sulla popolazione dell'Iraq

E' noto che la politica delle sanzioni contro il regime di Saddam Hussein in Iraq ha tragiche conseguenze sulla popolazione del paese, in particolare sui bambini che soffrono per la sottoalimentazione e la mancanza di medicinali.

Essendo dubbio in che misura la politica delle sanzioni ha fatto conseguire i risultati attesi, mentre è certo che la situazione della popolazione si trova in un punto inaccettabile per qualsiasi Stato civile, può il Consiglio dire:

1. qual è la sua posizione sulla vicenda,
2. se intende prendere un qualche provvedimento per alleviare le sofferenze della popolazione e soprattutto quelle dei bambini che patiscono la sottoalimentazione e la mancanza di medicinali?

Risposta*(30 aprile 1998)*

L'Unione europea è profondamente preoccupata per le sofferenze della popolazione civile irachena, in particolare dei bambini. Essa è stata pertanto sin dall'inizio una decisa sostenitrice della risoluzione n. 986 del Consiglio di sicurezza che consente all'Iraq di vendere petrolio per acquistare beni di carattere umanitario per i suoi cittadini.

Nella sessione del 23 febbraio 1998 il Consiglio si è compiaciuto della decisione del Consiglio di sicurezza dell'ONU di ampliare e di rafforzare considerevolmente il programma «petrolio in cambio di aiuti alimentari» e ha esortato l'Iraq ad agevolare lo sforzo di assistenza umanitaria.

Oltre al suo sostegno attivo al programma «petrolio in cambio di aiuti alimentari» l'Unione è il principale fornitore di assistenza umanitaria alla popolazione dell'Iraq.

(98/C 196/172)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0286/98**di Ana Miranda de Lage (PSE) al Consiglio***(17 febbraio 1998)*

Oggetto: Comitato per la verifica della situazione dei diritti dell'uomo a Cuba

Recentemente si è appreso che il Consiglio ha dato istruzioni alle Ambasciate dell'Unione accreditate presso il governo dell'Avana affinché procedano alla costituzione di un comitato incaricato di esaminare e valutare la situazione dei diritti dell'uomo nella Repubblica di Cuba.

Potrebbe il Consiglio illustrare la struttura e gli esatti obiettivi di tale organismo?

E in coerenza con quanto precede e con le numerose dichiarazioni d'impegno a favore dei diritti umani, sociali, ambientali, del pluralismo democratico, ecc., non ha pensato il Consiglio di estendere tale iniziativa, così innovativa e ricca d'impegno, a paesi quali la Cina, gli EAU, l'Arabia Saudita ecc., ai quali ci uniscono, a differenza di quanto avviene con Cuba, legami commerciali rilevanti e di vecchia data, senza che tale cooperazione trovi alcuna contropartita in termini di condizionalità democratica?

Risposta*(30 aprile 1998)*

Il primo obiettivo definito nella posizione comune relativamente a Cuba, adottata dal Consiglio il 2 dicembre 1996, è «incoraggiare il processo di transizione verso una democrazia pluralistica e il rispetto dei diritti dell'uomo».

Al fine di sviluppare un dialogo più coordinato con i gruppi che promuovono i diritti civili e politici, è stato deciso di istituire in loco un Gruppo «Diritti dell'uomo» dell'UE (HRWG) basato sulle missioni diplomatiche degli Stati membri all'Avana.

Tale Gruppo ha due funzioni principali: il monitoraggio delle questioni relative ai diritti dell'uomo e lo sviluppo di un dialogo maggiormente coordinato con i gruppi locali e con i singoli che promuovono i diritti civili e politici a Cuba. In tale contesto possono anche aver luogo contatti con funzionari cubani. Attualmente detto Gruppo sta preparando un'analisi della situazione dei diritti dell'uomo a Cuba e presenterà raccomandazioni sulle modalità che l'UE dovrebbe seguire per portare avanti il dialogo in tale settore.

La nomina di un HRWG a fini di monitoraggio della situazione dei diritti dell'uomo costituisce soltanto uno dei metodi utilizzati dal Consiglio. Per i paesi a cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare vengono applicati altri metodi, quali il dialogo costante sui diritti dell'uomo o il monitoraggio attraverso le relazioni dei Capi delle missioni.

Il Consiglio condivide senz'altro l'opinione che l'azione dell'Unione europea volta a promuovere la democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo nel quadro delle politiche di cooperazione della Comunità e degli Stati membri debba essere guidata da criteri oggettivi ed equi e debba essere attuata in modo coerente e fermo.

(98/C 196/173)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0299/98

di Leonie van Bladel (UPE) al Consiglio

(17 febbraio 1998)

Oggetto: Ambasciatore speciale dell'Unione europea per l'Asia

1. Può il Presidente del Consiglio indicare perché finora non è stata data esecuzione alla proposta di nominare uno speciale Ambasciatore dell'Unione europea per la regione asiatica?
2. E' consapevole il Presidente del Consiglio che alla vigilia del vertice Euroasiatico a Londra la nomina di uno speciale Ambasciatore sottolineerebbe in modo simbolico l'unità dell'UE nei confronti della crisi in Asia e, di conseguenza, potrebbe contribuire ad arginare gli effetti negativi dell'attuale crisi sulla situazione economica e sull'occupazione, anche nell'Unione europea?

Risposta

(30 aprile 1998)

Il Consiglio «Affari Generali» del 23 febbraio 1998 ha discusso la risposta dell'Unione europea dinanzi alla crisi finanziaria in Asia. La Presidenza ha convenuto di considerare la possibilità di nominare un rappresentante speciale, che possa visitare la regione per sottolineare il sostegno europeo a chi è stato colpito dalla crisi finanziaria asiatica.

Alla luce di tale discussione, la Presidenza ha deciso di nominare come proprio rappresentante speciale il Sig. Derek Fatchett, Ministro aggiunto presso il Ministero degli affari esteri, responsabile per l'Asia. Il Sig. Fatchett ha visitato la Thailandia, la Malaysia, l'Indonesia e Singapore il 3-7 marzo, accompagnato dal Sig. Cloos, rappresentante della Commissione europea.

La visita ha indicato chiaramente che l'Unione europea ritiene molto importante poter contribuire ad affrontare la crisi che ha colpito l'Asia. Essa era volta a dissipare qualsiasi impressione che l'Europa sia meno impegnata, ad esempio, degli Stati Uniti, nel rispondere alle difficoltà cui devono far fronte molti dei nostri partner asiatici. Ha inoltre fornito l'opportunità per chiarire che l'UE desidera discutere della crisi finanziaria in Asia in occasione della seconda riunione Asia-Europa (ASEM2) dell'aprile 1998.

(98/C 196/174)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0310/98

di Magda Aelvoet (V) al Consiglio

(9 febbraio 1998)

Oggetto: Sicurezza nella regione africana dei Grandi Laghi

Può il Consiglio comunicare se intende sostenere gli sforzi internazionali volti alla riattivazione della Commissione internazionale ONU (Ruanda) e all'ampliamento del suo mandato alle inchieste sull'afflusso di armi nella regione dei Grandi laghi, come chiesto dal Parlamento europeo? Può precisare inoltre se appoggia le richieste internazionali di inviare osservatori militari delle Nazioni Unite o dell'Organizzazione per l'Unità Africana presso piste di atterraggio e attraversamenti «chiave» nella regione dei Grandi laghi?

Risposta*(30 aprile 1998)*

Il Consiglio sarebbe lieto di sostenere gli sforzi internazionali volti alla riattivazione della Commissione internazionale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno proposto l'ampliamento del mandato di tale Commissione, incluso un riferimento al Burundi, ed hanno discusso elementi di un progetto di risoluzione del Consiglio di Sicurezza con rappresentanti dei paesi africani presso le Nazioni Unite. Tuttavia non è ancora stato proposto alcun testo.

Non sono state avanzate proposte sull'invio di osservatori dell'ONU o dell'OUA presso piste di atterraggio e posti di frontiera «chiave» nella regione. Tuttavia il Consiglio esaminerebbe con attenzione eventuali proposte in tal senso.

(98/C 196/175)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0353/98
di Carmen Díez de Rivera Icaza (PSE) al Consiglio***(6 febbraio 1998)*

Oggetto: contrassegni nazionali sull'euro

Considerando che la moneta unica costituisce una tappa essenziale nella costruzione dell'Unione europea, potrebbe il Consiglio far sapere se ha già adottato una decisione in merito all'opportunità di far figurare un contrassegno nazionale su una delle due facce della banconote in euro? Qualora venisse presa una decisione in tal senso, non ritiene il Consiglio che tale contrassegno, oltre a contraddire l'idea di Unione, potrebbe essere fonte di indesiderabile confusione?

Risposta*(7 aprile 1998)*

In base alla ripartizione delle competenze prevista dal trattato, la Banca centrale europea avrà la competenza esclusiva per l'emissione delle banconote in euro, anche per gli aspetti concernenti la loro progettazione (articolo 105 A del trattato e articolo 16 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea).

Spetta dunque alla Banca centrale europea, una volta istituita, prendere le decisioni definitive in materia.

(98/C 196/176)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0500/98
di Jaak Vandemeulebroucke (ARE) al Consiglio***(17 febbraio 1998)*

Oggetto: Embargo sulle forniture di armi al Burundi

Nella sua risoluzione del 18 dicembre 1997 e su raccomandazione del relatore speciale delle Nazioni Unite per il Burundi, il Parlamento europeo ha chiesto l'imposizione di un embargo sulle forniture di armi dell'Unione europea alle parti belligeranti in Burundi.

Nel quadro di una politica di pace attiva, è il Consiglio disposto a dare seguito a questa risoluzione e, più in generale, a proibire agli Stati membri dell'Unione europea di partecipare all'armamento di paesi terzi?

Risposta*(30 aprile 1998)*

Il Consiglio è a conoscenza della risoluzione sul Burundi adottata dal Parlamento europeo il 18 dicembre 1997 e ne approva la condanna delle atrocità, delle violazioni dei diritti umani commesse ai danni della popolazione civile e della persistente fornitura di armi ai belligeranti.

Sebbene non esista un vero e proprio embargo dell'UE contro il Burundi riguardo agli armamenti, gli Stati membri agiscono sulla scorta dei criteri comuni definiti nelle conclusioni dei Consigli europei del 29 giugno 1991 e del 26-27 giugno 1992, in base ai quali il Consiglio europeo di Amsterdam (16-17 giugno 1997) ha auspicato che, nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), ci si adoperi con rinnovato e costante impegno per sviluppare una politica responsabile e coerente di controllo delle esportazioni di armi in tutta l'Unione. Per quanto riguarda il Burundi le autorità nazionali non rilasciano licenze per l'esportazione di armi e, se queste ultime raggiungono il Paese da o attraverso uno Stato membro, il singolo caso è preso in esame dalle autorità nazionali competenti.

Il Consiglio continuerà a seguire con attenzione la situazione del Burundi e della regione dei Grandi laghi anche per ciò che concerne i trasferimenti di armi.

(98/C 196/177)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0501/98
di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) al Consiglio
(17 febbraio 1998)

Oggetto: Intercettazione delle comunicazioni europee via telefono, fax e posta elettronica da parte degli Stati Uniti

1. E' il Consiglio a conoscenza del contenuto della relazione sulla valutazione delle tecnologie di controllo politico elaborata su richiesta del Parlamento europeo?
2. E' vero che gli Stati Uniti intercettano sistematicamente le comunicazioni via telefono, fax, posta elettronica e telex negli Stati membri dell'Unione europea?
3. E' vero che il Regno Unito funge da stazione intermedia per queste attività? In caso affermativo, lo fa con il beneplacito degli altri Stati membri dell'Unione europea? Può il Presidente del Consiglio fornire dei chiarimenti al riguardo?
4. Può il Consiglio far sapere se l'intercettazione su grande scala dei mezzi di comunicazione ha avuto luogo durante i negoziati nel quadro del GATT e dell'OMC e durante la conclusione dell'accordo generale sulle telecomunicazioni? In caso affermativo, in quale misura ciò ha avuto conseguenze negative per la posizione dell'Unione europea e ha nuociuto agli interessi commerciali delle imprese europee?

Risposta

(30 aprile 1998)

La relazione di cui al punto 1 non è stata ufficialmente trasmessa al Consiglio. Il Consiglio non è a conoscenza delle questioni citate dall'Onorevole Parlamentare ai punti 2, 3 e 4.
